

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

274° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 13
2 ^a - Giustizia	» 20
3 ^a - Affari esteri	» 37
5 ^a - Bilancio	» 46
6 ^a - Finanze e tesoro	» 50
7 ^a - Istruzione	» 53
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 59
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 66
10 ^a - Industria	» 71
11 ^a - Lavoro	» 75
12 ^a - Igiene e sanità	» 84
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 90

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i> 3
--	---------------

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i> 107
--------------------------	-----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 111
-------------------------------	-----------------

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	<i>Pag.</i> 117
Assistenza sociale	» 118
Schengen	» 125
Riforma fiscale	» 135
Riforma amministrativa	» 136
Riforma bilancio statale	» 200

Sottocommissioni permanenti

4 ^a - Difesa - Pareri	<i>Pag.</i> 204
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 205
10 ^a - Industria - Pareri	» 212

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 213
---------------------------	-----------------

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****4^a (Difesa)**

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

4^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

Intervengono il ministro dell'Interno Napolitano ed il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(2793-ter) Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite

(50) BERTONI e DE LUCA Michele. - Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri

(282) CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato

(358) LORETO. - Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri

(1181) FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri

(1386) PALOMBO. - Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri

(2958) BERTONI. - Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma

(3060) PALOMBO e PELLICINI. - Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia

- e della petizione n. 242 ad essi attinente.

(Esame del disegno di legge n. 3060 e della petizione n. 242, congiunzione con i disegni di legge nn. 2793-ter, 50, 282, 358, 1181, 1386 e 2958 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2793-ter, 50, 282, 358, 1181, 1386 e

2958, congiunzione con il disegno di legge n. 3060 e la petizione n. 242 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, dei disegni di legge nn. 2793-ter, 50, 282, 358, 1181, 1386 e 2958, sospeso nella seduta del 18 febbraio scorso.

Il senatore PALOMBO dichiara di esprimere apprezzamento verso il Ministro dell'Interno, costantemente presente ai lavori delle Commissioni riunite, mentre si trova costretto, sia pure a malincuore, a rilevare l'assenza del Ministro della Difesa, presente solo nel corso della 1^a seduta.

Il presidente GUALTIERI prende atto della dichiarazione e fa presente che gli risulta che il Ministro della Difesa, nelle ultime settimane, è stato spesso impegnato all'estero per riunioni istituzionali. Il presidente Gualtieri, altresì, propone che l'esame del disegno di legge n. 3060 sia congiunto a quello degli altri disegni di legge in titolo. Conviene la Commissione.

Il senatore ANDREOLLI, relatore per la 1^a Commissione, ricorda che sono all'esame più testi normativi, di contenuto diverso ma convergenti nel delineare, insieme agli emendamenti già presentati dal Governo, un complessivo intervento di riforma per l'assetto istituzionale e operativo delle forze di polizia. È all'esame delle Commissioni anche una petizione relativa all'istituzione di ruoli speciali nella Polizia di Stato.

Il disegno di legge n. 2793-ter, al quale il Governo ha presentato importanti emendamenti, può essere sintetizzato nel modo seguente.

È prevista una delega al Governo perchè entro sei mesi provveda ad adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei carabinieri, comprese le attribuzioni funzionali del comandante generale, a quelli previsti dalle disposizioni della legge n. 25 del 18 febbraio 1997, che dispone la ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate e della Amministrazione della difesa, attraverso un regolamento da adottarsi dal Governo entro dodici mesi. L'Arma dei Carabinieri trova a tutt'oggi la fonte normativa fondamentale, che ne fissa l'ordinamento, nel Regolamento Organico recato dal R. D. 14 giugno 1934 n. 1169. Tuttavia il menzionato Regolamento Organico ha in parte esaurito l'idoneità a contenere e sostenere gli aggiornamenti legislativi sopravvenuti soprattutto nel nuovo assetto delle Forze Armate e dei loro vertici, talchè l'Arma ha visto ridursi le potenzialità di servizio in tale importante settore di attività. La problematica si è tuttavia posta – almeno per alcuni aspetti – con rinnovata urgenza a seguito del nuovo assetto dell'area della difesa stabilito con la legge n. 25 del 18 febbraio 1997. Tale articolata ristrutturazione e, soprattutto, la mutata configurazione dei vertici militari ha fatto sì che il Capo di Stato Maggiore della Difesa, in precedenza «*primus inter pares*» rispetto ai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, abbia ora assunto una posizione di netta preminenza gerarchica ed attribuzioni specifi-

che nei settori in cui l'Arma esercita i propri compiti militari. Ciò, coerentemente, comporta: la dipendenza dell'Arma dal Capo di Stato Maggiore della Difesa in modo che possa disimpegnare compiti militari specifici ed originali a favore di tutte le Forze Armate ed in situazioni operative interforze, quali le missioni internazionali di pace, ove l'Arma medesima offre un rapporto di singolare e tipica validità e di qualificata esperienza, nonchè la conseguente formalizzazione degli stessi compiti militari, sul piano normativo, con riferimento al quadro istituzionale vigente.

Nel concreto, la proposta in esame tende a stabilire la collocazione ordinativa dell'Arma alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa, mantenendo le sue tradizionali prerogative, riaffermando i compiti militari ad essa attribuiti in via esclusiva (esercizio di funzioni di polizia militare e di sicurezza per le Forze Armate, concorso alle operazioni militari in Italia ed all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze Armate stabilita dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero sulla base di accordi internazionali, sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane) e individuando altresì quelle attività delle quali investirla a titolo di concorso con le altre componenti delle Forze Armate. Infine, si vuole confermare la consolidata dipendenza funzionale dal Ministero dell'Interno per tutto quanto ha attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica.

Quanto al riordino della normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le proposte tendono a riallineare la struttura dei ruoli del personale dell'Arma a quanto è già avvenuto per il personale delle Forze Armate con il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, emanato ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (articolo 1, comma 97). Tale riordino riguardava le Forze Armate con esclusione esplicita dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

Per gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza è prevista una delega, da esercitare entro dodici mesi, per la revisione delle norme sul reclutamento: la proposta prevede anche la revisione delle norme sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali.

Per il personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, il Governo propone, con apposito emendamento, una delega legislativa, da esercitare entro dodici mesi, per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121. In particolare, si prevede il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato con l'introduzione di nuovi ruoli, mentre si prospettano nuove disposizioni sull'accesso alle medesime carriere e in merito alla revisione della struttura della carriera prefettizia.

Si prevede anche l'abrogazione dell'articolo 51 della legge n. 668 del 1986, che interessa sia la Polizia di Stato che la carriera prefettizia. Ancora il Governo propone una rimodulazione della programmazione triennale delle assunzioni nella Polizia di Stato, prevista dalla legge collegata alla manovra finanziaria per il 1998 (legge 27 dicembre 1997, n. 449), al fine di rispettare il disposto della legge 1° aprile 1981, n. 121 (articolo 36). La proposta prevede di autorizzare il Governo alla coper-

tura delle vacanze esistenti, e quelle del triennio 1998-2000, secondo le disposizioni della citata legge n. 449 del 1997, ma secondo nuove modalità che contemplano una riserva fino al 35 per cento dei posti a favore del personale della polizia in deroga alle disposizioni vigenti, la copertura fino al 25 per cento dei posti fino alla quinta qualifica con mobilità esterna, la copertura del restante 40 per cento dei posti con le modalità precedenti utilizzando graduatorie esistenti o in via di formazione o con nuovi concorsi.

Attraverso uno o più regolamenti emanati ai sensi della legge n. 400 del 1988 (articolo 17), saranno stabilite modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per inidoneità del personale di forze di polizia e forze armate, dei gruppi sportivi e delle bande musicali, nonché le relative condizioni e sponsorizzazioni individuali e collettive, da individuare con opportuni criteri.

Vanno richiamati, inoltre, i precedenti provvedimenti legislativi per il personale delle Forze Armate: la legge n. 25 del 1997 ha previsto la ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate; la legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ha previsto una delega al Governo per la nuova struttura ordinativa della Guardia di Finanza (dodici mesi per sostituire il regolamento vigente emanato ai sensi della legge n. 189 del 1959 con un nuovo regolamento: si rendeva necessario, pertanto, un nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri.).

Quanto ai provvedimenti per il personale, nel 1995 sono stati emanati sei decreti delegati (dal n. 196 al n. 201), anche in seguito alla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991, che riguardano tutto il personale del comparto Sicurezza ed Esercito, con esclusione dei direttivi e dei dirigenti.

Era pertanto inevitabile che si dovesse provvedere a ridisciplinare la materia per quest'ultimo comparto. Infatti con il decreto legislativo n. 400 del 27 dicembre 1997 si è intervenuti per il personale dirigente e direttivo di tutte le Forze Armate, con esclusione dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

Per l'esercizio delle deleghe sul personale, sono individuati alcuni criteri di carattere generale: i provvedimenti dovranno essere attuati nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, le dotazioni organiche complessive di personale non dovranno essere incrementate, vi dovranno essere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla normativa vigente a quella nuova, mentre è previsto il potenziamento dei ruoli speciali e tecnico-operativi per l'autonomo soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche.

In materia di coordinamento delle forze di polizia, si ipotizza che le direttive del Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, emanate ai sensi della legge n. 121 del 1981, vincolano, oltre agli organi dell'amministrazione di pubblica sicurezza, i comandi e le direzioni generali delle forze di polizia. In particolare, le direttive pianificano la dislocazione delle forze di polizia e delle risorse, i servizi di ordine e di sicurezza pubblica, i servizi amministrativi e logistici comuni e le risorse finanziarie.

Si prevede inoltre un nuovo coordinamento nell'uso delle risorse umane: l'istituzione e la dotazione di personale e di mezzi dei comandi, unità e reparti delle forze di polizia destinati allo svolgimento di attività specializzate, sono disposte su proposta del Ministro interessato con decreto dei Ministri dell'interno per la Polizia di Stato, dell'interno e della difesa per i Carabinieri, dell'interno e delle finanze per la Guardia di Finanza.

Le stesse procedure verranno adottate per la soppressione di comandi, unità e reparti. Il solo Ministro dell'interno adotta direttive per il coordinamento delle attività svolte da comandi, unità e reparti, al fine della tutela dell'ordine e sicurezza pubblica.

È prevista anche la modifica dell'articolo 20 della legge n. 121 del 1981, che istituisce il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (organo ausiliario di consulenza del prefetto). Oggi il prefetto può chiamare le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili degli enti locali interessati a farne parte; domani il sindaco del comune capoluogo di provincia sarà componente di diritto di tale organismo. Analogamente, il prefetto potrà convocare apposite riunioni con la presenza dei sindaci dei comuni interessati.

Nel riservarsi di formulare valutazioni definitive e proposte modificative dopo la discussione generale, si augura che le Commissioni riunite riescano in breve tempo a formulare una proposta globale che affronti finalmente i vari problemi da tutti i punti di vista in modo da dare risposte coerenti e chiare alle molte questioni aperte da troppi anni. Un paese moderno, infatti, esige di adeguare rapidamente le proprie strutture organizzative per dare credibilità ed efficienza ad un settore chiave come quello delle Forze Armate, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato.

Auspica, infine, che il nuovo provvedimento preveda l'adozione di un testo unico con delega al Governo al fine di armonizzare ed unificare le molte fonti normative che si sono sovrapposte, alcune delle quali, come è noto, risalgono all'inizio del secolo.

Il relatore per la 4^a Commissione, senatore LORETO, esordisce segnalando alcune difficoltà connesse al suo compito: infatti, il relatore per regolamento è chiamato ad illustrare il disegno di legge originario, giacché gli emendamenti vengono presentati ed illustrati alla fine della discussione generale e solo allora il relatore si esprime su di essi. In questa vicenda, invece, le diverse proposte aggiuntive del Governo (che può intervenire in qualsiasi momento, a differenza del singolo parlamentare) hanno spostato notevolmente i termini del dibattito, indubbiamente arricchendolo ed influenzandolo, ma anche rendendolo più difficile.

Per superare queste difficoltà soggettive intende sviluppare la relazione finalizzandola a tre obiettivi: a) dare conto delle motivazioni dei disegni di legge nella loro evoluzione diacronica; b) non procedere all'illustrazione dettagliata delle proposte di Governo, prima di tutto perché questa è già stata fatta con ricchezza di argomentazione dai Ministri intervenuti e poi perché più efficaci approfondimenti saranno sicuramente effettuati con le eventuali audizioni, che diventano sempre più neces-

sarie per la più complessa articolazione che sta avendo il provvedimento in esame; c) isolare alcune questioni sulle quali appare opportuno fare qualche approfondimento, soprattutto per acquisire elementi di conoscenza prima dell'avvio del dibattito.

Con riferimento all'evoluzione diacronica delle problematiche in discussione, egli sottolinea che quando si manifestò l'esigenza di adeguare al mutato contesto l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri (risalente al Regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169) prevalse la logica che l'adeguamento dell'ordinamento dell'Arma doveva essere coniugato con l'esigenza della razionalizzazione dell'uso delle risorse umane, professionali e finanziarie per conseguire anche l'obiettivo del risparmio e del drenaggio di risorse finanziarie, da reimpiegare nell'area operativa. Successivamente, in Aula, l'articolo approvato dalle Commissioni 5^a e 6^a del Senato venne stralciato perchè il Governo ritenne giusto cogliere l'opportunità di inserire norme per il coordinamento delle Forze di Polizia.

Nel frattempo veniva emanato il decreto legislativo per l'avanzamento degli ufficiali delle Forze Armate, che non si occupa della Finanza e dell'Arma dei carabinieri. Si veniva così a creare una ulteriore motivazione per la ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793-ter per la situazione nella quale si sarebbero trovati gli ufficiali dell'Arma e della Finanza rispetto agli altri delle altre Forze Armate.

Successivamente, con l'avvio dell'*iter* parlamentare del disegno di legge 2793-ter e con la presentazione della proposta del Governo sul coordinamento e sul riordino delle carriere degli ufficiali, il provvedimento in esame cambia radicalmente logica, in quanto passa dalla logica del risparmio, da conseguire attraverso la realizzazione-riduzione, a quella del riordino delle carriere.

In definitiva in questa prima fase si passa attraverso le seguenti logiche:

1. il risparmio attraverso la modifica degli ordinamenti; 2. il riordino delle carriere (che rende di difficile attuazione la precedente); 3. il riallineamento rispetto agli ufficiali delle Forze Armate; 4. il permanere della questione all'interno della funzione Difesa.

Con la presentazione di un ulteriore proposta del Governo sulla Polizia di Stato cambia ancora la logica complessiva del provvedimento, che riguarda ora tutto il comparto Sicurezza e non più solo la Difesa, con l'obiettivo di procedere a riallineamenti tra Forze di polizia e con conseguente pericolo di trascinarsi.

Per quanto attiene le motivazioni del provvedimento in esame è indiscussa la necessità di riconoscere la specificità dell'Arma e la sua pronunciata specializzazione, che legittima una sua collocazione autonoma all'interno della Difesa. È, peraltro, conseguente la necessità di adeguare il suo ordinamento alla nuova architettura istituzionale, delineata con la recente legge sui vertici militari (legge 18 febbraio 1997, n. 25 - articolo 6) ed anche con la legge n. 121 del 1981 (articolo 16, comma 1, lettera a). Negli ultimi 60 anni, inoltre, le competenze dell'Arma si sono arricchite ed articolate e sono passate da quelle «storiche» (forza di po-

lizia a competenza generale, con compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; polizia giudiziaria e polizia militare) a quelle più specialistiche che sono state individuate nel corso degli anni, come ad esempio NAS (per la Sanità) NOE (per l'ambiente), TPA (per i beni culturali), lotta alle frodi ai danni della CEE (per le politiche agricole), tutela delle ambasciate (per gli affari esteri) etc.

Il provvedimento è, inoltre, necessario perchè, oltre al riordinamento strutturale e funzionale mira a risolvere anche il problema del riordino delle carriere degli ufficiali, le questioni relative all'avanzamento, l'adeguamento dei ruoli alle funzioni, alle esigenze e alle nuove situazioni e il passaggio dal ruolo tecnico a quello tecnico-logistico per fronteggiare specifiche necessità sia dell'Arma dei carabinieri che della Guardia di finanza non soddisfatte dall'ordinamento attuale (vedasi ad esempio la scarsa disponibilità di ufficiali medici di cui avvertono il peso sia l'Arma che la Guardia di finanza).

Per gli ufficiali sia dell'Arma che della Guardia di finanza il provvedimento è tanto più necessario se si considera che il decreto legislativo recentemente emanato dal Governo per gli ufficiali delle Forze Armate, in attuazione della delega di cui alla legge n. 662 del 1996, non ha trattato questa materia nè per l'Arma dei carabinieri nè per la Guardia di finanza.

Per entrambe le forze di polizia si ritiene che la maggiore funzionalità si consegue non solo con provvedimenti di riorganizzazione strutturale e funzionale, ma anche con provvedimenti che concernono il personale direttivo e dirigente, peraltro escluso dai riordinamenti effettuati nel 1995 con i decreti legislativi del 12 maggio dal n. 196 al n. 201. Su questa materia appaiono urgenti gli adeguamenti degli organici per consentire, per esempio, che alcuni importanti comandi provinciali vengano assegnati a colonnelli e non come spesso avviene a gradi inferiori, per realizzare anche il pieno rispetto delle norme sulla dirigenza contenute nel decreto legislativo n. 29 del 1993 (le responsabilità nelle varie amministrazioni a livello provinciale spettano ai dirigenti, cioè ai colonnelli).

La collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri nell'ambito della Difesa è, inoltre, un atto dovuto se non altro per il fatto che l'Arma da molto tempo e in diverse leggi è stata definita «Forza armata» senza che mai ci sia stato il clamore scoppiato negli ultimi mesi. Così infatti è avvenuto, ad esempio, con il Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, concernente la riforma e l'unificazione dei Corpi armati di Polizia; con questo Regio decreto all'articolo 1 si sanciva che l'Arma dei carabinieri reali costituisce l'unica Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza ed esercita, alla dipendenza del Ministro dell'Interno, le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nonché quelle già demandate ai Corpi di Regia guardia per la pubblica sicurezza e degli agenti di investigazione. Analoga definizione si ha con il Regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169 (Regolamento organico), che all'articolo 24 stabilisce che il Comandante generale dell'Arma è alle dirette dipendenze del Ministro della Difesa per quanto si riferisce all'ordinamento, al reclutamento, alla disciplina, all'amministrazione, al governo dei quadri, all'equipaggiamento e all'armamento. Conseguentemente

l'Arma dispone anche di autonomia amministrativa e di un bilancio separato da quello relativo alla funzione Difesa.

Del resto la stessa legge n. 121 del 1981, al citato articolo 16, comma 1, lettera a, definisce l'Arma «Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza»; e da ultimo la legge 18 febbraio 1997, n. 25, all'articolo 6 prevede la presenza del Comandante generale dell'Arma in seno al Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze Armate quando sono in discussione questioni relative all'ordine e sicurezza pubblica.

Non va sottaciuta la circostanza per cui l'Arma dispone già da tempo di una considerevole autonomia amministrativa. Ad esempio con il D.P.R. 18 marzo 1964, n. 679 il Comandante generale è definito Capo di ente programmatore ed equiparato a Direttore generale: può assumere impegni di spesa sul Bilancio del ministero della Difesa nell'ambito dei servizi di propria competenza e amministra tutto il personale (carabinieri, appuntati, sottufficiali) ad eccezione degli ufficiali che dipendono dalla Direzione generale degli Ufficiali dell'Esercito.

Con la recente ristrutturazione dell'area centrale del Ministero della Difesa e la conseguente riduzione delle Direzioni generali le funzioni di impiego degli ufficiali sono state attribuite ai relativi Capi di Stato maggiore, per cui i criteri di impiego degli ufficiali dei carabinieri vengono definiti dal Capo di Stato maggiore dell'Esercito: è evidente che una simile situazione non è più coerente con le esigenze di funzionalità dell'Arma.

Altresì il D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478 con l'articolo 33 attribuisce al Comandante generale completa autonomia per gli appalti e le spese. Il paradosso, quindi, consiste nel fatto che c'è già autonomia effettiva e sostanziale, ma l'Arma continua a dipendere dall'Esercito.

In conclusione c'è bisogno di regolare i rapporti con i diversi Ministeri (la Polizia di Stato ha un rapporto chiaro con il Ministro dell'Interno; la Guardia di finanza ha un rapporto chiaro con il Ministro delle finanze, nonostante abbia competenze nell'ambito di altre attività di competenza di altri Ministeri - Interno, Grazia e Giustizia).

L'Arma dei carabinieri, forza armata in servizio permanente di Pubblica sicurezza, dipende gerarchicamente dall'Esercito, invece che dalla Difesa (con l'eliminazione di questa anomalia potrebbe essere superata l'annosa questione del Comandante generale proveniente dall'Esercito, in quanto questa figura potrebbe essere sostituita da quella del Capo di Stato maggiore, come per altre Forze Armate). L'Arma, inoltre, ha compiti di polizia militare; che senso ha quindi una dipendenza dall'Esercito? Lo stesso Ministro della Difesa anticipava che sarebbe stata auspicabile una maggiore autonomia in questa funzione. È pertanto un atto conseguente e dovuto assicurare all'Arma una collocazione autonoma.

Per quanto attiene poi la questione dell'attribuzione dell'incarico di Comandante generale dell'Arma ad ufficiale esterno alla stessa, il relatore esprime una sua personale posizione in coerenza con quanto da lui proposto in tre legislature e cioè che sarebbe giusto consentire agli ufficiali dell'Arma l'accesso al grado vertice per eliminare una evidente disparità di trattamento tra gli ufficiali delle Forze Armate e per consenti-

re ad un ufficiale dell'Arma di ricoprire il ruolo di Comandante generale per far cessare una situazione di controllo mortificante.

A questo proposito il relatore chiarisce che nel passato anche quando le norme legislative vigenti consentivano che un carabiniere potesse diventare Comandante generale quasi mai i Governi lo hanno fatto, ad eccezione degli anni 1943-44. Sulla questione il relatore rinvia alla relazione scritta che accompagna il suo disegno di legge n. 358 presentato il 15 maggio 1996. Sulla questione il relatore non ritiene poi convincente la rappresentazione che è stata fatta dell'Arma come di un Corpo, nel quale c'è il rischio che potenziali rivalità interne fra i più alti esponenti possano ripercuotersi negativamente sull'intera organizzazione, nè concorda sulla necessità che il Comandante generale debba essere mantenuto esterno all'Arma come garanzia di neutralità nel comando. Dichiarò di rendersi conto che i fantasmi del passato possano alimentare pregiudizi, ma una serena valutazione dei fatti del passato porta a verificare che episodi oscuri ed inquietanti della storia sono accaduti proprio con un Comandante generale che non proveniva dalle file dell'Arma.

Il relatore, avviandosi alle conclusioni, sottolinea la positività di alcune questioni che il disegno di legge affronta (quali la fine della preclusione dell'accesso al grado vertice, la costituzione di Commissioni per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma composte da carabinieri e una maggiore autonomia dell'Arma nei compiti di polizia militare) e sulle quali i Ministri hanno già anticipato il loro parere favorevole.

In definitiva, sarebbe auspicabile una comune considerazione per corpi di polizia, ancorchè impegnati su obiettivi diversi; sarebbe cioè auspicabile una specularità degli ordinamenti e degli stati giuridici.

Per la Guardia di finanza, gli interventi legislativi proposti mirano a rendere complessivamente più efficiente e funzionale la struttura del Corpo, con riferimento soprattutto all'esigenza di rafforzare l'attività di contrasto all'evasione fiscale.

Esigenza questa profondamente avvertita all'interno dell'Istituzione, il cui soddisfacimento non è più rinviabile in relazione alla forte e diffusa richiesta di una meno oppressiva pressione fiscale proveniente da tutta la società. In tale ottica, con provvedimenti amministrativi, sono stati già affrontati e risolti alcuni problemi; restano, ora, rilevanti profili che possono essere risolti soltanto sul piano legislativo.

Tali interventi, coerenti con una specifica risoluzione approvata dalla Camera dei deputati, devono mirare ad ottimizzare il rapporto tra costi strutturali e risultati dell'attività di servizio e a riattivare profonde motivazioni nel personale.

Questi interventi riguardano la delega per la revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali.

Tutto ciò anche ai fini della riforma del sistema tributario.

Anche per la Guardia di Finanza valgono le considerazioni fatte precedentemente per l'Arma in ordine al problema del riordino delle carriere degli ufficiali. Il disegno di legge in esame non si occupa della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, in quanto per questo problema c'è già delega al Governo ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Sulle proposte del Governo in ordine al coordinamento delle Forze di polizia, il relatore, esprimendo un giudizio positivo, auspica che le decisioni vengano prese di concerto con il Ministro della Difesa. Tale necessità trova fondamento nella constatazione che il potere di dislocare presidi e risorse nel territorio collide con l'attribuzione al Ministro della Difesa del potere ordinativo dell'Arma. Così come desta perplessità l'affermazione che non ci sarà lo sdoppiamento della figura del Direttore del Dipartimento per la sicurezza. Positiva è l'affermazione che non saranno soppressi i reparti speciali; fa chiarezza e spazza via polemiche scatenatesi negli ultimi mesi. Positiva è la volontà di non toccare l'impianto della legge n. 121 del 1981, anche se manifesta qualche riserva sulla questione della Direzione del Dipartimento.

Altre questioni affrontate dal Ministro dell'Interno delle quali il relatore intende sottolineare la positività sono: l'affermazione che la pluralità delle Forze di Polizia nel nostro Paese sia un valore e una risorsa democratica; la volontà di non procedere ad appiattimenti ed unificazioni a mortificazione di specificità, peculiarità, specializzazioni, storia e tradizioni (solo maggiore e più efficace coordinamento, per evitare dispersione di risorse, duplicazione di compiti, sprechi e ridondanze); la volontà di coinvolgere i sindaci nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Infatti, i sindaci, nell'immaginario collettivo, vengono percepiti anche in questo campo come responsabili.

Auspica una discussione serrata su una materia così impegnativa e complessa, da effettuarsi anche con audizioni preferibilmente in sede di ufficio di presidenza o di comitato ristretto, per poter fruire di una maggiore snellezza operativa.

Il senatore MANFREDI chiede di sapere se il Governo intende presentare altri emendamenti.

Il ministro NAPOLITANO fa presente che è *in itinere* un'iniziativa vertente su un altro settore, ma non si è ancora coagulato un consenso pieno a livello politico. Assicura, comunque, che sulla base degli sviluppi della discussione generale, il Governo concorrerà all'elaborazione del testo finale.

Il senatore MANFREDI chiarisce che si riferiva alla Guardia costiera.

Il ministro NAPOLITANO precisa che nell'esercizio delle direttive intenderà operare un preciso coordinamento delle forze impegnate sul mare. Resta fermo, beninteso, che il Parlamento sarà libero di decidere in ordine alla Guardia Costiera.

Il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 21,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

224^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Gasparrini e per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A008 000, C01^a, 0082^o)*

Il presidente VILLONE propone di integrare l'ordine del giorno della seduta convocata per domani, giovedì 26 febbraio alle ore 15, con l'esame di una ipotesi di indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali di prevenzione dei fenomeni di corruzione. Egli informa la Commissione di aver già acquisito, per le vie brevi, il consenso del Presidente del Senato, nella concorde valutazione di limitare la procedura informativa in tempi molto ridotti, prevedendo audizioni di soggetti istituzionali o comunque competenti in materia in ragione delle funzioni esercitate e delle attività svolte.

La senatrice PASQUALI, nel preannunciare l'assenza dei rappresentanti del proprio Gruppo nella seduta convocata per il giorno successivo a causa dell'imminente impegno della Conferenza programmatica di Alleanza nazionale, dichiara intanto preventivamente il consenso del Gruppo allo svolgimento dell'indagine delineata dal Presidente.

Il senatore BESOSTRI condivide la proposta di integrazione dell'ordine del giorno, preannunciando una sua richiesta rivolta a inserire, tra i soggetti da coinvolgere nell'indagine, anche gli organi costituiti *ad hoc* in alcuni ordinamenti stranieri.

Il presidente VILLONE si riserva una valutazione su tale possibilità, soprattutto quanto al necessario rispetto di un vincolo temporale limitato.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di integrazione dell'ordine del giorno avanzata dal Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(3088) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore BESOSTRI propone alla Commissione di pronunciare un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3 del Regolamento.

La Commissione consente.

(3020) Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva

(2938) FUSILLO ed altri. - Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine e extravergine di oliva italiano

(2998) GRECO ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35

(3041) MURINEDDU ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva

(3050) SPECCHIA ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35

(Parere alla 9^a Commissione: non ostativo)

Il relatore ANDREOLLI afferma che i disegni di legge non suscitano riserve di legittimità, per quanto di competenza. Ricorda, tuttavia, che nell'esame svolto dalla Sottocommissione per i pareri fu sollevata dalla senatrice Dentamaro una questione di compatibilità con gli articoli 3 e 41 della Commissione, riguardo al divieto, contenuto in tutti i disegni di legge, di svolgere attività di produzione e commercializzazione in un determinato contesto operativo da parte della stessa impresa.

Secondo il presidente VILLONE l'obiezione non è pertinente, perchè si tratta piuttosto di misure dirette a prevenire le frodi, senza divieti assoluti ma con l'obbligo di organizzare la produzione e la commercializzazione in un certo modo; a suo avviso, tali prescrizioni sono pienamente compatibili sia con il principio di pari trattamento sia con l'articolo 41 della Costituzione.

Anche secondo il senatore MAGNALBÒ si tratta di valutazioni di merito che non comportano riserve di legittimità.

Il senatore BESOSTRI ritiene necessaria una verifica da parte della Commissione di merito circa la compatibilità dei testi in esame con le normative comunitarie vigenti in materia. Per quanto di competenza della Commissione affari costituzionali, ritiene che non vi siano rilievi da formulare.

Il relatore ANDREOLLI conferma la sua valutazione e condivide l'opinione del Presidente sui divieti di cui si è discusso, che a suo avviso sono prescritti soprattutto per la tutela dei consumatori. Propone, infine, di formulare un parere di nulla osta.

La Commissione consente.

IN SEDE REFERENTE

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

(203) SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta precedente, procedendosi ancora nell'illustrazione degli emendamenti riferiti al testo unificato proposto dal relatore e pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il senatore DIANA illustra e motiva gli emendamenti da lui presentati agli articoli 1, 2 e 3, rinunciando ad illustrare gli altri emendamenti.

Il senatore BESOSTRI premette che l'articolo 10 della Costituzione esige provvedimenti di concessione dell'asilo su base individuale, postulando che l'avente diritto non è necessariamente un cittadino appartenente a un paese dove non sono riconosciute le libertà ma può essere una persona cui le stesse libertà, generalmente riconosciute, sono invece negate in concreto. Quanto alla protezione umanitaria, si tratta di individuare soluzioni normative idonee anche per quanti non abbiano diritto alla concessione dell'asilo per ragioni di persecuzione politica. Egli illustra quindi gli emendamenti 2.4 e 2.5, dichiarando una preferenza per il secondo di essi.

Il relatore GUERZONI si pronuncia sugli emendamenti relativi ai primi cinque articoli del suo testo e si riserva di formulare una nuova proposta per l'articolo 7. Egli si dichiara favorevole all'emendamento 1.1 e contrario agli emendamenti 1.3 e 1.4, di contenuto identico. Quanto all'emendamento 2.6, è contrario alla lettera b) e osserva che il comma 2, corrispondente all'emendamento 2.11, potrebbe ottenere effetti opposti a quelli perseguiti dal testo in esame, limitando la normativa all'applicazione della sola Convenzione di Ginevra, senza un'attuazione piena dell'articolo 10, terzo comma della Costituzione. Sull'emendamento 2.7, dichiara di non avere obiezioni di principio mentre si esprime negativamente sugli emendamenti 2.1 e 2.2. Agli emendamenti 2.7 e 2.13 si dichiara contrario ritenendoli non essenziali, mentre è disponibile ad accogliere l'emendamento 2.5 limitatamente alla sua ultima parte, purchè riformulato prevedendo anche l'attualità del pericolo per la vita propria o dei familiari, senza riferimento ai parenti. Gli emendamenti 2.9 e 2.15 corrispondono a suo avviso alle fattispecie già regolate dall'articolo 18 della nuova legge sull'immigrazione, dove la situazione critica viene individuata più opportunamente dall'autorità di Governo. Per l'emendamento 2.3, esprime un parere favorevole limitatamente al secondo periodo, ritenendo improprio prevedere impossibili apprezzamenti sulla tutela della dignità personale. Dichiaratosi contrario all'emendamento 2.10 per i motivi esposti in riferimento all'emendamento 2.9, egli si pronuncia positivamente sugli emendamenti 3.5 e 3.15 e in senso contrario per gli emendamenti 3.6 e 3.16, ritenendo preferibile non alterare la composizione della Commissione. Il relatore dà quindi parere favorevole agli emendamenti 3.12 e 3.22, che però dovrebbero precisare meglio il rinvio alla fonte regolamentare, richiamando il comma 8 dello stesso articolo 3. Il suo parere è positivo anche sugli emendamenti 3.7 e 3.17 nonchè sugli emendamenti 3.8 e 3.18 e sull'emendamento 3.1, da formulare tuttavia in modo più appropriato. Dichiaratosi contrario all'emendamento 3.3, esprime un parere favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.5 e 3.24, a condizione che siano riformulati prevedendo la partecipazione del rappresentante dell'Alto commissariato solo su invito del presidente della Commissione. Assicura quindi la propria disponibilità verso gli emendamenti 3.11 e 3.21, ma limitatamente alle parti di essi che non comportano una configurazione della Commissione come un vero e proprio ente. Si dichiara contrario, quindi, sia agli emendamenti 3.14 e 3.23, sia agli emendamenti 3.10 e 3.20, nonchè agli emendamenti 3.4, 3.9 e 3.19.

All'articolo 4 esprime parere contrario sugli emendamenti 4.8, 4.15 e 4.22 e sugli emendamenti 4.6, 4.13, 4.20 e 4.26. Quanto all'emendamento 4.1, invita i proponenti a ritirarlo per una ulteriore riflessione, mentre si dichiara disponibile verso gli emendamenti 4.16 e 4.23, purchè modificati escludendo la qualificazione dei motivi posti a base della domanda. Invita quindi i proponenti a ritirare l'emendamento 4.5, poichè a suo avviso è possibile distinguere il modulo prestampato dal verbale del procedimento: tuttavia l'emendamento potrebbe essere accolto in una formulazione diversa. Sugli emendamenti 4.17 e 4.24 si dichiara perplesso ed esprime parere contrario, pronunciandosi negativamente an-

che sull'emendamento 4.11. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 4.2. e sugli emendamenti 4.12 e 4.19. Dichiaratosi contrario agli emendamenti 4.7 e a quelli di contenuto identico, manifesta disponibilità verso l'emendamento 4.3 e si pronuncia negativamente sull'emendamento 4.4.

In merito all'articolo 5, il relatore esprime parere favorevole all'emendamento 5.2 e parere contrario al 5.1 e al 5.3.

Quanto all'articolo 7, egli si riserva di presentare una nuova formulazione che tenga conto del problema della vigilanza di quanti sono in attesa di una decisione sulla richiesta di asilo in fase di pre-esame, secondo la prospettazione di alcuni emendamenti. A tale riguardo, si dichiara propenso ad accogliere il principio contenuto negli emendamenti, una volta approfondite tutte le implicazioni critiche, sia per l'individuazione dei luoghi di attesa sia per i profili di tutela verso il provvedimento in questione.

Il presidente VILLONE sostiene che gli emendamenti rivolti a modificare la natura della Commissione prevista dall'articolo 3 nel senso di configurarla alla stregua di una autorità indipendente incorrono in un grave errore perchè alla Commissione sono affidate invece valutazioni istruttorie per decisioni proprie di soggetti politicamente responsabili. In altri emendamenti sono previsti alcuni irrigidimenti procedurali non sempre opportuni, anche se motivati da ragioni di garanzia: la soluzione potrebbe essere affidata a una fonte normativa apposita e più flessibile della legge.

Su richiesta del senatore TABLADINI, il RELATORE precisa che il suo parere contrario all'emendamento 2.1 è dovuto alla salvaguardia di una formulazione desunta dalla Convenzione di Ginevra. Egli si pronuncia quindi sugli emendamenti sottoscritti dai senatori Pinggera ed altri, presentati da ultimo. Dichiaratosi contrario all'emendamento 3.25, esprime parere negativo anche sul 4.28. In proposito il presidente VILLONE osserva che l'ingresso non è giuridicamente realizzabile, nei casi in questione, proprio per la natura delle situazioni regolate.

Il RELATORE, quindi, si pronuncia negativamente sull'emendamento 4.19, mentre per il 4.30 si rimette alla valutazione del rappresentante del Governo.

Al riguardo il senatore PINGGERA precisa che si tratta di assicurare la effettiva conoscibilità degli atti notificati all'interessato.

Il presidente VILLONE ritiene necessaria una formulazione più pertinente.

Il RELATORE, quindi, si riserva una valutazione definitiva sull'emendamento 4.21, che tuttavia considera già compreso nella disposizione finale del comma 2 dell'articolo 4.

Il sottosegretario SINISI condivide sostanzialmente l'orientamento del relatore sugli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 5 e si dichiara d'accordo con l'opinione formulata dal Presidente in merito alla natura della Commissione e alle decisioni conseguenti: la concessione dell'asilo, infatti, è da ritenere a suo avviso un atto politico supremo, nel quale non potrebbero essere coinvolti organi indipendenti o addirittura indifferenti all'indirizzo politico. Quanto all'emendamento 1.1, osserva che la Repubblica è una delle forme in cui si esprime lo Stato ma gli accordi e le convenzioni internazionali sono stipulate dagli Stati ed è possibile anche nella materia in esame il riferimento a strumenti negoziali internazionali stipulati in epoca pre-repubblicana; sostiene, inoltre, che le formule «Stato» e «Repubblica» non sono equivalenti e ribadisce che i soggetti di diritto internazionale sono sempre gli Stati. Quanto agli emendamenti che propongono modifiche procedurali, ricorda che l'invio *in loco* della Commissione è già realizzato, per ragioni di utilità ed economia, senza che vi siano apposite previsioni legislative. Sugli emendamenti 4.2 e 4.12, ai quali il relatore ha dato il proprio consenso, osserva che dovrebbero essere resi compatibili, mentre l'emendamento 4.30 esige una migliore formulazione. Sull'emendamento 5.1 si riserva una riflessione ulteriore anche alla stregua della nuova legge sull'immigrazione.

In merito all'articolo 7, condivide la soluzione delineata dal relatore.

Il presidente VILLONE ritiene che nella seduta successiva si potrebbe procedere alla votazione degli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 5, mentre da martedì 10 marzo si potrebbe passare all'esame del nuovo testo dell'articolo 7 preannunciato dal relatore.

Al riguardo interviene il senatore TABLADINI, con la raccomandazione di mantenere distinti i casi in cui ci si rivolga al posto di frontiera ovvero alla questura, al fine di assicurare maggiori garanzie a chi fugge da situazioni di pericolo.

Il senatore ROTELLI enuncia la sua convinta adesione all'emendamento 1.1 e ritiene che le formule «Repubblica» e «Stato» non sono affatto equivalenti, reputando preferibile la prima di esse.

Il presidente VILLONE osserva che nel caso in questione sembra più pertinente il riferimento allo Stato perchè si tratta della fase di ammissione dello straniero richiedente asilo e non del trattamento successivo.

Il senatore ROTELLI replica che nell'ordinamento vigente i diritti soggettivi sono fatti valere verso la Repubblica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI,
GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO
(A007 000, C01^a, 0082^o)*

Il presidente VILLONE avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 26 febbraio, è integrato con l'esame della proposta di indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali per prevenire il fenomeno della corruzione.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

237^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

SENESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

– e della petizione n. 167 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del disegno di legge n. 2570, assunto come testo base nella seduta del 22 luglio scorso.

Il senatore GRECO ritira l'emendamento 14.1.

Il sottosegretario di Stato MIRONE esprime parere favorevole sull'emendamento 14.5 e, in via subordinata, qualora questo fosse respinto, parere favorevole sull'emendamento 14.7, mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti relativi all'articolo 14.

Dopo interventi del presidente SENESE, e del senatore RUSSO – che prefigurano alcune possibili modifiche dell'emendamento presentato dal senatore FASSONE – nonchè del relatore FOLLIERI – il senatore

FASSONE modifica ulteriormente l'emendamento 14.3 riformulandolo nell'emendamento 14.3 (Nuovo testo) sul quale il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario MIRONE ribadisce il parere contrario.

Il senatore MELONI modifica l'emendamento 14.4 (Nuovo testo) riformulandolo nell'emendamento 14.4 (Nuovissimo testo), sul quale esprimono parere favorevole il relatore FOLLIERI e parere, invece, contrario il rappresentante del GOVERNO.

Dopo un intervento del senatore CIRAMI – il quale invita a generalizzare la procedibilità a querela, salvo individuare partitamente le eccezioni a tale principio – prende la parola il senatore CARUSO Antonino, richiamando l'attenzione sulla necessità in caso di approvazione dell'emendamento 14.4 (Nuovissimo testo) di introdurre opportune modifiche di coordinamento nel secondo comma dell'articolo 626 del codice penale.

Il senatore RUSSO, nell'annunciare il voto contrario sull'emendamento 14.4 (Nuovissimo testo), coglie l'occasione per precisare, con riferimento alla formulazione dell'articolo 14 nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, che da tale disposizione non si evince in maniera inequivocabile l'estensione della perseguibilità a querela anche alle ipotesi di furto aggravato. Ad una conclusione diversa dovrebbe pervenirsi se venisse approvato il citato emendamento 14.4 (Nuovissimo testo) che, inserendo nel codice penale la previsione della punibilità a querela per il reato base di cui all'articolo 624, implica tale forma di perseguibilità anche per le ipotesi aggravate, salvo che non sia espressamente previsto il contrario. Tale eventualità non sarebbe da lui condivisa, in considerazione dell'esigenza – da lui fortemente avvertita – di mantenere la perseguibilità d'ufficio in talune delle ipotesi aggravate.

Il senatore BERTONI concorda con i rilievi svolti dal senatore Russo circa la portata dell'articolo 14 del testo in esame.

Sull'emendamento 14.4 (Nuovissimo testo) annunciano il loro voto contrario il senatori Antonino CARUSO, GRECO, BATTAGLIA, CALLEGARO e BONFIETTI.

Il senatore CIRAMI annuncia, invece, il suo voto favorevole rilevando come tale proposta emendativa affronti correttamente una situazione di fatto in cui la quasi totalità dei furti non viene perseguita e introduca una modifica normativa che, in prospettiva, potrebbe stimolare l'attività della polizia giudiziaria e concentrarla sulla repressione dei furti sui quali la soglia di attenzione viene aumentata dalla presentazione della querela della persona offesa.

In dissenso dal Gruppo della Sinistra Democratica l'Ulivo il presidente SENESE – alla luce delle considerazioni del senatore Cirami –

annuncia il suo voto favorevole all'emendamento 14.4 (Nuovissimo testo).

Posto ai voti l'emendamento 14.4 (Nuovissimo testo) è respinto.

Intervenendo in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 14.3 (Nuovo testo) il senatore MELONI sottolinea, in particolare, come non appaia condivisibile il mantenimento della procedibilità di ufficio nelle ipotesi di cui al numero 4 del primo comma dell'articolo 625 del codice penale.

Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 14.3 (Nuovo testo).

Il senatore Antonino CARUSO richiama l'attenzione sull'esigenza di prevedere, a fronte di un'estensione del regime della punibilità a querela di parte, che la presentazione della querela non sia soggetta ad oneri.

Il relatore FOLLIERI concorda sull'esigenza che tale questione rimanga all'attenzione della Commissione.

I senatori GRECO e CIRAMI annunciano il voto favorevole sull'emendamento 14.3 (nuovo testo).

Il senatore CALLEGARO annuncia la propria astensione.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 14.3 (Nuovo testo)

Risultano conseguentemente preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore FASSONE, infine, presenta ed illustra l'emendamento 14.0.1 che, posto ai voti, è approvato senza discussione.

Il presidente SENESE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,30.

238ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2570) Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati

(206) SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori

– e della petizione n. 167 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 15.

Il relatore FOLLIERI propone l'accantonamento dell'articolo, in quanto contenente disposizioni finali che più opportunamente andrebbero prese in considerazione dopo la conclusione dell'esame di tutti gli articoli.

Conviene la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 16.

Il senatore MELONI illustra l'emendamento 16.1, rilevando che la sanzione della prestazione di attività non retribuita a favore della collettività – della quale egli propone l'eliminazione dalla lettera *a*) dell'articolo 16 – non ha mai trovato applicazione nella pratica, pur essendo prevista dall'articolo 102, secondo comma, della legge n. 689 del 1981.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 16.2, sottolineando come esso sia volto a prevedere che lo specifico delitto di cui alla lettera *c*) dell'articolo 16 sia punibile con pene detentive non sostituibili.

Si dichiarano contrari all'emendamento 16.1 il senatore GRECO e il senatore CALVI il quale sottolinea, inoltre, l'applicabilità dell'articolo 16 ad un ambito sanzionatorio assai ristretto, in quanto limitato alle sole contravvenzioni previste dal libro terzo del codice penale, ritenendo auspicabile, in prospettiva, un'estensione della sfera di operatività degli strumenti previsti dalla lettera *a*) di tale articolo.

Sull'emendamento 16.1 esprimono parere contrario il relatore FOLLIERI ed il sottosegretario AYALA, il quale rileva come la sanzione consistente nella prestazione di attività non retribuita a favore della collettività sia in linea con i modelli stranieri più avanzati, in particolare con quello statunitense. Sull'emendamento 16.2 il relatore e il rappresentante dal Governo esprimono invece parere favorevole.

Posto ai voti l'emendamento 16.1, non è accolto.

Sull'emendamento 16.2 ha la parola il senatore GASPERINI. Egli, nell'annunciare il suo voto contrario sull'emendamento 16.2, manifesta inoltre perplessità sulle implicazioni connesse con la previsione, nella lettera *c*) dell'articolo 16, di uno specifico delitto punito con pena detentiva per il caso di inosservanza degli obblighi connessi alle sanzioni alternative o sostitutive.

Intervenendo a proposito della lettera *c*) dell'articolo 16, il senatore RUSSO rileva che sarebbe incongrua la previsione di un delitto conseguente alla inosservanza di una sanzione alternativa o sostitutiva, consistente ad esempio in una pena pecuniaria.

Dopo che il presidente CIRAMI si è associato all'osservazione del senatore RUSSO, ha la parola il senatore FASSONE, il quale rileva come l'articolo 16 del disegno di legge all'esame intenda introdurre, accanto alle misure alternative ed alle sanzioni sostitutive già previste dall'ordinamento vigente, l'ulteriore categoria delle sanzioni alternative. Peraltro, la lettera *c*) dell'articolo 16 si riferisce anche all'inosservanza o alla violazione reiterata delle sanzioni sostitutive, che come tali trovano già espressa sanzione nelle norme contenute nella legge n. 689 del 1981. Sarebbe, pertanto, opportuno eliminare dalla lettera *c*) il riferimento alle sanzioni sostitutive e collegare il delitto ivi previsto alla sola inosservanza o reiterata violazione delle sanzioni alternative.

Ha la parola la senatrice SALVATO, la quale aderisce alle osservazioni del senatore RUSSO ed esprime perplessità circa l'emendamento 16.2 e, in genere, su tutto l'articolo 16. Quest'ultimo, infatti, conferisce al Governo un'ulteriore delega, senza un'esatta e circostanziata indicazione dei principi e criteri direttivi. Preannuncia fin da adesso la sua astensione sull'articolo 16 e annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 16.2.

Anche il senatore GRECO condivide le perplessità finora espresse in ordine alla lettera *c*) dell'articolo 16 e si dichiara d'accordo con le considerazioni esposte dalla senatrice Salvato. Più in particolare riterrebbe opportuno che la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 16 venisse modificata sostituendo la parola «delitto» con la parola «reato».

Interviene il senatore BERTONI, a parere del quale l'articolo 16 non conferisce una delega in bianco, in quanto prevede chiaramente la possibilità di stabilire una nuova gamma di sanzioni alternative alla detenzione, specificando la relativa tipologia e prospettandone un'adeguata articolazione.

Il relatore FOLLIERI osserva che, nel sistema della legge n. 689 del 1981, l'applicazione di sanzioni sostitutive è legata all'esistenza di precisi limiti di pena, individuati, a seconda dei casi, in tre mesi, sei mesi o un anno. L'articolo 16 all'esame non prevede, invece, alcun limite temporale per l'applicazione sia delle sanzioni alternative sia di

quelle sostitutive: a queste ultime, infatti, fanno espresso riferimento le lettere *a)* e *c)*. Esprime inoltre perplessità in ordine alla proposta avanzata dal senatore Greco: dichiara, infatti, di preferire l'esplicito riferimento al delitto che necessita di essere supportato dalla ricorrenza del dolo. In alternativa, si potrebbe far ricorso ad altri strumenti previsti dalla legge n. 689 del 1981, quali la revoca della sanzione sostitutiva.

Il senatore RUSSO propone di eliminare dalle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 16 il riferimento alle sanzioni sostitutive.

Il relatore FOLLIERI propone di accantonare l'esame dell'emendamento 16.2 e la votazione dell'articolo 16 nel suo complesso, posponendoli all'esame dell'emendamento 16.0.1, mirante ad introdurre un articolo 16-*bis*, che reca modifiche in materia di condizioni di procedibilità e di sanzioni sostitutive. Ciò consentirebbe, infatti, una più approfondita riflessione circa la proposta da ultimo avanzata dal senatore Russo.

Il senatore FASSONE osserva, che nel sistema della legge n. 689 del 1981, la violazione delle prescrizioni inerenti alle sanzioni sostitutive produce come conseguenza che la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostituita. Ove si accogliesse l'ipotesi di eliminare dalle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 16 all'esame il riferimento alle sanzioni sostitutive, si introdurrebbe esclusivamente un *tertium genus* di pene alternative, quello delle sanzioni alternative, erogabili dal giudice direttamente con il provvedimento di condanna. Ciò produrrebbe la duplice conseguenza della necessità di prevedere, alla lettera *c)*, un delitto come conseguenza dell'inosservanza o della reiterata violazione degli obblighi connessi alle sanzioni alternative e di inserire, nella parte generale del codice penale, il riferimento alla nuova categoria di sanzioni. Ove, al contrario, si mantenesse nella lettera *c)* il riferimento alle sanzioni sostitutive, occorrerebbe far riferimento al sistema della legge n. 689 del 1981.

Il presidente CIRAMI precisa che sarà compito del Governo, in sede di esecuzione della delega, curare la sistematica complessiva della materia regolata.

Il sottosegretario AYALA aderisce alla proposta di eliminare dalle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 16 il riferimento alle sanzioni sostitutive. Queste ultime, infatti, risultano già regolate dalla legge n. 689 del 1981.

Interviene il senatore CENTARO, il quale rileva che l'articolo 16 in discussione è volto ad introdurre un sistema sanzionatorio che modifica radicalmente il vigente sistema delle pene. Tale modifica, tuttavia, non può essere attuato attraverso lo strumento del decreto legislativo, dovendosi invece affermare con forza l'esigenza di restituire al Parlamento il suo compito esclusivo di legiferare nella materia in questione.

Dopo un intervento del senatore GASPERINI, il quale invita ad una semplificazione della disciplina e a non introdurre nuove fattispecie delittuose, ha la parola il senatore BATTAGLIA, il quale aderisce alle considerazioni svolte dal senatore Centaro, rilevando inoltre come non sia quella attuale la sede per introdurre la previsione di un nuovo delitto.

Il relatore FOLLIERI suggerisce di eliminare, alla lettera *c*), le parole «o sostitutive della medesima detenzione», mantenendo, tuttavia, nella lettera *a*) il riferimento alle sanzioni sostitutive, per dar modo al Governo di poter intervenire anche su questo versante, qualora non dovesse essere approvato il successivo emendamento 16.0.1.

Il senatore FASSONE aderisce alla proposta del relatore FOLLIERI e modifica di conseguenza l'emendamento da lui presentato, riformulandolo nell'emendamento 16.2 (Nuovo testo).

Il relatore FOLLIERI, inoltre, su invito del senatore FASSONE, presenta l'emendamento 16.3, inteso ad eliminare dalla lettera *a*) il riferimento alla libertà controllata.

Posto ai voti l'emendamento 16.3, è accolto. Risulta parimenti accolto, con il voto contrario della senatrice SALVATO, l'emendamento 16.2 (nuovo testo).

Posto ai voti, è approvato l'articolo 16 come emendato.

Il sottosegretario AYALA illustra l'emendamento 16.0.1, sottolineando come la delega in esso contenuta sia volta, soprattutto, a consentire l'elaborazione di meccanismi finalizzati ad una definizione anticipata del procedimento penale e a permettere un ampliamento della possibilità di ricorso alle sanzioni sostitutive della detenzione di cui alla legge n. 689 del 1981. Il Governo ritiene infatti che un intervento incisivo sui due versanti in questione potrebbe consentire risultati significativi sul terreno della deflazione carceraria. Per quanto riguarda il primo ambito, la lettera *a*) dell'emendamento 16.0.1 delega il Governo ad introdurre per i reati puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a quattro anni nuove ipotesi di estinzione ancorate a condotte di efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata ovvero a condotte di adempimento tardivo dell'obbligo violato, oltre che al pagamento a titolo di sanzione non penale di una somma non superiore alla metà del massimo della pena edittale.

Per quel che concerne invece la problematica delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, l'obiettivo è quello di ampliare la tipologia e i presupposti applicativi delle stesse, in particolare, aumentando fino al doppio i limiti previsti dall'articolo 53 della citata legge n. 689 del 1981, rivedendo il regime delle preclusioni soggettive e riformulando la disciplina delle preclusioni oggettive anche al fine di tener conto delle pronunce della Corte Costituzionale intervenute in materia. Il Governo

verrebbe altresì delegato a prevedere nuove sanzioni sostitutive e a rivedere, nei limiti fissati dal n. 4 della lettera *d*) dell'emendamento 16.0.1, l'istituto della sospensione condizionale della pena, prevedendo la non sospendibilità della stessa, laddove vengano applicate sanzioni sostitutive e potenziando la funzione preventiva della sospensione con il subordinare l'effetto estintivo del reato alla tenuta di condotte risarcitorie o reintegratorie ovvero all'adempimento di prescrizioni o di forme di messa alla prova impartite dal giudice.

In merito all'emendamento testè illustrato, il senatore BATTAGLIA dichiara che il complesso degli interventi normativi in esso contenuti configura, di fatto, una forma indiretta, latente e subdola per realizzare una vera e propria amnistia.

Il Gruppo Alleanza Nazionale è fermamente contrario a tale prospettiva e, anche se il problema del sovraffollamento delle carceri ha indubbiamente carattere reale, ritiene inaccettabile una delega che, se definita nei termini di cui all'emendamento 16.0.1, rappresenterebbe concretamente un modo per aggirare la volontà del Parlamento a cui non può essere sottratta, invece, la possibilità di pronunciarsi nella pienezza dei suoi poteri sulle problematiche in questione.

Conclude, ribadendo con forza la convinzione che l'emendamento 16.0.1 non può essere recepito nel corpo del disegno di legge in esame.

Il senatore GRECO, pur condividendo le osservazioni critiche svolte circa l'uso dello strumento della legge-delega, ritiene senz'altro apprezzabili, nel merito, le linee ispiratrici dell'emendamento 16.0.1 e, con particolare riferimento alle previsioni di cui alle lettere *a*) e *b*), osserva che la *ratio* ad esse sottesa coincide con quella degli emendamenti 11.1 e 11.8 da lui stesso presentati all'articolo 11 e precedentemente accantonati.

Segue un breve intervento del sottosegretario AYALA, il quale precisa che il Governo non intenderebbe esprimere un parere contrario sul merito dell'emendamento 11.8, ma preferirebbe semplicemente che una previsione di questo genere venisse ricompresa, per ragioni sistematiche, nell'ambito dell'emendamento 16.0.1.

La senatrice SALVATO, dopo aver brevemente ribadito le sue valutazioni critiche circa l'utilizzazione dello strumento della delega, sottolinea che l'affermazione secondo la quale vi è il rischio di trovarsi di fronte ad una vera e propria amnistia strisciante riflette una preoccupazione reale. A ciò deve poi aggiungersi che le previsioni di cui alla lettera *a*) dell'emendamento in discussione, subordinando l'estinzione del reato anche a condotte di efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa, danno luogo ad un impianto normativo suscettibile di determinare ingiustificate disparità di trattamento. È infatti evidente che i benefici in questione potranno essere più

facilmente ottenuti da chi ha rilevanti disponibilità economiche rispetto a chi, invece, non si trova in una simile situazione.

Appare quindi indiscutibile la necessità di un'ulteriore e più approfondita riflessione sulla proposta emendativa avanzata dal Governo. D'altra parte, di fronte a quella che, come si è detto, potrebbe rappresentare una forma indiretta di amnistia, ritiene indispensabile, anche come componente di uno dei partiti che fanno parte dell'attuale maggioranza, che il Governo faccia chiarezza su quale sia, al riguardo, la sua effettiva posizione.

Il senatore BERTONI rileva che i meccanismi delineati nella proposta emendativa in esame sarebbero applicabili anche ai reati in materia di illecito finanziamento ai partiti e ritiene del tutto inaccettabile una simile eventualità.

Il presidente CIRAMI rinvia, infine, il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570**Art. 11.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – 1. Non costituiscono reato e sono soggette a sanzione amministrativa le violazioni previste dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, dall'articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, dalla legge n. 64 del 1974, dal primo comma dell'articolo 20, lettera a) legge 28 febbraio 1985, n. 47. È conseguentemente modificato l'articolo 1-*sexies* del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa della sospensione dell'ordine professionale e dall'albo dei costruttori le violazioni previste dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086.

3. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria estingue il reato contravvenzionale di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, previa acquisizione dei pareri favorevoli previsti nei casi di specie.

4. Il ripristino dello stato dei luoghi estingue il reato.

11.1

GRECO, CENTARO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) in materia di tutela della programmazione urbanistica e di conservazione dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico, è determinata l'estinzione del reato in caso di riduzione in pristino o di rilascio successivo di autorizzazione in sanatoria».

11.8

GRECO, CENTARO

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.1

CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il reato di cui all'articolo 624 del codice penale, anche se aggravato ai sensi dell'articolo 625 nn. 2, 4, 6, 7 e 8, è perseguibile a querela di parte.

2. Si procede tuttavia d'ufficio quando ricorrono una o più circostanze di cui agli articoli 61 e 112 del codice penale, ovvero quando il reato è connesso con altro per il quale si procede d'ufficio.

3. La querela non è soggetta ad oneri di alcun genere. Essa non impedisce l'adozione del decreto penale di condanna, salva dichiarazione contraria del querelante, e non comporta condanna alle spese o rifusione dei danni in capo al querelante in misura diversa da quanto previsto per il denunciante.

4. La procedibilità a querela non preclude l'espletamento di indagini nè l'arresto in flagranza, ricorrendo i presupposti di legge, ma in questo caso l'avente diritto deve essere interpellato e dichiarare la sua volontà, anche senza formalità, entro ventiquattro ore dall'avvenuto arresto».

14.3

FASSONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice penale è aggiunto il seguente: «il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7 e 625, nn. 1, 2, 3, 4 e 5»».

14.3 (Nuovo testo)

FASSONE

Al comma 1, dopo le parole: «codice penale» inserire le altre: «anche se concorre una delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale».

14.4

MELONI

Al comma 1, dopo le parole: «codice penale» inserire le altre: «anche se concorrono una o più delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 61, 110 e 624 del codice penale».

14.4 (Nuovo testo)

MELONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice penale è aggiunto il seguente: «il delitto è punibile a querela della persona offesa»».

14.4 (Nuovissimo testo)

MELONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, a meno che non ricorrano le circostanze aggravanti».

14.5 CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle fattispecie aggravate di cui all'articolo 625, comma 1, numeri 1, 2 e 5 del codice penale».

14.7

SALVATO

Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533, dopo le parole “adibiti alla custodia di essi,” sono inserite le seguenti “si procede d'ufficio e”».

14.0.1

FASSONE

Art. 15.

Al comma 1, sostituire le parole: «con il decreto legislativo di cui all'articolo 1», con le altre: «con i decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 11».

15.1

PASTORE, CENTARO, GRECO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) ad emanare le norme di coordinamento delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 con tutte le altre leggi dello Stato nonché le norme di carattere transitorio».

15.2

PASTORE, CENTARO, GRECO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 della presente legge» con le seguenti: «contenute nella presente legge».

15.3

RUSSO, BERTONI, CALVI, FASSONE, SENESE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis). A prevedere, anche in deroga all'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che le condotte poste in essere precedentemente e che per effetto dello stesso decreto legislativo sono trasformate in illeciti amministrativi, nonché quelle di cui all'articolo 11 della presente legge, saranno valutate e giudicate dall'autorità amministrativa, la quale applicherà le nuove sanzioni previste in sostituzione di quelle penali;

c-ter). A prevedere l'istituzione di un'Anagrafe nazionale delle violazioni amministrative, tenuta con sistemi informatizzati, ovvero a prevedere che le medesime siano iscritte nel casellario generale, al fine di permettere la valutazione di condotte illecite reiterate, anche non specifiche.

15.4

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-quater). A prevedere che le pronunce delle autorità competenti ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, sanzioni amministrative accessorie, provvedimenti cautelari, ovvero a decidere sulle relative opposizioni siano assunte previa acquisizione del certificato dell'Anagrafe nazionale delle violazioni amministrative ovvero del certificato penale generale;

c-quinquies). A prevedere che le sentenze e ogni altro provvedimento dei giudici penali, anche inerenti l'esecuzione delle pene, siano pronunciati o assunti previa acquisizione del certificato dell'Anagrafe nazionale delle violazioni amministrative ovvero del certificato penale generale, sulla cui base sarà dato luogo alla commisurazione della pena e alla concedibilità di benefici».

15.5

CARUSO Antonino, BUCCIERO, BATTAGLIA, PELLICINI,
VALENTINO

Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis). Individuare l'autorità giudiziaria competente in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981 n. 689, stabilendo che tale autorità è generalmente il giudice di pace, ed è invece il pretore civile nelle materie di cui agli articoli 2 e 11 della presente legge ed in quelle che concernono la tutela di rilevanti interessi diffusi».

15.6

FASSONE

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). A prevedere che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, può essere depositata nella cancelleria del giudice competente anche mediante spedizione di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento e che tale facoltà è subordinata, pena l'inammissibilità del ricorso, alla sottoscrizione con firma autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.».

15.7

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). A prevedere che le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, notificate o contestate entro il 30 novembre 1996, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dagli stessi articoli ed entro un massimo di lire cinquecentomila».

15.8

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). Ad emanare una disposizione integrativa del vigente articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni e integrazioni, volta a prevedere che unitamente all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo della cartella esattoriale emessa sulla base del titolo esecutivo formatosi ai sensi dell'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sia altresì inviata copia del relativo verbale di accertamento dell'infrazione stradale».

15.9

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). Ad emanare le disposizioni finalizzate a ribadire il carattere di eccezionalità della deroga al principio posto dall'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche specificando meglio e circostanziando le fattispecie di "materiale impossibilità della contestazione immediata" e prevedendo che in tali casi sia data notizia dell'opera svolta dall'agente per ottemperare al disposto del richiamato articolo 200 e per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa».

15.10

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis). A disporre che il termine di cui all'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è di natura perentoria e quindi previsto a pena di nullità».

15.11

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, sostituire le parole: «il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è adottato», con le altre: «i decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 11 sono adottati».

15.12

PASTORE, CENTARO, GRECO

Art. 16.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo».

16.1

MELONI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «con pena detentiva», aggiungere le parole: «non sostituibile».

16.2

FASSONE

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «con pena detentiva», aggiungere le parole: «non sostituibile» e sopprimere le parole: «o sostitutiva della medesima detenzione».

16.2 (Nuovo testo)

FASSONE

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «di permanenza in casa»,
sopprimere le altre: «, la libertà controllata».*

16.3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Modifiche in materia di condizioni di procedibilità
e di sanzioni sostitutive)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che preveda misure finalizzate ad una definizione anticipata del procedimento penale, nonchè un ampliamento delle misure sostitutive alla detenzione di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e un organico coordinamento con l'istituto della sospensione condizionale della pena, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre, per i reati puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a quattro anni sola o congiunta a pena pecuniaria), nuove ipotesi di estinzione conseguenti a condotte di efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata o a condotte di adempimento tardivo dell'obbligo violato, nonchè al pagamento a titolo di sanzione non penale di una somma non superiore alla metà del massimo della pena edittale, raggugliando la pena detentiva ai sensi dell'articolo 135 del codice penale;

b) estendere, ove possibile e compatibilmente con la struttura dell'illecito, l'ambito di applicazione dell'istituto della prescrizione disciplinato dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, nell'ambito delle disposizioni penali menzionate dalla presente legge, introducendo gli adattamenti necessari in relazione alla specificità dell'adempimento dell'obbligo violato;

c) ampliare la procedibilità per querela in riferimento a condotte analoghe a quelle per le quali si procede di ufficio e che non siano di rilevante gravità;

d) rivedere la disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni:

1) aumentando fino al doppio i limiti previsti dall'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, subordinando la sostituzione, per le fasce eccedenti i limiti attualmente previsti, al comportamento del reo successivo al reato, anche solo parzialmente efficace a ripararne l'offesa, eliminarne gli effetti o risarcirne il danno, tenendo conto delle diverse tipologie di reato;

2) modificando e semplificando il regime delle preclusioni soggettive alla sostituzione, prevedendo che essa non si applichi ai sog-

getti condannati a pene superiori a cinque anni nell'ultimo quinquennio ovvero più di cinque volte nell'ultimo decennio per reati della stessa indole;

3) riformulando la disciplina delle preclusioni oggettive, limitandole alla sola pena pecuniaria e riferendole ai soli reati offensivi di beni giuridici di rilevante importanza;

4) introducendo nuove sanzioni sostitutive basate sulla detenzione domiciliare, anche saltuaria, ovvero sulla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, entro il limite di sostituzione della libertà controllata, e con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative e di reinserimento sociale del condannato;

5) revisionando l'istituto della sospensione condizionale della pena prevedendo la non sospendibilità della pena laddove vengano applicate sanzioni sostitutive e potenziando l'efficacia di prevenzione con la subordinazione dell'effetto estintivo del reato alla tenuta di condotte risarcitorie o reintegratorie, ovvero all'adempimento di prescrizione o di forme di messa alla prova impartite dal giudice».

16.0.1

IL GOVERNO

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

105ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MIGONE

Interviene il Ministro della difesa Andreatta e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2488) Ratifica ed esecuzione della Convenzione basata sull'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea che istituisce un Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), con allegati, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, ed il Protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, della medesima Convenzione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, con Dichiarazione, fatto a Bruxelles il 24 luglio 1996, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 24 febbraio 1998

(Esame)

Il presidente MIGONE ricorda che l'Assemblea, nella seduta pomeridiana di ieri, ha rinviato in Commissione il disegno di legge perchè siano approfondite le questioni connesse a tre emendamenti. Il primo, presentato dal Governo, reca deroghe al codice di procedura penale che già la Commissione aveva giudicato inopportune durante il primo esame, inducendo il rappresentante del Governo a ritirarle. Il secondo, presentato dal senatore Gawronski, è volto a riformulare l'articolo 6 per evitare la costituzione di un nuovo organismo bicamerale, criticata nel parere della Commissione affari costituzionali. Il terzo emendamento, presentato dal relatore, è volto a soddisfare una condizione posta dalla Commissione bilancio nel suo recentissimo parere all'Assemblea sulla copertura finanziaria del disegno di legge.

Il sottosegretario TOIA ritira l'emendamento 5.0.1, che era stato presentato su richiesta del Ministero di grazia e giustizia.

Il relatore PORCARI esprime apprezzamento per la decisione del rappresentante del Governo, facendo presente che, nel caso l'emendamento fosse stato mantenuto, si sarebbe opposto con fermezza ritenendo inquietanti le deroghe previste al codice di procedura penale.

Il senatore GAWRONSKI ritira l'emendamento 6.1 e lo sostituisce con l'emendamento 6.2, in cui si prevede che il Governo presenti annualmente una relazione al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen.

Il senatore ANDREOTTI ritiene inopportuno legare all'Europol l'immagine dell'Accordo di Schengen, che non deve essere considerato come una cappa poliziesca sulla libera circolazione delle persone in Europa. Considera perciò preferibile il testo dell'emendamento 6.1.

Il relatore PORCARI pone in risalto che il controllo sull'attuazione della Convenzione in esame costituirà un'ulteriore competenza del Comitato Schengen.

Il presidente MIGONE concorda con il relatore, facendo presente che in realtà il Trattato di Amsterdam prevede che l'*acquis* di Schengen sia riversato nell'Unione europea. Pertanto le due competenze che verrebbero attribuite al Comitato Schengen, sulla base dell'emendamento 6.2, rientrano entrambe nel terzo pilastro dell'Unione, riguardante gli affari interni e giudiziari.

Il senatore ANDREOTTI, pur mantenendo le sue perplessità, dichiara di non opporsi alla soluzione prospettata.

Posto ai voti, l'emendamento 6.2 risulta approvato.

Il presidente MIGONE propone che l'emendamento 7.1 sia ritirato per essere discusso in Assemblea, in quanto la formulazione suggerita dalla Commissione bilancio gli sembra poco convincente: gli oneri finanziari continuano a riferirsi al triennio 1997-1999 mentre la copertura avverrebbe sul bilancio triennale 1998-2000. È quindi preferibile che sia l'Assemblea a discuterne, con l'eventuale apporto dei senatori della Commissione bilancio. Con tale intesa l'emendamento 7.1 è ritirato.

Il Presidente propone altresì di dar mandato al relatore di riferire all'Assemblea sul disegno di legge, con la sola modifica riguardante il nuovo testo dell'articolo 6, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

Concorda la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

**Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana.
Audizione del Ministro della difesa**
(R048 000, C03ª, 0001ª)

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 28 gennaio scorso.

Il presidente MIGONE ringrazia il ministro Andreatta per aver accolto l'invito a intervenire all'indagine conoscitiva, il cui tema coinvolge i rapporti tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero della difesa in numerosi e delicati settori, dagli interventi di *peace keeping* ai vari aspetti della sicurezza nazionale. Peraltro nell'ambito del dibattito sulle riforme istituzionali sono state avanzate interessanti proposte, tra cui l'istituzione in Italia di una struttura interministeriale paragonabile al *National Security Council*. Invita quindi il Ministro a svolgere un intervento introduttivo.

Il ministro ANDREATTA ricorda anzitutto che, dopo la caduta del muro di Berlino, in Europa si sono moltiplicati i fori di dibattito e le iniziative di cooperazione e di sicurezza, in una prospettiva di buon vicinato che ricorda il «Discorso sulla pace universale» di Kant. Tra tali iniziative, va ricordata in particolare la *partnership for peace*, che ha stabilito un rapporto di cooperazione fra la NATO e paesi già nemici o neutrali, alcuni dei quali hanno poi richiesto di aderire all'Alleanza atlantica mentre altri hanno sottoscritto accordi di natura diversa, come il *Founding act* che regola le relazioni con la Russia. Contemporaneamente, a partire dal Trattato di Maastricht, si è verificato un timido avvio della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

In tale contesto l'Italia si è mossa sul piano bilaterale e multilaterale, promuovendo l'Eurofor con la Francia e la Spagna, la forza anfibia italo-spagnola, la brigata mista con l'Ungheria e la Slovenia e partecipando ad esercitazioni multinazionali anche con paesi che non fanno parte dell'Alleanza atlantica. In particolare, si sono svolte esercitazioni congiunte con la Polonia, che hanno coinvolto 1.500 militari italiani e polacchi.

Il Ministero della difesa ha promosso poi, d'intesa con la Farnesina, una sua attività diplomatica, che si sostanzia da una parte nei numerosi viaggi effettuati dal Ministro della difesa – nel corso dei quali incontra non solo i suoi omologhi, ma anche capi di Governo e di Stato – e dall'altra parte nei *memorandum* bilaterali in materia di difesa, che hanno anche lo scopo di favorire gli scambi commerciali di materiali di armamento e gli accordi industriali. Una disposizione legislativa recentemente approvata consente la fornitura gratuita del materiale in esubero, compresi i sistemi d'arma, per i quali è prevista però l'autorizzazione delle Commissioni parlamentari competenti. Ciò ha consentito l'invio di materiale militare all'Albania, cui seguiranno forniture anche alla Bulgaria, all'Eritrea e all'Etiopia.

Il ministro Andreatta fa poi presente che la collaborazione fra gli Affari esteri e la Difesa si esplica sia per attività ordinarie sia per far fronte a casi eccezionali, tra cui va ricordata in primo piano l'operazione Alba, per la sua obiettiva importanza e per il successo che l'ha coronata. La difficoltà principale di tale operazione consisteva nella necessità di coordinare 6.000 uomini appartenenti a 10 Stati diversi, di cui solo pochi membri della NATO; ciò nonostante è stato possibile dimostrare un buon grado di interoperabilità. Altri elementi di successo dell'operazione Alba sono stati la velocità del dispiegamento e la crea-

zione di un organismo *ad hoc* per il coordinamento politico tra i governi interessati. La scelta di ritirarsi 15 giorni dopo le elezioni si è rivelata felice poichè, nonostante alcuni recenti tumulti, il rischio del ritiro si è dimostrato ben calcolato.

Oltre alla collaborazione in tutti i casi in cui è necessario mantenere contingenti all'estero, la Farnesina e il Ministero della difesa cooperano efficacemente nella NATO e nell'UEO, avendo la titolarità comune dei due consigli ministeriali, nell'ambito dei negoziati di disarmo relativi alle forze convenzionali e agli armamenti nucleari, chimici e batteriologici, nonchè nell'elaborazione degli studi strategici e nella partecipazione alle conferenze internazionali in materia di sicurezza.

Quanto poi alla domanda del Presidente relativa alle proposte avanzate in seno alla Commissione Bicamerale, dichiara di non considerare opportuna la collocazione presso il Quirinale di una struttura paragonabile al *National Security Council*, anche in considerazione dell'esperienza riguardante il Consiglio supremo della difesa. Preferirebbe invece che una struttura di monitoraggio delle crisi fosse collocata presso la Presidenza del Consiglio e coinvolgesse soprattutto i vertici delle forze armate e della diplomazia, più che i Ministri, trattandosi soprattutto di valutare rapporti di *intelligence* e analisi strategiche per prevenire l'insorgere delle crisi.

Il senatore PORCARI, dopo aver rilevato che il bilancio dei Ministeri della difesa e degli affari esteri è compresso a livelli di spesa davvero inadeguati, chiede chiarimenti sulla cessione gratuita di materiali in esubero e sottolinea la necessità di sviluppare la ricerca nell'industria militare. Per quanto riguarda poi la collaborazione tra i due Ministeri, che non sempre è stata soddisfacente, sottolinea l'esigenza di coordinare meglio gli addetti militari – laddove esistono – con i rispettivi ambasciatori, che potrebbero giovare di un maggiore contributo dell'addetto militare nel settore della sicurezza.

L'identità di sicurezza europea, che finora è stata soprattutto un'esercitazione di *wishful thinking*, potrebbe un giorno svilupparsi, ma è augurabile che si mantenga comunque saldo il rapporto transatlantico. L'Italia dovrà garantire un buon livello quantitativo e qualitativo delle proprie forze armate, anche per poter essere preparata alle operazioni di *peace keeping* e di *peace enforcing*, evitando di rimediare altre figuracce come avvenne nel 1991 durante la guerra del Golfo.

Il senatore JACCHIA, con riferimento ai negoziati per il disarmo, chiede se è sufficiente l'attuale apporto della Difesa, poichè dalla sua personale esperienza risulta che è stato finora prevalente il ruolo del Ministero degli affari esteri anche in settori squisitamente tecnici, come il negoziato per la messa al bando delle armi chimiche.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle crisi, chiede se il Governo considera preferibile la creazione di una struttura imperniata soprattutto sugli esperti e sui rappresentanti delle forze armate, della diplomazia e dei servizi di informazione – come è il *National Security*

Council – ovvero se ritiene di proseguire con comitati interministeriali la cui scarsa funzionalità è ampiamente dimostrata.

Il senatore BASINI, nel prendere atto dei ridotti margini che le ristrettezze di bilancio e le alleanze internazionali assegnano alla politica della difesa nel contesto attuale, chiede se in prospettiva si può immaginare una difesa europea integrata, con un deterrente nucleare comune. È infatti chiaro che, finché le armi nucleari saranno esclusivo appannaggio della Francia e del Regno Unito, non vi potrà essere una vera politica di sicurezza comune e, in definitiva, neppure una vera unificazione europea.

Il presidente MIGONE chiede anzitutto cosa impedisce di sperimentare, con una semplice decisione del Consiglio dei Ministri, una struttura integrata degli Affari esteri e della Difesa per il monitoraggio delle crisi, senza che ciò costituisca un pregiudizio per più ampie riforme istituzionali. Chiede poi quali forze l'Italia intenda allestire per partecipare alle operazioni che si collocano nell'area intermedia tra la polizia internazionale e gli interventi militari, sia pure autorizzati dall'ONU.

La recente crisi irachena dimostra che in Italia non vi è alcuna considerazione dell'interesse nazionale, che non deve certo spingere il Governo a iniziative unilaterali, ma che neppure può essere del tutto dimenticata. A tal riguardo, esprime l'opinione che convenga all'Italia rafforzare tutte le organizzazioni internazionali di cui fa parte, anche perché non ha i mezzi per poterne prescindere; bisogna però chiedersi come reagire di fronte a iniziative unilaterali assunte da altre potenze.

La senatrice DE ZULUETA rileva anzitutto che l'opinione pubblica conosce poco i numerosi impegni assunti dall'Italia nell'ambito di operazioni di polizia internazionale, alcuni dei quali meriterebbero di essere maggiormente valorizzati, a cominciare dalla significativa partecipazione alla missione in Bosnia e alle forze multinazionali in Medio Oriente. Osserva poi che l'OSCE è un'organizzazione di sicurezza collettiva in cui il Ministero degli esteri e la Difesa debbono necessariamente collaborare; tuttavia ha avuto l'impressione che l'Italia non abbia un ruolo particolarmente attivo, forse perché l'*input* politico dato dal Governo ai suoi rappresentanti appare piuttosto retrodatato.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene che l'Italia debba anzitutto definire gli obiettivi della sua politica estera, per poi valutare l'adeguatezza della struttura militare. In tale contesto anche la NATO può essere messa in discussione, poiché, dopo il superamento dei blocchi contrapposti, non è detto che gli interessi nazionali coincidano sempre e automaticamente con quelli degli Stati Uniti: è emblematico, a tal riguardo, il recente caso del conflitto USA-Iraq.

Il ministro ANDREATTA replica in primo luogo a quanti lo hanno interrogato sulla capacità autonoma di difesa dell'Europa: negli ultimi

decenni il ritardo tecnologico dei paesi europei nei confronti degli Stati Uniti è aumentato, soprattutto nei settori delle telecomunicazioni, dell'informatica e dell'*intelligence* militare, a causa degli insufficienti investimenti per la difesa. Inoltre l'Europa sconta le diseconomie derivanti dal carattere nazionale delle forze armate, tutte pianificate per coprire l'intera gamma di esigenze militari e, per di più, con l'inevitabile moltiplicazione delle strutture di comando. Se si unificassero le forze armate dei paesi europei, basterebbe spendere il 60 per cento del bilancio militare degli Stati Uniti per garantirsi un soddisfacente livello di sicurezza.

Per quel che concerne le armi nucleari, che rappresentano comunque l'*extrema ratio* e devono quindi essere considerate aggiuntive rispetto ad altri strumenti militari, non basterebbe certo europeizzare il deterrente franco-inglese per poter avere una deterrenza nucleare credibile a garanzia dell'intera Europa.

Il Ministro sottolinea poi che l'ammodernamento delle forze armate europee è comunque necessario per mantenere l'interoperabilità con il dispositivo militare degli Stati Uniti. Inoltre la difesa nell'ambito di un sistema di alleanze non vuol dire affatto passività, ma impone di essere anche produttori di sicurezza. Il Ministero, nonostante i limiti di bilancio aggravati sistematicamente dagli emendamenti di iniziativa parlamentare, ha aumentato del 40 per cento le spese per l'ammodernamento degli armamenti e, nel prossimo futuro, potrebbe incrementare ulteriormente tali stanziamenti mediante una riallocazione di risorse all'interno del bilancio della Difesa.

Ciò dovrebbe consentire di produrre e mettere in orbita nel prossimo decennio altri satelliti, destinati ad aumentare notevolmente la capacità di telerilevamento nelle regioni strategiche per la difesa nazionale. Il Governo è orientato a scegliere piccoli satelliti suscettibili di un doppio impiego civile e militare, che l'industria italiana è in grado di produrre a livelli tecnologici paragonabili a quelli dei principali alleati. Inoltre le competenti Commissioni parlamentari ieri hanno espresso parere favorevole sul programma relativo alla costruzione di una nave multiuso destinata agli sbarchi, nell'ambito di una politica di potenziamento delle forze anfibe.

L'obiettivo del Governo è di poter partecipare con cinque brigate pesanti alle forze di impiego rapido europee, nonchè di allestire tre brigate leggere destinate alle operazioni di *peace keeping*: nel complesso si tratta di forze corrispondenti a due divisioni tradizionali, che però costavano di gran lunga meno dati i ben diversi livelli di armamento e di equipaggiamento.

Il ministro Andreatta fa poi presente che è in atto una progressiva trasformazione delle forze armate verso un modello misto di leva e di reparti professionali. Già nel prossimo mese di giugno il numero dei volontari addestrati salirà a 15.000 militari, rispetto alle poche migliaia di volontari disponibili nella scorsa primavera, quando l'Italia dovette sobbarcarsi contemporaneamente il peso della missione in Bosnia e della missione Alba. Alla prossima fase dell'intervento

in Bosnia, che prevede la creazione di una forza di polizia speciale, l'Italia parteciperà con un battaglione e con una struttura di comando.

Infine si sofferma sulla struttura di monitoraggio delle crisi, concordando con il presidente Migone circa l'opportunità di una sperimentazione presso la Presidenza del Consiglio, per la quale non è necessario approvare una legge. Precisa peraltro che le risorse finanziarie e umane necessarie per creare una struttura di tal tipo sono piuttosto ridotte, dal momento che il *National Security Council* dispone di circa 50 addetti.

Il presidente MIGONE ringrazia il ministro Andreatta e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2488

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. ...

1. Il direttore, i vice direttori, gli agenti dell'Europol, nonché tutti gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 5, possono opporre all'autorità giudiziaria il segreto d'ufficio su fatti e informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o nell'ambito della loro attività.

2. Nel corso delle indagini preliminari, qualora, in seguito ai contatti intercorsi, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, della Convenzione di cui all'articolo 1, tra il direttore o il consiglio di amministrazione dell'Europol ed il pubblico ministero, il contenuto delle informazioni sia destinato a rimanere, in tutto o in parte, segreto, in deroga a quanto disposto nell'articolo 416 c.p.p., le informazioni in tal modo acquisite possono essere utilizzate solo per la prosecuzione delle indagini e la loro documentazione è stralciata dal fascicolo del pubblico ministero.

3. Il giudice, qualora, in seguito ai contatti intercorsi, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, della Convenzione di cui all'articolo 1, con il direttore o il consiglio di amministrazione dell'Europol, ritenga di accogliere la richiesta di assunzione della deposizione con modalità riservate, può disporre:

a) che la testimonianza venga assunta, in tutto o in parte, a porte chiuse ed il divieto di pubblicazione della stessa;

b) che l'esame si svolga con le cautele indicate nell'articolo 147-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

4. Salvo quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, si osservano le norme del codice di procedura penale».

5.0.1

IL GOVERNO

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il Governo presenta annualmente una relazione sull'attività svolta al Parlamento.

2. La relazione dà conto dei risultati ottenuti in merito:

a) alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni;

b) alla prevenzione e lotta contro il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti e di materiali nucleari e radioattivi, alle attività di organizzazioni clandestine di immigrazione e di tratta degli esseri umani, al traffico di autoveicoli rubati;

c) alla prevenzione e alla lotta contro altre gravi forme di criminalità internazionale».

6.1

GAWRONSKI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione e sul funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen assume anche funzioni di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale Europol.

2. Il Governo presenta annualmente al Comitato una relazione sull'attuazione della Convenzione.

3. Il regolamento del Comitato disciplina l'attività di vigilanza esercitata ai sensi del comma 1».

6.2

GAWRONSKI

Art. 7.

Al comma 1, sostituire le parole da «1997-1999» a «1997» con le seguenti: «1998-2000 mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998».

7.1

IL RELATORE

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

115ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA**Comunicazioni della Commissione europea su: «AGENDA 2000 - Per un'Unione più forte e più ampia» (COM/97/2000)**

(Parere alla Giunta per gli affari della Comunità europea. Seguito dell'esame e rinvio)

(R142 001, C23ª, 0001°)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio scorso.

Il senatore FERRANTE, nel sottolineare l'attualità del tema, osserva che l'allargamento della Unione Europea ad altri Paesi, seppur non imminente, condiziona in modo estremamente rilevante l'agenda politica nazionale e comporta l'esigenza di ricercare una nuova impostazione delle politiche economiche di coesione e di sviluppo. L'inclusione dei Paesi dell'Est potrebbe comportare la creazione nell'area mitteleuropea di un nucleo forte di Paesi e la conseguente emarginazione dei Paesi mediterranei. Sembra necessario, quindi, che il Governo solleciti una maggiore attenzione delle politiche dell'Unione per le zone più penalizzate dall'ampliamento, anche attraverso l'intensificazione dei contatti con tutti i Paesi del Mediterraneo.

L'inclusione dei Paesi dell'Est potrebbe comportare l'individuazione di diverse priorità e, qualora indebolisca o interrompa l'erogazione di risorse per le politiche di sviluppo, richiedere un impegno specifico per il mantenimento delle misure dirette alle zone periferiche dell'Unione, tra cui anche molte aree del nostro Paese. Nel ricordare che, come delineato nell'Agenda 2000, quasi tutte le regioni italiane destinatarie di

fondi strutturali perderebbero, in seguito all'allargamento, il diritto all'erogazione delle risorse, sottolinea l'esigenza che il Governo italiano chieda la modifica dei parametri che determineranno in futuro l'accesso alle erogazioni. Osserva che, a suo avviso, è essenziale che tra questi sia inserito il riferimento all'insularità, non sulla base di un concetto geografico del termine, ma ogniqualvolta l'emarginazione territoriale di una zona ne comporti una penalizzazione economica, per via di rilevanti costi di trasporto; rileva, infine, che anche la considerazione del tasso di disoccupazione dell'area interessata quale parametro consentirebbe all'Italia di conservare una maggiore quota dei fondi strutturali.

Il senatore TAROLLI, evidenziata l'importanza della discussione odierna, sottolinea che il volume delle risorse attualmente disponibili per le politiche di coesione rende necessario affrontare in via preventiva la problematica della riduzione dei benefici che l'Agenda 2000 prospetta per i prossimi anni. Osserva che l'obiettivo di allargamento ad altri Paesi non necessariamente comporta un'Europa più grande e più forte, nella misura in cui non affronta il problema istituzionale fondamentale dell'Unione - legato al meccanismo di voto all'unanimità - e non sollecita una maggiore omogeneità nelle politiche economiche, sociali, culturali, ma soprattutto di una comune politica estera.

L'allargamento dell'Unione Europea mette in rilievo non solo problematiche legate alle politiche di coesione, ma anche l'esigenza di miglioramenti interni, ad esempio, nel mercato del lavoro, nella competitività, nelle politiche agricole. È opportuno peraltro non enfatizzare il problema del mancato utilizzo dei fondi strutturali, e non evidenziare eventuali necessità di accelerare la spesa, se non in relazione ad un'analisi di efficacia delle politiche, valutando puntualmente progetti e interventi. È essenziale approfondire l'analisi dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, dei vari livelli di decisione e prevedere poteri surrogatori da parte dell'autorità centrale. In tal senso, sottolinea che l'attuale Governo non è intervenuto per sopperire alle carenze progettuali degli enti locali e individuare i motivi del mancato funzionamento delle procedure di selezione e dell'utilizzazione delle risorse disponibili.

A suo avviso il Governo deve quindi assumere l'obiettivo di neutralizzare la penalizzazione del nostro Paese nella distribuzione delle risorse destinate alle politiche di coesione, anche nel caso di allargamento dell'Unione ai Paesi dell'Est, e di evitare il rischio di uno spostamento dell'interesse dell'Unione e del relativo baricentro verso Est. Ritiene opportuno valorizzare, come ulteriore obiettivo, la tutela delle zone di montagna, individuando strumenti innovativi ma non trascurando le attività tradizionali di tali zone. A tale fine, è auspicabile la predisposizione di piani e programmi globali integrati, cui partecipino eventualmente anche enti territoriali transfrontalieri.

Il senatore CADDEO sottolinea la correlazione fra la discussione odierna e i problemi che si evidenziano in relazione al piano di rientro del debito pubblico. A suo avviso, le questioni devono essere esaminate con la medesima prospettiva - l'attenzione alle aree del Mezzogiorno -

mentre si riscontra una carenza nel considerare la situazione delle aree depresse. L'Agenda 2000 prevede una stabilizzazione dell'ammontare di risorse che l'Italia dovrà versare all'Unione Europea e d'altro canto l'allargamento ad altri Paesi comporterà benefici per gli scambi commerciali, ma verosimilmente limitati alle aree del Centro-Nord. I ritardi nell'evoluzione istituzionale dell'Unione e la mancanza di una politica economica comune, pur in presenza di una moneta unica, non consentono il controllo di *shock* asimmetrici, che potranno derivare dall'allargamento dell'Unione e dalla conseguente riduzione dei fondi strutturali disponibili. Osserva che è quindi necessario proporre una modifica dei criteri che verranno utilizzati per l'erogazione delle risorse, inserendo fra questi il livello della disoccupazione e il carattere di insularità del territorio. In relazione a quest'ultimo aspetto sottolinea che la definizione dovrebbe riferirsi, sulla base di quanto stabilito dal Trattato di Amsterdam, ad un concetto di perifericità geografica.

Sottolinea che lo scarso interesse manifestato sui problemi della politica agricola comune è risultato estremamente penalizzante per le aree del Mezzogiorno. La rilevante riduzione dei prezzi agricoli – che a causa della concorrenza internazionale proseguirà verosimilmente anche in futuro – implica la necessità di adottare da subito una politica di tutela dell'agricoltura meridionale. Sollecita quindi il Governo ad elaborare una organica strategia di interventi a favore delle imprese. Particolare riguardo occorrerà avere per il riordino urbanistico-catastale, la distribuzione delle acque e il sostegno dell'industria agroalimentare.

Osserva infine che il programma di mantenere un avanzo primario di rilevanti dimensioni per un lungo periodo al fine di soddisfare i requisiti richiesti dal Trattato di Maastricht rende ancora più necessario avviare iniziative coerenti per affrontare e risolvere l'arretratezza di alcune zone del Paese. In caso contrario, si rischia di acuire ancora il divario in essere, creando divisione di difficile ricomposizione.

Il senatore VIVIANI osserva che l'Agenda 2000 non si discosta sostanzialmente dalle linee del precedente quadro comunitario di sostegno, confermando in particolare le medesime modalità di finanziamento degli interventi. Tuttavia, si deve considerare che le rilevanti novità che si riscontrano in ambito europeo determinano la non adeguatezza dell'impostazione assunta dalle precedenti politiche europee. Si riferisce soprattutto al processo di unificazione monetaria, all'ampliamento dell'Unione verso nuovi Stati e, più in generale, al diverso sviluppo della competitività internazionale.

Concorda pertanto con il relatore nel sottolineare che i ritardi che condizionano negativamente le prospettive dell'Unione Europea sono principalmente di carattere istituzionale. È infatti da attribuire ai meccanismi di decisione politica la contrazione della politica sociale e di coesione, che costituisce indubbiamente un problema molto serio per l'Italia.

Ritiene che debba essere compiuto ogni sforzo per migliorare la situazione concernente la distribuzione dei fondi strutturali e degli altri programmi di sostegno, che potrebbe determinarsi con l'ampliamento

dell'Unione, anche se la scarsa utilizzazione delle risorse da parte dell'Italia negli anni passati – in parte recuperata nel periodo più recente – rende più difficile l'attuazione di un negoziato efficace.

Non considera invece drammatica la riduzione dei contributi per il Centro-Nord che erano stati concessi con una certa ampiezza a valere sull'obiettivo 2 ed auspica che si voglia piuttosto valorizzare maggiormente il nuovo obiettivo 3, di cui anche il relatore ha sottolineato la rilevanza. È necessario inoltre puntare ad una riforma della politica agricola comune, nella quale attualmente si evidenzia una sottovalutazione della agricoltura mediterranea, nonché del fondo di coesione, il cui rilievo – anche per le aree del Centro-Nord, interessate ai programmi infrastrutturali – appare strategico.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

123^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani.**La seduta inizia alle ore 15,30.*

IN SEDE CONSULTIVA

(2793-ter) Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite

(282) CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato

(1181) FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanziari
(Parere alle Commissioni 1^a e 4^a riunite: esame congiunto e rinvio)

Il Presidente-relatore ANGIUS, riferendosi preliminarmente al provvedimento principale (disegno di legge n. 2793-ter), sottolinea che la parte di competenza della Commissione è quella riferita ai commi 3, 4 e 5, concernenti il Corpo della Guardia di finanza.

Ricorda, a tal proposito, che il citato disegno di legge, attualmente all'esame delle Commissioni riunite 1^a e 4^a, risulta dallo stralcio deliberato dall'Assemblea dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni riunite per il disegno di legge n. 2793, collegato alla legge finanziaria per il 1998.

Durante la discussione in Assemblea della proposta di stralcio di tale articolo, il Sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Brutti, dichiarò che il Governo valutava positivamente il contenuto della delega, anche se non riteneva il disegno di legge collegato alla «finanziaria» la sede più idonea per conferire la delega stessa; lo scopo, infatti,

dell'articolo in questione era costituito dal conferimento di una delega per definire nuove regole sia per l'Arma dei carabinieri che per il Corpo della Guardia di finanza. Peraltro, il Sottosegretario Brutti sottolineò che in sede di futura discussione presso le Commissioni competenti del disegno di legge stralcio si sarebbe dovuto affrontare concretamente anche il tema del coordinamento e della direzione unitaria delle forze di Polizia, in modo da rendere l'integrazione funzionale tra queste più efficace di quanto finora avvenuto con l'applicazione della legge n. 121 del 1981.

Il Presidente-relatore passa poi ad illustrare sinteticamente i compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza.

In particolare, esso provvede alla tutela degli interessi finanziari e politico-economici dello Stato e dell'Unione europea, mediante la prevenzione e la repressione delle violazioni finanziarie e la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di interesse politico-economico; in secondo luogo, provvede al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche in mare, ed alla difesa politico-militare delle frontiere.

La missione operativa prioritaria per la Guardia di finanza – prosegue il relatore – è costituita dall'attività di polizia tributaria, che si sostanzia in un dispositivo di contrasto all'evasione fiscale basato su un'ampia e diversificata gamma di interventi ispettivi, quale per esempio la «verifica fiscale». In materia di dogane, accise e frodi comunitarie, per rendere in particolare più efficace l'azione di contrasto in materia doganale, il Corpo ha intensificato rapporti di collaborazione sia a livello nazionale, con l'Amministrazione doganale, che in campo internazionale con i collaterali organismi degli Stati esteri e della Commissione europea. Per quanto riguarda la tutela del mercato, la Guardia di finanza collabora con l'Autorità garante per la concorrenza e del mercato e con il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, perseguendo – anche in questa materia – un'opera di decisa specializzazione. Con riferimento poi all'attività di polizia giudiziaria, la strategia di contrasto alle organizzazioni criminali è sempre più orientata all'aspetto economico e finanziario del fenomeno ed il Corpo si pone come naturale punto di riferimento dell'Autorità giudiziaria, con particolare riguardo ai settori del riciclaggio dei capitali e dell'usura. Inoltre, la Guardia di finanza è chiamata dall'ordinamento giuridico a contribuire, a titolo di concorso con le altre Forze di Polizia prioritariamente competenti, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Infine, essa partecipa ai lavori delle principali competenti organizzazioni internazionali e ha dato il proprio contributo ad impegnative iniziative a sostegno della difficile opera di ricostruzione dell'Albania.

Il relatore, dopo aver indicato in 66.256 unità l'organico della Guardia di finanza ed in 59.657 unità la forza effettiva, fornisce dettagliatamente i dati riferiti all'attività del Corpo nel corso del 1997, con riferimento al contrasto dell'evasione in tema di imposte dirette e di IVA, ai controlli strumentali, alle accise, alle frodi comunitarie, all'attività di polizia valutaria, al contrasto dei fenomeni di contrabbando e di spaccio di stupefacenti, alla lotta alla criminalità organizzata e all'usura, al contrasto del fenomeno dell'immigrazione

clandestina, alla tutela del patrimonio artistico e a quella dell'ambiente e al soccorso in mare ed in montagna.

Il Presidente Angius fa poi presente che, nel corso del 1997, il Corpo ha avviato una riforma della propria struttura organizzativa che si impernerà, tra l'altro, su due livelli di comando «pieni»: il Comando generale, organo centrale di alta direzione e coordinamento ed i comandi regionali che costituiranno l'effettivo motore gestionale del Corpo nel settore operativo, amministrativo, logistico e di impiego del personale, oltre ad altre strutture sopra o sotto ordinate.

Sempre in tema di organizzazione, nel corso del 1997 è stato avviato un piano di interventi, mediante il quale si è dato corso alla cosiddetta «gestione per obiettivi». Il progetto (basato su un programma triennale) si sviluppa attraverso una serie coordinata di misure ed iniziative nei settori dell'ordinamento e della formazione del personale, delle operazioni e della logistica, volte a migliorare la conoscenza e l'analisi dei singoli fatti di gestione, in modo da accrescere ulteriormente e sensibilmente la produttività e la qualità dei servizi resi allo Stato ed alla collettività; in tale ottica, una particolare attenzione è prevista per la formazione e la qualificazione del personale, in modo da accrescere la professionalità degli addetti.

Il Presidente-relatore, dopo aver sinteticamente illustrato il contenuto, per le parti di competenza, dei tre disegni di legge in esame, fa presente che la Commissione, per esprimere un parere compiuto, procederà in primo luogo all'audizione del Comandante Generale della Guardia di finanza e quindi del Ministro delle finanze. Avverte poi che, presso le Commissioni di merito, il Governo ha già presentato alcuni emendamenti interamente sostitutivi del testo del disegno di legge n. 2793-ter; sarebbe opportuno verificare la possibilità procedurale di acquisire dalle Commissioni di merito il testo preliminare – frutto del lavoro di un probabile comitato ristretto – su cui queste saranno chiamate ad esprimersi. Su tale testo, e non su quello attuale, sarebbe ragionevole ed utile poter esprimere un compiuto parere.

Dopo brevi interventi dei senatori VENTUCCI e BONAVITA in merito a questioni di carattere procedurale, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente ANGIUS avverte che la seduta, già convocata per domani mattina, alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

172^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,45.

AFFARE ASSEGNATO**Schema di decreto legislativo concernente «Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome»**

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

(R139 b00, C07^a, 0002^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – era proseguito il dibattito sulla bozza di risoluzione presentata dal relatore.

Interviene il senatore RESCAGLIO il quale si sofferma in particolare sulla funzione dei presidi che, dal 1968 in poi, ha purtroppo conosciuto un progressivo degrado nella considerazione generale a causa, da un lato, di una burocrazia sempre più invadente e, dall'altro, di un crescente rilievo riconosciuto ad organi diversi, come per esempio il collegio dei docenti. È quindi estremamente positivo che lo schema di decreto in titolo – qualificando in termini molto positivi la funzione dei capi di istituto sul piano legislativo – richiami l'attenzione della scuola sul ruolo da loro svolto, finalmente nell'ottica del giusto riconoscimento di un servizio imprescindibile.

Il senatore Rescaglio si esprime poi in senso favorevole alla scelta, operata dallo schema di decreto, di istituire ruoli regionali, che consentiranno di inserire i presidi nel tessuto territoriale e saranno probabilmente d'aiuto nel limitare il dannoso fenomeno delle continue richieste di trasferimento.

L'attribuzione della dirigenza ai presidi, prosegue, non può tuttavia essere disgiunta da altre riforme di ancor più ampia portata, quali la riorganizzazione del Ministero e il riordino degli organi collegiali, attraverso le quali è indispensabile confermare la responsabilità in capo al preside della guida culturale e didattica delle scuole.

Egli si sofferma infine sulla questione dei presidi incaricati, ricordando che per anni essi hanno sopportato il peso di una supplenza a termine ma, al tempo stesso, indispensabile: non va dimenticato infatti che senza di loro non sarebbe stato possibile gestire la scuola nell'ultimo decennio. Propone pertanto un ordine del giorno che impegni il Governo a prevedere una specifica valutazione del servizio da loro prestato, ai fini della graduatoria e della titolarità di sede.

Il PRESIDENTE fa osservare che, nella sede attuale, non sono proponibili ordini del giorno.

Il senatore RESCAGLIO invita conseguentemente il relatore Biscardi ad integrare la propria bozza di risoluzione con le osservazioni suesposte.

Concluso il dibattito, replica il relatore BISCARDI, il quale rileva anzitutto che molti degli intervenuti si sono soffermati sulla atipicità della sottoposizione al Parlamento di un atto governativo al di fuori di ogni previsione legislativa: a tale proposito, egli ricorda che la natura dell'atto in esame dipende dalle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo licenziato dal Senato per la cosiddetta «legge Bassanini 1», testo che per considerazioni di opportunità politica non è stato possibile modificare ulteriormente.

Premesso di ritenere indispensabile la precisazione di un momento conclusivo di valutazione dei corsi di formazione, che escluda l'inquadramento in una diversa posizione giuridica a seguito della mera frequenza del corso stesso, egli risponde quindi puntualmente alle osservazioni emerse nel dibattito.

Al senatore Pera, che aveva ipotizzato di aprire la dirigenza scolastica a figure professionali esterne alla scuola, egli fa osservare che la proposta ha suscitato molte reazioni critiche nel corso della discussione, dal momento che - è stato osservato - la natura della dirigenza scolastica escluderebbe di per sé ogni forma di «aziendalizzazione». Egli stesso ritiene che, semmai, la figura del preside potrebbe in futuro essere affiancata da quella di un direttore amministrativo, più competente per gli aspetti gestionali, secondo il modello in vigore in altri Paesi.

Al senatore Masullo, che aveva sottolineato la necessità di ribadire efficacemente il principio della libertà di insegnamento dei docenti, nonché di rendere più precisa e cogente la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 25-bis, assicura la propria disponibilità ad integrare conseguentemente la bozza di risoluzione presentata.

Registra poi con soddisfazione gli apprezzamenti espressi in ordine all'istituzione di ruoli regionali. Al riguardo, puntualizza che tale disposizione non esclude peraltro la possibilità di richiedere il trasferimento

su tutto il territorio nazionale; rappresenta tuttavia una innovazione che si inserisce nel solco della riforma dello Stato in senso regionalistico e che stimola la riorganizzazione del Ministero nel senso di rafforzare il livello regionale, quale efficace interfaccia dei poteri locali.

Quanto poi al raccordo tra le norme sui dirigenti scolastici e quelle relative alle altre figure dirigenziali della Pubblica amministrazione, ricorda di aver già sottolineato, al quinto paragrafo della bozza di risoluzione presentata, l'esigenza di un più esplicito coordinamento.

Per quanto concerne infine i presidi incaricati, egli riconosce che essi hanno svolto per anni una funzione richiesta dalla stessa Amministrazione statale e debbano pertanto vedere riconosciuta l'esperienza formativa acquisita sul campo. Tale riconoscimento non deve però trasformarsi, a suo giudizio, in una riserva di posti. Egli stesso aveva ipotizzato, nella bozza di risoluzione presentata, di esonerare i presidi incaricati dalla preselezione, determinando così un rapporto a loro favorevole ai fini della ammissione al corso-concorso, ma si dichiara comunque disponibile ad un rafforzamento del testo su questo punto.

Ritiene quindi di essersi espresso anche sulla bozza di risoluzione presentata dai senatori Asciutti e Pera, sui cui due punti salienti (apertura della dirigenza scolastica a figure professionali esterne e presidi incaricati) ha già avuto modo di manifestare il proprio orientamento.

Avverte conclusivamente di aver modificato la bozza di risoluzione da lui presentata, che risulta del seguente tenore:

«La 7^a Commissione permanente del Senato, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dello schema di decreto legislativo concernente "Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome", osserva quanto segue.

La legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosiddetta "Bassanini I"), ha delegato il Governo a disciplinare con decreto legislativo il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi degli istituti scolastici, ma ha ommesso di prevedere - a differenza di altre deleghe contenute nella stessa legge - l'espressione del parere parlamentare sul relativo schema di decreto. Rilevando tale omissione, la Commissione, nel corso dell'esame in seconda lettura del disegno di legge Bassanini, invitò comunque il Governo a comunicare alle Camere il testo del decreto legislativo prima della sua emanazione e il Ministro Berlinguer si impegnò formalmente in tal senso, nella seduta del 25 febbraio 1997. In attuazione di tale impegno, il Ministro, lo scorso 3 febbraio, ha trasmesso alla Commissione lo schema stesso, assicurando la disponibilità del Governo a partecipare al dibattito parlamentare; in esito a ciò, su richiesta della Commissione, il Presidente del Senato ha assegnato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'esame del documento alla Commissione stessa e tale esame ha avuto luogo nelle sedute del 18 e 19 febbraio, alla presenza di un rappresentante del Governo.

Si deve quindi preliminarmente esprimere apprezzamento per la disponibilità manifestata in questa occasione dal Governo al confronto parlamentare, disponibilità che appare particolarmente significativa in

una fase dei rapporti fra Governo e Parlamento caratterizzata dal conferimento di deleghe legislative particolarmente ampie in materie di grande rilievo.

Quanto al merito del testo, la Commissione esprime una valutazione sostanzialmente favorevole, rilevando la sua conformità ai criteri contenuti nella norma di delega. Merita apprezzamento, in particolare, l'inquadramento dei dirigenti scolastici in ruoli regionali (attualmente il ruolo dei capi di istituto è nazionale), con una soluzione che prefigura la auspicata e necessaria riforma dell'organizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Parimenti opportuna risulta la previsione di nuclei di valutazione regionali, che si riconnette, del resto, ad una previsione contenuta nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in via generale per tutte le pubbliche amministrazioni. Al riguardo, nel dibattito è stata segnalata l'opportunità che le disposizioni dello schema in esame (le quali andranno ad integrare il decreto legislativo n. 29) circa la responsabilità dei dirigenti scolastici siano più esplicitamente raccordate con le norme previste in via generale sulla responsabilità dei dirigenti statali. Si segnala inoltre l'opportunità di precisare all'articolo 25-*bis*, comma 6, che la relazione ivi prevista ha periodicità trimestrale e che le funzioni ivi previste sono esercitate nel rispetto della libertà di insegnamento garantita ai docenti. Un altro giudizio positivo riguarda la norma sui direttori degli istituti di istruzione artistica.

Il nodo di maggiore rilievo, sul quale il testo non offre una risposta chiara (in ciò peraltro riproducendo un'ambiguità della norma di delega) e che la Commissione invita il Governo senz'altro a sciogliere, riguarda la norma transitoria (articolo 25-*ter*) sull'inquadramento dei capi d'istituto attualmente in servizio nei ruoli dei dirigenti scolastici. Il collegamento fra la preposizione a istituti scolastici dotati di autonomia e la ammissione agli appositi corsi di formazione sembra suscettibile di condurre a esiti non accettabili per la loro casualità. Il comma 1 dell'articolo 25-*ter* dovrebbe quindi essere riformulato nei seguenti termini: la frequenza dei corsi di formazione deve riguardare tutti i capi d'istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; conseguita la dirigenza in termini giuridici ed economici, i capi d'istituto dovrebbero mantenere la sede di titolarità come sede provvisoria di servizio; quando tutte le scuole avranno conseguito – previa la necessaria razionalizzazione delle loro strutture – l'autonomia e la personalità giuridica, saranno assegnate ai dirigenti scolastici in servizio, ed anche a quelli che in quel momento risultassero fuori dal servizio per l'espletamento di compiti o mansioni previsti dalla legge, le sedi definitive di titolarità; l'assegnazione delle sedi definitive di titolarità dovrà avvenire su base provinciale, in base a graduatorie compilate per ordini scolastici, prevedendo la valutazione di tutti i titoli culturali e di servizio e, a parità di condizioni, la precedenza per le sedi di precedente titolarità.

Altri profili su cui la Commissione invita il Governo a integrare lo schema riguardano le modalità di svolgimento ed i contenuti dei corsi stessi, su cui la discrezionalità lasciata all'amministrazione scolastica appare eccessiva, con particolare riguardo ad una efficace valutazione fina-

le. La Commissione richiama inoltre al Governo l'esigenza di consentire l'accesso anche a quanti vi abbiano titolo ma si trovino in aspettativa per cause previste dalla legge.

Passando alla disciplina «a regime» del reclutamento dei futuri dirigenti (articolo 28 *bis*), la Commissione esprime apprezzamento per la articolazione del procedimento di selezione (corso concorso) previsto, che appare senz'altro adeguata all'obiettivo di assicurare la migliore qualità dei dirigenti scolastici; tale obiettivo assume del resto rilievo cruciale in vista della riforma in senso autonomistico dell'ordinamento scolastico.

La Commissione comunque invita il Governo, in sede di attuazione delle norme, a fissare standard adeguatamente selettivi per la prima fase del corso concorso (la selezione per titoli), così da assicurare un più efficace svolgimento alle successive fasi concorsuali e ad esaminare con particolare attenzione la situazione dei presidi incaricati, individuando percorsi specifici che possano garantire la giusta valutazione del servizio da loro prestato nelle varie istituzioni scolastiche.

Infine la Commissione segnala l'opportunità di indicare nel decreto legislativo quali, fra le norme del testo unico sulla scuola che regolano attualmente la materia, debbano intendersi abrogate, nonché la necessità di una correzione all'articolo 25 *ter*, ove il comma 2 dovrebbe fare riferimento alla data di entrata in vigore dell'articolo stesso, ovvero – preferibilmente – i commi 1 e 2 andrebbero trasferiti in un nuovo articolo 2 del decreto legislativo».

Agli intervenuti replica quindi il sottosegretario Nadia MASINI la quale, con riferimento alla critica da taluni sollevata per la priorità accordata al conferimento della dirigenza rispetto ad altre riforme di carattere più generale, ricorda che è stato il Parlamento stesso – con l'approvazione dell'articolo 21 della «legge Bassanini 1» – a scegliere la via di una riforma per parti separate, giudicata più realistica rispetto a tentativi globali di riforma. Nè va sottovalutata l'importanza della fase attuale, in cui finalmente si dà applicazione alla prima grande riforma del mondo della scuola, riforma per la quale – giova ricordare – è previsto il termine perentorio del prossimo 31 marzo.

Il decreto in esame, prosegue, si iscrive peraltro in un'ottica più generale che comprende altresì il regolamento per il dimensionamento della rete scolastica (ormai quasi pronto), il regolamento per l'autonomia organizzativa e didattica delle scuole (anch'esso di prossima definizione) e la riforma degli organi collegiali (sulla quale è all'esame della Camera dei deputati un apposito disegno di legge). Nella fase attuale, si tratta pertanto di porre un tassello importante della riforma, senza dimenticare che altre questioni potranno trovare più adeguata soluzione in distinti provvedimenti.

Ella si sofferma quindi sulle osservazioni svolte in ordine alla inamovibilità dei dirigenti scolastici e sulla conseguente presunta inutilità di una verifica del loro operato: a tale proposito, ella ricorda che l'atto in titolo si inserisce nel tessuto del decreto legislativo n. 29, che contiene disposizioni quanto mai precise sulle conseguenze delle valutazioni

svolte. Concorda poi sui rilievi mossi all'automatismo connesso al corso di formazione. Rilevando che il Governo si è trovato a dover dare attuazione ad una precisa norma di delega, non esclude peraltro che possa essere prefigurato un momento valutativo finale.

Quanto poi alla formulazione dell'articolo 25-ter, ella riconosce che non sia ottimale; ritiene tuttavia che il termine ivi previsto abbia carattere meramente ordinatorio e che, d'altra parte, l'urgenza stessa di emanare il decreto ministeriale renda superflua una modifica testuale.

Assicura quindi doverosa attenzione per i casi in cui i presidi non possano frequentare i corsi di formazione per motivi particolari, quale l'aspettativa per incarico parlamentare; ricorda altresì che è prevista una revisione del testo unico che consentirà di definire puntualmente le norme abrogate dall'atto in titolo.

Quanto infine ai presidi incaricati, ella coglie le sollecitazioni ad intervenire in misura più consistente; fa osservare tuttavia che, nell'arco dei prossimi anni, non vi sarà affatto sovrabbondanza di presidenze come potrebbe apparire da una prima valutazione degli effetti del processo autonomistico. Nè va dimenticato che la completa attivazione dei corsi di formazione necessiterà di tempi non brevissimi.

Il Sottosegretario conclude ringraziando la Commissione per il proficuo contributo offerto e manifestando l'impegno del Governo a configurare una dirigenza scolastica non autoreferente nè plenipotenziaria, ma volta al miglioramento della qualità dell'offerta formativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già prevista domani, alle ore 15,30, è anticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

165ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Albertini e Soriero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2983-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e sospensione)

Il relatore, senatore CARPINELLI, illustra le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento che consistono in una modifica non di rilievo al comma 2 dell'articolo 3 del testo del decreto nonché nella soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione, introdotto da questo ramo del Parlamento e contenente una delega legislativa al Governo in materia di sicurezza. Pur nella necessità di approvare il provvedimento senza ulteriori modifiche al fine di non far decadere il decreto-legge, il relatore stigmatizza la motivazione che è stata adottata presso l'altro ramo del Parlamento per giustificare la soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge di conversione. Secondo tale motivazione, infatti, l'inserimento della delega sarebbe stato illegittimo. Ebbene, va qui ribadita la correttezza dell'operazione effettuata dal Senato, in quanto la legge n. 400 del 1988 non consente, come è ovvio, che il Governo inserisca norme di delegazione legislativa nel testo del decreto-legge, mentre è legittimo che il Parlamento eserciti il proprio potere di delega utilizzando il disegno di legge di conversione.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore PERUZZOTTI, il quale lamenta che presso l'altro ramo del Parlamento sia tollerato da parte del

Governo che si introducano modifiche su provvedimenti che presso il Senato vengono indicati come «blindati».

Il presidente PETRUCCIOLI, condividendo pienamente l'intervento del relatore, prende atto con rammarico del fatto che l'altro ramo del Parlamento abbia, per una diversa volontà politica e non certo per motivi tecnici che sarebbero privi di fondamento, voluto sopprimere la delega sulla sicurezza. Fa poi presente al senatore Peruzzotti che in realtà questo provvedimento non è mai stato «blindato», tanto che anche il Senato in prima lettura lo aveva profondamente modificato. Considerato poi che l'unica modifica sulla quale sarebbe possibile intervenire ulteriormente è quella che riguarda il comma 2 dell'articolo 3 del decreto, chiede se da parte dei Gruppi vi sia intenzione di presentare emendamenti.

La Commissione unanime conviene sulla inopportunità di presentare nuovi emendamenti.

Il senatore LAURO illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione,

premessi:

che il diritto di voto è un diritto fondamentale del cittadino italiano riconosciuto e garantito dalla nostra Carta costituzionale;

che la normativa vigente non prevede l'esercizio di voto per i cittadini imbarcati su navi nazionali;

che attualmente si è aperto un vivace dibattito politico per riconoscere il diritto di voto, tanto agli italiani all'estero che agli stranieri residenti nel territorio nazionale;

che la Commissione affari costituzionali del Senato ha concluso l'esame in sede referente di due disegni di legge costituzionali di modifica dell'articolo 48 della Costituzione attualmente all'esame dell'Aula, per consentire l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero ed il Consiglio dei ministri ha stralciato dal disegno di legge sull'immigrazione la parte relativa al diritto di voto facendone oggetto di un disegno di legge *ad hoc* presentato alla Camera dei deputati;

che alla luce di questi due ultimi avvenimenti che testimoniano la necessità e l'esigenza di riformare la disciplina in vigore in tema di diritto di voto, si ritiene opportuno contemplare la possibilità di tale esercizio anche per i cittadini italiani imbarcati su navi nazionali;

che per quanto riguarda le modalità dell'esercizio di voto si potrebbero tenere presenti le seguenti indicazioni:

a) nei giorni precedenti al voto, se la nave ha come destinazione l'estero o si presume che sarà in navigazione nei giorni stabiliti per la votazione, il comando di bordo si potrebbe rifornire presso la capitaneria di porto o un commissario di pubblica sicurezza in Italia o

presso l'ambasciata o il consolato italiano all'estero (preventivamente riforniti dalla madrepatria) del materiale elettorale, riconsegnandolo in plico chiuso e sigillato, con il voto espresso, al primo commissario di pubblica sicurezza o capitaneria di porto nel porto italiano o ambasciata o consolato in porto estero; questi ultimi useranno il normale «*iter burocratico*» per inoltrare i plichi alla prefettura centrale di Roma;

b) il voto potrebbe essere inerente alla sola elezione nazionale e referendaria e dato al solo partito o alla sola coalizione politica escludendo il voto nominale; le navi con personale votante superiore alle 10 unità e le navi con percorrenza superiore ai 5 giorni potrebbero effettuare lo scrutinio delle schede a bordo ed in tempo reale mediante radiotelefono, fax o telescrivente potrebbero comunicare i dati alla prefettura centrale di Roma, con il recapito dei plichi sigillati, come detto precedentemente, al primo approdo;

c) a bordo delle navi suddette il seggio elettorale potrebbe essere formato: da un presidente nella persona del comandante sulle navi mercantili o dal commissario di bordo o comandante in seconda su navi passeggeri; da un segretario, persona di fiducia scelta dal presidente; da due scrutatori sulle navi mercantili (uno scelto a sorteggio tra il personale di coperta ed uno scelto tra il personale di macchina); da tre scrutatori sulle navi passeggeri (scelti a sorteggio uno tra il personale di coperta, uno tra quello di macchina ed uno tra quello di camera); potrebbe, infine, assumere la carica di vicepresidente del seggio il più anziano o il più alto in grado tra gli scrutatori, esclusi gli allievi;

che in data 23 settembre 1997 il senatore Lauro ha presentato una interrogazione parlamentare al Presidente del Consiglio dei ministri (4-07621) per far sì che venissero adottati gli opportuni provvedimenti per istituire a bordo di ogni nave un apposito seggio elettorale e per conferire al capitano del natante i compiti e le responsabilità spettanti al presidente del seggio;

che in data 17 novembre 1997 nella risposta alla suddetta interrogazione il Ministro dell'interno ha evidenziato che l'esercizio di voto è consentito a norma dell'articolo 47 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, unicamente nella località in cui l'elettore risulta iscritto agli effetti anagrafici e che, tuttavia, l'articolo 50 dello stesso testo prevede una deroga per i marittimi fuori residenza per motivi di imbarco, essendo agli stessi consentito di votare nella località in cui si trovano, previo rispetto, da parte loro, delle formalità di rito stabilite nella medesima disposizione; quindi, data la specificità ed eccezionalità della norma, il suddetto Ministro ha concluso che nessun'altra forma o modalità di votazione può essere attualmente consentita a tale categoria di elettori;

che alla conclusione del Ministro dell'interno si può eccepire che la norma in oggetto è discriminante nei confronti sia di coloro che imbarcati su navi nazionali non sono fermi in un porto ma vi siano appena arrivati e quindi non si trovino in possesso dei documenti richiesti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sia nei confronti di coloro che stiano in navigazione;

che inoltre la nave battente bandiera italiana, in qualsiasi parte del mondo si trovi deve essere considerata territorio dello Stato e per-

tanto coloro che sono imbarcati con relativo contratto di arruolamento devono ritenersi residenti nello stesso;

che l'Associazione marittimi di Ischia, in provincia di Napoli, e la delegazione di Ischia del Collegio nazionale dei capitani di lungo corso e direttori di macchina, con personalità giuridica, hanno intrapreso una campagna di sensibilizzazione presso i comuni dell'isola d'Ischia affinché esprimessero, con delibera della giunta, un voto alle autorità competenti per permettere l'esercizio del diritto di voto ai marittimi imbarcati su navi nazionali;

che così i seguenti comuni sono addivenuti a tale deliberazione: il comune di Casamicciola Terme in data 23 luglio 1997; il comune di Ischia in data 3 settembre 1997; il comune di Forio in data 24 luglio 1997; il comune di Serrara Fontana in data 26 agosto 1997; il comune di Barano d'Ischia in data 21 luglio 1997; il comune di Procida in data 28 maggio 1997; il comune di Lacco Ameno in data 22 luglio 1997,

impegna il Governo

a varare entro 90 giorni dalla conversione del presente decreto, i provvedimenti necessari al fine di permettere l'esercizio del diritto di voto, riconosciuto e garantito dalla nostra Carta costituzionale, ai cittadini italiani imbarcati su navi nazionali, tenendo conto delle indicazioni in premessa».

0/2983-B/1/8

LAURO

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che il documento in questione deve considerarsi improponibile perchè estraneo all'oggetto della discussione e perchè formulato in alcuni passaggi non correttamente.

Il senatore LAURO, non accettando la dichiarazione di inammissibilità del Presidente, chiede un termine per presentare emendamenti.

Il presidente PETRUCCIOLI, considerato che in precedenza la Commissione unanime aveva convenuto sulla inopportunità di presentare emendamenti e tenuto conto che gli stessi potrebbero riguardare soltanto la modifica introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge, propone che il termine per la presentazione degli stessi sia fissato in dieci minuti.

La Commissione approva la proposta del Presidente e conseguentemente il seguito dell'esame è sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (n. 61)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

(L014 078, C08ª, 0013ª)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver dato conto del *curriculum* del candidato proposto dal Governo, Dr. Alfredo Roma, sottopone alla valutazione della Commissione una proposta di parere favorevole.

Dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori BORNACIN e LAURO (i quali rilevano che il candidato non ha le competenze tecniche necessarie richieste dalla legge per ricoprire la carica in questione) e favorevole dei senatori SPERONI, LO CURZIO e PAROLA, (i quali al contrario ritengono che il candidato proposto possieda tutti i titoli per meritare la nomina) si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori BALDINI, BARRILE, BESSO CORDERO, BORNACIN, CARPINELLI, CÒ, DE CORATO, DIANA Lorenzo, FALOMI, FIRRARELLO, LAURO, LO CURZIO, PAROLA, PERUZZOTTI (in sostituzione del senatore Castelli), PETRUCCIOLI, RAGNO, ROBOL (in sostituzione del senatore Erroi), ROGNONI, SPERONI (in sostituzione del senatore Serena), TERRACINI, VEDOVATO e VERALDI.

All'esito dello scrutinio la proposta del Presidente risulta approvata con 15 voti favorevoli e 7 contrari.

Proposta di nomina del Presidente del Consorzio del Ticino (n. 62)

(Parere al Ministro dei lavori pubblici: favorevole)
(L014 078, C08ª, 0014ª)

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver dato conto del *curriculum* del candidato proposto dal Governo, Prof. Ugo Maione, sottopone alla valutazione della Commissione una proposta di parere favorevole.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LO CURZIO si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori BALDINI, BARRILE, BESSO CORDERO, BORNACIN, CARPINELLI, CÒ, DE CORATO, DIANA Lorenzo, FALOMI, FIRRARELLO, LAURO, LO CURZIO, PAROLA, PERUZZOTTI (in sostituzione del senatore Castelli), PETRUCCIOLI, RAGNO, ROBOL (in sostituzione del senatore Erroi), ROGNONI, SPERONI (in sostituzione del senatore Serena), TERRACINI, VEDOVATO e VERALDI.

All'esito dello scrutinio la proposta del Presidente risulta approvata con 16 voti favorevoli e 6 contrari.

IN SEDE REFERENTE

(2983-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Ripresa e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, in precedenza rinviato.

Non essendo stati presentati emendamenti nel termine fissato dalla Commissione, si passa alle dichiarazioni di voto sul mandato al relatore.

I senatori LAURO, FIRRARELLO e RAGNO annunciano l'astensione dei rispettivi Gruppi, mentre il senatore PERUZZOTTI dichiara il voto contrario del Gruppo della Lega Nord-per la Padania indipendente e il senatore VEDOVATO esprime invece il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame, con le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter svolgere oralmente la relazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi (n. 209)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454. Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, C08ª, 0018º)

Schema di decreto legislativo concernente l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (n. 210)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454. Seguito dell'esame e rinvio) (R139 b00, C08ª, 0019º)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Nel prosieguo della discussione generale, interviene il senatore BORNACIN, il quale concorda con il senatore Castelli sulla esigenza di dare finalmente al settore una normativa organica, che questi provvedimenti invece non rispettano. Tra l'altro, essi non vanno nella direzione della liberalizzazione che pure viene imposta a partire dal luglio prossimo dall'Unione europea. Si ravvisano anche rinvii eccessivi allo strumento del decreto ministeriale.

Il senatore TERRACINI fa presente che il Governo avrebbe dovuto prevedere l'accesso alla professione indistintamente a tutte le imprese che esercitano l'attività di autotrasporto di merci su strada, anticipando così un cambiamento già contenuto in una proposta di direttiva comunitaria, mentre l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo relativo all'accesso esclude gli operatori esercitanti con automezzi al di sotto di un certo tonnellaggio. Critica altresì l'abbassamento del requisito di capacità finanziaria, che avrà gravi conseguenze sulla sicurezza stradale e sull'ambiente.

Per quanto concerne lo schema di decreto sull'esercizio dell'attività, invece, esso, nel prevedere il raddoppio immediato della capacità

di offerta, contrasta con il concetto stesso di risanamento, mentre la previsione secondo cui le aziende che hanno percepito gli incentivi a favore dell'accorpamento possono non solo raddoppiare la propria capacità di carico ma anche ottenere ulteriori autorizzazioni è palesemente in contrasto con la normativa comunitaria.

Il PRESIDENTE dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica, il relatore PAROLA sottolinea la necessità di porre grande attenzione nell'esprimere il parere sui due provvedimenti in esame data la centralità dell'autotrasporto per il settore dei trasporti in generale. Vi sono alcune indicazioni molto positive nei due decreti legislativi (per esempio l'attenzione alle imprese più che ai singoli autotrasportatori) che tuttavia dovrebbero essere accentuate. Per esempio il problema della dimensione delle imprese dovrebbe essere approfondito in considerazione della grandezza di quelle che operano nel settore europeo ed in vista della liberalizzazione del settore. Una riflessione approfondita dovrà essere fatta anche in relazione alle imprese di trasporto di persone che non potranno entrare nel mercato del trasporto di cose per conto terzi da una posizione privilegiata. Anche la questione del trasporto dei rifiuti dovrà essere attentamente considerata. Sulla questione posta poi dal senatore Lauro in relazione ai requisiti professionali degli autotrasportatori ritiene sia necessaria un'apertura per introdurre norme più avanzate, ferma restando la considerazione del sistema esistente. Ritiene infine ragionevoli ed accoglibili molte delle osservazioni avanzate dal senatore Vedovato ed annuncia l'espressione di un parere favorevole.

Prende infine la parola il sottosegretario SORIERO che ricorda come i provvedimenti in esame siano il completamento della legge n. 38 del 1997 sull'autotrasporto su temi di grande importanza come quello, ad esempio, dei requisiti di professionalità della categoria degli autotrasportatori, soprattutto in vista della liberalizzazione del settore e delle scadenze europee a cui l'Italia si dovrà adeguare. Auspica pertanto l'espressione di pareri favorevoli su entrambi gli schemi di decreto sottolineando che il Governo dovrà successivamente intervenire, in modo da rendere ancor più elastico questo settore anche sulla materia delle tariffe.

Il presidente PETRUCCIOLI invita il relatore Parola a predisporre le bozze di parere sui due schemi di decreto legislativo per martedì 10 marzo 1998 alle ore 12.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

147ª seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE DELIBERANTE

(2938) FUSILLO ed altri. – *Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extravergine di oliva italiano*

(2998) GRECO ed altri. – *Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio di oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35*

(3020) Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva

(3041) MURINEDDU ed altri. – *Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva*

(3050) SPECCHIA ed altri. – *Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il senatore CUSIMANO sottolinea innanzitutto come, di fronte alla pesante crisi che ha colpito il settore olivicolo soprattutto a causa della sovrapproduzione spagnola, si sia registrata una efficace unità di intenti presso il mondo agricolo e nell'ambito delle stesse forze politiche al fine di dare una rapida ed efficace risposta ai problemi del settore. In particolare, da tempo sul mercato si riscontrano preoccupanti anomalie, consistenti nel fatto che viene venduto olio denominato extra vergine di

oliva a prezzi notevolmente ribassati, di fatto impossibili per i produttori italiani, e quindi probabilmente frutto o di sofisticazioni o dell'utilizzazione di prodotti di altri paesi del bacino mediterraneo dove, come noto, i costi sono più bassi rispetto alla media italiana, anche se indubbiamente pure la qualità dei prodotti è notevolmente inferiore.

Le forze politiche hanno dimostrato indubbio senso di responsabilità presentando progetti con lo scopo di affrontare efficacemente i problemi del settore olivicolo, che non a caso hanno sostanzialmente gli stessi contenuti. Una parte dell'industria ha manifestato uno scarso gradimento nei confronti delle predette proposte, però a causa di un'ottica limitata, probabilmente troppo chiusa nella difesa di ristretti interessi particolaristici: infatti, non si può pretendere di acquistare prodotti di bassa qualità all'estero a prezzi inferiori e allo stesso tempo di commercializzare prodotti con marchio italiano.

Comunque sia, lo spirito delle proposte presentate è volto a garantire sia i consumatori (i quali non debbono essere ingannati dalla etichettatura dei prodotti), sia gli olivicoltori, che non debbono subire concorrenze improprie. Pertanto, le tre Confederazioni hanno espresso apprezzamenti nei confronti di un'iniziativa legislativa volta a difendere l'immagine stessa della produzione olivicola dell'Italia. In particolare, sono previsti efficaci strumenti di controllo in tutte le fasi, riducendosi così il rischio di frodi commerciali. In tal modo si darà nuovo impulso alla produzione olivicola italiana, potendosi favorire così anche la realizzazione di accordi intersettoriali al fine di stabilire prezzo più remunerativi per i produttori. In quest'ottica le coltivazioni potrebbero aumentare, mantenendo al contempo un alto livello qualitativo.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI – dopo aver espresso apprezzamenti nei riguardi dell'intervento del senatore Cusimano – dichiara che il Gruppo Rinnovamento Italiano intende favorire un rapido esame dei progetti presentati e dello stesso disegno governativo, il quale però necessita di una serie di miglioramenti, soprattutto per quanto concerne il sistema dei controlli. A quest'ultimo riguardo, accanto alla normativa italiana vi è l'ambito dell'Unione Europea, nel quale pure è necessario intervenire con maggiore efficacia, anche perchè occorre favorire una nuova trattativa che fissi le quote di produzione almeno al livello del consumo interno.

Ma il «perno» della produzione olivicola è rappresentato dalla qualità, soprattutto dell'olio extra vergine di oliva; settore che purtroppo ha visto in passato l'arricchimento facile di personaggi con pochi scrupoli che hanno saputo sfruttare le sofisticazioni olearie. Tali forme di truffa dovranno essere del tutto impedito in futuro, per cui si tratta di individuare in sede nazionale i più efficaci strumenti di controllo, ad esempio, attraverso i NAS dell'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e gli stessi mezzi offerti dalla moderna tecnologia. Una volta approvata la normativa, occorre che però il Parlamento eserciti un adeguato controllo politico sulle modalità di attuazione.

Sulla base di queste considerazioni preannuncia la presentazione di emendamenti migliorativi, volti a garantire efficacemente consumatori e

produttori, auspicando una rapida approvazione di un testo normativo in materia.

Il senatore BETTAMIO esprime perplessità sui contenuti dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3020, che vieta la detenzione di olio extra vergine di oliva, di oliva vergine e di oliva vergine corrente negli impianti di raffinazione. Si tratta di una norma troppo restrittiva, per cui – pur volendo salvaguardare nella sostanza la sua finalità – potrebbe essere modificata, nel senso della prescrizione di una serie di adempimenti amministrativi, che consentano un sufficiente livello di garanzie. Preannuncia pertanto emendamenti in questa direzione.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

Interviene in sede di replica il relatore FUSILLO, il quale ringrazia innanzitutto i commissari per la proficuità e l'equilibrio delle considerazioni svolte con grande spirito costruttivo: non sembri azzardata l'affermazione secondo cui i problemi dell'olivicoltura spingono le forze politiche ad avere unità di intenti, come già avvenuto relativamente alla materia delle acque reflue dei frantoi.

Nel corso della discussione generale sono emerse in particolare tre problematiche. Innanzitutto, certamente vi è l'esigenza di rivedere il cosiddetto «traffico di perfezionamento attivo», la quale però deve essere affrontata in ambito comunitario. Parimenti, anche l'anomalia della quota europea, ma non nazionale, per quanto concerne la produzione olivicola, deve essere affrontata mediante trattative presso i competenti organi dell'Unione Europea. In terzo luogo, la necessità di riorganizzare la filiera, posta in particolare dal senatore Preda, non può essere certo risolta in questa sede: comunque sia, vengono poste le premesse a tal fine, in quanto certamente le associazioni di produttori vengono messe nelle condizioni di essere più forti sul mercato e quindi di poter dar vita ad efficaci accordi interprofessionali.

Conclude raccomandando la rapida approvazione di un testo di legge, che consenta al Senato di fornire una risposta immediata alle gravi emergenze del settore olivicolo, proponendo altresì che ai fini del prosieguo dell'*iter* parlamentare si adotti come testo base il disegno di legge n. 3020 presentato dal Governo.

Il sottosegretario BORRONI – nel replicare agli intervenuti – dichiara che il Governo non può che prendere atto con soddisfazione delle larghe convergenze che si stanno registrando tra le forze politiche al fine di affrontare efficacemente i numerosi problemi del settore olivicolo, come dimostrato anche dalla approvazione nella seduta antimeridiana del Senato di oggi di un atto di indirizzo largamente condiviso. Da parte sua, il Governo ha già sollecitato la discussione a livello comunitario per la riforma dell'OCM, già a partire dalla campagna 1995-1996.

Alcuni accenti critici riferiti al disegno di legge del Governo sono stati espressi dal senatore Marini, al quale fa innanzitutto presente che si

farà riferimento al prodotto lordo vendibile tenendo conto della documentazione contabile e fiscale, onde determinare la quota del reddito aziendale derivante dalle produzioni olivicole ai fini dell'applicazione delle agevolazioni creditizie di cui all'articolo 4 del ricordato disegno di legge. In mancanza di tale documentazione, potrà farsi riferimento ad esempio alla produzione media per ettaro. Circa la proposta di introdurre un riferimento specifico nell'articolo 4 anche ad altre regioni, tale indicazione non appare necessaria, in quanto il secondo periodo del comma 1 già prevede la possibilità di applicare i medesimi interventi anche a favore di aziende agricole di altre zone a vocazione olivicola.

Infine, non condivide le perplessità del senatore Bettamio a proposito del divieto assoluto per gli stabilimenti di raffinazione a detenere olio vergine o extra vergine, il quale evidentemente non ha bisogno di raffinazione: pertanto, non si comprendono le ragioni per cui se ne dovrebbe consentire la detenzione presso le raffinerie stesse.

La Commissione delibera quindi di adottare come testo base il disegno di legge n. 3020.

Il PRESIDENTE comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 13.00 di venerdì 27 febbraio, rinviando quindi il seguito della discussione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale relativo alla ripartizione del capitolo di bilancio n. 1278 del Ministero per le politiche agricole, per l'anno 1998 (n. 221)

(Parere al Ministro per le politiche agricole, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)
(R139 b00, C09ª, 0004ª)

Il relatore SARACCO illustra i contenuti dello schema di decreto interministeriale in attuazione dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ricordando che il Ministro per le politiche agricole ha ritirato un precedente schema di decreto (n. 212) e ha trasmesso un nuovo atto, che differisce dal precedente per la previsione di un contributo di 50 milioni di lire ad enti per iniziative a carattere divulgativo su problemi agricoli, tra l'altro già stanziato nel decreto di riparto dell'anno scorso.

Lo stanziamento complessivo è pari a 11 miliardi di lire e, rispetto al decreto precedente, vi sono poche differenze: in particolare, a ben guardare, i contributi per l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici sono diminuiti non del 30 per cento, ma solo di 5 milioni complessivi (passando da 480 a 475 milioni di lire).

A quanto risulta, gli organismi percettori dei contributi nell'anno precedente hanno trasmesso la documentazione di loro pertinenza, dando implicitamente risposta ai molti interrogativi emersi durante l'esame in Commissione svoltosi nel 1997, soprattutto relativamente alle iniziative per valorizzare la dieta mediterranea.

Conclude ritenendo che la Commissione possa esprimere un parere positivo sullo schema presentato.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

128ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Intervengono il ministro del commercio con l'estero FANTOZZI e il sottosegretario di stato per lo stesso Dicastero CABRAS.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 17 febbraio, dal Ministro del commercio con l'estero sullo stato di attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 59 del 1997 per le materie di sua competenza (A046 003, C10ª, 0008ª)

Si riprende il dibattito sospeso nella seduta del 17 febbraio.

Interviene il senatore TRAVAGLIA, il quale, con riferimento alla legge di riordino dell'ICE approvata lo scorso anno, chiede al Ministro informazioni circa le difficoltà che gli risultano essersi delineate per la gestione concreta della riforma.

Il senatore PAPPALARDO, in merito ai rapporti tra amministrazioni centrali e autonomie regionali, afferma di ritenere che la materia del commercio con l'estero non possa essere totalmente decentrata, anche per problemi attinenti alla gestione delle risorse finanziarie. Sarebbe forse possibile prefigurare, al riguardo, una ripartizione delle risorse disponibili sulla base delle richieste che si evidenziano a livello regionale, ferma rimanendo comunque la necessità di mantenere il coordinamento a livello centrale.

Il presidente CAPONI rileva innanzitutto come si evidenzino, all'interno del Governo, divergenze di opinioni circa la figura del Ministro responsabile della politica del commercio con l'estero. A lui pare che complessivamente lo schema di decreto illustrato dal ministro Fan-

tozzi sia improntato all'esigenza di ricavare spazi per il ministero del commercio con l'estero togliendoli al ministero del tesoro. Non condivide, d'altra parte, la scelta di affidare il coordinamento strategico al CIPE che ha mostrato di non essere organismo idoneo allo svolgimento di tale compito. Quanto alla SACE, considerati i suoi trascorsi, egli ritiene che il provvedimento di riordino non dovrebbe prescindere da un'adeguata opera di bonifica. Si chiede poi perchè - in epoca di privatizzazioni dilaganti - non si pensi ad una privatizzazione di tale organismo, evitando così di devolvere denaro pubblico a copertura di rischi che potrebbero correttamente far carico alle imprese.

Il senatore SELLA di MONTELUCE chiede se l'ipotesi di una convenzione fra ICE e GEPI per l'istituzione di una rete di attrazione degli investimenti esteri in Italia abbia avuto un seguito e se tale problematica sia affrontata nell'ambito del conferimento di funzioni alle regioni, di cui allo schema di decreto illustrato dal Ministro. Quanto alla questione sollevata dal presidente Caponi circa un'ipotetica privatizzazione della SACE, egli sarebbe favorevole a condizione che fosse assicurata la presenza di altri operatori in regime di concorrenza. Teme, però, che, data la natura dei rischi coperti, si ponga un problema di costi non indifferente.

Replica agli intervenuti il ministro FANTOZZI, rispondendo innanzitutto alle questioni sollevate dal senatore Mungari e dal presidente Caponi relativamente alla SACE. In proposito, il problema fondamentale che ha orientato il Governo è stato quello di uno scorporo dall'INA; considerato, poi, che la legislazione vigente la configura come ente pubblico, si è a lungo discusso sulla natura da conferire a tale nuovo organismo. In proposito, si è dovuto rilevare che in tutti i paesi industrialmente avanzati (ivi compresa la Gran Bretagna, ove, ad un'organizzazione per certi aspetti più privatistica, fa riscontro l'affidamento ad un dipartimento del ministero dell'assicurazione del cosiddetto «rischio sovrano») l'attività del soggetto equiparabile alla SACE fa capo ad organismi pubblici. Si è poi considerato che la trasformazione in società per azioni avrebbe richiesto l'apporto di capitali assai rilevanti, in ragione della natura dell'attività svolta che comporta perdite di esercizio; senza considerare che per tale via si sarebbe determinata una contrapposizione fra gli interessi privati degli azionisti (volti a limitare il rischio) e l'interesse pubblico della politica commerciale estera. Si è tuttavia cercato di conferire alla SACE modalità di gestione di tipo privatistico, attraverso le prefigurate modifiche agli organi statutari. Quanto agli accantonamenti cui ha fatto riferimento il senatore Mungari - da non intendersi equiparabili alle riserve tecniche - il Ministro precisa che si tratta di una sorta di «tetto» voluto dal Tesoro, a garanzia del livello di impegno di risorse pubbliche da devolvere alla finalità della copertura del rischio assicurativo.

Rispondendo alla domanda del senatore Turini, il Ministro Fantozzi precisa che le Camere di commercio italiane all'estero non sono interessate dal provvedimento. Si diffonde poi sulle loro funzioni, a vantaggio

degli operatori, e sulla diversa efficienza operativa evidenziata da ciascuna di esse, nonché sulle modalità del loro finanziamento, delle quali auspica una parziale revisione, a vantaggio delle strutture che si dimostrino più intraprendenti. Replicando, poi, ai senatori De Carolis, Ventucci e Pappalardo, che hanno sollevato il problema di un rafforzamento del ruolo del CIPE a scapito di quello del Ministro del commercio con l'estero, ricorda come gli strumenti della politica del commercio estero facciano capo a diversi ministeri; si pone quindi in tutta evidenza l'esigenza di un loro coordinamento. Non nasconde che all'interno del Governo si è evidenziata una divergenza di opinioni riguardo al centro di imputazione del governo del settore e si è avanzata l'ipotesi di un accorpamento delle funzioni in capo al ministero del commercio con l'estero. Non si può dimenticare, però, che l'operatività della SACE presenta contenuti di politica monetaria di sicura competenza del Tesoro che ne rendono inopportuna la sottrazione alla vigilanza di detto Dicastero. Si è così scelta la strada dell'istituzione di un'apposita Commissione all'interno del CIPE, una Commissione nel cui ambito il Ministro per il commercio con l'estero ha un ruolo preminente e a cui sarà assicurata un'adeguata operatività, anche attraverso la segreteria che fa capo al suo Dicastero.

Rispondendo, quindi, ai senatori Travaglia e Sella di Monteluca, il quale, ultimo, ha paventato il perpetuarsi degli interventi a pioggia e ha riscontrato la mancanza di una strategia globale, fa presente che gli strumenti per la politica del commercio con l'estero sono ormai adeguatamente disegnati e che si tratta ora di renderli operativi sul territorio. La migliore strada per realizzare questo obiettivo consiste, a suo modo di vedere, nell'istituzione di una rete che operi a livello locale, al livello, cioè, in cui nascono le esigenze concrete, e che si colleghi con un organismo di coordinamento centrale incaricato di portare all'estero l'immagine dell'Italia in quanto tale, pur nelle sue tipicità e peculiarità regionali. Per quanto riguarda l'attuazione della riforma dell'ICE, si registrano problemi sindacali, paventandosi le conseguenze che possono derivare dall'alleggerimento della rete interna. Si sta cercando, pertanto, di percorrere la strada di accordi con le regioni, onde distribuire il personale con i minori costi sociali possibili. Quanto al rafforzamento della rete estera dell'ICE, vi è un accordo generale al riguardo, ma occorre considerare gli ostacoli derivanti dai notevoli costi connessi a tale operazione.

Dopo aver rilevato con soddisfazione che la bilancia commerciale italiana registra per il 1997 un rilevante *surplus*, pur in presenza di un *trend* ascendente delle importazioni e di una stabilizzazione dei cambi, risponde alla domanda del senatore Sella di Monteluca, relativa alle modalità organizzative per l'attrazione degli investimenti esteri. Al riguardo, afferma che si è in attesa che l'Itainvest o l'Agenzia presso la Presidenza del Consiglio, di cui si era prefigurata l'eventuale istituzione, forniscano i pacchetti dell'offerta disponibile, onde consentire agli uffici ICE all'estero di diffonderli presso gli imprenditori interessati. Conclude sottolineando l'importanza del programma di informatizzazione dell'ICE, la cui realizzazione consentirebbe di raggruppare e di mettere

in rete una serie di informazioni di base, incentivando per tale via il contatto diretto degli operatori interessati con gli uffici dell'ICE.

Il presidente CAPONI ringrazia il ministro Fantozzi e dichiara chiusa la procedura informativa.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

(R029 000, C10ª, 0013ª)

Il presidente CAPONI convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per comunicazioni attinenti alla programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

198ª Seduta

Presidenza del Presidente

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio delegato per la funzione pubblica BETTINELLI

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

In apertura di seduta, il presidente SMURAGLIA comunica che, su richiesta di un Gruppo parlamentare, è stata presentata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo, ed avverte che, ove la Commissione aderisca alla predetta richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Bettinelli sugli indirizzi e sulle iniziative del Dipartimento per la funzione pubblica riguardanti la sicurezza e l'igiene del lavoro, anche in relazione alle conclusioni approvate dalla Commissione lavoro e previdenza sociale al termine dell'indagine conoscitiva svolta su tale materia

(A046 003, C11ª, 0008º)

Il presidente SMURAGLIA rivolge un cordiale saluto al sottosegretario Bettinelli e ricorda che l'audizione odierna integra le audizioni già svolte, del sottosegretario di Stato per il lavoro e del sottosegretario di Stato per la sanità, sulle iniziative e gli indirizzi assunti dai rispettivi Dicasteri in materia di sicurezza del lavoro. È stato dato così seguito all'impegno, assunto dalla Commissione, di verifica dell'attuazione degli

interventi individuati come necessari al termine dell'indagine conoscitiva in materia di igiene e sicurezza svolta congiuntamente con la XI Commissione permanente della Camera dei deputati. Dà quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario BETTINELLI ricorda preliminarmente che nel capitolo conclusivo del Documento di sintesi dei lavori del Comitato paritetico istituito tra le Commissioni lavoro della Camera dei deputati e del Senato per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro sono contenute alcune stimolanti e condivisibili indicazioni sui compiti di alcuni Dicasteri: in particolare, al paragrafo 3, si indica la necessità di rilanciare il ruolo del Ministero della sanità, di integrare quello del Ministero del lavoro e di rafforzare quello del Dipartimento della funzione pubblica, che dovrebbe assumere come prioritario il tema della sicurezza e della prevenzione e farsi garante di una reale e tempestiva attuazione delle misure necessarie in tutte le pubbliche amministrazioni, rivendicando, se del caso, gli strumenti e le dotazioni economiche adeguate. Occorre però valutare se tali condivisibili esortazioni sono compatibili con le competenze che la legislazione vigente in materia di sicurezza del lavoro attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica. A tale proposito, va rilevato che il decreto legislativo n. 626 del 1994 contiene su questo punto poche e scarse indicazioni: al comma 2 dell'articolo 1 il Dipartimento della funzione pubblica è indicato come soggetto concertante rispetto all'adozione dei decreti ministeriali con i quali sono individuate le amministrazioni la cui peculiarità richiede un'applicazione differenziata dei principi del decreto legislativo medesimo; all'articolo 26 è previsto che un funzionario – non un dirigente – del Dipartimento della funzione pubblica faccia parte della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questo ruolo marginale non è peraltro da considerarsi casuale, visto che il Dipartimento della funzione pubblica figura tra i dicasteri proponenti dello stesso decreto legislativo n. 626. Va inoltre ricordato che la delega di funzioni conferita dal Presidente del Consiglio nella materia oggetto dell'audizione odierna è alquanto generica, essendo riferita complessivamente alle iniziative e alle proposte sui servizi sociali e la sicurezza del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Uno specifico ruolo del Dipartimento della funzione pubblica in questo ambito può invece essere individuato a partire dalla delega che gli attribuisce un compito generale di vigilanza sulla razionale organizzazione e sul corretto uso delle risorse umane e quindi, in ultima analisi, di verifica del buon andamento della pubblica amministrazione.

A tale proposito, rifacendosi alla sua personale esperienza, il rappresentante del Governo ricorda che, subito dopo aver prestato giuramento, circa un anno fa, ebbe occasione di incontrarsi con le organizzazioni sindacali, che lamentavano una sostanziale sottovalutazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo n. 626. In effetti, la mancanza di fondi viene sovente assunta come pretesto per giustificare ritardi e inadempimenti in materia

di sicurezza, e l'attuazione del decreto legislativo n. 626 è stata considerata, in molte amministrazioni, poco più che una somma di adempimenti burocratici o di carattere puramente formale, a partire dall'individuazione del datore di lavoro, del medico responsabile o del responsabile della sicurezza. A tale atteggiamento ha fatto peraltro riscontro un certo disinteresse dei lavoratori – e anche delle organizzazioni sindacali, che hanno rilevato autocriticamente tale posizione – anche per quanto riguarda la designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al punto che alcune amministrazioni hanno richiesto ai sindacati di categoria di procedere alla designazione. Numerose inadempienze e ritardi si registrano anche per quanto attiene alla redazione del documento di valutazione dei rischi.

Per recuperare il tempo perduto era pertanto necessario procedere a breve termine all'individuazione di alcuni obiettivi e delle strategie idonee a perseguirli, partendo dalla premessa che il grado di tutela accordata ai dipendenti del settore pubblico non può in alcun modo risultare inferiore a quella disposta per i lavoratori privati e che la tipologia dei rischi è sostanzialmente la medesima nel settore pubblico e in quello privato, così come sono comuni i problemi di fondo: l'informazione e la formazione, l'assistenza per l'attuazione della normativa, la promozione di una cultura della prevenzione e la valorizzazione e l'ottimizzazione delle risorse disponibili. Da questo insieme di considerazioni è emersa la necessità di uno sportello non unico ma unitario sul territorio, che costituissero l'esito di un processo convergente di soggetti pubblici territoriali – a partire dalle ASL, dalle regioni e dagli enti locali – e non territoriali – dall'ISPESL, all'INAIL, all'Istituto italiano di medicina sociale agli enti di formazione collegati al Dipartimento come il FORMEZ e la Scuola superiore della pubblica amministrazione – nonché delle realtà sociali operanti sul territorio e impegnate in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro. La creazione di un sistema a rete, informatizzato e fortemente articolato sul territorio avrebbe comunque richiesto l'individuazione di un soggetto in grado di agire come punto di riferimento, soprattutto sul versante logistico, al fine di favorire il processo aggregativo e, a tale proposito, l'INAIL appariva il soggetto più idoneo, sia per la distribuzione territoriale sia per la disponibilità di una rete informatica ben strutturata. Va ricordato inoltre che l'Istituto sta realizzando una banca dati riferita non solo ai danni indennizzati ma ai rischi potenziali sui luoghi di lavoro, muovendosi nella direzione, auspicata anche dal citato Documento di sintesi dei lavori del Comitato paritetico delle Commissioni lavoro del Senato e della Camera dei deputati, di superare l'impostazione meramente assicurativa e passare più decisamente sul terreno della prevenzione.

A partire da questa ipotesi di lavoro, e nel tentativo di attuare in modo non riduttivo il principio di sussidiarietà, si è individuato nell'accordo di programma tra amministrazioni centrali lo strumento più idoneo per valorizzare le scarse risorse disponibili e strutturare specifiche modalità di raccordo con gli enti locali, ai quali il decreto legislativo n. 626 attribuisce funzioni di coordinamento. Il sistema degli accordi di programma avrebbe dovuto trovare uno specifico momento di sintesi in

una intesa da realizzare nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, che avrebbe dovuto poi dare vita ad una serie di conferenze di servizi articolate territorialmente. Già il Sottosegretario per la sanità, nell'audizione svolta l'11 febbraio, ha dato conto dell'insuccesso di tale iniziativa, dovuto, in sostanza, ad una carenza di volontà politica, efficacemente testimoniata nel documento del Comitato tecnico del coordinamento delle Regioni - di cui il Sottosegretario consegna copia alla Presidenza della Commissione - nel quale si lamenta, con argomentazione molto discutibile, il centralismo del Dipartimento della funzione pubblica e un presunto tentativo di svuotamento delle competenze regionali. Successivamente a tale vicenda, è stato comunque adottato l'atto di indirizzo e coordinamento previsto all'articolo 27 del decreto legislativo n. 626 - per la predisposizione del quale non è contemplato il concerto con il Dipartimento della funzione pubblica - riguardante i criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, per effetto del quale, mettendo a frutto l'esperienza maturata, dovrebbe ricevere un nuovo impulso l'operatività dei soggetti pubblici sul territorio.

Il Dipartimento della funzione pubblica - prosegue il Sottosegretario - ha comunque perseguito l'obiettivo di dare vita ad accordi di programma tra le amministrazioni centrali che hanno manifestato una disponibilità a collaborare. Un primo accordo, che coinvolge le agenzie formative collegate al Dipartimento stesso, in primo luogo FORMEZ e Scuola superiore della pubblica amministrazione, è finalizzato alla diffusione della conoscenza degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 626, ed opera attraverso la predisposizione di pacchetti formativi multimediali: nell'ambito di questo accordo, che risale al giugno 1997, la Scuola superiore della pubblica amministrazione ha realizzato 18 corsi di formazione e informazione, in varie sedi, con circa 450 partecipanti per 126 giorni/aula; altri corsi, destinati a dirigenti e direttivi delle amministrazioni pubbliche, sono in via di predisposizione. Ulteriori corsi sono in preparazione, su richiesta del Commissario del Governo presso la regione Emilia-Romagna.

Un secondo accordo è stato sottoscritto il 12 dicembre: con esso si intende fare fronte alle richieste di ausilio da parte delle sedi periferiche delle pubbliche amministrazioni; a tal fine è stata predisposta una scheda *ad hoc* per le richieste di assistenza in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro. Dato conto del contenuto della scheda, il sottosegretario Bettinelli fa presente che il destinatario delle richieste è un nucleo integrato di coordinamento costituito presso l'INAIL dalle amministrazioni che hanno sottoscritto l'accordo. Una seconda scheda è poi finalizzata alla descrizione degli ambienti di lavoro. È da rilevare, peraltro, che da parte di molte amministrazioni centrali, sollecitate anche dalle conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza, vi è la tendenza a risolvere in modo ancora troppo approssimativo i problemi relativi a tale materia, con l'emanazione di direttive alle strutture periferiche per l'individuazione dei datori di lavoro, del medico competente, del responsabile della sicurezza e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Peraltro, anche gli uffici periferici che hanno operato seriamente per ri-

solvere i suddetti problemi, si sono trovati ad affrontare non poche difficoltà. È il caso del Procuratore della Repubblica presso la Procura circondariale di Pavia, la cui vicenda è sintetizzata in una documentazione che il Sottosegretario consegna al Presidente.

Dopo aver precisato che gli accordi di programma citati sono oggetto di una circolare del 21 febbraio 1998, il Sottosegretario si sofferma sull'attuazione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 626, riguardante l'emanazione dei decreti di individuazione dei criteri per una applicazione differenziata dei principi del decreto medesimo in relazione alle peculiarità di alcune amministrazioni. È stata superata l'idea iniziale che alcuni servizi dovessero essere del tutto impermeabili rispetto alla disciplina dettata dal decreto legislativo n. 626 e tuttavia, da parte di alcune amministrazioni sono state opposte non poche resistenze: è il caso dell'amministrazione della difesa, con la quale è stata raggiunta un'intesa solo una settimana fa, essendo stati superati i problemi relativi al medico competente e all'individuazione delle sedi riservate.

Tra le attività positive svolte dal Dipartimento, vanno invece citati i rapporti stabiliti con i soggetti sociali che operano nel settore della sicurezza del lavoro, e in particolare con la Società nazionale operatori della prevenzione (SNOP). Tale Società ha riproposto recentemente molti dei temi affrontati nel citato Documento di sintesi dei lavori del Comitato paritetico istituito tra le Commissioni lavoro della Camera e del Senato, in particolare esprimendosi criticamente sul ruolo svolto dall'INAIL e dall'ISPESL, e raccomandando il più ampio decentramento sul territorio delle competenze sulla sicurezza. Il Sottosegretario quindi consegna copia di una lettera del Presidente della SNOP su detti temi.

Permangono peraltro numerosi problemi irrisolti. Il primo tra essi riguarda l'istituzione degli organismi paritetici previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 626, contemplata nell'intesa stipulata tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali relativa ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tuttavia, l'attivazione di tali organismi è ancora sulla carta, poichè essa è demandata ai contratti di comparto, non ancora sottoscritti.

Un altro problema riguarda la separazione tra le attività di vigilanza e le attività di assistenza. Di particolare rilievo, a tale proposito, è la recente pronuncia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo la quale il Consorzio recentemente costituito da alcune ASL e aziende ospedaliere dell'Emilia Romagna per la prestazioni di servizi di consulenza, prevenzione e sorveglianza sanitaria alle imprese ha realizzato una distorsione del mercato, comportando un vantaggio ingiustificato per il Consorzio, ed un danno per gli altri operatori, derivante dal fatto che le ASL sono titolari esclusivi della funzione di vigilanza. Secondo il rappresentante del Governo occorrerà comunque assumere iniziative idonee a far sì che la formazione e l'informazione in materia di prevenzione siano erogate sotto forma di servizi gratuiti, sottratti ad una logica puramente di mercato.

Vi è poi il problema di superare un'impostazione burocratica (recepita in un recente decreto ministeriale) delle questioni relative al medico competente, ed in particolare alle modalità e ai tempi della sua presenza

sui luoghi di lavoro; si tratta in questa materia di garantire un'adeguata tutela sanitaria a realtà lavorative fortemente differenziate. Varie segnalazioni, alcune emerse anche dall'indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni lavoro della Camera e del Senato, hanno evidenziato la pericolosa tendenza a trasformare le attività di consulenza in materia di sicurezza, soprattutto nell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi, in un affare gestito spesso da figure professionali improvvisate. Su tale fenomeno, il Sottosegretario ha richiesto un intervento della Guardia di finanza, che sta svolgendo un monitoraggio del fenomeno nelle regioni Emilia Romagna e Veneto, al fine di procedere ai controlli di competenza sotto il profilo amministrativo e fiscale. Si tratta di un'iniziativa che dovrebbe concludersi nell'arco di due mesi e che, evidentemente, non può supplire alla mancanza di una apposita legislazione di disciplina delle attività di consulenza.

Avviandosi alla conclusione, il Sottosegretario ricorda che il Ministro della sanità ha annunciato l'intenzione di indicare come prioritario il tema della prevenzione nell'ambito del Piano sanitario nazionale 1998-2000 in via di predisposizione. Il Dipartimento della funzione pubblica non ha difficoltà, in tal caso, ad accettare l'ipotesi di una più ampia attribuzione di competenze al Ministro della sanità, con un conseguente ridimensionamento delle proprie, e, tuttavia, non può non rilevare che il secondo accordo di programma illustrato nell'odierna esposizione non è stato sottoscritto dall'ISPESL, per esplicita volontà del Ministro della sanità. Al tempo stesso, però, l'Istituto ha attivato un nodo informativo che gli consente di accedere direttamente all'Agenzia europea per la sicurezza di Bilbao. È evidente che un tale modo di procedere, del tutto privo di coordinamento, è in obiettiva contraddizione con la logica degli accordi di programma, miranti a valorizzare idee e risorse, e soprattutto a produrre le necessarie sinergie tra soggetti diversi. In una simile situazione, appaiono giustificate le posizioni di numerose associazioni, che richiedono l'istituzione di una Agenzia nazionale della sicurezza e il riordino con legge ordinaria del settore, al fine di assicurare il necessario coordinamento.

Seguono domande e richieste di chiarimento.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Bettinelli per la sua ampia e puntuale esposizione, nella quale ha trovato riscontro gran parte dei quesiti che erano stati messi a punto in vista della seduta odierna. Chiede peraltro ragguagli in ordine a due ulteriori questioni.

In primo luogo, chiede un chiarimento intorno alle ipotesi di riforma dell'ISPESL perseguite dal Governo nell'ambito del generale disegno di riforma promosso dal Ministro Bassanini, ricordando come taluni scenari, come quello della possibile trasformazione dell'Ente in sezione dell'Istituto superiore di sanità, abbiano suscitato perplessità ed anche preoccupazioni.

In secondo luogo, sarebbe opportuno un chiarimento circa la singolare vicenda della mancata attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria al personale delle strutture di vigilanza delle aziende USL, moti-

vata con la circostanza che tali incombenze non potrebbero essere esercitate da personale fornito di laurea. La situazione descritta si è registrata diffusamente nelle regioni Puglia e Calabria, ed è causa anche di apprensione sul piano personale per i dipendenti interessati, ai quali sono stati addirittura mossi rilievi di ordine penale.

In risposta ai quesiti testè formulati dal Presidente, il sottosegretario BETTINELLI fa presente di non poter fornire alcuna indicazione alla Commissione circa le prospettive di trasformazione dell'ISPESL connesse all'attuazione delle riforme promosse dal ministro Bassanini, trattandosi di materia che esula dall'oggetto delle sue competenze. Si riserva invece di fornire i chiarimenti richiesti per quanto riguarda la questione del mancato riconoscimento delle funzioni di polizia giudiziaria nei confronti di organi delle aziende USL, una volta che saranno stati effettuati gli opportuni approfondimenti.

Il senatore BATTAFARANO, dopo aver espresso apprezzamento per l'analiticità dell'esposizione del sottosegretario Bettinelli, rileva come, alla stregua delle dichiarazioni da lui rese nella seduta odierna, come pure delle comunicazioni già svolte presso la Commissione dal sottosegretario Viserta Costantini, risulti l'esistenza di una disparità di vedute fra il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero della sanità in ordine al riparto delle rispettive competenze. In tali condizioni, appare senz'altro opportuno, per dirimere la questione, che di essa sia investito il Presidente del Consiglio, nella sua qualità di garante dell'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo del Governo.

Con riferimento alle difficoltà operative segnalate dal magistrato di Pavia cui si è riferito il sottosegretario Bettinelli, fa presente come in realtà situazioni di grave disagio per la mancanza di indirizzi e punti di riferimento affidabili nell'applicazione della normativa sulla sicurezza si registrano in moltissime strutture pubbliche. Ciò vale in particolare nel settore della scuola, nell'ambito del quale i presidi si trovano non di rado in seria difficoltà essendo chiamati a provvedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi pur non avendo specifiche competenze tecniche, nè potendosi avvalere di personale fornito della necessaria qualificazione. In tali condizioni, non vi è da stupirsi se nella generalità dei casi i documenti di valutazione rischi sono quasi sempre formulati in termini generici, così da vanificarne la funzione.

Il sottosegretario BETTINELLI fa presente che sulla questione del riparto delle competenze fra il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero della sanità avrà luogo in tempi ravvicinati un incontro fra i titolari dei due Dicasteri. Il Dipartimento intende al riguardo attenersi ad un atteggiamento di piena cooperazione, essendo anche disponibile a promuovere l'attribuzione delle più rilevanti competenze in tema di sicurezza ad esso attualmente facenti capo al Ministero della sanità, ove questo ritenga di potervi far fronte con maggiore efficacia. Per quanto riguarda la questione relativa alle difficoltà incontrate dai presidi nella predisposizione del documento di valutazione rischi, fa presente che, ri-

correndo tali condizioni, può essere avanzata richiesta direttamente ai provveditori affinché intervengano. Peraltro va rilevato come molti capi di istituto continuino a tutt'oggi a dimostrare scarsa consapevolezza delle problematiche della sicurezza negli edifici scolastici; a tale riguardo, il recente accordo di programma del 12 dicembre 1997 dovrebbe dare un rilevante impulso all'attività di raccolta dei dati, fermo restando che, nel caso di persistente inerzia, potrebbe valutarsi la sussistenza di profili di responsabilità disciplinare a carico dei presidi che vi incorressero.

Il senatore PELELLA chiede raggugli circa lo stato dei rapporti esistenti fra il Dipartimento della funzione pubblica e le regioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento all'utilizzo dello strumento dell'accordo di programma.

Il sottosegretario BETTINELLI ricorda come i compiti di coordinamento nella materia in considerazione spettino, alla stregua dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994, alle regioni. Poichè queste hanno legittimamente formulato obiezioni rispetto all'attribuzione di un ruolo più incisivo allo Stato in un settore considerato di loro esclusiva competenza, il Dipartimento della funzione pubblica ha ritenuto opportuno orientarsi nel senso dell'utilizzo dello strumento dell'accordo di programma.

Sono stati quindi stipulati due accordi di programma, il primo dei quali avente ad oggetto le funzioni di informazione e formazione ed il secondo gli interventi operativi. Sugli esiti applicativi di tali accordi è ancora prematuro fornire valutazioni, data l'esiguità del tempo trascorso dal loro varo.

Il senatore MANZI deplora la mancanza di indirizzi uniformi sul territorio nazionale in ordine alle misure di sicurezza che devono sussistere negli edifici pubblici o aperti al pubblico. Ciò fa sì che, allorchè si verifica un incidente grave, si assista, nell'ambito territoriale corrispondente, ad una vera e propria impennata dei controlli, al di fuori di qualsiasi disegno di programmazione, controlli che a volte finiscono per assumere carattere vessatorio, come è avvenuto ad esempio nella città di Torino all'indomani del tragico episodio dell'incendio del cinema Statuto.

Appare pertanto ineludibile l'elaborazione di criteri suscettibili di applicazione uniforme sull'intero territorio nazionale.

Il sottosegretario BETTINELLI fa presente come le disposizioni in tema di sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 626 del 1994 siano ovviamente destinate a ricevere applicazione su tutto il territorio della Repubblica. Ovviamente, sul piano applicativo, l'attribuzione delle funzioni di vigilanza al sistema delle autonomie fa sì che possano registrarsi indirizzi ed iniziative non uniformi. Nell'ambito dell'auspicata evoluzione in senso federale della Repubblica, ove ci si attenga al principio di sussidiarietà inteso correttamente, il riparto delle competenze in tema

di sicurezza fra lo Stato e gli altri enti coinvolti, territoriali e non, potrà garantire una più efficace tutela della salute e dell'incolumità dei cittadini.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Bettinelli per gli elementi di informazione da lui messi a disposizione della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11ª, 0073º)

Il PRESIDENTE comunica di aver predisposto uno schema di programma di massima per l'ulteriore corso dei lavori della Commissione per il mese di marzo. Tale programma prevede un impegno piuttosto intenso della Commissione, derivante dalla necessità di far fronte al sovrapporsi di attività conoscitive e legislative. In particolare, si tratta di concludere in tempo utile l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 1998, relativamente al quale si è dovuta registrare l'impossibilità di convocare una seduta, come in un primo tempo si era ipotizzato, durante la prevista settimana di sospensione dei lavori dell'Assemblea, data l'indisponibilità di alcune componenti politiche della Commissione.

Avverte poi che lo schema di programma di massima così predisposto è a disposizione di tutti i senatori della Commissione.

PER LO SVOLGIMENTO DI UN'INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE ESISTENTE PRESSO LO STABILIMENTO ILVA DI TARANTO
(R048 000, C11ª, 0003º)

Il senatore BATTAFARANO ricorda innanzitutto di aver presentato alcune interrogazioni aventi ad oggetto la situazione esistente presso lo stabilimento Ilva di Taranto, rilevando come sia emersa una condizione di permanente violazione dei diritti dei lavoratori, mentre si profilano aspetti anomali riguardo all'atto di cessione dello stabilimento all'attuale proprietario da parte dell'IRI.

Propone pertanto di promuovere al riguardo un'indagine conoscitiva, auspicando che l'argomento possa essere trattato in una delle prossime sedute. Lo strumento dell'indagine conoscitiva appare infatti il più idoneo, date le sue caratteristiche di speditezza ad assicurare la possibilità di un rapido accertamento dei fatti.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di quanto testè dichiarato dal senatore Battafarano, fa presente che è stata recentemente assegnata alla Commissione una proposta di inchiesta parlamentare sullo stesso tema, proposta che sarà senz'altro messa all'ordine del giorno. In tale contesto, la Commissione potrà poi valutare quale sia lo strumento più appropriato da adottare.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

131^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Intervengono il Ministro per la sanità Rosy Bindi nonchè il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3066) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria

(Esame e rinvio)

Riferisce alla commissione la senatrice BERNASCONI.

Il decreto legge in titolo si presenta come uno strumento idoneo a rendere possibile il processo di sperimentazione diretto a verificare l'attività in campo oncologico dei medicinali impiegati secondo il cosiddetto «multitrattamento Di Bella».

Si tratta come è noto di una sperimentazione deliberata in una situazione per molti versi di assoluta eccezionalità, caratterizzata da un forte coinvolgimento della pubblica opinione attraverso l'ampia risonanza che le questioni collegate al metodo Di Bella hanno avuto nei mezzi di comunicazione di massa, nonchè da un contenzioso circa l'erogabilità dei farmaci compresi nei protocolli Di Bella a carico del servizio sanitario nazionale.

Il decreto-legge - che da un lato disciplina la sperimentazione e dall'altro tenta, ove possibile, di disegnare una cornice generale di comportamento nella prescrizione del metodo Di Bella al di fuori della sperimentazione stessa - appare diretto a ricondurre nell'alveo scientifico che le è proprio una questione che deve essere sottratta a qualsiasi rischio di strumentalizzazione politica.

L'articolo 1, in primo luogo, attribuisce al Ministro della sanità il compito di concordare con le regioni e le province un programma coor-

dinato di sperimentazioni cliniche, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Le sperimentazioni sono condotte su pazienti che abbiano reso il proprio consenso informato secondo protocolli approvati dalla commissione oncologica nazionale, sentiti la commissione unica del farmaco e un comitato etico nazionale appositamente istituito.

Particolare importanza rivestono le disposizioni relative al coinvolgimento dell'istituto chimico-farmaceutico militare di Firenze nella preparazione dei farmaci inclusi nel multitrattamento che non corrispondono a specialità medicinali regolarmente in commercio, e la ricerca, da parte del Ministro della sanità, della disponibilità delle aziende produttrici di medicinali a fornire gratuitamente i medicinali utilizzati nelle sperimentazioni.

Il comma 5 dell'articolo 1, poi, prendendo atto del fatto che tutte le sostanze utilizzate nella multiterapia risultano già testate per quanto riguarda la tossicità, esenta il multitrattamento ed i singoli medicinali che lo compongono dall'effettuazione della cosiddetta fase I della sperimentazione.

L'articolo 2 si presenta come una norma meramente interpretativa che, risolvendo le questioni che si erano recentemente poste in sede contenziosa, ribadisce la competenza della Commissione unica del farmaco nel valutare - ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge n. 536 del 1996 convertito dalla legge n. 648 dello stesso anno - se esistano i presupposti per l'inserimento dei farmaci utilizzati per il multitrattamento Di Bella nell'elenco di quei farmaci che, benchè ancora sottoposti a sperimentazione clinica, sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica.

L'articolo 3, come è noto, è stato oggetto di polemiche particolarmente accese, in particolare con riferimento alla questione della libertà terapeutica. In realtà, prosegue il relatore, va ribadito che la richiesta dell'espressione di un consenso informato da parte del paziente non rappresenta certamente una limitazione della libertà terapeutica del medico prescrittore, ma si inquadra in un principio più generale del diritto dei pazienti ad essere informati circa le terapie cui vengono sottoposti e tutte le loro implicazioni, un diritto che rappresenta, una delle più importanti vittorie conseguite negli ultimi anni dalle associazioni per la tutela dei diritti dei malati, e che costituisce ormai un preciso obbligo deontologico del medico.

Facendo salva quindi la possibilità di discutere in sede parlamentare sulla formulazione del consenso informato, occorre ribadire come esso costituisca una condizione irrinunciabile per poter prescrivere terapie che sono tuttora in corso di sperimentazione.

Un'altra questione che ha suscitato talune polemiche è quella relativa all'obbligo, stabilito dai commi 3 e 4 dell'articolo 4 e dall'articolo 5, dell'annotazione sulle ricette della loro prescrizione a norma dell'articolo 3, e dell'obbligo per i farmacisti di trasmettere al Ministero della sanità copia delle ricette suddette.

È stato affermato che tale disposizione, sulla quale si è pronunciata anche l'autorità garante per la riservatezza dei cittadini, costituirebbe una violazione della *privacy* dei malati e comporterebbe una sorta di

schedatura nazionale; va considerato in realtà che la *ratio* di tale norma si inquadra, da una parte, nella necessità di tutelare i cittadini stessi contro prescrizioni arbitrarie e non conformi al multitrattamento e, dall'altra, nell'esigenza di quantificare le risorse a fronte di una cessione al pubblico – secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo 4, della somatostatina e dell'octreotide – al prezzo concordato ove siano prescritte in attuazione del metodo Di Bella. La registrazione e il controllo delle prescrizioni farmaceutiche ai singoli malati, in realtà, vengono già oggi effettuate per i farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale e per farmaci particolari senza che ciò sia ritenuto una violazione del diritto alla riservatezza.

La relatrice si sofferma quindi brevemente sull'ordinanza del Consiglio di Stato che rinvia alla Corte costituzionale il decreto-legge in titolo, e in particolare sulla tesi ivi sostenuta circa la possibile disparità di trattamento tra i pazienti ammessi alla sperimentazione – per i quali la somministrazione di farmaci è ovviamente a titolo gratuito – e quelli ai quali la cura è prescritta a norma dell'articolo 3.

A tale proposito la senatrice Bernasconi ribadisce che il principio generale che regola la somministrazione gratuita dei medicinali – salve le eccezioni previste dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 536 del 1996 – vuole che non siano ad essa ammessi i farmaci per i quali non sia stato autorizzato uno specifico impiego terapeutico a seguito di idonea sperimentazione clinica.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DE ANNA esprime una valutazione complessivamente positiva sul decreto-legge in conversione e sulla decisione adottata dal Governo di procedere alla sperimentazione della multiterapia Di Bella.

In realtà, in questa circostanza il vero rilievo che va mosso al Governo è forse quello di aver assunto questa decisione troppo tardi. Se è vero infatti che in Italia sono estremamente frequenti, e generalmente destinate ad un rapido tramonto, le terapie oncologiche che vengono proposte in maniera estemporanea – si pensi ai casi di Vieri, Bonifacio o Imparato – è anche vero che il caso del metodo Di Bella ha avuto un particolare impatto sulla pubblica opinione, ciò che obbligava senza dubbio il Governo ad impegnarsi ad avviare una verifica sperimentale della validità terapeutica di questo trattamento.

Il senatore CAMPUS osserva come in questa occasione, una volta di più, il Governo si sia dimostrato incapace di ricercare strumenti idonei a rasserenare la pubblica opinione ed abbia invece percorso una strada che non poteva non alimentare nuove polemiche.

L'avvio della sperimentazione della multiterapia Di Bella richiedeva certamente l'adozione di uno strumento normativo che ne disciplinasse l'effettuazione – per quanto si potesse ritenere, ad esempio, che anche alla luce delle disposizioni vigenti e senza una norma apposita la fase I della sperimentazione potesse comunque essere evitata – e tuttavia dalla lettura del decreto-legge sembra che si sia voluta cogliere l'occa-

sione fornita da questo provvedimento d'urgenza per porre in essere una sorta di ripicca nei confronti di coloro cui si imputava di aver costretto il Governo a procedere ad una sperimentazione irrituale.

Appare ad esempio vessatoria la formulazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 3 in quanto obbliga il medico a corredare la sua valutazione circa l'impossibilità di trattare utilmente il paziente con medicinali già autorizzati con non meglio specificati «elementi obiettivi» che non è chiaro chi debba valutare.

Anche le norme di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 suscitano forti perplessità. Non si può infatti assimilare la disciplina ivi dettata a quella, che ha carattere puramente contabile, relativa alla registrazione delle ricette dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, soprattutto se si considera che, in base a tali norme, potrebbe dover essere registrata e trasmessa al Ministero della sanità anche la prescrizione di una sostanza, come la melatonina, che il Ministro stesso ha qualificato come un integratore alimentare.

Il senatore Campus si sofferma quindi brevemente sulla relazione tecnica relativa agli oneri finanziari del programma sperimentale rilevando l'incidenza elevata delle spese per missioni e consulenze.

Il senatore TIRELLI esprime apprezzamento per il decreto-legge che costituisce, a suo giudizio, uno strumento idoneo a riportare nei limiti di un dibattito scientificamente corretto una questione, quale quella della multiterapia Di Bella, che era stata finora trattata soprattutto in sedi improprie, grazie a una mobilitazione dell'opinione pubblica che, pur comprensibile data la gravità e la diffusione delle patologie di cui si trattava, è stata certamente favorita dal gruppo dei sostenitori di questa metodologia e, a volte, anche utilizzata strumentalmente da talune forze di opposizione.

Il senatore Tirelli, mentre considera complessivamente non condivisibili le critiche avanzate alle presunte violazioni della libertà terapeutica apportate dal decreto-legge, ritiene però che sarebbe auspicabile una sua modifica, a suo parere non eccessivamente onerosa, nel senso di consentire la gratuità della somministrazione compassionevole della terapia ai malati terminali, anche se non compresi nei protocolli di sperimentazione.

Il senatore BRUNI valuta molto positivamente l'operato del Ministro in questa circostanza e il testo del decreto-legge in conversione.

Egli esprime quindi – portando a testimonianza la propria pratica professionale – forti dubbi sull'utilità nel trattamento nelle neoplasie della somatostatina, che pure per talune altre indicazioni terapeutiche si è rivelata un farmaco particolarmente prezioso. Tuttavia, associandosi alle considerazioni già svolte dai senatori De Anna e Tirelli, ritiene corretta la decisione di avviare la sperimentazione.

Egli ritiene peraltro che il decreto-legge possa essere migliorato, modificando l'articolo 4 nel senso di una maggior tutela del diritto alla riservatezza dei malati.

Il senatore TOMASSINI osserva preliminarmente che l'obbligo dello Stato di fornire indicazioni e metodologie terapeutiche a tutela del diritto della salute dei cittadini, costituzionalmente garantito, non può essere credibilmente esercitato laddove lo stesso Stato si dimostra incapace di tutelare questo diritto nel complesso della gestione della sanità.

È proprio dalla mancanza di credibilità delle autorità sanitarie e, a volte, del mondo accademico, che nasce quella crisi di fiducia che ha indotto l'opinione pubblica nel vedere nel professor Di Bella, indipendentemente dalla reale efficacia delle terapie da lui professate, una sorta di simbolo di una medicina più umana e attenta alla realtà del paziente. Ciò ha determinato, anche per via dell'abile sfruttamento mediatico della vicenda, un'atmosfera di inquietudine e di tensione nell'opinione pubblica, nella quale è stato facile attribuire ad oscuri interessi le resistenze del mondo scientifico contro questa terapia.

Il torto del Governo è stato quello di lasciare che la tensione si inaspri, avviando la sperimentazione solo quando non ne poteva più fare a meno ed emanando un decreto-legge destinato ad alimentare nuove polemiche.

Il senatore Tomassini esprime in particolare una valutazione negativa, oltre che sul coinvolgimento dell'Istituto farmaceutico militare, anche sull'articolo 2, che riconferma il ruolo della CUF che andrebbe invece ridimensionato. La recente decisione della Commissione di riportare in fascia A 20 farmaci precedentemente collocati in fascia C fa infatti sorgere dubbi sulla capacità della Commissione di assumere decisioni non determinate da mere emergenze economiche.

Anche l'articolo 3, a suo parere, appare per più versi censurabile. Sembra infatti inopportuno dettare norme destinate a contenere abusi dei quali non si è ancora verificata la reale portata, nè appaiono giustificati, i limiti che vengono posti alla prescrivibilità di una terapia al di fuori delle indicazioni per cui essa è stata autorizzata, dal momento che l'esperienza terapeutica conosce molti casi di medicinali che si sono rivelati utili per patologie diverse da quelle delle indicazioni principali.

Dopo essersi soffermato sulla ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale del decreto-legge emanata dal Consiglio di Stato – che pone interrogativi non eludibili sulla problematica della somministrazione gratuita – egli conclude valutando negativamente il rigore delle sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 5 e ritiene che sarebbe stato anche opportuno valutare disciplinarmente il comportamento di quei medici che rifiutano la partecipazione alla sperimentazione.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARELLA convoca la Commissione per domani, giovedì 26 febbraio 1998, alle ore 15, per il seguito dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 3066, di conversione in legge del decre-

to-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

162^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(2839) RONCONI ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Sull'ordine dei lavori, il senatore SEMENZATO ipotizza che l'esame d'Assemblea dei disegni di legge in titolo, non esaurendosi nella settimana in corso, induca la Presidenza a far operare il cosiddetto meccanismo della «ghigliottina». Allo scopo di evitare tale compressione delle facoltà emendative dei singoli parlamentari, sarebbe preferibile licenziare immediatamente il provvedimento dalla Commissione, con lo stralcio del Capo II.

Dopo un intervento del senatore LO CURZIO, il sottosegretario BARBERI esprime il suo dissenso da tale proposta, auspicando semmai che siano ritirati in Assemblea tutti gli emendamenti presentati da singoli parlamentari a scopo prudenziale, nell'imminenza della decorrenza del termine fissato dalla Conferenza dei Capigruppo, soprattutto laddove essi siano stati sostanzialmente accolti dalla Commissione.

Il presidente GIOVANELLI ricorda il principio *ne bis in idem*, che non consente di ritornare sulle decisioni già assunte – al termine di un intenso lavoro – dalla Commissione in merito al Capo II; peraltro, non è ammissibile alcuna proposta di stralcio di norme di decreto-legge, rimanendo comunque nella facoltà dei Gruppi la presentazione in merito di emendamenti soppressivi in Assemblea.

Si passa agli emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 23, precedentemente accantonati.

Il senatore MICELE riformula l'emendamento 23.0.13 in un nuovo testo.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sull'emendamento 23.0.13 (nuovo testo), mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 23.0.15.

Invita poi al ritiro degli emendamenti 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.4, in quanto sostanzialmente recepiti dall'emendamento 23.0.1 (nuovo testo) sul quale esprime parere favorevole. Invita altresì al ritiro degli emendamenti 23.0.5, 23.0.6 e 23.0.7, per convergere su un unico testo che recepisca le condizioni espresse dalla 5^a Commissione permanente. Invita infine al ritiro anche degli emendamenti 23.0.8 (nuovo testo), 23.0.9, 23.0.10 e 23.0.11.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sull'emendamento 23.0.13 (nuovo testo), ma si dichiara contrario all'emendamento 23.0.15 la cui spesa dovrebbe coerentemente gravare sul bilancio del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica, trattandosi di spesa a regime per personale che (contro ogni seria programmazione) enterebbe direttamente in organico; semmai, si dichiara disponibile a valutare la sottesa esigenza previa presentazione di un ordine del giorno. Concorda col relatore per gli altri emendamenti.

Il senatore POLIDORO richiede l'accantonamento dell'emendamento 23.0.15 per poter valutare se insistere sull'emendamento ovvero considerare l'eventualità di un ordine del giorno. Non facendosi osservazioni, tale richiesta si intende accolta.

Il senatore LO CURZIO presenta l'emendamento 23.0.16, che recepisce il testo proposto dal relatore, ritirando l'emendamento 23.0.5.

La Commissione accoglie l'emendamento 23.0.13 (nuovo testo); in di risulta approvato l'emendamento 23.0.1 (nuovo testo), con conseguente assorbimento degli emendamenti 23.0.2, 23.0.3 e 23.0.4.

Il senatore CENTARO, nel ritirare l'emendamento 23.0.6, aggiunge firma all'emendamento 23.0.16, che rappresenta un testo ampiamente concordato tra il sottosegretario delegato alla Protezione civile ed il competente assessore della regione siciliana.

Il senatore LO CURZIO annuncia voto favorevole all'emendamento 23.0.16, dichiarando che la sua paternità è direttamente ascrivibile alla volontà degli organi centrali dello Stato, essendo il frutto delle indicazioni del Governo e del relatore.

Il senatore MAGGI, nel ritirare l'emendamento 23.0.7 ed aggiungere firma all'emendamento 23.0.16, respinge il metodo di chi prosegue in Parlamento polemiche ingiustificate anche a livello periferico, in quanto degradano la dignità della politica a dispute campanilistiche.

La Commissione conviene sull'emendamento 23.0.16; indi il senatore VELTRI ritira gli emendamenti 23.0.8 (nuovo testo), 23.0.9, 23.0.10 e 23.0.11.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente GIOVANELLI annuncia la convocazione di una seduta pomeridiana per le ore 15 di oggi, col medesimo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,40.

163ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi

(2839) RONCONI ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche

(Seguito dell'esame congiunto: conclusione dell'esame per il disegno di legge n. 3039 e proposta di assorbimento per il disegno di legge n. 2839)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore POLIDORO dichiara di voler mantenere l'emendamento 23.0.5 (*ex* 16.0.4).

Su tale emendamento il relatore GIOVANELLI si rimette alla Commissione mentre il sottosegretario BARBERI, alla luce del parere di nulla osta reso dalla 5^a Commissione, modifica la posizione di contrarietà espressa nella seduta antimeridiana e dichiara di rimettersi anch'egli alla Commissione.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore POLIDORO, il quale rileva che l'emendamento disciplina la posizione di personale altamente specializzato di cui la prevenzione e la sorveglianza a fini antisismici non possono fare a meno, l'emendamento 23.0.5 (*ex* 16.0.4) è posto ai voti ed accolto.

Il relatore GIOVANELLI illustra l'emendamento 12.0.17, che riformula in un nuovo testo su suggerimento del sottosegretario BARBERI, in materia di dismissione e trasferimento di beni demaniali, materia sulla quale erano stati presentati diversi emendamenti poi ritirati su suo invito.

Con il parere favorevole del sottosegretario BARBERI, tale emendamento è posto ai voti ed accolto.

Il sottosegretario BARBERI presenta l'emendamento 13.40 sulla fiscalizzazione degli oneri sociali che, posto ai voti, è accolto con il parere favorevole del relatore.

Il relatore GIOVANELLI presenta poi una riformulazione degli emendamenti 12.7 e 12.10, già ritirati in virtù del parere contrario della 5^a Commissione; tali emendamenti; posti ai voti; sono accolti; previo parere favorevole del rappresentante del Governo. Propone infine una riformulazione dell'emendamento 13.13 sui militari, nel quale andrebbe aggiunta una nuova lettera che rimette le determinazioni ai comandi militari regionali e soppressa la lettera *d*).

Il senatore POLIDORO chiede che venga preso in considerazione anche il contenuto del proprio emendamento 13.37, a suo tempo ritirato su invito del relatore.

Il senatore ASCIUTTI si dice contrario all'eliminazione della lettera *d*) in quanto è la parte della norma che potrebbe consentire di superare la mancata applicazione da parte dei comandi militari delle disposizioni finora vigenti.

Si associa il senatore BORTOLOTTO, rilevando che la soppressione della lettera *d*) non consentirebbe comunque di superare la posizione di contrarietà del Ministero della difesa.

Si associa altresì il senatore CARPINELLI in quanto il provvedimento sulle zone terremotate già vigente non ha sortito alcun effetto quanto alla posizione dei militari.

Il relatore GIOVANELLI ritiene che la riformulazione dell'emendamento 13.13 contenga comunque novità significative senza il rischio di scivolare, attraverso la lettera *d*), negli automatismi che egli non condivide; prospetta comunque l'inserimento nel testo di una modifica della lettera *d*) che limiti le disposizioni in essa contenute ai soggetti interessati al servizio di leva negli anni 1997-1998 residenti nei comuni terremotati le cui abitazioni siano state dichiarate inagibili.

Dopo che i proponenti hanno accettato di riformulare l'emendamento 13.13, esso è posto ai voti ed accolto, con il parere contrario del rappresentante del Governo che riporta la posizione del Ministero della difesa e previa dichiarazione di voto favorevole del senatore SPECCHIA.

Il relatore GIOVANELLI presenta l'emendamento 11.1 che è posto ai voti ed accolto con il parere favorevole del sottosegretario BARBERI.

La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato al relatore Giovanelli di riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, e di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 2839, autorizzandolo a richiedere altresì l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione conferisce altresì mandato al relatore di apportare tutte le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3039**al testo del decreto-legge**

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazioni delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982)

1. Sono trasferite alle regioni Basilicata e Campania le competenze e le funzioni dirette a disciplinare il completamento del processo di ricostruzione nelle zone delle due regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, in modo organicamente raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, e nella legge 23 gennaio 1992, n. 32. Le regioni eserciteranno le funzioni tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

- a) delegare ai comuni, compiti e funzioni concernenti il completamento dell'opera di ricostruzione nelle aree terremotate;
- b) consentire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie già assegnate ai comuni, con priorità per le sistemazioni abitative dei nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili.

2. Le regioni e gli enti locali, ai fini dell'accelerazione e del controllo degli interventi strettamente connessi al completamento della ricostruzione, possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9 e 12, del presente decreto.

3. In caso di inerzia delle regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato».

23.0.13 (Nuovo testo) COVIELLO, ZECCHINO, MICELE, IULIANO, POLIDORO, RESCAGLIO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al personale dell'Istituto nazionale di geofisica assunto con contratto a tempo determinato per l'assolvimento di compiti istituzionali relativi alla sorveglianza sismica del territorio nazionale ed alla ricerca geofisica, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 2 miliardi annui per gli anni 1998-2000 ed a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente del Ministero del tesoro denominata «fondo speciale» per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

23.0.15

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle zone della Sicilia occidentale interessate dagli eventi sismici del 1968)

1. L'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dai seguenti:

«11. Alle funzioni statali attinenti l'istruttoria, la definizione e la liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme antecedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, possono provvedere i comuni interessati, che vi provvedono con le modalità di cui all'articolo 13-bis del predetto decreto-legge.

11-bis. Possono essere altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni relative alle operazioni e le procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonchè degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice».

2. I comuni possono utilizzare le risorse già autorizzate per la ricostruzione del Belice e determinate in sede di ripartizione dal CIPE in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

23.0.1 (Nuovo testo) BARRILE, LAURICELLA, SCIVOLETTO, FIGURELLI,
CORRAO, VELTRI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-ter.

1. Le aliquote degli oneri di concessione previste nel terzo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono rispettivamente elevate al 15 per cento, 12 per cento, e 10 per cento e vanno calcolate sull'importo a base d'asta dei lavori, anche se scorporati. La predetta disposizione è applicata sull'intero ammontare anche delle opere in corso, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora emesso il certificato di collaudo. La maggiore spesa viene assicurata nell'ambito dei finanziamenti per l'esecuzione delle opere pubbliche dipendenti dal terremoto del Belice.

2. Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è sostituito dal seguente:

“I collaudatori delle opere di cui al comma 1, del numero massimo di tre ed il collaudatore statico di cui all'articolo 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, sono nominati dal provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia”.

3. Entro il 31 dicembre 1998 possono comunque essere utilizzate le somme di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non impegnate ed iscritte nel conto residui, indipendentemente dall'anno finanziario di provenienza».

23.0.2 BARRILE, LAURICELLA, SCIVOLETTO, FIGURELLI, CORRAO,
VELTRI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-quater.

1. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, ne possono chiedere la cessione in proprietà, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, beneficiando delle condizioni contenute nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231».

23.0.3 BARRILE, LAURICELLA, SCIVOLETTO, FIGURELLI, CORRAO,
VELTRI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*quiquies*.

1. Al comma 3 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, è aggiunto il seguente periodo:

“Per gli interventi di riparazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3,, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12”.

2. Gli oneri relativi agli interventi di cui al comma 1 sono a carico delle somme autorizzate per la ricostruzione del Belice».

23.0.4 BARRILE, LAURICELLA, SCIVOLETTO, FIGURELLI, CORRAO,
VELTRI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis*.

(Semplificazione delle procedure per la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990)

1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificate dall'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* sono aggiunte le parole: “Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, può essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del finanziamento assentito e/o del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. L'area di risulta della costruzione preesistente è acquisita, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale”;

b) all'articolo 1, comma 2, lettera *i)-ter*, dopo la parola “immobili” sono aggiunte le parole: “, da parte dei comuni”;

c) all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228,

è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tale comitato, nominato dal Presidente della regione siciliana sentito il Dipartimento della protezione civile, predispose altresì il piano degli interventi da realizzare con le disponibilità residue accertate ai sensi del comma 1, lettera a) e provvede alla revisione del programma di cui all’articolo 2 precedentemente approvato. La regione siciliana approva il programma e individua per ciascun intervento il soggetto attuatore”.

2. Per tutti gli interventi infrastrutturali, sugli edifici pubblici, di culto e di interesse storico artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991 n. 433 e successive modificazioni e per quelli derivanti dall’articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996 n. 393 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996 n. 496, la regione Siciliana, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessate si avvalgono delle procedure di cui all’articolo 14, commi da 1 a 9, 12 e 14 del presente decreto. All’onere relativo all’applicazione del comma 14 dell’articolo 14 agli interventi di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, possono far fronte nel limite del 2 per cento i fondi già assegnati alla regione siciliana ai sensi dell’articolo 1 della medesima legge, senza alcun onere per lo Stato.».

23.05 (Secondo nuovo testo)

LO CURZIO, BARRILE, OCCHIPINTI,
SCIVOLETTO

Dopo l’articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Ulteriori disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991, n. 433: “Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa e successive modificazioni e integrazioni”. Norme di accelerazione e controllo degli interventi)

1. Al fine di accelerare, nelle province della Sicilia orientale, tutte le attività volte alla realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni e integrazioni, trovano applicazione i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14 e 15 dell’articolo 14 del presente decreto.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri nascenti dall’applicazione dei commi 14 e 15 dell’articolo 14 del presente decreto, ivi compresi gli oneri necessari per il funzionamento degli uffici regionali in relazione allo straordinario e/o alle missioni per il personale regionale e per quello assunto a contratto, per i costi di redazione dei programmi, ivi comprese le attrezzature fisse, valutati in lire 5.000 milioni annue, a decorrere dall’anno 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000, si farà fronte con i fondi già previsti dall’articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Al fine dell'attuazione di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche ed integrazioni il Dipartimento nazionale della protezione civile e la Presidenza della Regione siciliana stipuleranno, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, una intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Sono, pertanto, abrogati: l'articolo 4 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e il comma 4 dell'articolo 2 della legge 16 luglio 1997, n. 228. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 25 settembre 1996, n. 496, le parole: "assessore regionale alla pubblica istruzione e ai beni culturali" sono sostituite dalle seguenti: "assessore regionale alla Presidenza". Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge n. 433 del 1991 sono abrogate le parole: "redatti dagli ufficiali del Genio civile e dagli uffici tecnici degli enti locali"».

23.0.6

CENTARO

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 23-bis.

(Ulteriori disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991 n. 433 riguardante gli eventi sismici verificatisi in Sicilia orientale il 31 dicembre 1990)

a) Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1 della Legge n. 433 del 1991 e successive modificazioni e per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 della stessa legge, nonchè per integrare le strutture regionali di protezione civile, la Regione Siciliana è autorizzata ad avvalersi del personale *ex* ITALTER mediante contratti a tempo determinato di durata triennale, rinnovabili, e comunque fino al completamento delle procedure tecnico-amministrative ivi previste dalla legge n. 433 del 1991;

b) è abolito l'articolo 4 della legge n. 433 del 1991 e successive modificazioni. Per la programmazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge n. 433 del 1991, il Governo e la Regione Siciliana utilizzeranno l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) alla copertura finanziaria degli organi nascenti dal comma a) del presente articolo, ivi compresi gli oneri previsti per il funzionamento degli uffici, di straordinario e di missione per il personale regionale nonchè per quelli impegnati nelle attività di cui al comma a), per i costi di redazione dei programmi ivi comprese le attrezzature fisse, valutata in lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1998 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000, si farà fronte con i fondi già previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive modificazioni».

23.0.7

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Semplificazione delle procedure per la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990)

1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa, alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, come modificate dall'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) sono aggiunte le parole: "Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, può essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente è acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale";

b) all'articolo 1, comma 2, lettera i)-ter, dopo la parola "immobili" sono aggiunte le parole: ", da parte dei comuni";

c) all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale comitato, nominato dal Presidente della regione siciliana sentito il Dipartimento della protezione civile, predispone altresì il piano degli interventi da realizzare con le disponibilità residue accertate ai sensi del comma 1, lettera a) e provvede alla revisione del programma di cui all'articolo 2 precedentemente approvato. La regione siciliana approva il programma e individua per ciascun intervento il soggetto attuatore".

2. Per tutti gli interventi infrastrutturali, sugli edifici pubblici, di culto e di interesse storico artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991 n. 433 e successive modificazioni e per quelli derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996 n. 393 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996 n. 496, la regione Siciliana, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi da 1 a 9, 12 e 14 del presente decreto, senza ulteriori oneri a carico dello Stato».

23.0.16

LO CURZIO, BARRILE, OCCHIPINTI, SCIVOLETTO, CENTARO,
MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 5-ter della legge 30 giugno 1995, n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".

2. All'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 26 giugno 1997 le parole: "entro il 30 giugno 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1999".

3. L'estensione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 avviene nell'ambito delle risorse esistenti».

23.0.8 (Nuovo testo)

SARACCO, VELTRI

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-ter.

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, le parole: "1994, 1995, 1996 e 1997" sono sostituite dalle seguenti: "1994, 1995, 1996, 1997 e 1998".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è inserito il seguente:

"3-bis. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 sono aggregati al distretto militare di appartenenza e dietro richiesta dell'ente utilizzatore sono autorizzati a pernottare presso la famiglia. Il controllo formale e le relative incombenze di verifica sono a cura del reparto militare territoriale più vicino all'Ente utilizzatore"».

23.0.9

SARACCO, VELTRI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-quater.

1. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di con-

versione del presente decreto”, e dopo le parole: “legge 4 dicembre 1993, n. 493”, sono inserite le seguenti: “o a vincolo derivante da varianti di P.R.G.C. adottate per adeguamento a seguito di vincolo idrogeologico previo parere di assenso obbligatorio espresso dall’Autorità di bacino”.

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono inseriti i seguenti:

“6-*bis*. Ai titolari di aziende agricole, singole e associate, cimprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e 5 del presente articolo.

6-*ter*. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano ai titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali a vincolo indicate al comma 1 che hanno già rilocalizzato in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori delle citate fasce fluviali nel rispetto dei vincoli territoriali fissati”».

23.0.10

SARACCO, VELTRI

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*quinques*.

1. All’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sopprimere le parole: “residenti nei comuni ricompresi nelle regioni di cui al comma 1”, e dopo le parole: “è assegnato”, sono aggiunte le seguenti: “, anche per i beni mobili alloggiati in immobili ad uso abitativo diversi da quelli destinati ad uso di residenza principale”.

2. All’articolo 1, comma 14, e all’articolo 2, comma 8, prima riga del capoverso, del decreto del Ministro del tesoro 23 marzo 1995, le parole: “Entro il termine”, sono sostituite dalle seguenti: “Entro un anno dal termine”».

23.0.11

SARACCO, VELTRI

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al personale dell'Istituto nazionale di geofisica assunto con contratto a tempo determinato per l'assolvimento di compiti istituzionali relativi alla sorveglianza sismica del territorio nazionale ed alla ricerca geofisica, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 2 miliardi annui per gli anni 1998-2000 ed a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente del Ministero del tesoro denominata "fondo speciale" per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

23.0.5

POLIDORO, RESCAGLIO, MONTICONE

Art. 11.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni disciplinano i casi di aventi diritto a provvidenze per effetto di precedenti eventi sismici rientranti nei benefici della presente legge, prevedendo adeguate norme di armonizzazione alla presente legge che consentano ai comuni la gestione unitaria delle risorse complessivamente assegnate».

11.1

IL RELATORE

Art. 12.

Al comma 3, sostituire le parole: «pari al 10 per cento» con le seguenti: «pari al 20 per cento».

12.7 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole : «33 miliardi» con le seguenti: «37 miliardi»; inoltre, dopo le parole: «si provvede» inserire le seguenti: «, quanto a lire 33 miliardi, » e alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «e, quanto a lire 4 miliardi, con le disponibilità di cui all'articolo 15, comma 1».

12.10 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Dismissione e trasferimento di beni demaniali)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge i beni immobili dello Stato localizzati nei comuni interessati da calamità naturali e che non siano utilizzabili o siano dismissibili perchè non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè, limitatamente ai soli beni assegnati in uso governativo al Ministero della difesa, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito agli stessi comuni che ne hanno deliberato la destinazione alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali».

12.0.17

IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Dismissione e trasferimento di beni demaniali)

1. In deroga alle vigenti disposizioni di legge i beni immobili dello Stato localizzati nei comuni interessati dalla crisi sismica di cui al presente capo e che non siano utilizzabili o siano dismissibili perchè non più rispondenti alle esigenze delle amministrazioni statali, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonchè, limitatamente ai soli beni assegnati in uso governativo al Ministero della difesa, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere trasferiti in proprietà a titolo gratuito agli stessi comuni che ne hanno deliberato la destinazione alle esigenze della ricostruzione ed alla ripresa delle attività economiche, produttive, culturali, scolastiche e sociali».

12.0.17 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 13.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1. prima delle parole: «i soggetti interessati» sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis»;

2. le parole: “anni 1997 e 1998” sono sostituite dalle seguenti: “anni 1997, 1998 e 1999”;

3. le parole: “fino al 31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 1999”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. I soggetti di cui al comma 1 potranno essere impiegati nel numero massimo consentito dalla ricettività residua delle infrastrutture militari esistenti nelle due regioni, tenuto conto delle esigenze di accasermamento degli enti e reparti e della possibilità di autorizzare, per i soggetti residenti nello stesso comune in cui prestano servizio, il pernottamento fuori sede, nonché delle possibilità offerte dai comuni per assicurare vitto e alloggio ai destinatari che eccedono le capacità ricettive delle infrastrutture militari stesse.”;

c) al comma 2, dopo le parole: “i comandi militari” è aggiunta la seguente: “regionali”;

d) al comma 5, le parole: “fino al 31 dicembre 1998” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 1999”;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1997 e 1998, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottengono il congedo anticipato”.

5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificate dal comma 5 del presente decreto, si applicano anche ai comuni di cui all'articolo 10, comma 1.».

13.13 (Nuovo testo) CARPINELLI, CARCARINO, VELTRI, CAPONI, CONTE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In conseguenza della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, in favore delle imprese alberghiere, delle aziende termali e dei pubblici esercizi di cui ai codici Istat da 55.1 a 55.4, 92.72.1 e 93.04.2, operanti nei territori delle regioni Umbria e Marche, è riconosciuto lo sgravio dei contributi previdenziali dovuti, per i lavoratori ivi occupati, dai datori di lavoro alle gestioni INPS dal 1 ottobre 1997 e fino al 31 marzo 1998. Il beneficio è applicato in favore dei soggetti che attestano, con autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, di avere subito una riduzione del volume d'affari di almeno il 30 per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente. L'efficacia delle predette disposizioni è condizionata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi degli articoli 92 e seguenti del trattato istitutivo delle Comunità europee. L'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 42 miliardi, per l'anno 1998 è posto a carico delle disponibilità di cui all'articolo 15, comma 1.».

13.40

IL GOVERNO

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZUCA POGGIOLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 20,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C35ª, 0005º)

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI propone che per i lavori della Commissione sia attivato il circuito audiovisivo interno, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale. Concorde la Commissione ed è quindi adottata tale forma di pubblicità.

IN SEDE DELIBERANTE

(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Muscolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori

(1820) MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori

(2018) GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori

(2098) GASPERINI ed altri. - Norme penali sull'abuso dei minori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 24 febbraio 1998.

Interviene il senatore GRECO il quale rileva in primo luogo che sul disegno di legge all'esame si è già svolta un'ampia discussione in seno alla Commissione Giustizia. Dichiaro di condividere le osservazioni della senatrice Scopelliti circa l'opportunità di non legiferare sotto l'impulso di spinte emotive e di evitare di accentuare gli interventi esclusivamente sul versante della repressione. In questo senso, si sarebbe potuto prendere in considerazione anche i disegni di legge istitutivi di uno psicologo in ambito scolastico. Ricorda di essere presentatore di un disegno di legge la cui discussione si svolge congiuntamente a quello già approvato dalla Camera, le cui norme è sua intenzione trasformare in proposte emendative. In particolare, presenterà un emendamento all'articolo 11 del disegno di legge assunto come testo-base allo scopo di stabilire che in ogni stato e grado del procedimento il pubblico ministero, qualora debba raccogliere informazioni testimoniali da parte di un minore, si avvalga dell'ausilio di uno psicologo.

La senatrice SALVATO, dopo avere sottolineato l'estrema delicatezza della materia, rileva che la necessaria speditezza dell'iter parlamentare non può far rinunciare ai dovuti approfondimenti, creando i presupposti affinché gli episodi di violenza sessuale sui minori non abbiano a verificarsi. È certamente superficiale pensare che basti il solo intervento legislativo per risolvere tali gravissime questioni: se è indubbia infatti la necessità di affrontare il versante penale fin da oggi, occorrerà certamente subito dopo cominciare ad occuparsi del campo della prevenzione. Dopo aver rilevato la necessità che il nuovo testo legislativo che la Commissione si accinge a varare non contraddica le scelte già operate in altri provvedimenti, quale quello in particolare sulla violenza sessuale, sottolinea l'opportunità di approfondire la questione dei parametri della minore età, senza negare il diritto della sessualità tra i giovani, nè criminalizzarlo. Un altro tema sul quale occorrerà attentamente riflettere riguarda il materiale pornografico, riguardo al quale occorre senz'altro operare una distinzione tra gli sfruttatori e i semplici detentori. Paventa altresì che altre disposizioni contenute nel disegno di legge pervenuto dalla Camera si possano rivelare delle mere norme-manifesto; si riferisce in particolare alla perseguibilità del cosiddetto turismo sessuale, la cui norma, così come formulata, sembra non tener conto dell'impossibilità di perseguire reati commessi all'estero.

Il senatore FASSONE ritiene che occorra una visione equilibrata in una così delicata materia che tenga conto sia della necessità di prevenire, che di reprimere. A suo avviso infatti, la norma penale offre stabilità ad altre risposte di diverso tipo, ma la repressione deve essere proporzionata, non eccessiva, inquadrata in un sistema armonico di norme penali. L'articolo 2 in particolare, crea una fattispecie penale nuova, propagando l'incriminazione anche al cliente, così come l'articolo 3 che stabilisce una fattispecie penale nuova a carico del detentore di materiale pornografico. Ciò lo induce a ritenere necessari ulteriori approfondimenti, così come per quanto riguarda le situazioni puberali e prepuberali che dovrebbero comportare differenziazione nel trattamento penale. Ri-

tiene altresì necessario un adeguamento dei massimi della pena, allo scopo di non impedire le intercettazioni, nonché tutte le attività di polizia che possano dissuadere dal commercio di materiale umano. Occorrerà altresì potenziare la norma che incrimina il cosiddetto turismo sessuale, esaltando la concertazione con gli organismi internazionali ed educando le famiglie ad una maggiore sensibilità nei confronti dei disagi dei minori.

Il senatore PIERONI, dopo aver dichiarato di condividere molte delle argomentazioni già svolte, mette in guardia dai pericoli di dar vita a norme-manifesto, del tipo di quelle varate per combattere il fenomeno dell'usura che si sono dimostrate, nei fatti, palesemente inapplicabili. Nè, a suo avviso, si deve cadere nella volontà di colpire una perversione, ciò che occorre colpire sono atti e fatti concreti, che si traducano in mancanza di rispetto per la persona umana. Se è vero che lo sfruttamento sessuale dei minori è fenomeno atavico, oggi si assiste purtroppo ad un salto di qualità, nel senso di uno sviluppo della commercializzazione a fini di profitto di proporzioni assai vaste. Preannuncia a nome del gruppo dei Verdi che presenterà una serie di proposte emendative intese a evitare storture e aberrazioni giuridiche, distinguendo i fenomeni di prostituzione minorile dai rapporti sessuali tra minori, nonché a stabilire una linea di demarcazione tra la commercializzazione e la semplice detenzione di materiale pornografico.

Il senatore FOLLIERI, dopo aver rilevato l'estrema delicatezza e importanza della materia, ricorda che l'eccessivo carico di lavoro della Commissione giustizia ha fatto ritenere opportuna una nuova assegnazione del provvedimento alla Commissione speciale in materia d'infanzia. Si richiama pertanto alle osservazioni già svolte in sede di Commissione giustizia, preannunciando una serie di emendamenti sui minimi di pena previsti.

La senatrice PAGANO dichiara di condividere le argomentazioni svolte dalla senatrice Salvato circa la necessità di legiferare senza l'ondata di spinte emotive eccessive, affrontando, anche se in tempi diversi, sia il versante della repressione che quello della prevenzione. Giudica comunque positiva la grande concentrazione di interesse, anche a livello di opinione pubblica, che si è realizzata a proposito del drammatico tema dello sfruttamento sessuale dei minori, in questo senso la stessa legge sulla violenza sessuale ha certamente contribuito a far emergere il problema. Occorre concentrare gli sforzi in modo da estrapolare tutto quanto non riguarda specificatamente il reato, cercando di favorire invece l'emersione del problema. A tal fine un utile contributo potrebbe derivare da altri interventi legislativi, quale quello volto ad introdurre l'educazione sessuale nelle scuole. La prevenzione infatti va attuata attraverso un complesso di interventi anche in ambito scolastico, creando i presupposti per un'osmosi tra territorio, famiglia e istituzioni scolastiche. Rileva infine la necessità

di affrontare senza false ipocrisie il tema della sessualità dei minori, distinguendo altresì tra soggetti affetti da pedofilia e committenti.

Il senatore CARUSO Antonino, dopo aver ricordato di non avere accolto con eccessivo entusiasmo la riassegnazione del provvedimento alla Commissione speciale in materia d'infanzia, anche in considerazione del fatto che la materia riguarda soprattutto nuove fattispecie penali, si augura tuttavia che la Commissione possa concludere i propri lavori al più presto, senza che peraltro l'auspicata rapidità vada a discapito dei necessari approfondimenti. Sottolinea la novità contenuta nell'articolo 2 che configura opportunamente come reato anche la fruizione delle prestazioni sessuali minorili, nonché le disposizioni in materia di pornografia che contengono messaggi fortemente innovativi. Condivide le valutazioni del senatore Fassone circa la necessità di utilizzare le azioni di polizia di controllo sugli imprenditori del crimine e ritiene che l'impianto complessivo del provvedimento debba essere razionalizzato, soprattutto sotto il profilo dei rapporti sessuali fra minori. Per quanto riguarda la prevenzione, ritiene auspicabile in questo settore che il Governo, e in particolare il Ministro per la solidarietà sociale, assumano iniziative rapide ed incisive.

La senatrice BRUNO GANERI, dopo aver rilevato che l'azione del legislatore deve essere improntata a distacco ed obiettività, senza cedere a spinte troppo emotive, osserva che il drammatico problema dello sfruttamento sessuale dei minori deve essere incentrato non tanto sul terreno della prevenzione, quanto su quello dell'educazione. Rileva che appare assurdo, così come sembra configurare il disegno di legge, negare la sessualità ai minori di anni 14 e che il problema della violenza sessuale sui minori deve essere considerato in stretta relazione con le patologie dell'adulto, rispetto alle quali le norme penali possono incidere ben poco. La società deve al contrario elaborare soprattutto un progetto organico che eviti che l'effetto di certe devianze si trasformi proprio in oggetto di consumo da parte degli adolescenti. Nè può negarsi che patologie di violenza si esercitano nelle società più arcaiche, prive di contenuti culturali, e che, d'altra parte, benessere e ricchezza facciano scaturire altrettanti fenomeni aberranti. Occorre tenere presente che il mercato del cosiddetto turismo sessuale è in gran parte in mano alla mafia che ne ha scoperto l'enorme remunerazione. Conclusivamente, occorre creare le condizioni per legiferare con il dovuto equilibrio, in modo che la coscienza sociale possa contribuire all'emersione e alla soluzione di questo drammatico problema.

Il presidente MAZZUCA POGGIOLINI rinvia quindi il seguito della discussione generale alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 22,20.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

71ª Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN

Intervengono, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il dottor Guido Cotronei e la dottoressa Anna Laura Passera della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA VISITA DEL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO SVEDESE
(A003 000, C23ª, 0003°)

Il Presidente BEDIN porge il benvenuto al senatore Schifani, entrato a far parte della Giunta in sostituzione del senatore Meluzzi, ed informa i presenti della visita del Presidente del Parlamento svedese, Birgitta Dahl, accompagnata da altri parlamentari, che si svolgerà domani, giovedì 26 febbraio, alle ore 15,00. Sottolineando l'importanza di tali incontri informali bilaterali, come quello che si è svolto lo scorso 19 febbraio con il Presidente dell'Assemblea nazionale ungherese Zoltan Gal ed altri deputati dello stesso Parlamento, il Presidente invita i componenti della Giunta disponibili a prendere parte all'incontro di domani.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione al disegno di legge n. 2439
(A047 000, C23ª, 0001°)

Il presidente BEDIN ringrazia la dottoressa Passera e il dottor Cotronei della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per essere intervenuti alla seduta della Giunta al fine di illustrare i profili di compatibilità comunitaria del dise-

gno di legge n. 2439, sul riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate. Al riguardo la Giunta ha rinviato l'esame del suddetto provvedimento proprio al fine di chiedere al Governo chiarimenti sull'applicazione della direttiva 92/50/CEE, sulle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, che all'allegato I B contempla delle deroghe che, tuttavia, sembrerebbero venire soppresse dalla successiva direttiva 97/52/CE. L'oratore ricorda altresì che il problema di fondo è quello dell'ammissibilità di deroghe all'applicazione della normativa sugli appalti pubblici per quanto concerne le cooperative sociali, le quali non svolgono solo una funzione economica ma, soprattutto, una funzione sociale.

La dottoressa PASSERA premette che l'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 prevede la stipula tra gli enti pubblici e le cooperative volte all'inserimento nel lavoro di persone svantaggiate che svolgono le attività di cui all'articolo 1, lettera b), della citata legge - attività agricole, industriali, commerciali o di servizi - di convenzioni in deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici. Tale deroga è prevista in quanto l'attività delle suddette cooperative è strumentale all'inserimento di soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro. Il suddetto articolo 5 fu impugnato dalla Commissione europea fin dal 1992 poichè veniva ravvisata una violazione delle disposizioni del Trattato sulla concorrenza, sul diritto di stabilimento e sulla libera circolazione dei lavoratori. Con l'articolo 20 della legge comunitaria 1994, legge n. 52 del 1996, l'articolo 5 della legge n. 381 del 1991 è stato riformulato, pertanto, prevedendo che la deroga si applichi solamente per gli appalti inferiori a 200.000 ECU, soglia di applicazione delle direttive comunitarie, estendendo altresì la deroga agli organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli altri Stati della Comunità europea. Per quanto concerne le cooperative sociali italiane, tuttavia, si pone l'obbligo, non richiesto agli organismi di altri paesi, di essere costituite almeno al 30 per cento da persone svantaggiate e di essere iscritte in appositi albi regionali.

Rilevando come la soglia di 200.000 ECU sia estremamente bassa e si prospetti molto facilmente il suo superamento, con il conseguente obbligo di adempiere alla normativa comunitaria - ivi compresa la diffusione della pubblicità sulle gare di appalto in tutta Europa - la dottoressa Passera sottolinea l'impossibilità di far comprendere l'esigenza di tutela delle cooperative sociali agli interlocutori dell'Unione europea. Tali cooperative, infatti, sono tutelate solamente nella legislazione italiana mentre negli altri paesi vigono agevolazioni di cui beneficiano associazioni, fondazioni ed organismi di volontariato - organismi essenzialmente volti all'assistenza - ma non le cooperative di lavoro. Queste, invece, nell'esperienza italiana, svolgono una proficua funzione di inserimento globale nel mondo del lavoro dei disabili e di altre persone svantaggiate, senza limitarsi alla pura assistenza e formazione. La Commissione europea, da parte sua, continua a ragionare in termini di libero mercato sottostimando i profili di rilievo sociale.

La funzionaria del Ministero del lavoro illustra altresì la direttiva 92/50/CEE, che ammetteva delle deroghe, successivamente soppresse dalla direttiva 97/52/CE, per le attività elencate nel citato allegato I B. Tale allegato, tuttavia, concerne, tra l'altro, servizi di carattere sociale, sanitario e formativo che, ai sensi del citato articolo 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991, non sono comunque oggetto dell'attività delle cooperative sociali di cui al disegno di legge n. 2439. In relazione a tali cooperative, quindi, la Commissione europea non ha compreso – nonostante le affermazioni di principio del libro bianco di Delors e di talune comunicazioni di politica sociale del 1995 – la stretta correlazione delle attività volte al recupero di persone svantaggiate con il territorio. Se un ente locale, ad esempio, dovesse affidare un appalto per offrire delle occasioni di lavoro ad una cooperativa sociale che favorisce il recupero dei disabili, ove l'importo superasse i 200.000 ECU, sarebbe necessario bandire una gara europea. Pur ammettendo alla gara le sole imprese europee a carattere analogo, sarebbe difficile comprendere il beneficio che ne trarrebbero le persone svantaggiate che risiedono nel Comune che bandisce l'appalto. Ove l'impresa aggiudicataria fosse straniera, infatti, non sarebbe ipotizzabile un'emigrazione di lavoratori disabili dal territorio del Comune che bandisce la gara alla sede dell'impresa che ha vinto l'appalto.

Ribadendo la necessità di indurre l'Unione europea a comprendere che, nel settore, il problema è quello di consentire il recupero dei disabili e non quello di applicare le regole di mercato, la dottoressa Passera osserva, infine, come le problematiche affrontate nel disegno di legge n. 2439 possano essere approfondite nell'ambito del disegno di legge sugli organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS). La questione, in altri termini, è che le cooperative sociali non possono essere assimilate, a tutti gli effetti, alle normali imprese.

Il presidente BEDIN chiede se, in ordine alle problematiche emerse al livello comunitario, siano state assunte iniziative dal Governo italiano.

La senatrice DANIELE GALDI sottolinea l'importanza delle cooperative sociali per il recupero dei disabili e della relativa legislazione di tutela, materia per la quale l'Italia ha accumulato venti anni di esperienza che non devono essere annullati per via delle difficoltà emerse a livello europeo. Al riguardo la senatrice auspica che esistano spazi interpretativi nell'ambito del diritto comunitario.

La dottoressa PASSERA osserva che un abbattimento della soglia prevista dalla normativa comunitaria implica una deroga, tra l'altro, all'applicazione delle norme sulla pubblicità.

Il senatore BESOSTRI sottolinea la delicatezza dell'argomento. La realizzazione di condizioni di monopolio per le cooperative sociali, infatti, favorisce sovente il ricorso a tale veste giuridica, ovvero a quella di associazioni di volontariato, solamente come strumento per aggirare

la normativa sugli appalti pubblici. Citando alcuni esempi clamorosi – quali l'utilizzo di un'associazione per l'assistenza degli spastici per lo svolgimento di tutt'altre attività e l'assunzione in una USL di personale che si era precedentemente prestato a titolo di volontariato alla guida di autoambulanze – l'oratore rileva l'inadeguatezza dei controlli e l'opportunità di favorire comunque la concorrenza tra le stesse imprese a finalità sociale. Tali considerazioni impongono una riflessione approfondita sulla legislazione del settore.

Il senatore SCHIFANI conviene con le osservazioni del senatore Besostri e sottolinea che una legislazione più rigorosa, non solamente sotto il profilo dei controlli di legittimità ma anche con riguardo alla valutazione dei risultati, consentirebbe probabilmente all'Italia di essere più convincente in sede comunitaria. A tale proposito l'oratore condivide anche le valutazioni della dottoressa Passera sulla stretta connessione tra interventi delle cooperative sociali e rispetto della territorialità – in relazione ai quali è necessario recuperare il rapporto sinallagmatico – tenendo conto che su questo tema, che attiene anche alla sussidiarietà, tende ad incentrarsi il dibattito politico.

Il presidente BEDIN chiede se nell'ambito della legislazione sulle ONLUS sia possibile trovare una soluzione ai problemi emersi.

La dottoressa PASSERA rileva l'esigenza di tener conto della diversa normativa applicabile alle cooperative sociali e alle associazioni di volontariato.

Il senatore BESOSTRI precisa che, ben conoscendo la distinzione tra volontariato e cooperative sociali, il configurarsi di situazioni di speculazione a proposito delle associazioni di volontariato induce a maggior ragione a verificare con maggior attenzione il perseguimento delle finalità di istituto da parte delle cooperative sociali.

La dottoressa PASSERA sottolinea come alle cooperative sociali si applichi una normativa estremamente rigorosa in termini di controlli in quanto, ai controlli ordinari concernenti le cooperative, si aggiungono misure specifiche concernenti la vigilanza da parte dell'INPS, dell'Ispettorato del lavoro e delle Regioni. Le associazioni di volontariato, invece, non sono sottoposte ad analoghe attività di vigilanza.

Il senatore CORRAO rileva come i controlli previsti abbiano natura formale e non attengano la verifica dei risultati.

Il senatore SCHIFANI conviene con le osservazioni del senatore Corrao.

La dottoressa PASSERA, rilevando come l'articolo 9 della legge n. 381 del 1991 attribuisca alle Regioni la vigilanza sulle cooperative sociali, e come il Ministero del Lavoro, pertanto, non sia competente in

materia, precisa che alcune Regioni, quali il Trentino Alto-Adige, prevedono, oltre alla redazione del bilancio di impresa, l'elaborazione di un «bilancio sociale» volto ad evidenziare il plusvalore sociale assicurato da tale tipo di imprese. Il panorama offerto dalle Regioni, tuttavia, è estremamente articolato: tutte le Regioni, salvo la Calabria e la Campania, hanno disciplinato la materia, la Sicilia è un caso a sè stante per via della particolare autonomia di cui gode mentre alcune Regioni, quali la Toscana, hanno approfondito l'argomento già da anni ed applicano già una «seconda generazione» di disposizioni.

L'oratore sottolinea l'importanza attribuita da alcune Regioni alle cooperative in oggetto, come strumento di finalità sociale, in relazione alle quali si pone l'esigenza di svolgere una verifica dei risultati anche se esiste sempre la possibilità di evadere i controlli previsti. Con il disegno di legge n. 2439 non verrebbe superata la logica della concorrenza ma solamente la soglia di applicazione della normativa comunitaria sulla pubblicità delle gare. In altri termini, anche per gli appalti superiori a 200.000 ECU, nel caso di appalti rivolti alle cooperative sociali non verrebbero applicate le disposizioni comunitarie sulla pubblicità e lo svolgimento delle gare ma verrebbe tuttavia garantita una forma di concorrenza ammettendo ai contratti anche organismi analoghi aventi sede in altri paesi dell'Unione europea.

Il senatore TAPPARO osserva l'esigenza, soprattutto sulla base dell'esperienza svolta nell'ambito della Regione Piemonte, di definire se debba prevalere la componente inerente il lavoro o quella assistenziale nella problematica delle cooperative sociali. Se il fine di tali organismi, infatti, è quello di consentire un pieno inserimento delle persone svantaggiate nel mondo del lavoro, si devono rilevare con preoccupazione i casi in cui tale obiettivo non viene raggiunto, la persona svantaggiata resta relegata in un circolo chiuso e non si applica, pertanto, il principio del lavoro inteso come terapia.

Premettendo la propria perplessità in merito a talune impostazioni filosofiche della burocrazia comunitaria l'oratore dichiara tuttavia di ritenere comprensibili talune osservazioni dell'Unione europea quando a benefici finanziari, quali agevolazioni fiscali o previdenziali, si sovrappongono condizioni preferenziali nell'aggiudicazione degli appalti. Può risultare comprensibile, pertanto, una richiesta di maggiore trasparenza da parte della Commissione europea, tanto più che spesso si assiste alla proliferazione di cooperative atipiche che, malgrado i controlli di cui si è parlato, tendono a prevalere in talune realtà locali sulle piccole imprese senza comportare reali progressi in tema di inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro. Un approccio più chiaro nei confronti del problema, valorizzando l'elemento forte costituito dalla necessaria territorialità degli interventi di inserimento delle persone disabili – cui non può essere richiesto di prestarsi al pendolarismo – potrebbe forse consentire all'Italia di esporre in modo più efficace tale problematica in sede comunitaria.

Il senatore MANZI sottolinea come non possa essere sottovalutato l'apporto delle cooperative sociali alla soluzione di gravi problemi uma-

ni nelle realtà locali, nonostante le carenze che pure sono state talora riscontrate. Non si può ignorare la storia delle cooperative sociali, pertanto, in nome di un processo di integrazione europea che non deve significare un peggioramento di condizioni ed una sottovalutazione del nostro patrimonio. A tale proposito andrebbero piuttosto potenziati i controlli al fine di verificare il rispetto dei termini, lo svolgimento dei progetti e la realizzazione dei risultati.

Il dottor COTRONEI rileva come il problema dell'efficacia e dell'efficienza dei controlli non riguardi solamente il settore delle cooperative sociali ma, più in generale, il mondo della cooperazione. Per quanto concerne i rapporti con l'Unione europea è necessario far comprendere alle istituzioni comunitarie che non si possono applicare rigidi criteri di concorrenza alle cooperative sociali che hanno per definizione – salvo i casi illeciti e patologici – oneri che le pongono fuori mercato. La partecipazione di persone svantaggiate nella misura del 40-50 per cento dei loro lavoratori comporta, infatti, maggiori costi del lavoro rispetto a qualsiasi altra impresa e le offerte di lavoro loro rivolte dagli enti locali sono spesso finalizzate non al merito dei servizi richiesti ma all'inserimento dei soggetti suddetti. L'applicazione estensiva di criteri di concorrenza potrebbe pertanto indurre tali enti locali, venendo meno le opportunità di inserimento dei soggetti disabili, a rinunciare a taluni appalti.

Il presidente BEDIN ringrazia la dottoressa Passera e il dottor Cotronei per il loro intervento, che ha consentito alla Giunta di assumere informazioni utili ai fini del prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 2439, e chiude la seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

Audizione dell'avvocato Fabio Fabbri, in qualità di ex Ministro della difesa
(R047 000, B65^a, 0009^o)

Il Comitato procede all'audizione dell'avvocato Fabio Fabbri, in qualità di ex Ministro della difesa, il quale, dopo una breve illustrazione, risponde alle domande ed alle richieste di chiarimenti formulate dal Presidente Frattini e dagli altri membri del Comitato.

Audizione del generale Cesare Pucci, in qualità di ex direttore del SISMI
(R047 000, B65^a, 0010^o)

Il Comitato procede all'audizione del generale Cesare Pucci, in qualità di ex direttore del SISMI, il quale risponde alle richieste di chiarimenti formulate dal Presidente Frattini e dagli altri membri del Comitato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono il professore Gianni Billia, presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, accompagnato dalla dottoressa Laura Fabbri, e l'onorevole Mauro Seppia, presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, accompagnato dal dottore Teodorico De Blasio.

La seduta inizia alle ore 20,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R033 004, B68ª, 0017º) (A007 000, B68ª, 0008º)

Il presidente Michele De Luca propone che per la seduta – di cui saranno redatti i resoconti sommario e stenografico – sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa, per il quale ha già acquisito il relativo assenso presidenziale: concorda la Commissione e quindi l'impianto viene attivato.

Fornisce poi alcune informazioni sul Modello unico d'analisi, approvato dalla Commissione e trasmesso agli enti per la compilazione.

Degli 11 enti previdenziali pubblici, 7 hanno compilato e trasmesso alla Commissione il Modello: sono l'Inps, l'Inail, l'Inpdap, l'Ipost, l'Inpdai, l'Enam, l'Enpaf.

Dei rimanenti 4 enti il Fondo Spedizionieri Doganali (che dal 1º gennaio 98 è confluito nell'Inps) ha comunicato che invierà il documento d'analisi al più presto; l'Ipsema – che ha scritto che «non è interessato» alla compilazione del Modello d'analisi della Commissione parlamentare – è stato invitato ad ottemperare all'obbligo della compilazione entro il 28 corrente mese; l'Enpals ha comunicato che provvederà entro domani 26 febbraio; l'ente Sportass, nell'inviare il bilancio preventivo

1998, ha chiesto di essere esonerato gestendo forme assicurative solo volontarie.

Per quanto riguarda gli enti previdenziali privatizzati, – prosegue il Presidente – hanno inviato il Modello d'analisi: l'Enpaia, l'Inarcassa, l'Onaosi, il Fasc, l'Inpgi, l'Enasarco. Non hanno ancora provveduto 8 enti: Enpav, Cassa geometri, Cassa forense, Cassa commercialisti, Cassa notariato, Enpam, Cassa ragionieri, Enpacl. A tale riguardo l'Associazione degli enti previdenziali privatizzati (Adepp) ha rappresentato con un'apposita nota le difficoltà incontrate nella compilazione del modello d'analisi, in conseguenza dell'adozione, da parte degli enti privatizzati, di un bilancio di impostazione civilistica. Per consentire il superamento di tali difficoltà questa Presidenza ha trasmesso agli enti suddetti, insieme con un nota di chiarimenti tecnici, tre prospetti aggiuntivi al modello, predisposti in adattamento alla loro nuova contabilità, fissando per il 28 febbraio il termine entro il quale dovrà essere inviato il modello in questione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professore Gianni Billia, presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e dell'onorevole Mauro Seppia, presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, sulle prospettive di riforma degli enti previdenziali e assistenziali e dei loro organi.

(R047 000, B68^a, 0016^o)

Il presidente Michele De Luca – premesso che la materia oggetto d'esame è aperta a qualsiasi esito, pur partendosi da alcuni fatti verificatisi di recente nei rapporti fra organi degli enti – si sofferma a ricordare come la riforma del 1995 si sia basata sul pluralismo degli enti e sulla armonizzazione. Pluralismo su cui si incentra l'attenzione al fine di verificare se taluni enti, che svolgono funzioni identiche, debbano essere unificati all'insegna della razionalizzazione e per evitare sprechi.

Ricordata la recente audizione del professore Billia in ordine ai rapporti non sempre chiari fra il CIV ed il Consiglio di amministrazione dell'Inps (non è stato approvato il bilancio preventivo del 1998), il Presidente pone l'accento sulla divergenza verificatisi in questi giorni fra il CIV e il Consiglio di amministrazione dell'Inail, in materia di creazione di nuove strutture; evidenzia l'esigenza, posta in sede sindacale, di realizzare in maniera compiuta il modello duale della separazione fra i predetti due organi e passa a soffermarsi sulla tematica del controllo interno degli enti. Si tratta in particolare di verificare se gli enti dispongano di meccanismi automatici di controllo interno, dotato di quella autonomia garantita dalla normativa vigente, e se il controllo oltre ad essere documentale si estenda al riscontro dei fatti connessi.

L'organizzazione dei controlli (che toccano la legittimità degli atti, la verifica del raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle operazioni in periferia) è essenziale – conclude il Presidente – nell'intento di assicurare un supporto utile ad uno dei due grandi organi che devono guidare l'ente.

Prende quindi la parola il presidente dell'Inps.

Il professore BILLIA – riconfermata la validità del modello duale, con la separazione fra gestione e controllo-vigilanza e dopo avere ricordato che il regolamento sul funzionamento del CIV si è avuto da pochi mesi e ciò spiega alcune incertezze più che conflitti – evidenzia una corrispondenza fra gli azionisti del modello duale renano ed il consiglio di amministrazione di nomina governativa negli enti previdenziali italiani.

Successivamente dichiara di ritenere di grande importanza il ruolo del controllo in periferia (dove operano i comitati provinciali coordinati da un comitato regionale) sui tempi di erogazione delle prestazioni, sul rispetto delle norme di legge; osserva che un modello centrale di vigilanza contrasta con la tendenza al decentramento e si sofferma sull'ipotesi di una riscossione unificata delle competenze spettanti all'Inps e al Fisco attraverso un unico ufficio interlocutore col cittadino.

Sottolineato poi che in tema di controlli occorre semplificare il sistema (attualmente operano: il Consiglio di indirizzo e vigilanza, il Collegio sindacale, il Nucleo di valutazione, l'Ispettorato, i Comitati provinciali di controllo, i Ministeri vigilanti, la Corte dei conti), rileva che esiste una domanda di efficienza, e di cambiamento, che si realizza con la cultura, con lo sviluppo tecnologico e non soltanto con i controlli che rappresentano una variabile.

Passando ad affrontare il problema dei modelli organizzativi, sottolinea la necessità di cominciare a coordinare, stabilendo almeno di utilizzare la stessa banca-dati; ribadisce la opportunità di assicurare al cittadino un servizio integrato ed informa che è stato istituito nelle strutture dell'Inps un organo di controllo interno composto di circa 60 persone.

In riferimento a specifica domanda del presidente Michele DE LUCA sulla unificazione degli enti, il professore BILLIA dichiara di ritenere necessario puntare sul concetto di *holding* con sinergie unitarie (anche le banche si affrettano a raggrupparsi per fronteggiare i costi e reggere sul mercato); e si dice contrario ad un unico ente che si occupi di tutto. Occorre invece un'unica rete operativa di cui possano avvalersi i vari enti secondo le proprie direttive.

Segue un breve intervento del presidente Michele DE LUCA (prende atto della proposta del professore Billia circa una unica *holding* con enti separati, dotati di propri organi) e quindi il professore BILLIA prende nuovamente la parola per ribadire l'importanza di una struttura unica, nel cui ambito agiscano singole entità o fondi autonomi come il fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti.

Prende quindi la parola il presidente dell'Inpdap, onorevole SEPPIA.

Premesso che consegnerà alla Presidenza una nota sul progetto di riforma degli enti previdenziali e dei loro organi, si sofferma anzitutto ad evidenziare come il processo di riforma, rimasto incompiuto con la legge n. 335 del 1995, sia caratterizzato da una stringente omogeneizza-

zione fra settore pubblico e settore privato, per la quale comunque ci si trova ancora in una fase transitoria, che non consente di dare un giudizio definitivo sulla privatizzazione.

Successivamente pone l'esigenza di realizzare la massima sinergia possibile (occorre riordinare un sistema nel quale operano circa 800 soggetti erogatori di pensioni); rileva che l'Inpdap sta procedendo nel completamento delle banche dati degli enti locali (fino ad oggi nessun ufficio statale era in grado di conoscere la storia contributiva dei propri dipendenti), che consentiranno di semplificare le procedure e le certificazioni richieste dai cittadini.

Detto quindi non convinto – per quanto riguarda l'unificazione dei pagamenti ai pensionati plurititolati – della preferibilità di un modello di gestione legato a quello delle aziende private, l'onorevole Seppia si dice fiducioso sulla utilità di una agenzia societaria operante nel settore informatico: alla fine di un adeguato processo di riflessione di alcuni anni – egli aggiunge – potrà emergere un sistema «stellare» coordinato, da cui attendersi risposte giuste.

Per quanto riguarda il complesso problema degli organi degli enti e delle varie forme di controllo che si sono accumulate al loro interno e all'esterno, il Presidente dell'Inpdap richiama l'attenzione su un problema di fondo: se gli enti previdenziali debbono continuare ad erogare servizi, non possono essere amministrati come lo Stato; essi debbono avere infatti una flessibilità che spesso non si riscontra nelle amministrazioni statali.

Rilevato poi che è in corso una contabilità analitica integrata, l'oratore sottolinea la correttezza dell'attuale ordinamento che tutela gli interessi degli iscritti e prospetta tre possibili scenari per il futuro: riportare l'ordinamento ad uno schema più puntuale come quello del codice civile (il CIV rappresenterebbe l'assemblea dei proprietari); mantenere l'attuale sistema, defenendolo meglio: indirizzo e vigilanza si esercitano nelle fasi essenziali (esempio: approvazione del bilancio) e sui risultati complessivi, senza invadere le strutture di gestione; il CIV assume compiti non di gestione ma di programmazione, ponendosi nei rapporti con l'amministrazione una sorta di filtro che potrebbe essere l'amministratore delegato.

Conclude soffermandosi dettagliatamente sui controlli interni ed in particolare sui controlli di legittimità e sull'utilizzo anche di forme esterne.

Interviene quindi il deputato MARENCO il quale, dopo aver rilevato che negli interventi degli ospiti ha notato un certo risentimento nei confronti del CIV, chiede se è vero che i rispettivi consigli di indirizzo e vigilanza abbiano costituito delle commissioni permanenti, con strutture interne, e quale costo ciò implichi.

Dichiarato quindi che negli sportelli manca un rapporto umano di rispetto verso i cittadini utenti, che avvertono di trovarsi di fronte ad una «controparte», l'oratore chiede di conoscere quali risultati siano stati ottenuti a seguito di controlli sulle pensioni erogate ai falsi invalidi.

Il professore BILLIA, premesso che laddove esistono due strutture è pur necessaria una dialettica, osserva che un Consiglio di indirizzo e vigilanza, composto di 35 persone che operano a tempo pieno, finisce necessariamente con l'organizzarsi in commissioni; rileva che i comitati provinciali hanno come interlocutori il presidente dell'istituto e del CIV; si sofferma ad evidenziare la necessità di remunerare adeguatamente i componenti sia del CIV che del consiglio di amministrazione. Inoltre ribadisce l'importanza del decentramento (la piccola azienda è fondamentale) e sottolinea che gli invalidi sono passati dai 5 milioni del 1980 ai 3,5 milioni del 1997. Conclude riferendo sui risultati ottenuti col casellario dei pensionati.

Il presidente dell'Inpdap onorevole SEPPIA, dichiara di concordare sulle considerazioni del professore Billia; rileva come la mancata chiarezza dell'attuale ordinamento sia causa della conflittualità nei rapporti col CIV; si dice d'accordo su un decentramento intenso che eviti l'atteggiamento di prepotenza dell'amministrazione pubblica verso il cittadino e richiama l'attenzione sulle potenzialità di sviluppo del sistema informatico.

Il professore BILLIA, premesso che l'Inps è in grado di conoscere con il sistema informatizzato la situazione di un iscritto, senza ricorrere a documenti cartacei, ribadisce la necessità di approntare gli archivi con criteri unici e ricorda che 800 mila pensioni di guerra sono prive di codice fiscale.

Il senatore MANFROI sottolinea la serietà del problema causato dalla soppressione dei distretti militari ed auspica ulteriori sforzi di «pulizia» in materia di pensioni di invalidità. Dichiarato poi che è ancora lontana la soluzione del problema del trattamento previdenziale delle casalinghe, l'oratore rileva che la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali si è occupata del decentramento regionale per i controlli previdenziali: occorre, egli aggiunge, assicurare l'autonomia finanziaria, senza la quale è inutile parlare di federalismo.

Il professore BILLIA ribadisce che considera importante la funzione dei comitati provinciali e regionali; pone l'accento sul problema delle pensioni integrative e sugli investimenti che facilitino l'attività produttiva e osserva che in materia di assistenza la Regione potrà decidere delle integrazioni (non vede invece degli spazi per una pensione obbligatoria regionale).

L'onorevole DUILIO – dopo aver chiesto chiarimenti sulla ipotesi di una *holding* e dopo avere sottolineato che la previdenza non è soltanto una realtà che paga, monetizzando le prestazioni, ma ha anche sue specificità quali la prevenzione e la riabilitazione – si chiede come questa pluralità di funzioni possa conciliarsi con l'idea di un unico agglomerato.

Auspica inoltre che non si consideri acriticamente quanto avviene nel settore privato e dichiara di non ritenere degno di un paese civile il ricorso ad una pletora di organi.

Il presidente Michele DE LUCA, premesso che si tratta di capire se l'idea della *holding* siada considerata come un risultato minimo o massimo, osserva che si tratta di valutare se mantenere enti diversi che gestiscono un uguale regime previdenziale. Si tratta cioè, egli aggiunge, di stabilire se semplificare e tagliare qualche ramo secco.

Successivamente chiede di conoscere se in sede centrale i dati trasmessi dalla periferia vengano controllati o meno e a chi rispondano gli organi di controllo (ricorda che si è verificata una situazione conflittuale tra il Consiglio di amministrazione e il CIV dell'Inail in materia di strutture di controllo).

Conclude rilevando che la normativa vigente attribuisce autonomia agli organi di controllo.

Il professore BILLIA, premesso che il presidente Seppia preferisce parlare non di *holding* ma di «conglomerata», una costellazione di imprese di fatto autonome, sottolinea che questo modello è divenuto diseconomico; rileva la necessità di controllare cosa facciano e che in condizione si trovino certi enti come l'Enpals e l'Ipsema; dichiara di non avere preoccupazioni per una grande *holding* con 2000 punti periferici tutti in unica rete e passa a soffermarsi sulla necessità di assicurare al funzionario della pubblica amministrazione un trattamento che gli dia anche una soddisfazione morale in termini di carriera, di valorizzazione professionale.

Per quanto riguarda i controlli egli ribadisce la validità delle strutture centrali e periferiche che operano con il sistema della doppia scrittura, trasmettendo i dati dall'archivio centrale a quello locale. Invita quindi la Commissione a visitare alcune sedi dell'Istituto.

L'onorevole SEPPIA richiama l'attenzione sulla necessità che gli enti previdenziali vengano dotati di strumenti adeguati, senza impedirgli di fronteggiare le carenze di personale. Occorre, egli aggiunge, assicurare forme di gratificazione del lavoro, coinvolgendo il personale con elementi di soddisfazione e con aspettative.

Sottolineata inoltre la necessità di procedere con realismo e prudenza in materia di riforma degli enti, egli auspica che si cominci semplificando tutto ciò che può essere semplificato, sviluppando le sinergie possibili e decentrando ai Comuni funzioni come quelle assistenziali.

Si dice poi preoccupato di una super-azienda che sarebbe di difficile gestione e sottolinea come il controllo interno non possa che essere eseguito dallo stesso ente. Ritiene inoltre eccessivo che in materia di alta vigilanza generale si passi a creare strutture proprie di controllo. In ogni caso, egli conclude, il controllo interno deve essere autonomo ed avere come punto di riferimento il CIV e il consiglio di amministrazione secondo le specifiche relative responsabilità.

Il presidente Michele DE LUCA ringrazia gli ospiti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22,25.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

Interviene il Sottosegretario per gli affari esteri Piero FASSINO.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI.
(R033 004, B26°, 0012°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Relazione annuale sulla applicazione della Convenzione di Schengen per l'anno 1997 (esame ai sensi del comma 6, dell'articolo 18 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388).

(Esame e rinvio)
(R050 001, B26°, 0002°)

Il Presidente Fabio EVANGELISTI, nel dare la parola al Sottosegretario per gli affari esteri Fassino, sottolinea l'importanza della relazione in titolo, considerando l'entrata dell'Italia nello spazio Schengen lo scorso 26 ottobre.

Il Sottosegretario per gli affari esteri Piero FASSINO esprime soddisfazione per poter svolgere, in una sede così autorevole, su incarico conferitogli dal Ministro per gli affari esteri Dini, la relazione annuale sulla applicazione della Convenzione di Schengen, cogliendo così anche

l'occasione per informare il Comitato sui più recenti sviluppi in materia di immigrazione.

La presente relazione, peraltro, tiene conto delle informazioni fornite al Comitato dal Ministro Napolitano e dal Ministro Dini nel corso del 1997 – in audizioni rispettivamente in data 15 maggio e 15 luglio – sullo stato di attuazione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Quelle audizioni si inquadravano in un contesto internazionale non facile per diffidenze sulla possibilità dell'Italia di gestire in tempi brevi i complessi aspetti della Convenzione. L'audizione di oggi, invece, avviene ad integrazione ormai avvenuta da più di tre mesi e ciò consente di affermare, senza trionfalismi fuori luogo, che il 1997 è stato l'anno del definitivo ingresso dell'Italia nel Sistema Schengen.

Questo Governo, infatti, fin dal suo insediamento aveva programmato l'impegno di promuovere la piena partecipazione dell'Italia al Sistema Schengen, superando ritardi e inadempienze accumulate in anni di distrazione e sottovalutazione di quanto importante fosse per l'Italia essere pienamente partecipe del sistema della libera circolazione in Europa.

Non sfugge certo al Comitato l'enorme valore non solo pratico, ma anche politico e simbolico dell'essere parte di uno spazio comune di libera circolazione: in fondo è proprio il poter circolare liberamente senza più alcuna forma di barriera e di controllo, che dà concretezza alla cittadinanza europea e consente ad ogni cittadino del continente di percepire di essere soggetto di una nuova e più ampia identità.

Così come usare tutti la stessa moneta rende percepibile e concreto l'essere parte tutti di uno stesso mercato e di un comune spazio economico.

Moneta unica e libera circolazione sono, dunque, due passaggi essenziali che segnano il salto di qualità che sta compiendo l'integrazione europea. Ed appare, perciò, davvero significativo che l'Italia – superando ritardi di anni e vincendo diffidenze radicate – si sia messa nelle condizioni di essere partecipe piena sia dell'euro, sia di Schengen.

Il raggiungimento di questo obiettivo è tanto più significativo perchè conseguito con il sostegno e la solidarietà del Parlamento ed in particolare del Comitato parlamentare Schengen.

Il percorso di integrazione dell'Italia in Schengen ebbe inizio con il Comitato esecutivo di Lussemburgo del 17 dicembre 1996 che decise l'integrazione dell'Italia, dell'Austria e della Grecia il 26 ottobre 1997. A Lussemburgo venne anche riconosciuto che in caso di difficoltà degli altri paesi, all'Italia veniva riservata la priorità nell'ingresso in Schengen, avendo il nostro Paese aderito all'Accordo fin dal 27 novembre 1990 (la Grecia aderì il 6 novembre 1992 e l'Austria il 28 aprile 1995).

I successivi Comitati esecutivi tenutisi a Lisbona nell'aprile e nel giugno 1997 avevano definito i tempi di svolgimento degli adempimenti operativi e procedurali, confermando la piena integrazione dell'Italia nel Sistema di Informazione Schengen alla data del 26 ottobre e affidando ad una decisione successiva la definizione concreta delle modalità relati-

ve alla abolizione dei controlli alle frontiere. Era, peraltro, emersa l'impossibilità di integrare Austria e Grecia il 26 ottobre, in quanto i Parlamenti francese e olandese non avevano proceduto alla ratifica in tempo utile della adesione dei due Paesi.

Parallelamente allo svolgimento degli adempimenti preparatori, l'Italia si è attivata per superare alcune diffidenze, e preoccupazioni manifestate da alcuni nostri *partners* – in particolare la Germania ed in parte la Francia ed i Paesi Bassi – sulla tenuta delle nostre frontiere. Tiene a ricordare che, peraltro, la Commissione Frontiere Schengen, nel corso di una visita compiuta nel febbraio 1997, aveva formulato un giudizio favorevole, riconoscendo che le misure messe in atto dall'Italia corrispondevano agli *standards* previsti dalla Convenzione ed adottati dagli altri Paesi membri.

In ogni caso, proprio per fugare ogni possibile dubbio, dopo la riunione del Comitato esecutivo di Lisbona, al fine di predisporre le intese necessarie alle decisioni adottate in quella sede, ebbe luogo un incontro ad Innsbruck il 17 luglio tra i Capi di Governo di Germania, Austria ed Italia che raggiunse un consenso sulla abolizione completa dei controlli alle frontiere aeroportuali il 26 ottobre e sulla abolizione graduale dei controlli alle frontiere terrestri e marittime, per l'Italia come per l'Austria, entro il 31 marzo 1998.

In quella sede si convenne anche di dare corso ad una «cooperazione trilaterale» italo-austro-tedesca in materia di lotta alla criminalità e di cooperazione di polizia. Tale azione comune è stata avviata e periodicamente si riunisce una *task-force*, costituita dai rappresentanti dei ministeri degli interni per il coordinamento e l'impulso delle iniziative.

Il Comitato esecutivo di Vienna del successivo 7 ottobre, nel tenere conto degli orientamenti di Innsbruck, ha definitivamente confermato l'integrazione dell'Italia il 26 ottobre – dell'Austria il 1° dicembre – per tutte le modalità previste dalla Convenzione, fissando l'entrata in vigore della eliminazione dei controlli alle frontiere terrestri e marittime il 30 marzo '98. Infine la Grecia è stata integrata a partire dal 1° dicembre per il Sistema informatizzato, mentre l'abolizione dei controlli alle frontiere verrà decisa nel corso del 1998.

Parallelamente all'espletamento delle procedure di ingresso in Schengen, l'Italia ha provveduto ad approvare i necessari strumenti legislativi, a mettere in essere tutte le misure operative necessarie per l'adeguamento delle nostre strutture aeroportuali e informatiche.

Si è provveduto, in primo luogo, a dotare l'Italia di una legge per la protezione dei dati che consentisse la nostra integrazione nel sistema informatico Schengen, assicurando al tempo stesso gli inalienabili diritti alla tutela personale.

La legge approvata nella primavera del '97 ha così colmato una lacuna legislativa che si trascinava da alcuni anni. Il Ministero degli interni ha poi provveduto a rafforzare tutti i dispositivi di controllo delle frontiere attraverso l'incremento delle forze dedicate al controllo, informatizzando i valichi, rafforzando l'azione di coordinamento interforze, innalzando il livello tecnologico degli strumenti utilizzati.

Tutti gli aeroporti abilitati al traffico internazionale sono stati adeguati con la separazione dei passeggeri Schengen da quelli *extra* Schengen. L'abolizione di tutti i controlli alle frontiere aeroportuali è divenuta operativa dal 26 ottobre in tutti i collegamenti da e per Spagna, Portogallo, Germania, Lussemburgo e Francia. Dal 1° dicembre l'abolizione è applicata con l'Austria mentre con il Belgio – che alla vigilia del 26 ottobre si trovò nella impossibilità di poter adeguare il settore Schengen entro i tempi previsti – è stato necessario concordare un regime transitorio: attualmente il regime Schengen da e per Bruxelles è applicato negli aeroporti di Torino, Bologna, Napoli, Firenze e Venezia, mentre per Roma e Milano sarà applicato a partire dall'inizio di marzo. L'integrazione non è ancora avvenuta con i Paesi Bassi a causa dei lavori tuttora in corso all'aeroporto di Schipol-Amsterdam.

Per ciò che attiene l'abolizione delle frontiere terrestri previste per il 31 marzo '98 – in questi mesi sono stati presi gli opportuni accordi operativi con Austria e Francia. E, anzi, con la Francia i controlli sono già in via di smantellamento.

Va inoltre ricordato che non appena ultimate le procedure di ratifica parlamentare di tutti gli Stati contraenti, il sistema di libera circolazione si estenderà anche a Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda e Danimarca.

Inoltre per evitare che l'ingresso nel Sistema Schengen potesse suscitare difficoltà nel traffico transfrontaliero con la Slovenia – non membro di Schengen – si è stipulato uno specifico accordo bilaterale che istituisce ai valichi di confine italo-sloveni una «terza corsia» preferenziale per il traffico transfrontaliero. Sempre nell'intento di fluidificare i flussi di mobilità con i nostri vicini si sono conclusi accordi bilaterali con Slovenia e Croazia che consentono ai cittadini di quelle nazioni di entrare in Italia – e, dunque, nello spazio Schengen – con la carta d'identità.

Anche l'integrazione del Sistema Nazionale informatico con il Sistema SIS di Strasburgo è avvenuta senza difficoltà. In relazione alla adesione dei Paesi Nordici, un progetto per un nuovo SIS è attualmente allo studio anche nella prospettiva di un ulteriore ampliamento di Schengen.

Vuole poi richiamare l'attenzione sulla informatizzazione operata nella rete diplomatico-consolare del Ministero degli esteri al fini del rilascio del visto comune. In totale sono state informatizzate 188 sedi suddivise in una 1ª fascia che comprende 36 sedi che trattano il 75% del volume dei visti; una 2ª fascia di 61 sedi che riguardano il 20% dei visti ed infine una 3ª fascia di 91 sedi che trattano il restante 5% del volume dei visti.

Dopo oltre tre mesi dall'ingresso dell'Italia nel Sistema Schengen (26 ottobre 1997-9 febbraio 1998) è possibile formulare le seguenti valutazioni:

– le sedi di 1ª, 2ª e 3ª fascia sono state equipaggiate dal punto di vista informatico ed i collegamenti pressochè completati;

- nel periodo 26 ottobre 1997 - 4 febbraio 1998 sono stati emessi 115.947 visti in base ai dati del Sistema Informatizzato della rete Mondiale Visti;

- è predisposto un intervento immediato là dove si manifestino difficoltà o ostacoli che non consentono al Sistema di funzionare a pieno regime.

Una riflessione a parte riguarda la Russia che figura nell'elenco comune dei Paesi soggetti ad obbligo di visto, sia in sede Unione Europea che in ambito Schengen. La stessa Russia, insieme ad altre Repubbliche ex Sovietiche, figura altresì tra i Paesi per i quali il rilascio del visti è soggetto a preventiva consultazione, rispettivamente, delle nostre ed altrui competenti Autorità (tale consultazione deve avvenire entro massimo 5 giorni, dopo di che interviene il silenzio/assenso per i visti brevi ed entro massimo 21 giorni per i visti lunghi, ad eccezione di quelli per adozione, lavoro, missione, reingresso, ricongiungimento familiare e sport).

Per ovviare a tali ritardi ed essendo stata nel contempo avviata la particolare procedura di consultazione richiesta da un nostro *partner* Schengen, i tempi di attesa per il rilascio di veri e propri visti Schengen uniformi si sono ormai ridotti dai 12 giorni iniziali ai soli 5 richiesti dalle nostre competenti Autorità.

A causa della forte progressione del numero dei visti di ingresso rilasciati da Mosca, che dai circa 250.000 (compresi i cumulativi) di fine 1996 hanno superato i 400.000 (individuali) a fine 1997, si era provveduto, già prima del nostro ingresso operativo in Schengen, a razionalizzare, semplificare e snellire le procedure, decongestionando parzialmente l'Ambasciata con l'apertura di nuove sezioni visti nelle nuove nazioni sorte dalla dissoluzione dell'URSS, a Minsk, Kiev e Riga e dotandone le strutture nei limiti consentiti dalle restrizioni di bilancio (gli addetti ai visti sono oggi 16).

Dopo l'entrata in funzione dallo scorso 26 ottobre della nuova procedura informatizzata di gestione dei visti, il problema maggiore di Mosca risiede tuttavia nelle difficoltà evidenziate a livello di comunicazioni telematiche della «Rete Mondiale Visti».

Al riguardo il Ministero degli affari esteri si è già attivato inviando una missione tecnica a Mosca, al fine di creare quelle condizioni che consentano di migliorare il Sistema.

Infine le nostre frontiere interne sono state adeguate alle esigenze della Convenzione di Schengen. Accordi di riammissione e di cooperazione di Polizia sono stati conclusi con la Francia, con la Germania e con l'Austria. E sono in via di definizione con Spagna e Grecia. Anche con la Svizzera, che costituisce frontiera esterna di quattro Paesi Schengen, è in corso un negoziato analogo.

Ad ulteriore consolidamento delle misure di sicurezza alle frontiere, l'Italia ha concluso accordi di riammissione con i Paesi dell'Est per il rimpatrio degli illegali di quei Paesi e dei cittadini di Paesi terzi che si trovano in situazione irregolare. Accordi sono stati sottoscritti con la Croazia, la Georgia, l'Estonia, la Fyrom, la Lettonia, la Lituania, la Ju-

goslavia, la Romania, la Slovenia, l'Ungheria, la Polonia e l'Albania. Con molti di questi paesi sono stati sottoscritti altresì accordi per la regolazione dei flussi migratori legali, accordi per la cooperazione di polizia, accordi per la cooperazione giudiziaria. Anche con i Paesi del Mediterraneo sono in corso negoziati per accordi di riammissione.

Ha avuto modo in precedenza di fare un accenno alla immigrazione clandestina. Intende ora riferirsi ai massicci sbarchi degli albanesi nel marzo 1997, a seguito dei quali il Governo emanò un apposito Decreto Legge, che veniva ad anticipare alcune misure previste nel progetto di legge sull'immigrazione, in particolare i centri di accoglienza. Il Decreto prevedeva un soggiorno temporaneo, che è stato prorogato due volte e che è venuto a scadere il 30 novembre 1997: a quella data i profughi albanesi - che in totale hanno raggiunto la cifra di 16.000 - assommavano a 4.860 persone, dei quali 1840 nei centri di accoglienza. Si è, perciò, proceduto al rimpatrio dei non aventi diritto al soggiorno, garantendo al tempo stesso il proseguimento in Albania dell'azione umanitaria e di solidarietà in favore dei profughi. Il Governo, in data 18 novembre, ha predisposto, d'intesa con le autorità albanesi, un programma d'interventi, articolati in sussidi per il reinserimento dei rimpatriandi ma anche su programmi specifici per la creazione di attività lavorative in Albania.

Quanto agli sbarchi di clandestini sulle coste ioniche con circa 2.000 arrivi registrati tra il novembre e l'inizio del nuovo anno, il Governo si è trovato di fronte ad un duplice ordine di problemi da una parte, le ragioni umanitarie legate alla presenza di molte persone di etnia curda, sia turchi che iracheni, provenienti da aree travagliate da conflitti e da violenze; dall'altra, il puntuale rispetto degli impegni assunti dall'Italia in ambito Schengen in materia di lotta alla immigrazione illegale, nonchè per un adeguato controllo della frontiera esterna comune contro gli ingressi di natura irregolare. Vanno altresì sottolineate le implicazioni internazionali connesse al fatto che tali flussi, partendo dal territorio turco, approdano in Italia, considerandola come transito, per tentare di proseguire verso altri Paesi come Olanda, Francia e Germania in particolare, dove risiedono da tempo consistenti collettività curde.

L'Italia come primo approdo viene quindi a trovarsi in una posizione non facile in ambito Schengen.

Nel fare fronte a tale ultima emergenza, il Governo ha adottato un atteggiamento certamente attento al profilo umanitario ed all'accoglienza, impegnandosi ad esaminare le richieste per la concessione dell'asilo con spirito positivo, ma nel rigoroso rispetto delle Convenzioni di Ginevra del 1951 sullo *status* di rifugiato politico e di Dublino del 1990 in materia di domanda di esame di asilo politico. Le richieste finora presentate (circa 882) vengono quindi valutate, come previsto dal nostro ordinamento, su base individuale: in altre parole essere di etnia curda non significa avere automaticamente diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Al tempo stesso si è proceduto al rimpatrio di numerosi clandestini di altra nazionalità, giunti assieme ai curdi, il cui tentativo di immigrazione illegale riposava esclusivamente su motivazioni economiche.

Il Governo ha inoltre intensificato l'azione di salvaguardia dei confini esterni dell'area Schengen mediante una rafforzata cooperazione con tutti i Paesi coinvolti. In tale ottica, il Ministro degli esteri Dini ha compiuto interventi diretti sia sul Ministro degli esteri della Grecia, Paese di transito dei flussi migratori, che sulle Autorità di Ankara, allo scopo di instaurare una efficace collaborazione ai fini del contenimento di tali flussi.

In tale contesto, va collocata la riunione, su iniziativa dell'Italia, dei Capi delle Polizie a Roma in data 8 gennaio con la partecipazione dei Paesi più direttamente interessati tra i quali la Turchia con la quale si è stabilita una efficace cooperazione nel contrasto delle organizzazioni criminali che gestiscono il lucroso traffico dei clandestini.

Un primo significativo risultato è stata la reazione positiva del Governo turco che si è dichiarato pronto a raccogliere tutti i clandestini di cittadinanza turca, nonché quelli di altra cittadinanza giunti in Italia provenendo dalla Turchia.

Un ulteriore impulso alla lotta all'immigrazione illegale è dato sia dagli incontri italo-turchi a livello di funzionari svoltisi a Roma nei giorni 27 e 28 gennaio che dalla successiva riunione del 3 febbraio scorso con la partecipazione di 12 Paesi europei, tra i quali la Grecia e la Turchia, riunione che ha costituito il seguito operativo di quella dei Capi delle Polizie tenutasi l'8 gennaio a Roma.

Nel caso della Turchia, nella considerazione dell'attuale atteggiamento fortemente contrario di quelle Autorità alla conclusione di un accordo di riammissione nonché dell'emergenza costituita dai flussi di emigrati di etnia curda provenienti dalla Turchia stessa e dal nord dell'Iraq, assume un ruolo fondamentale la concreta collaborazione fra le Forze di Polizia.

Ha accennato più sopra alla necessità di un accordo di riammissione con la Grecia il cui negoziato è in corso e si spera di concludere nelle prossime settimane.

Alla preoccupazione tuttora persistente, sia pure alquanto attenuata, circa i controlli sulla immigrazione clandestina e sulla espulsione di cittadini di Paesi terzi immigrati illegalmente, il Governo ha inteso corrispondere con il nuovo Disegno di legge definitivamente approvato dalle Camere il 20 febbraio scorso – in materia di immigrazione – la nuova legge testè approvata si basa su un giusto equilibrio tra una politica di ingressi legali programmati e regolati di immigrati – ai quali sono riconosciuti tutti i diritti civili e sociali – e, dall'altra, una politica di severo contrasto alla immigrazione clandestina, al traffico di clandestini, nonché alle forme di criminalità.

D'altra parte il Governo è consapevole che la dimensione del complesso fenomeno della immigrazione va ben oltre la risposta di un solo Paese ed ha da tempo sollecitato la solidarietà e la responsabilità europee. Al Consiglio Europeo di Lussemburgo di metà dicembre si è inoltre insistito affinché l'Unione Europea non finisca per costruirsi come fortezza assediata, ma sappia guardare oltre i confini dell'integrazione, associando Paesi a vocazione europea, come

la Turchia, e aprendosi a più incisive politiche di cooperazione verso i Paesi maggiormente tributari di flussi migratori verso l'Italia.

Su queste linee l'onorevole Ministro per gli affari esteri Dini si è espresso l'8 gennaio scorso presso le Commissioni congiunte esteri ed affari costituzionali alla Camera dei deputati.

Si è soffermato sulla immigrazione albanese e curda, per sottolineare che l'impegno specifico del Ministero degli affari esteri è, come sempre, rivolto ad assicurare, tanto sul piano bilaterale che su quello multilaterale la collaborazione in grado di contrastare efficacemente l'immigrazione clandestina, nonché di realizzare in loco quelle migliori condizioni di vita che consentano di contenere tale fenomeno.

In ambito Schengen, il Comitato esecutivo di Vienna del 15 dicembre ha adottato un insieme di misure al fine di migliorare la protezione dell'area Schengen da ingressi illegali; tali misure dovranno essere adottate da ogni Paese, in conformità della sua legislazione nazionale.

In ambito Unione Europea, la Presidenza ha presentato, in applicazione della raccomandazione del Consiglio Europeo di Lussemburgo del 14 dicembre, un Piano d'azione in 46 punti per far fronte all'afflusso di emigranti clandestini provenienti dall'Iraq e dalle regioni limitrofe, Piano che è stato approvato dal Consiglio affari generali di Bruxelles il 26 gennaio.

Ha inteso tracciare, con la presente relazione, un quadro sintetico dello stato e delle problematiche di attuazione della Convenzione di Schengen, che è stata messa in applicazione dall'Italia a partire dal 26 ottobre dello scorso anno e che troverà piena e definitiva applicazione tra poche settimane con la completa abolizione dei controlli alle frontiere terrestri e marittime. La partecipazione dell'Italia in Schengen, con la conseguente gestione di uno «spazio integrato» nell'interesse comune, rappresenta una sfida impegnativa a cui l'Italia vuole corrispondere nel modo più adeguato. Quel che l'Italia ha fatto – e la determinazione con cui ha agito – dimostra che l'intenzione è quella di essere partecipi del Sistema Schengen nel modo più pieno.

Con l'ingresso dell'Italia e dell'Austria nel Sistema Schengen è stata compiuta un'altra tappa importante nella costruzione dell'Europa dei cittadini, che prese inizio con l'Atto Unico Europeo nel 1985, che per primo veniva ad identificare le cosiddette quattro libertà. L'Europa dei cittadini e della Moneta unica deve tuttavia essere capace di assicurare ai propri cittadini più sicurezza e maggiori opportunità per ciascuno. Al tempo stesso deve saper guardare, evitando di racchiudersi in se stessa, oltre i propri confini al fine di creare nuove solidarietà ed integrazioni a Sud come ad Est. A questi principi il Governo si è ispirato e si ispira con coerenza e continuità.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI, nel ringraziare il Sottosegretario Fassino per l'ampia relazione svolta, che dà conto dei positivi risultati raggiunti dall'Italia, di cui c'è senz'altro da essere orgogliosi, osserva tuttavia, con pieno spirito costruttivo e collaborativo verso il Governo, la sussistenza di alcune difficoltà nell'attuazione di quel processo graduale stabilito dal Comitato esecutivo di Vienna lo scorso 7 ottobre

per l'abbattimento delle frontiere terrestri e marittime, mentre permangono ancora i controlli alle frontiere aeroportuali con il Belgio e con l'Olanda.

Quanto al rilascio ed alla concessione dei visti, sembra poi che si siano allungati i tempi, sia per quanto concerne i «visti per turismo» che i «visti per affari». Su questi aspetti chiede pertanto alcuni chiarimenti.

Il deputato Anna Maria DE LUCA chiede alcune precisazioni in merito a cosa debba intendersi per «protezione temporanea» connessa a difficoltà pratiche per il rimpatrio e all'atteggiamento del Governo in merito alle numerose domande di asilo presentate dai profughi clandestini di etnia curda giunti in Italia in questi primi mesi dell'anno.

Chiede infine di avere maggiori informazioni in merito ai controlli effettuati alle frontiere esterne e ai documenti prodotti dai gruppi di studio esistenti in seno al Comitato esecutivo competenti in materia di «stupefacenti» e di «immigrazione», mentre alcuni dei contenuti del piano d'azione approvato in ambito Unione europea dal Consiglio affari generali dovrebbero essere ulteriormente approfonditi.

Il Sottosegretario per gli affari esteri Piero FASSINO quanto ai rilievi posti dal Presidente, onorevole Fabio Evangelisti, rileva che non vi sono manchevolezze nel processo di abbattimento delle frontiere terrestri e marittime, il quale dovrà concludersi entro il 31 marzo, data che indubbiamente verrà rispettata. Al riguardo sono sin d'ora da segnalare positivi risultati conseguiti con l'Austria e con la Francia ove, a Modane, esiste già un commissariato unificato.

Quanto ai controlli alle frontiere aeroportuali con il Belgio, il 26 ottobre scorso, per difficoltà tecniche dell'aeroporto di Zaventem (Bruxelles) è stato assunto un regime transitorio che ancora non considerava in regime Schengen i voli da e per Roma e Milano. Tale regime sarà superato ai primi di marzo, quando tutti i voli saranno trattati in regime Schengen. Quanto all'abbattimento delle frontiere aeroportuali con l'Olanda, si è pensato di semplificare le procedure procedendo ad uno scambio di lettere tra le competenti autorità invece che alla sottoscrizione di un Protocollo aggiuntivo, assicurando comunque il pieno rispetto dei tempi previsti.

Quanto alle osservazioni svolte dall'onorevole De Luca, precisa che il citato piano d'azione è un atto di indirizzo, che non impegna, in modo vincolante e puntuale, i singoli stati. Quanto al concetto di protezione temporanea, rinvia ai contenuti della legge sull'immigrazione testè approvata, mentre ribadisce che il diritto di asilo è un diritto «individuale» il cui esame avviene ai sensi della Convenzione di Dublino.

Fa presente, infine, che la Commissione frontiere istituita in seno al Comitato esecutivo Schengen redige annualmente una relazione che dà conto analiticamente, dei controlli effettuati dai singoli Stati Schengen alle frontiere esterne, mentre le sue personali conoscenze al riguardo, per altro in una materia non di competenza del Ministero

degli affari esteri, sarebbero probabilmente insufficienti a fornire i necessari chiarimenti.

Il Presidente Fabio EVANGELISTI, visti anche gli impegni del Sottosegretario Fassino, propone di rinviare il seguito della discussione sulla relazione annuale del Governo a mercoledì 11 marzo alle ore 14, avvertendo che il testo scritto della relazione sarà inviato a tutti i Commissari.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente
BIASCO Salvatore

La seduta inizia alle ore 13,10.

Esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), b), c), d) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662

(Esame e rinvio)
(R139 b00, B14^a, 0017^o)

Il Presidente Salvatore BIASCO propone di procedere, come convenuto, alle previste audizioni informali di rappresentanti della CONFCOMMERCIO CONFESERCENTI, della CONFINDUSTRIA, dell'Osservatorio fiscale presso la Camera di Commercio di Milano, della CNA, della CASA, della CONFARTIGIANATO.

La Commissione consente e procede alle audizioni.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

(pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, senatore Umberto Carpi.

La seduta inizia alle ore 13,40.

Variazione nella composizione della Commissione

(A008 000, C35^a, 0004^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI comunica che il senatore Armin Pinggera è entrato a far parte della Commissione in sostituzione del senatore Mario Rigo, dimissionario, e rivolge il benvenuto al nuovo collega.

Parere su atti del Governo

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo concernente la riforma della disciplina in materia di commercio, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0009^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI informa che sono pervenuti numerosi emendamenti allo schema di parere predisposto dal relatore, i quali sono stati posti a disposizione dei componenti la Commissione, e saranno pubblicati in allegati ai resoconti della seduta odierna.

Il deputato Antonio MAZZOCCHI, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali e in corso d'esame uno schema di parere sul medesimo de-

creto legislativo, e si domanda se questa Commissione, che non può non prenderne conoscenza, non debba organizzare i propri lavori in modo da valutare le possibili interazioni tra i due testi.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, nel sottolineare che su quanto richiesto dal deputato Mazzocchi non si riscontrano precedenti, ritiene che i due pareri, attribuibili ad organi parlamentari differenti, dovrebbero conservare la loro autonomia, anche se è auspicabile una loro compatibilità. Il testo predisposto dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali sarà ovviamente portato subito alla conoscenza della Commissione.

Rispondendo quindi ad un ulteriore intervento del deputato Antonio MAZZOCCHI, il quale ricorda che è previsto nei prossimi giorni un importante convegno politico che interessa il Gruppo di Alleanza nazionale, il Presidente CERULLI IRELLI ritiene che la Commissione possa continuare i propri lavori, compatibilmente con gli impegni delle due Assemblee, nella giornata di oggi ed in quella di domani. Il termine per l'espressione del parere scade difatti il 2 marzo prossimo.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio, l'industria e l'artigianato, senatore Umberto CARPI, fa presente che il Governo si rimetterà alle decisioni della Commissione sulle questioni sollevate dal deputato Mazzocchi. Sottolinea peraltro che, per quanto ha potuto constatare, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha esplicitamente curato che il proprio parere restasse nel suo specifico ambito di competenza.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, nessuno chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte di modifica presentate al parere del relatore, passa all'esame di ciascuna di esse.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti 1, 2, 3, 6, 12, 13, 14 Garra, 30 D'Alì ed altri, 40 Gubert; invita i presentatori degli emendamenti 7, 22 Gubert, 9 Frattini, 37, 49 Wilde e Stucchi, 50 Bonato, a ritirarli; si rimette alla Commissione per quanto concerne l'emendamento n. 5 Lubrano di Ricco; propone l'accantonamento degli emendamenti 10, 16, 18, 27, 28 Gubert, 15 Stucchi ed altri, 17, 19, 48 Bonato 23 Mazzocchi ed altri, 29 D'Alì ed altri, 31 Coviello e Giaretta, 32, 39 Duva, 34 Garra, 35, 36 Lubrano di Ricco, 42 Li Calzi. L'emendamento n. 24 Wilde e Stucchi deve considerarsi assorbito nella proposta di parere; per quanto riguarda l'emendamento n. 38 Lubrano di Ricco, fa presente di accoglierne la prima parte, corrispondente ai primi due capoversi, e di esprimere parere contrario sul secondo e terzo capoverso. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti n. 4, 41 Garra; 5 Lubrano di Ricco, riservandosene tuttavia la riformulazione; 8 e 11 Caveri; 20 Garra e 21 Gubert, riservandosi una riformulazione che ne accorpi i contenuti; 25 Garra, riservandosi la riformulazione; 26 Giaretta e Coviello; 33 Duva, riservandosene

la riformulazione nel senso di sostituire la parola «programmano» con le parole «provvedano a definire gli indirizzi»; 43 Tapparo, riservandosene la riformulazione; 44 Coviello ed altri; 47 Bonato.

Intervenendo specificamente sull'emendamento n. 7, il senatore Renzo GUBERT chiarisce che esso ha lo scopo di evitare che attraverso il decreto legislativo in esame si realizzi una grande riforma organica economica e sociale, ad opera di un provvedimento che oltretutto risulta da criteri di delega alquanto incerti.

Il senatore Armin PINGGERA fa presente che le perplessità manifestate dal collega Gubert possono trovare soluzione attraverso l'accoglimento del successivo emendamento n. 8, al quale dichiara il suo appoggio.

Dopo che il deputato Paola MANZINI, *relatore*, ha fatto presente che il punto che si intenderebbe modificare con l'emendamento n. 7 risulta la trasposizione letterale di un documento approvato dalla Conferenza Stato Regioni, il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rappresenta l'opportunità di ritirare gli emendamenti n. 6 e 7, vertenti su analogo materia, e di accogliere l'emendamento n. 8; il deputato Luciano CAVERI illustra il proprio emendamento n. 8.

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE ritiene che l'accoglimento dell'emendamento n. 8 comporti comunque l'eliminazione di ogni riferimento a possibili riforme economiche e sociali realizzate per mezzo del decreto, così venendo incontro alla legittima esigenza di riconoscere le autonomie territoriali. Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, concorda.

Dopo che il senatore Armin PINGGERA ha dubitato della conformità a costituzione dell'emendamento n. 9, il senatore Antonio D'ALÌ ritiene che esso possa essere ritirato, purchè risulti comunque l'intento della Commissione di chiedere il rispetto, in sede di parere, delle competenze primarie delle regioni a statuto speciale.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT ha illustrato il proprio emendamento n. 10, il senatore Armin PINGGERA sottolinea che la normativa cui esso fa riferimento non è applicabile nelle province autonome di Trento e Bolzano, e propone che dal testo sia eliminato il riferimento ad esse, precisando che tale difficoltà si pone solo in riferimento a questo emendamento, in quanto la non applicabilità si riferisce solo alla fase dell'adeguamento della normativa esistente.

Dopo che il Senatore Renzo GUBERT, intervenendo sull'emendamento n. 11 Caveri, ha ritenuto incongrua la formulazione limitata alle «opere d'arte», il deputato Luciano CAVERI precisa che la soppressione dell'obbligo di iscrizione al Registro degli esercenti il commercio (REC) impone la salvaguardia della possibilità di esporre e vendere i prodotti artigianali ed artistici nelle fiere. Il Presidente Vincenzo CERULLI

IRELLI propone allora una riformulazione consistente nell'introduzione delle parole «d'arte e di ingegno».

Dopo che il deputato Paola MANZINI, *relatore*, ha chiarito le ragioni, di carattere formale, della sua contrarietà all'emendamento n. 12 Garra, il deputato Giacomo GARRA lo illustra.

Dopo che il deputato Paola MANZINI, *relatore*, ha chiesto al presentatore dell'emendamento n. 15 di precisare l'estensione della «liberatoria» ivi menzionata, facendo presente che altri emendamenti sembrano voler conseguire risultati contrastanti, il deputato Giacomo STUCCHI precisa che le attività di erboristeria dovrebbero risultare comprese tra le attività commerciali.

Il senatore Renzo GUBERT, intervenendo specificamente sul proprio emendamento n. 16, rappresenta l'opportunità che sia chiarito se il testo del decreto delegato si riferisce alla superficie di vendita ovvero, come è auspicabile, alla superficie totale degli esercizi commerciali. Riferendosi poi all'emendamento n. 21, rappresenta l'opportunità che la «liberatoria» valga per i raccoglitori che vendono al pubblico i prodotti da essi raccolti anche al di fuori dell'esercizio di usi civici.

Il deputato Antonio MAZZOCCHI nota a tale ultimo proposito che non sempre i «raccoglitori» hanno effettivamente raccolto i prodotti che vendono nel rispetto della normativa che li legittima, e questo crea contrasti con i commercianti.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO, illustrando il proprio emendamento n. 35, nota che lo schema di decreto non distingue sufficientemente i singoli reati per i quali è opportuno il divieto temporaneo di esercitare attività commerciali; si realizza una impropria generalizzazione che coinvolge i responsabili di reati non direttamente attinenti al commercio, e questo potrebbe precludere senza una reale necessità il reinserimento sociale di persone che hanno scontato la pena loro inflitta.

Dopo che il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ha sollecitato particolare attenzione su tale aspetto, il deputato Antonio MAZZOCCHI nota che il legislatore delegato sembra essersi ispirato alla tutela dell'onorabilità di chi svolge attività commerciali: questo tuttavia pone effettivamente i problemi cui faceva riferimento il presentatore dell'emendamento.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, intervenendo specificamente sull'emendamento n. 39, motiva la contrarietà già espressa considerando che gli indirizzi che la regione deve formulare nei confronti dei comuni, per l'insediamento delle strutture commerciali, siano erroneamente limitati alle grandi strutture.

Il senatore Antonio DUVA fa presente in proposito che l'indicazione del decreto può comportare irrigidimenti procedurali, dal momento che non è scontato che gli indirizzi delle regioni siano riferiti esclusivamente ad obiettivi di carattere generale. Il termine di un anno che è assegnato per provvedere su una materia così delicata risulta senz'altro ristretto, e consiglia di consentire, in una prima fase, di limitare l'attività programmatica alle sole grandi strutture commerciali.

Dopo che il senatore Antonio D'ALÌ ha manifestato consenso con le opinioni del collega Duva, il deputato Giacomo GARRA propone di adottare una formulazione che lasci liberi gli enti locali di valutare caso per caso se la differenziazione tra le grandi strutture sia o meno necessaria, ed il senatore Romualdo COVIELLO propone un'altra formulazione intesa a conseguire il medesimo risultato.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, insiste nella richiesta di ritiro dell'emendamento, tenendo conto che le regioni non possono, in base allo schema di decreto proposto, pervenire ad indicare ipotesi localizzative specifiche, dovendosi piuttosto limitare ad indicare obiettivi di carattere generale. Non sarebbe peraltro contraria a riformulazioni analoghe a quelle ora suggerite.

Dopo che il deputato Franco BONATO si è dichiarato d'accordo con il relatore, il senatore Antonio DUVA ribadisce che le difficoltà sono date dalla ristretta dimensione temporale entro la quale gli enti locali devono pervenire alle indicazioni richieste, ed il senatore Renzo GUBERT manifesta perplessità su tale scansione temporale. Il senatore Gianni NIEDDU fa in proposito presente che i piani comunali di attuazione delle norme urbanistiche oggetto dell'emendamento in esame dovrebbero comunque poter essere emanati successivamente.

Il senatore Renzo GUBERT, illustrando specificamente il proprio emendamento n. 40, sottolinea il rischio che il testo proposto dal Governo crei condizioni di disparità tra singole amministrazioni comunali, ed il deputato Paola MANZINI, *relatore*, obietta che il testo dell'emendamento potrebbe essere interpretato come un inopportuno obbligo di localizzare gli esercizi «di vicinato» nella programmazione urbanistica.

Il senatore Giancarlo TAPPARO, illustrando specificamente il suo emendamento n. 43, sottolinea la necessità di fare in modo che le regioni possano tener conto anche delle esigenze dei centri minori.

Dopo che il senatore Renzo GUBERT ha illustrato l'emendamento n. 50 Bonato, il deputato Paola MANZINI, *relatore*, precisa che non tutti i piani cui l'emendamento potrebbe riferirsi sono assoggettati alla valutazione di impatto ambientale.

La Commissione respinge quindi, dopo che il senatore Massimo WILDE ha insistito per la votazione, l'emendamento n. 37. Approva gli

emendamenti n. 4 Garra, 5 Lubrano di Ricco, con la riformulazione che sarà stesa dal relatore, 8 Caveri, 11 Caveri, 20 e 21, presentati rispettivamente dal deputato Garra e dal senatore Gubert, riformulati in un'unica espressione; 25 Garra, riformulato nel senso di fare riferimento al punto del parere, e nel senso di invitare alla riformulazione, anzichè allo stralcio, della lettera *d*); 26 Giaretta, 33 Duva, con la riformulazione indicata in precedenza; 38 Lubrano di Ricco, limitatamente alla prima parte come indicato in precedenza; 41 Garra; 43 Tapparo, riformulato nel senso di sostituire la parola «anche» con «tenendo principalmente conto»; 44 Coviello; 47 Boriato. Essi saranno pertanto assorbiti nel testo del parere del relatore. Restano accantonati gli emendamenti n. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 42, 48, 50. Risultano ritirati dai presentatori gli emendamenti n. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 22, 39, 40, 49.

Il deputato Giacomo GARRA preannuncia il ritiro dei propri emendamenti nn. 57-ter, 93, 138 e 147.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame in titolo.

La seduta termina alle ore 15,20.

(notturna)

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, senatore Umberto Carpi.

La seduta inizia alle ore 21,10.

Parere su atti del Governo

Schema di decreto legislativo concernente la riforma della disciplina in materia di commercio, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0009^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI ricorda che la Commissione aveva sospeso l'esame delle modifiche all'emendamento Bonato 50. Passa quindi all'emendamento Gubert 51.

Il senatore Renzo GUBERT, illustrando l'emendamento osserva che il termine previsto dallo schema di decreto in 180 giorni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici a suo avviso è troppo breve. Pertanto propone quello di 18 mesi.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, preliminarmente dichiara che al suo parere dovrà essere inserito l'inciso che fa riferimento a tutti gli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Precisa comunque che, per quanto riguarda le localizzazioni commerciali, l'ente preposto non deve certo adottare una variante di piano regolatore, ma deve esclusivamente individuare una nuova localizzazione. Concorda con l'opinione del collega Gubert circa la ristrettezza del termine di 180 giorni che comunque deve essere inteso come termine ordinatorio e non perentorio, del resto però elevarlo a 18 mesi lo ritiene eccessivo. Pertanto invita il presentatore a riformulare l'emendamento, che eventualmente sarebbe accolto, nel senso di prevedere, all'articolo 6, comma 6, dello schema di decreto, un termine più lungo al fine di consentire agli enti preposti di adottare i necessari strumenti urbanistici.

Il senatore Renzo GUBERT accoglie la proposta del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Gubert 51, come riformulato e passa all'emendamento Gubert 52.

Il senatore Renzo GUBERT ritira il suo emendamento 52.

La Commissione passa all'emendamento d'Alì 53.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, ritiene tale emendamento assorbito dalla riformulazione del punto 6 del proprio parere laddove si dice appunto che la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 6 dovrà essere riscritto.

Il senatore Antonio d'ALÌ lo ritira.

La Commissione passa all'emendamento Duva 54.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, invita il presentatore a ritirarlo in quanto è già prevista la contestualità dell'autorizzazione all'avvio della vendita e della concessione edilizia. Per la stessa ragione invita il collega Duva a ritirare l'emendamento 55.

Il senatore Antonio DUVA ritira gli emendamenti 54 e 55.

La Commissione accantona gli emendamenti Wilde 56, Mazzocchi 57 e Garra 57-bis.

Il deputato Giacomo GARRA ritira l'emendamento 57-ter.

La Commissione accantona gli emendamenti Li Calzi 58, Bonato 59 e Lubrano di Ricco 60. Favorevole il relatore, approva l'emendamento Gubert 61. Accantona quindi l'emendamento Gubert 62 e passa all'emendamento Gubert 63.

Il senatore Renzo GUBERT illustra l'emendamento sottolineando come sia necessario che anche per quanto riguarda le procedure di autorizzazione all'apertura degli esercizi sia rispettato il concetto di «esercizio di vicinato».

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 63 e, contrario il relatore, respinge altresì l'emendamento Gubert 65. Sono accantonati gli emendamenti Gubert 64, Pistelli 66, Giaretta 67 e d'Alì 69.

Il deputato Giacomo GARRA ritira i suoi emendamenti 68 e 70.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Garra 71 in quanto è ricompreso nel punto 10 del suo parere.

Il deputato Garra ritira l'emendamento 71 ed illustra l'emendamento Gubert 72.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, comprende le ragioni del presentatore, tuttavia deve rilevare che tale formulazione prevede che per tutti i tipi di esercizio sia necessaria la redazione di una valutazione di impatto sociale ed ambientale con un notevole aggravio burocratico soprattutto per quanto riguarda i piccoli esercenti. Rileva peraltro che le valutazioni cui fa riferimento il collega Gubert sono comunque effettuate dalla pubblica amministrazione per il complesso delle localizzazioni. Per tali ragioni invita il presentatore al ritiro.

La Commissione accantona l'emendamento Gubert 72.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Gubert 73 in quanto l'obbligo di indicare la superficie di vendita è già prevista nel punto 8 del parere, mentre non ritiene opportuno prevedere l'obbligo anche per la dichiarazione della superficie totale.

Il senatore Renzo GUBERT ritira l'emendamento 73.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, invita il presentatore a riformulare l'emendamento Lubrano di Ricco 74 nel senso di prevedere che all'articolo 7, comma 3, lettera *b*), del decreto siano previste anche le

norme urbanistiche, nonché gli strumenti e gli standard. In tal caso l'inciso sarebbe aggiunto al punto 8 del parere.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO accoglie la proposta del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Lubrano di Ricco 74, come riformulato e passa all'esame dell'emendamento Mazzocchi 75.

Il deputato Antonio MAZZOCCHI lo illustra.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, concorda con tale emendamento purchè sia chiaro che all'articolo 7, comma 4, dello schema di decreto sia previsto che l'utilizzo dei buoni pasto è consentito oltre che nei tradizionali esercizi di ristorazione anche in quelli alimentari, concetto che, a suo avviso, la formulazione dell'emendamento in esame non consentirebbe. Pertanto accoglie l'emendamento purchè l'inciso «impianti o attrezzature finalizzati al consumo sul posto dei prodotti acquistati» sia modificato con il seguente: «impianti o attrezzature finalizzati alla somministrazione sul posto dei prodotti acquistati».

Il deputato Antonio MAZZOCCHI concorda con il relatore e accetta di riformulare in tal senso il proprio emendamento.

La Commissione approva l'emendamento Mazzocchi 75, come riformulato e passa all'esame dell'emendamento Gubert 76.

La Commissione approva l'emendamento Gubert 76 su cui il relatore ha espresso parere favorevole e passa all'esame dell'emendamento Gubert 78.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, propone al deputato Gubert di fissare in 120 giorni il termine previsto all'articolo 8, comma 4, ritenendo che sia poco opportuno lasciare al comune la possibilità di stabilire il termine entro una fascia prestabilita come previsto nell'emendamento.

Il deputato Renzo GUBERT accoglie la proposta del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento Gubert 78 nella riformulazione del relatore e passa all'emendamento Garra 79.

Il deputato Giacomo GARRA ritira il suo emendamento 79.

Quanto agli emendamenti Garra 80 e d'Alì ed altri 81 risultano assorbiti nella riformulazione dell'emendamento Gubert 78 già approvata.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento Mazzocchi ed altri 83.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, ritenendo già presente nella proposta di parere gran parte dell'emendamento, propone di inserirvi solo il riferimento ad esercizi operanti nello stesso comune da almeno 3 anni.

Il deputato Antonio MAZZOCCHI accoglie la proposta del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento Mazzocchi ed altri 83 nella riformulazione del relatore e passa all'esame dell'emendamento Lubrano di Ricco 84.

La Commissione approva l'emendamento Lubrano Di Ricco 84 nella riformulazione del relatore accolta dal firmatario e passa all'esame dell'emendamento d'Alì ed altri 85.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, accogliendo l'emendamento d'Alì ed altri 85 propone di aggiungere al punto 10 della proposta di parere, all'ultimo capoverso, dopo l'espressione «media e grande distribuzione» l'espressione «nell'ordine del 20 per cento».

Il senatore Antonio d'ALÌ accoglie la proposta del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento d'Alì ed altri 85 come riformulato e passa all'esame dell'emendamento Bonato 86.

Il deputato Franco BONATO ritira il suo emendamento 86.

La Commissione approva l'emendamento Caveri 86 bis e passa all'esame dell'emendamento Gubert 87.

Il senatore Renzo GUBERT ritira il suo emendamento 87.

Quanto all'emendamento d'Alì ed altri 88 risulta assorbito nella riformulazione dell'emendamento d'Alì ed altri 85 già approvata.

La Commissione approva l'emendamento Gubert 89 nella riformulazione del relatore accolta dal firmatario e passa all'esame dell'emendamento Garra 90.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Garra 90 nei seguenti termini «*prevedere la possibilità per il sindaco di coordinare con le associazioni di categoria, con le associazioni dei consumatori e con le organizzazioni sindacali, l'apertura dei negozi con quanto previsto all'articolo 36 della legge 142 del 1990*».

Il deputato Giacomo Garra accoglie la proposta del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento Garra 90 come riformulato e accantona gli emendamenti Bonato 91 e Gubert 92.

Il deputato Giacomo Garra ritira il suo emendamento 93.

La Commissione accantona gli emendamenti d'Ali ed altri 94, Gubert 95 e Mazzocchi ed altri 96 e passa all'esame dell'emendamento Wilde ed altri 97.

Il senatore Massimo Wilde ritira il suo emendamento 97.

Il deputato Luciano CAVERI ritira il suo emendamento 97-bis.

Quanto all'emendamento Giarretta 98, la Commissione lo approva nella seguente riformulazione proposta dal relatore ed accolta dal firmatario: «*Si ritiene opportuno estendere alle lettere c) e d) dell'articolo 6, comma 3, la possibilità contenuta all'articolo 10 ritenendo opportuno portare a tre anni il periodo previsto*». Risulta pertanto assorbito dalla seguente riformulazione l'emendamento Tapparo ed altri 99.

La Commissione approva l'emendamento Lubrano di Ricco 100 nella riformulazione proposta dal relatore ed accolta dal firmatario, dal seguente tenore: «*Occorre definire con più precisione il criterio di prevalente economia turistica*».

La Commissione approva l'emendamento Tapparo 101 su cui il relatore ha espresso parere favorevole e passa all'emendamento Gubert 102.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 102.

Il deputato Franco BONATO ritira il suo emendamento 103.

Il deputato Antonio MAZZOCCHI illustra il suo emendamento 104.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario in quanto ritiene opportuno garantire l'autonomia del sindaco.

La Commissione respinge l'emendamento Mazzocchi 104 e passa all'emendamento Lubrano di Ricco 105.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, accoglie il principio di tale emendamento ed invita il presentatore a riformularlo al fine di coordinarne il contenuto con il punto 14 del suo parere inserendo pertanto le parole «prevedendo anche il riposto compensativo infrasettimanale».

La Commissione approva l'emendamento Lubrano di Ricco 105 e passa all'emendamento Coviello 106.

Il senatore Renzo GUBERT aggiunge la propria firma a tale emendamento.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario.

La Commissione approva l'emendamento Coviello 106 e passa all'emendamento Gubert 107.

Il senatore Renzo GUBERT lo illustra.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 107.

Gli emendamenti d'Alì 108, Garra 109, Wilde 110 e Mazzocchi 111 sono assorbiti.

La Commissione passa all'emendamento Giaretta 112.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime avviso favorevole alla prima parte dell'emendamento purchè dopo la parola «possibilità» siano aggiunte le seguenti «anche per periodi». Per quanto riguarda invece l'inciso dalla parola «nonchè» fino alla fine esso è già previsto nel punto 15 del suo parere.

Il senatore Renzo GUBERT è favorevole anche alla seconda parte dell'emendamento perchè specifica meglio la delimitazione del periodo turistico.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, accoglie anche la seconda parte dell'emendamento.

La Commissione approva l'emendamento Giaretta 112. L'emendamento Gubert 113 è pertanto precluso.

Il senatore Renzo GUBERT illustra il suo emendamento 114 sostanzialmente identico agli emendamenti d'Alì 118, Garra 119 e Coviello 120 con i quali si chiede escludere la vendita di mobili dall'elenco di cui al comma 1, dell'articolo 13 del decreto, che prevede gli esercizi che possono essere autorizzati per l'apertura domenicale.

Il deputato Antonio MAZZOCCHI sollecita l'approvazione degli identici emendamenti in quanto ritiene che non sia giusto che le grandi reti di commercializzazione di mobili abbiano una deroga particolare rispetto ad altre categorie di esercizi.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti in quanto non condivide la considerazione del collega Mazzocchi. Ritiene infatti che i mobili siano un genere merceologico venduto non solo da alcune importanti reti commerciali, ma in gran parte e soprattutto da una notevole quantità di piccoli esercizi ove i consumatori si recano volentieri nelle giornate festive in quanto si tratta di acquisti di una certa importanza per le famiglie che devono essere pertanto meditati con tempo a disposizione, cosa che non può avvenire nei giorni feriali.

La Commissione respinge gli emendamenti Gubert 114, d'Alì 118, Garra 119 e Coviello 120.

Il presentatore ritira l'emendamento Gubert 115.

La Commissione passa agli identici emendamenti Lubrano di Ricco 116 e Gubert 117 che, dopo parere contrario del relatore, sono respinti.

La Commissione, dopo parere favorevole del relatore, approva l'emendamento Giaretta 121.

L'emendamento Mazzocchi 122 è precluso.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime avviso contrario sugli emendamenti Garra 123 e Mazzocchi 124, in quanto si tratta di esercizi chiusi al pubblico e quindi non sottoposti al regime ordinario.

Il deputato Antonio MAZZOCCHI sottolinea l'esigenza di evitare che spacci interni spesso organizzati in associazioni private, assumano in realtà la funzione di esercizi pubblici. Pertanto insiste sull'opportunità che tali spacci interni non abbiano accesso alla pubblica via.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, modificando il proprio parere, esprime avviso favorevole all'emendamento Mazzocchi 124 purchè dopo la parola «accesso» sia aggiunta la parola «diretto».

L'emendamento Garra 123 è ritirato.

La Commissione approva l'emendamento Mazzocchi 124. Gli identici emendamenti Garra 125, d'Alì 126 e Gubert 127 sono ritirati.

I senatori GUBERT, DUVA e d'ALÌ e il deputato MAZZOCCHI dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento Pistelli 128.

La Commissione approva l'emendamento Pistelli 128 e, con il parere favorevole del relatore, approva l'emendamento Giaretta 129, passa quindi all'emendamento Giaretta 130.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere favorevole alla prima parte dell'emendamento, mentre il parere è contrario all'ultimo periodo in quanto ritiene troppo lungo il periodo di 90 giorni di sospensione dell'attività.

Il senatore Paolo GIARETTA ritira l'ultimo periodo dell'emendamento.

La Commissione approva quindi il primo periodo dell'emendamento Giaretta 130 e passa all'emendamento Duva 131.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, ricorda che la questione delle autorizzazioni è già stata prevista dal punto 7 del suo parere laddove si prevede la contemporaneità del rilascio della concessione edilizia e dell'autorizzazione commerciale.

Il senatore Antonio DUVA insiste per la votazione in quanto teme che un'eventuale inadempienza amministrativa nel rilascio, ad esempio, dei certificati sanitari o di agibilità, determinano un effetto negativo anche sugli altri procedimenti autorizzatori.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, concorda con le considerazioni del senatore Duva e accoglie l'emendamento che deve essere coordinato con il testo del punto 6.

La Commissione approva l'emendamento Duva 131 e, dopo parere favorevole del relatore, anche l'emendamento Giaretta 132.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario all'emendamento Garra 133 in quanto non comprende per quale motivo si debba fare riferimento alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore Gubert, la Commissione respinge l'emendamento Garra 133 e, dopo parere contrario del relatore, respinge anche l'emendamento Garra 134.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere favorevole all'emendamento Garra 135 purchè il Governo definisca più puntualmente i requisiti professionali necessari nel periodo transitorio durante il quale è previsto soltanto il subentro nell'attività commerciale.

Favorevole il presentatore alla riformulazione, la Commissione approva l'emendamento Garra 135 nella nuova formulazione.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, esprime parere contrario all'emendamento Garra 136 in quanto già oggi la normativa vigente prevede il silenzio assenso nel caso di inutile decorso del termine per le iscrizioni al REC. Non comprende quindi per quale motivo in questo caso si preveda invece il silenzio-diniego.

Il deputato Giacomo GARRA ritira l'emendamento 136 e, dopo parere contrario del relatore, l'emendamento Garra 137 e Garra 138.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, invita il presentatore a riformulare in termini più semplici l'emendamento Nieddu 139.

Il senatore Gianni NIEDDU, accogliendo l'invito del relatore, propone la seguente riformulazione del suo emendamento: «dopo il punto 18 aggiungere il seguente: «In materia di vendita mediante apparecchi automatici effettuata su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo assegnate in concessione, è necessario specificare che la medesima vendita è soggetta alle disposizioni concernenti l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio».

La Commissione approva l'emendamento Nieddu 139 nella nuova formulazione. Accantona quindi l'emendamento Lubrano di Ricco 140.

Il deputato Paola MANZINI, *relatore*, invita i presentatori a riformulare l'emendamento Tapparo 141 nel senso di espungere la parte relativa al marchio di qualità professionale, al fine di andare incontro alle esigenze emerse in seguito alla presentazione di emendamenti già accantonati relativi alla qualità professionale degli esercenti.

Concordi i presentatori, la Commissione approva l'emendamento Tapparo 141 nella nuova formulazione.

La Commissione approva l'emendamento Pistelli ed altri 142 nella riformulazione proposta dal relatore ed accolta dal firmatario.

La Commissione accantona l'emendamento Fontanini 143.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia il seguito del l'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 23,25.

ALLEGATI

Schema di decreto legislativo concernente la riforma della disciplina in materia di commercio, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione

a) esaminato lo schema di decreto legislativo, trasmesso dal Governo in data 20 gennaio 1998, recante la riforma della disciplina in materia di Commercio;

b) visto che il Governo è stato delegato all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad emanare uno o più decreti legislativi per ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina in materia di commercio, in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della rete distributiva;

c) visto che lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo risponde in termini generali alle finalità previste dall'articolo 4, comma 4, lettera c);

d) visto il parere della Conferenza Unificata espresso in data 5 febbraio 1998;

e) considerato che l'attuale quadro normativo, che nel suo impianto generale conta quasi trenta anni, risulta inadeguato ad affrontare con efficacia i problemi di una rete distributiva che nel corso degli ultimi anni si è modificata sia in termini strutturali che in termini di riorganizzazione dell'impresa e di tecniche di gestione;

f) considerato che sono troppo limitati i poteri che l'attuale normativa attribuisce alle regioni e ai comuni ed è troppo parcellizzato il sistema delle disposizioni, è divenuto improcrastinabile, ridefinire la distribuzione delle funzioni tra i vari livelli istituzionali per evitare il sovrapporsi di ruoli e iniziative e per rendere coerente l'assetto istituzionale proposto dalle leggi n. 59 e n. 127 del 1997;

g) considerato che in quest'ottica il decreto affida al potere centrale il ruolo della definizione dei principi di ordine generale e la funzione del controllo e del coordinamento sulla loro corretta applicazione, nonchè agli enti locali competenze specifiche in merito alla emanazione delle disposizioni di carattere programmatico ed esecutivo in relazione alla situazione socio-economica e territoriale, congiungendole direttamente agli obiettivi della pianificazione territoriale ed urbanistica;

h) considerato che i consumatori, ai quali va garantita la massima attenzione, non potranno che trarre beneficio da una normativa che affida la regolamentazione agli interlocutori che, per ruolo e posizione, risultano più consapevoli delle realtà specifiche;

i) considerato che il Governo, interpretando le aspettative per una nuova normativa in grado di garantire l'efficacia delle scelte opera-

te, ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge n. 59 del 1997, articolo 4, comma 4, lettera c), la quale consente un'operazione di riforma complessiva tale da garantire le condizioni per uno sviluppo equilibrato della rete distributiva in grado di affrontare con efficacia le esigenze di un mercato in continua evoluzione, mantenendo ferma la garanzia della libera concorrenza e della tutela del consumatore e di armonizzare, ove possibile, la nostra disciplina a quella degli altri Paesi europei;

j) considerato che, correttamente, il decreto legislativo stabilisce precisi indirizzi in base ai quali le Regioni determinano i parametri per gli insediamenti della media e grande distribuzione, assoggettando la medesima ad autorizzazione e viceversa sostituendo al regime autorizzatorio per le piccole superfici la previa comunicazione di inizio attività secondo lo schema di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990;

k) considerato che l'impianto generale si propone quindi di ottenere gli obiettivi di efficienza e contenimento dei prezzi attraverso una presenza equilibrata delle diverse tipologie distributive (piccola - media - grande) prevedendo anche diversi strumenti di sostegno all'ammodernamento;

l) considerato che il testo in esame recepisce in larga parte le proposte elaborate in sede di X Commissione della Camera dei Deputati;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la richiesta di apportare le correzioni relative alle osservazioni di seguito elencate:

1) All'articolo 1 richiamare, tra gli obiettivi, quello relativo al contenimento dei prezzi;

2) Esplicitare all'articolo 1, comma 2, che le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad attuare i principi contenuti nel decreto legislativo sulla base di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;

3) Si ritiene inopportuno l'articolo 3 e se ne propone pertanto la soppressione;

4) Si propone di prevedere tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 5, l'espletamento dell'obbligo scolastico;

5) All'articolo 6, comma 1, lettera g), prevedere la partecipazione all'osservatorio delle rappresentanze dei consumatori e delle organizzazioni sindacali;

6) In merito al rapporto tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale, al fine di evitare che possa determinarsi il rilascio della prima e il conseguente impegno di risorse finanziarie senza la garanzia dell'ottenimento del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività, sarebbe opportuno inserire un meccanismo di contemporaneità o quanto meno di correlazione tra i due provvedimenti. A tal proposito appare insufficiente e lacunosa la formulazione contenuta all'articolo 6, comma 2, lettera d);

7) In relazione alla opportunità di diversificare l'impatto sulla rete distributiva degli esercizi sottoposti al meccanismo della liberalizzazione, occorrerebbe prevedere che nel periodo transitorio nei comuni con non meno di 10.000 abitanti sia soggetta a comunicazione l'apertura di esercizi di vicinato entro il limite di superficie di 150 mq. e nei comuni con più di 10.000 abitanti entro il limite dei 250 mq. A regime, alle regioni dovrebbe essere demandato il compito di individuare, tra i criteri generali che sono chiamate ad emanare, le aree del territorio alle quali applicare i medesimi criteri dimensionali. Quanto sopra andrebbe previsto anche in caso di apertura di medie strutture di vendita per le quali il regime transitorio potrebbe prevedere un limite di 1.500 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e di 2.500 mq. per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. A regime, rispetto a detto limite, un potere analogo alle regioni di individuazione delle zone alle quali applicarlo;

8) Nella comunicazione prevista dall'articolo 7 e nella domanda di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una media e di una grande struttura di vendita occorrerebbe indicare, oltre al settore merceologico e all'ubicazione del locale, la superficie di vendita dell'esercizio. Detto elemento è infatti fondamentale ai fini della valutazione della domanda da parte dell'organo comunale per gli esercizi soggetti ad autorizzazione e ai fini della conoscenza dell'entità dimensionale in caso di esercizi soggetti a comunicazione;

9) All'articolo 7 eliminare il comma 2 in quanto superato da norme successive a quelle citate;

10) Si rileva la necessità di consentire l'apertura di esercizi di media distribuzione attraverso accorpamento di due o più esercizi esistenti limitandone l'applicazione alla sola fase transitoria. Occorre precisare inoltre che l'accorpamento riguarda la somma delle superfici dei singoli esercizi accorpati intesa come la superficie massima prevista per gli esercizi di vicinato. A regime si ritiene opportuno siano le regioni a definire criteri e parametri per accorpamenti relativi all'apertura della media distribuzione e all'ampliamento della media e grande distribuzione in coerenza con il quadro programmatico dalla medesima definito;

11) All'articolo 9, comma 4, di attribuire alle regioni la competenza a definire le norme relative al procedimento autorizzatorio derivante dalla decisione della Conferenza dei servizi;

12) Occorre chiarire la portata normativa dell'articolo 10, comma 1, lettera c), specificando sia i criteri in base ai quali il comune possa subordinare gli effetti della comunicazione, sia definendo precisamente quali siano a loro volta gli effetti di detta subordinazione, se sospensivi, inibitivi, etc. Valuti il Governo se indicare nei criteri il riferimento ai piani di qualificazione della rete distributiva e del tessuto urbano;

13) Al fine di realizzare il monitoraggio dei mutamenti del sistema distributivo e di avere dati affidabili sulla consistenza della rete distributiva nelle sue specifiche articolazioni sarebbe opportuno inserire una disposizione che preveda l'utilizzazione di una modulistica univoca sul territorio nazionale con l'indicazione degli elementi fondamentali re-

lativi all'esercizio. Un successivo sistema di raccolta dei dati, preferibilmente automatizzato, potrebbe rappresentare un efficace supporto informatico e agevolare l'azione di analisi dell'entità e della efficienza della rete distributiva demandata agli osservatori regionali previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto;

14) All'articolo 11, comma 5, stabilire la possibilità per il sindaco di concordare con le associazioni dei commercianti, dei consumatori e le organizzazioni sindacali il calendario delle aperture festive entro il limite massimo di otto festività, anche differenziando le aperture nella zona del territorio comunale;

15) Precisare all'articolo 12, comma 3, la necessità per la regione di tenere in conto le proposte dei comuni;

16) All'articolo 13, comma 3, si ravvisa la necessità di prevedere direttamente in capo ai comuni il potere di autorizzare l'apertura di esercizi di vicinato in orario notturno;

17) Per quanto riguarda le disposizioni in materia di vendite straordinarie, si suggerisce l'eliminazione delle vendite promozionali dal comma 1, contenente le definizioni e la conseguente eliminazione del comma 4. L'inserimento delle medesime, infatti, in un sistema di regolamentazione a scala regionale, rischia di risolversi in una limitazione all'iniziativa imprenditoriale, in riferimento al necessario coordinamento sul piano sovraregionale o nazionale delle offerte promozionali;

18) In materia di vendite effettuate presso il domicilio del consumatore, si ritiene eccessivamente limitante la disposizione che obbliga gli incaricati delle ditte al possesso dei requisiti professionali previsti per l'accesso all'attività di vendita dei prodotti alimentari. Trattandosi infatti nella totalità dei casi di vendita dei prodotti preconfezionati non sussistono rischi di manipolazione o alterazione del prodotto e risulta garantita la tutela del consumatore;

19) In relazione alle disposizioni relative agli strumenti finanziari, si sottolinea l'esigenza di riequilibrare, in termini di stanziamenti, la disposizione dell'articolo 24, comma 6, con quella contenuta nell'articolo 25, comma 8, e di prevedere adeguati finanziamenti dei centri di Assistenza tecnica previsti dall'articolo 23 anche al fine di potenziare l'offerta dei servizi formativi agli operatori commerciali;

20) All'articolo 25, comma 3, precisare che si intendono solo le domande la cui istruttoria risulta completa alla data del 16 gennaio 1998, secondo attestazione del responsabile del procedimento;

21) Nelle disposizioni transitorie e finali, ai fini di maggiore chiarezza, si segnala la necessità di raccordare il contenuto della disposizione di cui all'articolo 25, comma 5, con quello dell'articolo 26, comma 2. Si rileva infatti che la disposizione dell'articolo 25 risulta più limitante rispetto a quella dell'articolo 26 nonostante siano ambedue preordinate al raggiungimento del medesimo fine;

22) Per quanto concerne le disposizioni in materia di esercizio dell'attività commerciale sulle aree pubbliche si ravvisa l'opportunità:

di inserire fra le sanzioni per le violazioni il provvedimento di confisca della merce e delle attrezzature il quale rappresenta un efficace

strumento contro il fenomeno dell'abusivismo che caratterizza il settore;

di inserire una disposizione atta a garantire la possibilità da parte dell'autorità comunale di vietare o limitare l'esercizio nelle aree eventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;

23) Il potere sostitutivo previsto all'articolo 31 si intende applicato all'articolo 25, comma 3, solo esclusivamente in caso di inerzia delle Regioni e non anche in caso di adozione di provvedimenti di diniego;

24) Necessità di coordinare il disposto dell'articolo 31 con il comma 4 dell'articolo 25, prevedendo in caso di inerzia delle Regioni oltre i termini stabiliti per l'adozione delle misure di cui all'articolo 6 il potere in capo al Governo di regolamentare provvisoriamente la materia al fine di evitare un pericoloso vuoto normativo;

25) Si ritiene opportuno ribadire il divieto di vendita contestuale all'ingrosso e al dettaglio;

26) Appare indispensabile accompagnare la riforma della disciplina del commercio con una regolamentazione delle «vendite sottocosto», al fine di garantire le condizioni di una libera e leale concorrenza tra le imprese in ottemperanza ai principi costituzionali e comunitari. Valuti perciò il Governo l'opportunità di inserire nel testo in esame, una disciplina di divieto, che faccia proprie le proposte già all'esame del Parlamento, accertarne l'ammissibilità in base alla delega di cui all'articolo 4, comma 4, legge n. 59 del 1997. Detta disciplina, individuate come «vendite sottocosto», le cessioni di beni effettuate da imprese in posizione di preminenza sul mercato ad esse pertinente, ad un prezzo inferiore ai costi di acquisizione dei beni stessi, ne stabilisca il divieto in termini tali da assicurarne l'efficacia;

27) Per tutto ciò che attiene ai rapporti tra i diversi livelli istituzionali la Commissione richiama il parere della Conferenza Unificata, che condivide nelle sue grandi linee.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Nel preambolo inserire dopo la lettera G la seguente:

G-bis. Considerato, tra l'altro, che molti comuni hanno non solo redatto piani del commercio ed elaborato piani regolatori che hanno recepito quelle scelte che in tali comuni è necessario che le scelte operate continuino ad esplicitare la propria efficacia in attesa di eventuali revisioni dei piani.

1

GARRA

Nel preambolo inserire dopo la lettera G la seguente:

G-bis. Considerato che, l'impostazione del decreto legislativo prevede la localizzazione specifica degli impianti commerciali anche di media dimensione già in sede di strumento urbanistico generale, con il corollario che per gli strumenti urbanistici attuativi resteranno ingessati e finiranno con il condizionare il rilascio delle concessioni edilizie e con il remorare, di conseguenza, quello delle licenze per le medie e grandi attività commerciali.

2

GARRA

Nel preambolo alla lettera I) dopo le parole: considerato che il Governo e prima delle parole: le aspettative per una nuova normativa inserire la frase: pur avendo omesso di acquisire sulla normativa emananda i previ avvisi delle associazioni sindacali di categoria quali Concommercio, Confesercenti, Ance ect, ha tuttavia tentato di interpretare.

3

GARRA

Nel preambolo dopo la lettera I) inserire la seguente lettera:

II) che nel caso dei lavori di questa Commissione hanno avuto luogo audizioni di soggetti qualificati quali i dirigenti di Concommercio, delle Coop etc, i cui suggerimenti possono essere utilizzati per il definitivo varo del testo del decreto legislativo in esame.

4

GARRA

Modificare il punto 1) richiamando, tra gli obiettivi, oltre il contenimento dei prezzi, la salvaguardia e la riqualificazione dei centri storici e delle periferie urbane degradate.

5

LUBRANO DI RICCO

Dopo il punto 1) inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 1 sopprimere il comma 2.

6

GARRA

Sostituire il punto 2) con il seguente: sia soppresso il comma 2 dell'articolo 1.

7

GUBERT

Sostituire il punto 2) con il seguente:

2) Esplicitare all'articolo 1, comma 2, che per le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano la materia di cui la presente decreto legislativo si armonizza attraverso apposite norme di attuazione ai sensi dei rispettivi Statuti speciali.

8

CAVERI, DI BISCEGLIE

Al punto 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Prevedere altresì che a tutte le regioni a statuto speciale e alle province autonome venga riconosciuta, in base alle disposizioni vigenti, competenza normativa primaria in materia di disciplina delle attività commerciali.

9

FRATTINI

Al punto 2) aggiungere le seguenti parole: Per le Regioni e le Province Autonome nelle quali nel corso del 1998 si prevedono elezioni regionali i termini per provvedere all'attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo, in deroga alle norme vigenti, sono prorogati di mesi dodici.

10

GUBERT

Dopo il punto 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 4 aggiungere alla lettera h) del comma 2 dopo le parole: le proprie opere, le seguenti: d'arte.

11

CAVERI

Dopo il punto 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Aggiungere all'articolo 3 dopo le parole: posti in vendita, e prima delle parole: o che formano, le seguenti: in quanto esposti per reclamizzare prodotti di prossima diffusione o per i quali è sopraggiunto provvedimento interdittivo delle competenti autorità.

12

GARRA

Dopo il punto 2, inserire il punto seguente:

2-bis. Prevedere al comma 5 dell'articolo 5 la facoltà delle regioni di indirizzare i corsi ad assortimenti merceologici omogenei quali:

*prodotti per le persone, lo sport e il tempo libero;
prodotti per le case e l'edilizia;
prodotti culturali, d'arte e dal collezione;
prodotti di meccanica; elettronica e telefonia mobile.*

13

GARRA

Dopo il punto 2, inserire il punto seguente:

2-bis. All'articolo 5, dopo il comma 6, inserire un comma apposito a stabilire i requisiti professionali per l'accesso al commercio nei seguenti settori omogenei:

*prodotti per le persone, lo sport e il tempo libero;
prodotti per le case e l'edilizia;
prodotti culturali, d'arte e dal collezione;
prodotti di meccanica; elettronica e telefonia mobile.*

14

GARRA

Dopo il punto 2, inserire il punto 2-bis concernente l'articolo 4, punto 2, lettera a) dello schema di decreto legislativo, aggiungendo in fine un'integrazione che specifichi che la liberatoria vale anche per i titolari di erboristerie qualora vendano esclusivamente prodotti naturali comprendenti piante officinali in parte o intere ed i prodotti da esse derivanti il cui elenco è da definirsi con apposito decreto Ministeriale.

15

STUCCHI, BARRAL, FONTANINI

Dopo il punto 3, Inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 4, comma 1, venga chiarito se la superficie dell'esercizio è da intendersi come superficie totale, suggerendo che debba essere intesa come superficie totale.

16

GUBERT

Sostituire all'articolo 4, comma 1, le lettere d) ed e) con le seguenti:

d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie non superiore a 150 metri quadrati;

e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore a 150 metri quadrati e fino a 1500 metri quadrati.

Conseguentemente sostituire rispettivamente metri quadrati 300 con 150 metri quadrati e fino a 2000 metri quadrati con fino a 1500 metri quadrati.

17

BONATO

Dopo il punto 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 4, comma 1, lettere d), e), f), si sostituisca il disposto con il seguente: per esercizi di vicinato quelli con bacino di utenza media non superiore a 500 abitanti e comunque di superficie di vendita non superiore a 50 metri quadrati, per medie strutture di vendita quelle con bacino di utenza di norma contenuto in un comune o in più comuni con popolazione complessiva non superiore a 20.000 abitanti, per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi un bacino di utenza più ampio.

18

GUBERT

Si propone dopo il punto 3, l'inserimento del seguente punto 3-bis:

Si ravvisa l'opportunità di aggiungere al comma 2 dell'articolo 4, dopo la lettera a), la seguente lettera a-bis) che preveda le non applicazioni delle norme del presente decreto ai farmacisti, ai diplomati in tecniche erboriste e agli erboristi diplomati in base al regio decreto n. 98 del 1931, qualora vendano esclusivamente prodotti erboristici intesi come quelli a base di piante, loro parti e derivati anche miscelati con prodotti di libera vendita non addizionati con prodotti di sintesi o di semi-sintesi e tali da poter essere definiti naturali.

19

BONATO

Aggiungere alla lettera g), del comma 2 dell'articolo 4, le seguenti parole: o a coloro che esercitano la vendita di prodotti raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari.

20

GARRA

Dopo il punto 3) aggiungere il seguente:

3-bis). All'articolo 4, comma 2, dopo la lettera g) sia inserita la seguente: g-bis) ai raccoglitori che vendano al pubblico, al dettaglio, i prodotti da essi legalmente raccolti.

21

GUBERT

Dopo il punto 3) aggiungere il seguente:

3-bis). All'articolo 5, comma 2, prevedere che non possano esercitare l'attività commerciale anche gli stranieri che non abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per motivo di lavoro in quota ai lavoratori autonomi nel settore commerciale, qualora le quote lo specificino o, in caso contrario, per motivo di lavoro. Prevedere altresì che non possano esercitare l'attività coloro che siano stati negli ultimi cinque anni respinti o espulsi o abbiano violato le norme concernenti l'immigrazione e il soggiorno in Italia degli stranieri extra-comunitari.

22

GUBERT

Sostituire il punto 4) con il seguente:

4) Si ritiene necessario prevedere la frequenza del corso professionale – articolato per settori e, all'interno di quello non alimentare, secondo i quattro gruppi merceologici sotto indicati – quale requisito per l'accesso all'attività per tutti i settori merceologici.

Conseguentemente, anche la pratica professionale dovrà essere riferita al settore nel quale si intende esercitare l'attività e, per quello non alimentare, ai gruppi merceologici omogenei.

Si ritiene inoltre necessario prevedere esplicitamente fra i requisiti per l'accesso all'attività anche il raggiungimento della maggiore età e l'espletamento dell'obbligo scolastico. Conseguentemente i corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività previsti dal comma 5, del medesimo articolo, dovranno essere articolati, con riferimento al settore non alimentare, nei seguenti quattro gruppi merceologici omogenei: prodotti per la persona, prodotti per la casa, abbigliamento e tessili, altri.

23

MAZZOCCHI, FRANZ, MIGLIORI, BONATESTA, TURINI

Sostituire il punto 4 con il seguente:

4. si propone di prevedere tra i requisiti di accesso, di cui all'articolo 5, il completamento della scuola dell'obbligo.

24

WILDE, STUCCHI

Al punto 4 del parere dopo le parole: all'articolo 6, comma 2, lettera d) aggiungere la locuzione: e pertanto va stralciata dal testo proposto la predetta lettera d).

25

GARRA

Dopo il punto 4 inserire la seguente frase: All'articolo 6 primo comma lettera e) precisare che si intende favorire il mantenimento oltre alla ricostituzione del tessuto commerciale.

26

GIARETTA, COVIELLO

Dopo il punto 4) inserire il seguente:

4-bis). in relazione al disposto dell'articolo 5 comma 5 si preveda che le Regioni, per il settore non alimentare, organizzino o promuovano l'organizzazione di corsi di orientamento professionale o di aggiornamento per ampi raggruppamenti omogenei di prodotti, quali prodotti per la persona, lo sport e il tempo libero, prodotti per la casa e per l'edilizia, prodotti culturali, d'arte e di collezione, prodotti di meccanica e d'elettronica. Si stabilisca altresì che l'accesso alle agevolazioni finanziarie sia subordinato alla dimostrazione di aver frequentati tali corsi con profitto.

27

GUBERT

Dopo il punto 4) inserire il seguente:

4-bis). sia introdotto l'obbligo di una qualificazione professionale nel settore commerciale anche per l'esercizio del commercio non alimentare; per i prodotti che hanno diretta rilevanza per la salute e la sicurezza della clientela si preveda una formazione specifica quale requisito aggiuntivo fondamentale, a mo' di esempio si cita la vendita di fitofarmaci, di prodotti di erboristeria, di protesi per la vista, l'udito o altre, ecc.

28

GUBERT

Dopo il punto 4 inserire il seguente:

4-bis. In relazione al disposto dell'articolo 5 comma 5 si ritiene opportuno precisare che le Regioni possono, per il settore non alimentare, prevedere corsi di orientamento professionale o di aggiornamento per ampi raggruppamenti omogenei di prodotti quali: prodotti per la persona, per lo sport e il tempo libero; prodotti per la casa e per l'edilizia; prodotti culturali, d'arte e da collezione; prodotti di meccanica, elettronica e prodotti vari.

Al fine di subordinare l'accesso alle agevolazioni finanziarie, fiscali o di altra natura alla dimostrazione di aver frequentato un corso di orientamento o aggiornamento professionale.

Valuti il Governo se non sia opportuno valutare la qualificazione professionale anche quale condizione di accesso per l'esercizio dell'attività commerciale anche nel settore non alimentare, almeno limitatamente ad alcuni prodotti nell'interesse della sicurezza e per la tutela del consumatore.

29

D'ALÌ, MAGGIORE, FRATTINI, GARRA

È necessario che al comma 1, dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, siano sostituite le parole: alimentare e non alimentare con le seguenti: alimentare; prodotti per la persona; per lo sport e il tempo libero; prodotti per la casa e per l'edilizia; prodotti culturali, d'arte e da collezione; prodotti di meccanica, elettronica e prodotti vari; misto, con riferimento ad un massimo di tre dei citati settori.

30

ALÌ, MAGGIORE, FRATTINI, GARRA, MAROTTA

Dopo il punto 4 inserire il seguente:

In relazione al disposto dell'articolo 5, comma 5, si ritiene opportuno introdurre la previsione che le Regioni possano, per il settore non alimentare, prevedere costi di orientamento od aggiornamento professionale per ampi raggruppamenti omogenei di prodotti. È da prevedersi inoltre che per l'accesso ad agevolazioni finanziarie, fiscali o di altra natura possa costituire titolo preferenziale la frequentazione di corsi di orientamento od aggiornamento professionale.

31

COVIELLO, GIARETTA

Dopo il punto 4 inserire il seguente:

In relazione al disposto dell'articolo 5, comma 5, appare opportuno prevedere la facoltà, per le Regioni, di dare luogo, per il settore non alimentare, a corsi di orientamento professionale o di aggiornamento per ampi raggruppamenti omogenei di prodotti. In tale ipotesi l'accesso a eventuali agevolazioni finanziarie o fiscali andrebbe subordinato alla dimostrazione di frequenza di tali corsi con particolare riguardo agli aspetti concernenti la sicurezza e la tutela del consumatore.

32

DUVA

Dopo il punto 4 inserire il seguente: all'articolo 6, comma 1, sostituire il termine, «disciplinano» con «programmano».

33

DUVA

Dopo il punto 4, inserire il seguente:

Occorre inoltre stabilire che l'accesso alle agevolazioni finanziarie, fiscali o di altra natura è subordinato alla dimostrazione di aver frequentato un corso di orientamento o aggiornamento professionale.

Valuti il Governo se non sia opportuno introdurre la qualificazione professionale quale condizione di accesso per l'esercizio dell'attività commerciale anche nel settore non alimentare, almeno limitatamente ad alcuni prodotti nell'interesse della sicurezza e per la tutela del consumatore.

34

GARRA

Al punto 4 del parere del relatore aggiungere il seguente:

Si ritiene inoltre opportuno che il parere contenga alcuni correttivi in relazione alle condizioni ostative all'accesso alla professione fissate dall'articolo 5 del decreto.

Forti dubbi sono destati dal fatto che pur essendo i delitti previsti appartenenti a tipologie assai diverse fra loro, il quarto comma dell'articolo 5 prevede che il divieto di esercizio permanga indiscriminatamente, per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta a prescindere dal reato commesso. Questa disposizione, almeno per alcuni dei delitti previsti, sembra penalizzare oltre misura chi vuole reinserirsi onestamente nel circuito della vita sociale è opportuno prevedere delle previsioni diversificate per tipi di reato.

Per garantire il rispetto del principio di equità nei rapporti giuridici, di conseguenza si suggerisce una marcata riduzione del periodo di interdizione, per quei reati che non presentano implicazioni, dirette o indirette, con l'esercizio del commercio.

35

LUBRANO DI RICCO

Al punto 4, del parere del relatore aggiungere i seguenti:

Nel parere, inoltre, va inserita l'indicazione affinché i corsi professionali, non siano obbligatori solo per il comparto alimentare, come prevede l'articolo 5 del decreto, ma anche per tutti gli altri settori. Tali corsi, propedeutici all'esercizio della professione, devono essere strutturati in maniera seria e articolata, per indirizzare l'esercizio del commercio verso quegli *standards* di modernità ed efficienza già raggiunti da altri paesi europei.

36

LUBRANO DI RICCO

Al punto 5 sopprimere le parole: e delle organizzazioni sindacali.

37

WILDE, STUCCHI

Modificare il punto 5) del parere, aggiungendo che tra gli obiettivi della programmazione regionale va ribadita la salvaguardia e la riqualificazione dei centri storici e delle periferie urbane degradate; occorre inoltre richiedere che in merito all'obiettivo della salvaguardia della rete distributiva nelle zone di montagna, rurali e insulari, andrebbe aggiunto il termine «anche» quando si parla di perseguire tale obiettivo solo attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali. Bisogna inoltre aggiungere tra gli strumenti della programmazione regionale la previsione di incentivi finanziari e fiscali e di sgravi amministrativi, per garantire la presenza di attività commerciali anche in zone isolate.

Tra gli obiettivi previsti dal medesimo articolo 6 manca, tra l'altro, la garanzia della continuità del servizio e dei servizi di distribuzione essenziali.

Si ritiene inoltre che tra gli obiettivi della programmazione regionale di cui all'articolo 6, debba essere chiaramente inserito l'obbligo di garantire una seria programmazione delle quote di mercato da attribuire alle diverse tipologie distributive, attribuendo una quota fortemente minoritaria alla grande distribuzione.

L'osservatorio poi, deve avere chiaramente anche lo scopo di monitorare il quadro della distribuzione e segnalare eventuali casi di eccesso di posizione dominante (trust).

38

LUBRANO DI RICCO

Dopo il punto 5, inserire il seguente:

all'articolo 6, comma 2, sostituire la dizione della lettera a) del testo con la seguente: «le aree da destinare ad insediamenti di grandi strutture di vendita al dettaglio».

39

DUVA

Dopo il punto 5, inserire il seguente:

5-bis) all'articolo 6, comma 2, lettera a) sia previsto che le regioni possano stabilire le linee di programmazione urbanistica affinché i comuni individuino anche le norme localizzative degli esercizi di vicinato.

40

GUBERT

Al punto 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Aggiungere al testo dell'articolo 8, comma 1, il seguente periodo:

nel rilascio dell'autorizzazione vanno tenuti presenti anche gli obiettivi e le finalità previsti dall'articolo 6, comma 1, in quanto compatibili.

41

GARRA

Al punto 5, aggiungere il seguente:

Al comma 3, dopo il punto d) aggiungere il seguente periodo:

In base a tali criteri, le regioni graduano la soglia massima della superficie di vendita degli esercizi di vicinato, nonché delle medie e grandi strutture di vendita.

42

LI CALZI

Al punto 5, aggiungere in fine: Al comma 3 dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo eliminare «anche».

43

TAPPARO

Al punto 5, aggiungere il seguente inciso: e prevedere che i dati relativi al settore all'ufficio del registro delle imprese ne repertorio delle notizie economico-amministrative.

44

COVIELLO, GIARETTA, PISTELLI

Al punto 5, aggiungere il seguente:

All'articolo 6, comma 1, lettera g), prevedere la partecipazione all'osservatorio delle rappresentanze dei consumatori, delle organizzazioni sindacali e degli enti locali.

47

BONATO

Dopo il punto 5, aggiungere il seguente:

All'articolo 6, comma 3, dopo le parole «le regione», e le parole «provvedono», inserire le seguenti: sulla base delle strutture esistenti delle piccole e medie distribuzioni, dei bacini di utenza e di ogni altro criterio utile alla determinazione della presenza delle grandi distribuzioni insistenti nel proprio territorio.

48

BONATO

Sostituire il punto 6 con il seguente:

6. In merito al rapporto tra concessione edilizia e autorizzazione commerciale, al fine di evitare che possa determinarsi il rilascio della prima ed il conseguente impegno di risorse finanziarie senza la garanzia del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività, fermo restando il principio che il possesso dell'autorizzazione è condizione per l'ottenimento della concessione e autorizzazione edilizia (articolo 6, comma 2, lettera *d*), sarebbe opportuno che il comune e la regione prevedano tempi brevi e certi per la correlazione tra i due provvedimenti.

49

WILDE, STUCCHI

Sostituire il punto 6, con il seguente:

Precisare che al comma 2 dell'articolo 6, le regioni, dettano le norme urbanistiche riferite al settore commerciale, devono prevedere che gli strumenti urbanistici comunali prevedano che il rilascio delle concessioni edilizie relativi a insediamenti della media e grande distribuzione venga preventivamente sottoposto al VIA.

50

BONATO

Al punto 6) aggiungere il seguente:

6-bis). All'articolo 6, comma 6 il termine ivi previsto di 180 giorni sia elevato a 18 mesi per tener conto delle diversità presenti sul territorio dello Stato.

51

GUBERT

Al punto 6) aggiungere il seguente:

6-bis). All'articolo 6, comma 2 e successivi si tenga conto che la programmazione urbanistica di livello comunale può essere stata delegata, come per es. può accadere nei comuni montani, con delega alle Comunità Montane.

52

GUBERT

Al punto 6 aggiungere infine il seguente: al comma 2 dell'articolo 6 sopprimere la lettera d).

53

D'Alì, MAGGIORE, FRATTINI, GARRA, MAROTTA

Al punto 6 dopo le parole: articolo 6, comma 2, lettera d) inserire le seguenti: e pertanto appare più opportuna una formulazione tendente a individuare le modalità relative alla sospensione del rilascio del certificato di agibilità, in assenza dell'autorizzazione all'apertura, per gli immobili destinati alla media e grande struttura di vendita.

54

DUVA

Al punto 6 del parere del relatore aggiungere infine il seguente:

6-bis. Al comma 2 sostituire la formulazione della lettera d) con la seguente: le modalità relative alla sospensione del rilascio del certificato di agibilità, in assenza dell'autorizzazione all'apertura, per gli immobili destinati alla media e grande struttura di vendita.

55

D'ALÌ, MAGGIORE, FRATTINI, GARRA, MAROTTA

Sostituire il punto 7 con il seguente:

In relazione alla opportunità di diversificare l'impatto sulla rete distributiva degli esercizi sottoposti al meccanismo della liberalizzazione, occorre prevedere che nei comuni con meno di 15.000 abitanti l'apertura di esercizio di vicinato possa attuarsi entro il limite massimo di superficie di mq. 150 e nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti entro il limite dei 200 mq.

A regime, alle regioni dovrebbe essere demandato il compito di individuare, tra i criteri generali che sono chiamate ad emanare, le aree del territorio alle quali applicare i medesimi criteri dimensionali. Quanto sopra andrebbe previsto anche nel caso di aperture di medie strutture di vendita per le quali è previsto il limite di 1.500 mq. nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e di 2.000 mq. per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

56

WILDE, STUCCHI

Sostituire il punto 7 con il seguente:

7) Si rileva la necessità di modificare le soglie dimensionali attualmente previste per gli esercizi di vicinato, le medie e le grandi strutture di vendita dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed f) dello schema di decreto definendo rispettivamente esercizi di vicinato quelli aventi superficie non superiore a 70 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e superficie non superiore a 150 mq. negli altri comuni; medie strutture di vendita quelle aventi superficie non superiore a 1500 mq. e definendo grandi strutture di vendita rispettivamente quelle superiori a 500 mq. nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e superiori a 1500 mq. negli altri comuni.

57

MAZZOCCHI, FRANZ, MIGLIORI, BONATESTA, TURINI

Al punto 7 sostituire le parole: 150 mq. con le parole: 100 mq. e le parole: 250 mq. con le seguenti: 150 mq., cancellando altresì le parole da: nei comuni con popolazione fino alle parole: superiore a 10.000 abitanti.

57-bis

GARRA

Al punto 7 aggiungere alla fine: per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti va prevista la programmazione regionale per le strutture con superficie superiore a 500 mq.

57-ter

GARRA

Sostituire il punto 7 con il seguente:

7-bis. Al comma 1, dell'articolo 7, sopprimere le parole: fino a 300 mq. e dopo la parola: vicinato, aggiungere le parole: fino a 150 mq. nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e fino a 200 metri quadrati nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

58

LI CALZI

Al punto 7, si propone di eliminare le distinzioni tra i comuni inferiori e superiori ai 10.000 abitanti e conseguentemente unificare il limite di superficie degli esercizi di vicinato a 150 metri quadrati. Si propone inoltre che, fermo restando quanto sopra, i comuni possano in rapporto alla media della superficie di vendita esistente sul proprio territorio possono determinare limiti di superficie inferiore ai 150 metri quadrati.

59

BONATO

Modificare il punto 7 del parere nel senso che, a regime, siano i comuni ad individuare «le aree del proprio territorio alle quali applicare i medesimi criteri dimensionali», in relazione ai quali dovrebbe essere lasciata ai comuni la possibilità di guidare la liberalizzazione, in materia di superfici, entro una forbice allargata (da 100 a 250 metri quadri).

60

LUBRANO DI RICCO

Al punto 7, sostituire le parole: con non meno di 10.000 abitanti, con le seguenti: con meno di 10.000 abitanti.

61

GUBERT

Al punto 7, sostituire le previsioni ivi formulate prevedendo che sia soggetta a sola comunicazione al comune l'apertura dell'esercizio si superficie fino a 50 metri quadrati se il comune non supera i 3000 abitanti, fino a 75 metri quadrati se il comune ha una popolazione residente compresa tra i 3000 e i 10.000 abitanti, fino a 10 metri quadrati se il comune ha una popolazione residente compresa fra 10.000 e 50.000 abitanti, fino a 150 metri quadrati se il comune ha una popolazione residente superiore a 50.000 abitanti.

62

GUBERT

Al punto 7, sostituire le previsioni ivi contenute, affermando che l'apertura di vicinato sia sottoposta alla sola comunicazione al comune solo nell'ipotesi che, In base ai criteri di programmazione regionale e comunale di cui all'articolo 6, sia presumibile che la maggior parte della clientela provenga da un ambito vicinale, ossia un ambito il cui raggio massimo non superi i 10 minuti di percorrenza a piedi.

63

GUBERT

Al punto 7, sostituire le osservazioni relative agli esercizi di media dimensione, prevedendo che siano soggetti a sola autorizzazione comunale gli esercizi con superficie di vendita fino a 100 metri quadrati per i comuni fino a 1000 abitanti, fino a 200 metri quadrati per i comuni con popolazione residente compresa fra 1000 e 3000 abitanti, fino a 400 metri quadrati per i comuni con popolazione compresa fra 3000 e 10.000 abitanti, fino a 600 metri quadrati per i comuni con popolazione compresa fra 10.000 e 50.000 abitanti e fino a 800 metri quadrati per i comuni con popolazione superiore.

64

GUBERT

Al punto 7, laddove si fa riferimento alla dimensione degli esercizi commerciali sottoposti alla sola autorizzazione comunale; sostituire le indicazioni ivi previste con la seguente: alla sola autorizzazione comunale vanno poi sottoposti solo gli esercizi commerciali il cui ambito di utenza, in base ai criteri programmatori regionali e commerciali dell'articolo 6, presubilmente per la sua maggior parte rientra nei confronti comunali.

65

GUBERT

Al punto 7 del parere, i limiti di superficie degli esercizi di vicinato fissati in 150 metri quadrati e 250 metri quadrati sono rispettivamente sostituiti dal 100 metri quadrati e 200 metri quadrati.

66

PISTELLI, GIARETTA

Al punto 7 sostituire 150 metri quadrati con 10 metri quadrati e 250 metri quadrati con 200 metri quadrati.

67

GIARETTA

Al terzo periodo del punto 7, le parole: un limite di 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e di 2.500 metri quadrati per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, sono sostituite dalle seguenti: un limite di 600 metri quadrati nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e di 1.500 metri quadrati per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

68

GIARRA

Al primo periodo del punto 7, le parole: entro il limite dei 150 metri quadrati e nei comuni con più di 10.000 abitanti entro il limite dei 250 metri quadrati, sono sostituite dalle seguenti: entro il limite di superficie di 100 metri quadrati e nei comuni con più di 10.000 abitanti entro il limite di 150 metri quadrati.

69

D'ALÌ, MAGGIORE, FRATTINI, GARRA, MAROTTA

Al primo periodo del punto 7, le parole: entro il limite dei 150 metri quadrati e nei comuni con più di 10.000 abitanti entro il limite dei 250 metri quadrati, sono sostituite dalle seguenti: entro il limite di superficie di 100 metri quadrati e nei comuni con più di 10.000 abitanti entro il limite di 150 metri quadrati.

70

GARRA

Dopo il punto 7, inserire il seguente:

7-bis Sostituire il testo dell'articolo 6, comma 5, nel senso di prevedere come atto dovuto l'autorizzazione all'apertura di una struttura media con una superficie uguale alla sommatoria del limite dimensionale massimo previsto per gli esercizi di vicinato.

71

GARRA

Dopo il punto 7), inserire il seguente:

7-bis) sia nella comunicazione di cui all'articolo 7, come nella domanda di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 gli interessati dovrebbero allegare una relazione redatta da esperti di programmazione commerciale che stimi l'impatto sociale e ambientale dell'apertura del nuovo esercizio.

72

GUBERT

Al punto 8) aggiungere che l'obbligo di indicare la superficie totale e di vendita dell'esercizio commerciale sia esteso anche alla comunicazione di cui all'articolo 7.

73

GUBERT

Modificare il punto 8 del parere aggiungendo la necessità che nell'articolo 7 dello schema di decreto vi sia un chiaro e netto riferimento ai vincoli e alle destinazioni d'uso indicati dai piani regolatori comunali e degli altri strumenti urbanistici e agli standards.

74

LUBRANO DI RICCO

Dopo il punto 9 aggiungere il seguente:

9-bis) Si ritiene necessario riformulare il comma 4 dell'articolo 7 dello schema di decreto al fine di chiarire che il consumo dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, negli esercizi di vicinato è consentito a condizione che non siano utilizzati impianti o attrezzature finalizzate al consumo sul posto dei prodotti acquistati.

75

MAZZOCCHI, FRANZ, MIGLIORI, BONATESTA, TURINI

Dopo il punto 9), inserire il seguente:

9-bis) al comma 3 dell'articolo 8 si richiamino gli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 6.

76

GUBERT

Dopo il punto 9, aggiungere il seguente:

9-bis) il termine di novanta giorni previsto all'articolo 8, comma 4, sia definito dal comune stesso, in rapporto alla sua capacità operativa, entro un limite compreso fra 90 giorni e 180 giorni.

78

GUBERT

Dopo il punto 9), inserire il seguente:

9-bis) occorre all'articolo 10 premettere comma o che preveda la ripartizione dei poteri e competenze tra regioni e comuni in base al principio di sussidiarietà orizzontale.

79

GARRA

Dopo il punto 9 inserire il seguente:

9-bis. Si rileva la necessità di precisare al comma 3 dell'articolo 8 il riferimento agli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 6.

80

GARRA

Prima del punto 10 inserire il seguente:

9-bis. Si rileva la necessità di precisare al comma 3 dell'articolo 8 il riferimento agli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 6.

81

D'ALÌ, MAGGIORE, FRATTINI, GARRA, MAROTTA

Sostituire il punto 10 con il seguente:

10) Si ritiene necessario precisare che la concentrazione di due o più esercizi di vicinato prevista come atto dovuto nel comma 5 dell'articolo 8 dello schema di decreto, debba anzitutto essere riferita ad esercizi operanti nello stesso comune da almeno tre anni, precisando altresì che la concentrazione riguarda la sommatoria degli esercizi che si intende concentrare intesa come la superficie massima prevista dall'articolo 4 lettera d) dello schema di decreto per gli esercizi di vicinato.

83

MAZZOCCHI, FRANZ, MIGLIORI, BONATESTA, TURINI

Modificare il punto 10 del parere nel senso di aggiungere la richiesta di elevare la portata della previsione di cui alla lettera a) dell'articolo 10 fino alla soglia dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. Più in generale, alle disposizioni dell'articolo 10, che riguardano l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi commerciali, andrebbe aggiunto «con particolare favore per quelle misure volte alla rivitalizzazione del tessuto economico sociale e culturale escludendo altresì ogni potestà della regione.

84

LUBRANO DI RICCO

Dopo il punto 10) inserire il seguente: È opportuno prevedere che al comma 5 dell'articolo 8, sia aggiunto il seguente:

L'autorizzazione all'ampliamento non può essere negata qualora la superficie di vendita aumenti in misura non superiore al 20 per cento dei limiti indicati nell'articolo 4.

85

D'ALÌ, MAGGIORE, FRATTINI, GARRA, MAROTTA

Sopprimere il punto 11.

86

BONATO

Al punto 11), aggiungere, infine, le seguenti parole: prevedendo che la Conferenza acquisisca il parere obbligatorio della Regione confinante quando la grande struttura di vendita debba situarsi nei pressi del suo territorio, qualora venga richiesto dalla regione interessata.

86-bis

CAVERI

Dopo il punto 11) inserire il seguente:

11-bis. All'articolo 9, comma 3, i termini per le procedure ivi previste siano fissati dal Comune, avuto riguardo alle sue capacità operative, entro un termine minimo e massimo fissati dalla regione.

87

GUBERT

Dopo il punto 11) inserire il seguente:

11-bis. All'articolo 9, comma 4, è aggiunto il seguente:

L'autorizzazione all'ampliamento non può essere negata qualora la superficie di vendita aumenti in misura non superiore al 20 per cento della superficie originaria.

88

D'ALÌ, MAGGIORE, FRATTINI, GARRA, MAROTTA

Dopo il punto 11) aggiungere il seguente:

Al comma 3 dell'articolo 9 sia prevista, per i comuni facenti parte di Comunità Montane, anche la presenza nella conferenza di servizi con voto deliberativo di un rappresentante della Comunità Montana, in quanto titolare della competenza di programmazione socio-economica.

89

GUBERT

Dopo il punto 11) inserire il punto 11-bis.

11-bis. prevedere che sugli orari di vendita di cui agli articoli 11 e 13 vi sia il massimo di coordinamento con le organizzazioni degli imprenditori, dei lavoratori e dei consumatori ove localmente costituite.

90

GARRA

Sopprimere il punto 12).

*** 91**

BONATO

Sopprimere il punto 12).

*** 92**

GUBERT

Il punto 12 è sostituito dal seguente:

12) Occorre chiarire la portata normativa dell'articolo 10 riconoscendo alla Regione la competenza ad emanare norme speciali di incentivazione finanziaria per le finalità indicate nel primo periodo del comma 1 e dalla lettera *a*) del secondo periodo e attribuendo ai Comuni, in base al principio di sussidiarietà, la competenza ad emanare i criteri per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera *b*) (centri storici) e *c*) (valutazione impatto).

Va, altresì, precisato che la determinazione dei criteri per valutare l'impatto dell'apertura degli esercizi di vicinato sulla rete distributiva locale, almeno limitatamente ai generi di largo e generale consumo, deve essere riconosciuta a tutti i Comuni con la espressa definizione di quali siano gli effetti di detta valutazione, se sospesivi, inibitivi, etc. Valuti il Governo se indicare nei criteri il riferimento ai piani di qualificazione della rete distributiva e del tessuto urbano e se estendere il periodo previsto da due a tre anni.

93

GARRA

Il punto 12 è sostituito dal seguente:

12) Occorre chiarire la portata normativa dell'articolo 10 riconoscendo alla Regione la competenza ad emanare norme speciali di incentivazione finanziaria per le finalità indicate nel primo periodo del comma 1 e della lettera *a*) al secondo periodo e riconoscendo ai Comuni, in base al principio di sussidiarietà la competenza emanare i criteri per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera *b*) (centri storici) e *c*) (valutazione impatto).

Va, altresì, precisato che la determinazione dei criteri per valutare l'impatto dell'apertura degli esercizi di vicinato sulla rete distributiva locale, almeno limitatamente ai generi di largo e generale consumo, deve essere riconosciuta e i Comuni con la espressa definizione di quali siano gli effetti di detta valutazione, se sospesivi, inibitivi, eccetera. Valuti il governo se indicare nei criteri il riferimento ai piani di qualificazione della rete distributiva e del tessuto urbano e se estendere il periodo previsto da due a tre anni.

94

D'Alì, MAGGIORE, FRATTINI, GARRA, MAROTTA

Sostituire il punto 12) con il seguente: 2) la determinazione dei criteri per valutare l'impatto dell'apertura di esercizi commerciali di vicinato sulla rete distributiva locale nonché sociale ed ambientale deve essere riconosciuta a tutti i comuni, che possano anche stabilire i casi nei quali una valutazione negativa possa produrre effetti sospensivi o inibitivi. La subordinazione dell'apertura a tale valutazione deve inoltre avere carattere permanente e non limitata a soli due anni, dato che gli obiettivi dichiarati della riforma sia al comma 3 del l'articolo 1, sia al comma 3 dell'articolo 6 sono duraturi e non limitati a due anni».

95

GUBERT

Sostituire il punto 12 con il seguente:

12) Si ritiene necessario riformulare l'articolo 10 dello schema di decreto attribuendo alle regioni il compito di emanare norme di incentivazione finanziaria per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva nei centri storici, nonché per consentire un'equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree Urbane. Si ritiene altresì necessario prevedere che tutti i comuni – e non soltanto a quelli compresi nelle grandi aree metropolitane e nelle aree sovracomunali omogenee – stabiliscano per un periodo non superiore a cinque anni criteri per subordinare l'apertura degli esercizi di vicinato ad una valutazione d'impatto sull'apparato distributivo locale.

96

MAZZOCCHI, FRANZ, MIGLIORI, BONATESTA, TURINI

Sostituito con il seguente:

Occorre chiarire la portata normativa dell'articolo 10 riconoscendo alla regione la competenza ad emanare norme speciali di incentivazione finanziaria per le finalità indicate nel primo periodo del comma 1 e dalla lettera *a)* del secondo periodo, attribuendo ai comuni, in base al principio di sussidiarietà, la competenza ad emanare i criteri per il raggiungimento delle finalità di cui alla lettera *b)* (centri storici) e lettera *c)* (valutazione impatto ambientale).

Va altresì precisato che la determinazione dei criteri per valutare l'impatto dell'apertura degli esercizi di vicinato sulla rete distributiva locale almeno limitatamente ai generi di largo consumo deve essere riconosciuta a tutti i comuni con la espressa definizione di quali siano gli effetti di detta valutazione se sospensivi, inibitivi ed ecc.

97

WILDE, STUCCHI

Al punto 12) premettere le seguenti parole:

Al comma 1, dell'articolo 10, aggiungere, dopo le parole: centri storici *le seguenti:* e per il riutilizzo delle aree industriale dismesse.

97-bis

CAVERI

Alla fine del punto 12 inserire la seguente frase: vanno incluse oltre alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 6, anche le lettere c) e d), va inoltre ridefinita la procedura dell'articolo 7, non essendo possibile che il richiedente sia in possesso della valutazione di cui all'articolo 10 all'atto della comunicazione. Si propone inoltre di portare a tre anni il periodo previsto.

98

GIARETTA, COVIELLO

Aggiungere alla fine del periodo, dopo: tessuto urbano: e la facoltà di allungare il periodo a tre anni.

99

TAPPARO, NIEDDU, BUCCIARELLI, BIELLI

Modificare il punto 13 del parere nel senso di richiedere al governo che, in relazione all'articolo 12 primo comma, si affronti il problema della eccessiva genericità del requisito della prevalente economia turistica e che si individui l'autorità chiamata ad accertare la sussistenza del suddetto requisito in uso in città D'Arte, Inoltre occorre che la previsione di cui al suddetto articolo venga limitata esclusivamente agli esercizi di vicinato.

100

LUBRANO DI RICCO

Al punto 13 aggiungi il seguente:

Al comma 3 dell'articolo 9, dopo ...senza diritto di voto aggiungere: ma con l'espressione formale e preventiva alla deliberazione, di pareri da comunicare a regione e provincia.

Alla fine del comma, dopo: insediamento interessato, aggiungere: qualora tra i comuni con termini ve ne siano appartenuti a province diverse da quella partecipante alla conferenza di servizio, tale o tali province partecipano alle riunioni della conferenza di servizi con le stesse modalità e ruolo dei comuni con termini.

101

TAPPARO

Dopo il punto 13) inserire il seguente:

3-bis) all'articolo 11, comma 2 il limite massimo di apertura giornaliera sia portato da 13 ore a otto, onde non sottoporre i lavoratori autonomi che non hanno personale dipendente o molti coadiuvanti al dilemma tra lavorare più di otto ore giornaliere o perdere quote rilevanti di vendite».

102

GUBERT

Sostituire il punto 14) con il seguente:

14) All'articolo 11, comma 2, sostituire 13 con 12. Si propone altresì che all'interno dei criteri emanati dalle Regione siano i Comuni in concorso con le associazioni dei commercianti, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, a definire sia l'individuazione di fasce orarie anche differenziate per tipologie di vendita e per settori merceologiche, nonchè il calendario settimanale di apertura comprensivo delle giornate festive.

103

BOATO

Sostituire il punto 14 con il seguente:

14) Si ritiene necessario ridurre a 12 ore il limite massimo di apertura giornaliera per ciascuno esercizio. Si ritiene inoltre necessario prevedere che siano le regioni a stabilire il calendario delle 8 festività (oltre il mese di dicembre) nelle quali l'operatore può derogare all'obbligo di chiusura domenicale.

104

MAZZOCCHI, FRANZ, MIGLIORI, BONATESTA, TURINI

Modificare il punto 14 del parere stabilendo, in primo luogo, l'obbligo del sindaco di concordare con i soggetti indicati il calendario delle aperture festive, con l'aggiunta del diritto al relativo riposo compensativo infrasettimanale.

Occorre inoltre dare un'indicazione netta per la diminuzione delle ore di apertura giornaliera.

105

LUBRANO DI RICCO

Al punto 14 aggiungere l'indicazione per un limite di dodici ore massime giornaliera in luogo di tredici.

106

COVIELLO

Al punto 14) sostituire l'indicazione del limite massimo di otto festività complessive (quindi dicembre compreso) con quattro, per rispettare il dovere e il piacere del riposo festivo degli addetti al commercio il più possibile e per non incentivare la trasformazione delle festività in occasioni di celebrazione delle società dei comuni.

107

GUBER

Al punto 14, inserire il seguente:

Sopprimere all'articolo 12, comma 1, le parole: o nelle zone del territorio comunale e prevedere la facoltà del Sindaco di concordare, con le organizzazioni dei commercianti, dei lavoratori e dei consumatori, il calendario delle deroghe...

108

D'ALÌ, MAGGIORE, FRATTINI, GARRA, MAROTTA

Al punto 15 premettere il seguente periodo: 15) Sopprimere all'articolo 12, comma 1, le parole: o nelle zone del territorio comunale e prevedere la facoltà del Sindaco di concordare, con le organizzazioni dei commercianti, dei lavoratori e dei consumatori, il calendario delle deroghe...

Appare indispensabile la definizione di criteri per la individuazione dei comuni turistici e delle città d'arte.

109

Sostituire il punto 15 con il seguente: E facoltà del sindaco concordare con le organizzazioni dei commercianti e rappresentanti consumatori il calendario delle deroghe.

110

WILDE, STUCCHI

Sostituire il punto 15 con il seguente:

15) Si ritiene necessario prevedere la possibilità di deroga agli orari di apertura ed all'obbligo di chiusura domenicale soltanto in particolari zone delle città d'arte e dei comuni ad economia prevalentemente turistica e limitatamente ai periodi di maggior afflusso turistico previa individuazione delle zone e dei periodi di maggior afflusso turistico da parte delle regioni.

111

MAZZOCHI, FRANZ, MIGLIORI, BONATESTA, TURINI

Al punto 15 aggiungere alla fine la seguente frase: prevedere la possibilità di delimitazioni di particolari zone anche per le città d'arte, nonché la delimitazioni dei periodi di maggior flusso turistico.

112

GIARETTA

Dopo il punto 15) aggiungere il seguente:

15-bis) all'articolo 12 comma 1 la possibilità di deroga sia limitata ai comuni o zone di comuni turistici, escludendo le città d'arte, la cui rileva ai fini dell'offerta commerciale solo in rapporto alla generazione di flussi turistici, e in ogni limitatamente alla durata della stazione turistica, misurata come periodo nel quale le presenze turistiche superano una quota del 30 per cento delle presenze della popolazione residente.

113

GUBERT

Dopo il punto 15) aggiungere il seguente:

15-bis) dal comma 1 dell'articolo 13 sia espunto il seguente caso: mobili.

114

GUBERT

Dopo il punto 15) inserire il seguente:

15-bis) all'articolo 13, comma 3, aggiungere che le regioni definiscano anche i criteri per la definizione da parte dei comuni della durata delle deroghe di apertura previste al comma 1 del medesimo articolo.

115

GUBERT

Sopprimere il punto 16.

*** 116**

LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il punto 16).

*** 117**

GUBERT

Premettere al punto 16 le seguenti parole:

16) *Sopprimere all'articolo 13, comma 13, comma 1, le parole: mobili.*

**** 118**

D'Alì, MAGGIORE, FRATTINI, GARRA, MAROTTA

Premettere al punto 16 le seguenti parole:

16) *Sopprimere all'articolo 13, comma 13, comma 1, le parole: mobili.*

**** 119**

GARRA

Premettere al punto 16 le seguenti parole: Sopprimere all'articolo 13 comma 1 la parola: «mobili».

**** 120**

COVIELLO

Al punto 16 premettere la seguente frase: All'articolo 13 comma 2 prevedere il servizio di rifornimento al pubblico nel caso di più di due festività consecutive.

121

GIARETTA

Sostituire il punto 16 con il seguente:

16) Si ritiene necessario rimettere alle regioni, anzichè fissare direttamente nel decreto, la possibilità di esentare determinate tipologie di attività dall'osservanza delle norme sugli orari previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e dei commercianti più rappresentative.

122

MAZZOCCHI, FRANZA, MIGLIORI, BONATESTA, TURINI

Dopo il punto 16 inserire il seguente:

16-bis. Aggiungere al testo del comma 1 dell'articolo 16 il seguente periodo: «si applica il regime dell'autorizzazione se la superficie dei locali adibiti a spacci interni superi i 150 mq. nei centri fino a 15.000 abitanti e i 250 mq. nei centri con oltre 15.000 abitanti».

123

GARRA

Dopo il punto 17) è aggiunto il seguente:

17-bis) Si ritiene necessario precisare che gli spacci interni di cui all'articolo 16 dello schema di decreto non debbano avere accesso alla pubblica via e siano assoggettati alle regole previste per le altre strutture commerciali qualora abbiano superficie superiore a 100 mq.

124

MAZZOCCHI, FRANZ, MIGLIORI, BONATESTA, TURINI

Sopprimere il punto 18.

* 125

GARRA

Sopprimere il punto 18.

* 126

D'ALÌ, MAGGIORE, FRATTINI, GARRA, MAROTTA

Sopprimere il punto 18.

* 127

GUBERT

Sostituire il punto 18 con il seguente:

18) In materia di vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori, ove si tratti di prodotti preconfezionati per i quali non sussistano rischi di manipolazione o alterazione del prodotto e risulti garantita la tutela del consumatore, si ritiene eccessivamente limitante la disposizione che obbliga gli incaricati delle ditte al possesso dei requisiti professionali previsti per l'accesso all'attività di vendita dei prodotti alimentari.

128

PISTELLI, GIARETTA

Dopo il punto 18 inserire il seguente:

All'articolo 22 va inserita una disposizione che preveda la chiusura immediata di un esercizio che svolga abusivamente la propria attività.

129

GIARETTA, PISTELLI, COVIELLO

Al punto 18 aggiungere il seguente:

All'articolo 22, commi 1, 2 e 3 prevedere l'ammontare delle sanzioni di cui al comma 1 da lire 3.000.000 a lire 20.000.000 e del comma 3 da 500.000 a 5.000.000 da applicarsi in misura doppia per la media distribuzione ed in misura tripla per le grandi strutture di vendita, prevedendo inoltre che le violazioni dell'articolo 11 rientrino nelle previsioni del comma 1.

Portare la possibile sospensione dell'attività di vendita fino a 90 giorni, eliminando dal comma 2 le parole da «la recidiva si verifica» alla fine del comma.

130

GIARETTA

Al punto 18 inserire il seguente:

All'articolo 22 al comma 4, lettera a), dopo le parole: «dalla data del rilascio» aggiungere le parole: «del certificato di agibilità».

131

DUVA

All'articolo 22 comma 4, lettera a) prevedere una sola proroga per un massimo di due anni.

132

GIARETTA, COVIELLO, PISTELLI

Dopo il punto 18 inserire il seguente:

18-bis. Si suggerisce di interare l'articolo 23 nel senso di specificare che i centri di assistenza tecnica ivi previsti possano essere istituiti a livello provinciale dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale.

133

GARRA

Dopo il punto 18 inserire il seguente:

18-bis. All'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «sicurezza sul lavoro», inserire le seguenti: «servizi di "Borsa Impresa", sistemi di analisi e valutazione di aziende o di rami di aziende».

134

GARRA

Dopo il punto 18 inserire il seguente:

18-bis. È utile premettere al testo dell'articolo 25, comma 2, le seguenti parole: «per ulteriori 365 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» e depennare le parole: «di iscrizione al RACE».

135

GARRA

Dopo il punto 18 inserire il seguente:

18-bis. All'articolo 25, comma 2, aggiungere il seguente periodo: «con l'inutile decorso di 90 giorni le domande si intendono respinte».

136

GARRA

Dopo il punto 18 inserire il seguente:

18-bis. All'articolo 25, comma 3, aggiungere il seguente periodo: «con l'inutile decorso di 180 giorni le domande si intendono respinte».

137

GARRA

Dopo il punto 18 inserire il seguente:

18-bis. All'articolo 25, comma 5, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «cinque anni».

138

GARRA

Dopo il punto 18 è inserito il seguente:

Le disposizioni di cui all'articolo 17, in ordine alla vendita al dettaglio per mezzo di apparecchio automatici, andrebbero modificate.

In particolare nel comma terzo ci si dovrebbe limitare al riferimento relativo al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, rinviando ad un apposito comma 5 da introdurre nell'articolo 17, la disciplina della vendita per mezzo di apparecchi automatici su aree pubbliche, nonché l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

In questo comma 5 aggiuntivo occorre specificare che la vendita mediante apparecchi automatici effettuata su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo assegnate in concessione per l'erogazione di servizi al pubblico, attrezzate o meno, coperte o scoperte, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio.

139

NIEDDU

Modificare il punto 19 del parere immettendovi una più chiara e netta indicazione per l'aumento della dotazione del fondo indennizzi previsto per i soggetti titolari di esercizi di vicinato che cessano l'attività garantendo la certezza di coperture finanziarie. Sul punto, va ricordato che in seguito all'abolizione delle licenze e, di conseguenza, sulla questione del valore da attribuire all'avviamento, occorrerebbe predisporre un meccanismo di rivalutazione dell'avviamento commerciale, in maniera tale da evitare disequaglianze e garantire un sistema di indennizzi rispondente alle esigenze degli operatori del commercio. Ciò che in sostanza si chiede è la garanzia che tale categoria non venga ingiustamente privata del diritto alla liquidazione.

140

LUBRANO DI RICCIO

Integrare al punto 19 della proposta di parere dell'onorevole Manzini sullo schema di decreto legislativo recante la riforma del commercio:

I centri di assistenza tecnica organizzano e gestiscono, in base alla domanda che si manifesta, una offerta formativa gratuita rivolta agli operatori commerciali e a coloro che intendono avviare una impresa commerciale, sia in riferimento alla qualificazione imprenditoriale, sia su specifiche tematiche inerenti l'attività commerciale.

L'attestato rilasciato a chi partecipa e porta a termine i corsi di formazione, definito «qualità professionale» e di cui si provvederà a definirne uno specifico marchio, tale marchio viene esibito, a garanzia dei consumatori con adeguati mezzi di pubblicità (al pari di altri marchi di qualità). L'attestato «qualità professionale potrà essere considerato dalle regioni come titolo di priorità nelle graduatorie per l'erogazione dei sostegni pubblici al rafforzamento e alla qualificazione della rete distribuita del commercio.

141

TAPPARO, NIEDDU, BUCCIARELLI, BIELLI

Aggiungere dopo il punto 19, il seguente:

19-bis. In merito agli indennizzi previsti dall'articolo 25, comma 6, si suggerisce al Governo di prevedere una gestione differenziata degli indennizzi che tenga conto dell'anzianità di esercizio dei titolari, della eventuale esclusività dell'attività commerciale esercitata quale fonte di reddito del titolare, della situazione patrimoniale.

142

PISTELLI, GIARETTA

Dopo il punto 19), inserire il punto 19-bis) con il quale l'articolo 26, comma 4 dello schema di decreto legislativo è modificato in modo che:

1) sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa organica dell'attività di vendita di giornali quotidiani e periodici, e comunque non oltre il 30 giugno 1998, tale attività continua ad essere disciplinata con legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i soggetti titolari di detta attività non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 comma 1, del presente decreto;

2) sino all'entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa organica dell'attività di vendita di giornali quotidiani e periodici, l'attività stessa può essere esercitata oltre che dai soggetti autorizzati in base alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle rivendite di generi di monopolio, dalle rivendite di carburanti, dagli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dagli esercenti l'attività ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217, dagli esercizi della grande distri-

buzione, dagli esercizi il cui fatturato prevalente sia stato determinato nell'anno precedente dalla vendita di libri;

3) la vendita di riviste specializzata monotematiche può essere effettuata da esercizi commerciali il cui fatturato prevalente sia stato determinato nell'anno precedente dalla vendita degli stessi prodotti o servizi che costituiscono materia di informazione di tali riviste;

4) la vendita dei giornali quotidiani e periodici negli esercizi di cui ai punti sopracitati 2) e 3), diversi dalle rivendite autorizzate in base alla legge 5 agosto 1981, n. 416 o successive modificazioni ed integrazioni, deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la vendita di prodotti editoriali può essere limitata ai soli quotidiani o ai periodici appartenenti ad una tipologia prescelta nell'ambito di un elenco di tipologie predisposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nell'ambito della tipologia prescelta i rivenditori sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate;

b) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali è fissato dall'editore e non può essere variato in relazione ai soggetti che effettuano la vendita o da parte dei soggetti stessi;

c) le condizioni economiche e le modalità di cessione delle pubblicazioni, compresa ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per tutti i soggetti che effettuano la rivendita;

d) gli esercizi devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate in vendita, adeguato rispetto alle tipologie di pubblicazioni prescelte;

4) le rivendite autorizzate ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni, possono porre in vendita, oltre ai giornali, quotidiani e periodici, i seguenti articoli: articoli di cartolibreria, cartoline illustrate e oggetti ricordo.

143

FONTANINI, GARRA

Dopo il punto 19 è aggiunto il seguente:

19-bis) Si ritiene necessario precisare, con riferimento alle domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita presentate ai sensi della legge n. 426 del 1971 alla data del 16 gennaio 1998, che le stesse debbano non essere semplicemente trasmesse ma corredate a norma in base agli strumenti programmatori e alle disposizioni normative regolarmente vigenti a livello regionale. È inoltre necessario prevedere che qualora le regioni abbiano deliberato la sospensione del rilascio dei nulla osta per l'apertura di grandi strutture di vendita, questa efficace fino alla scadenza delle medesime deliberazioni e comunque fino all'approvazione delle norme regionali di attuazione di cui all'articolo 6 dello schema di decreto.

144

MAZZOCCHI, FRANZ, MIGLIORI, BONATESTA, TURINI

Sostituire il punto 20) con il seguente:

20) all'articolo 25, comma 3, precisare che si intendono solo le domande, trasmesse alla Giunta Regionale, la cui istruttoria, compreso il parere del comune, risulti completa alla data del 16 gennaio 1998, secondo attestazione del responsabile del procedimento. Occorre inoltre precisare che le richieste di nulla osta sono esaminate in base alle indicazioni programmatiche adottate dalle Regioni ai sensi della legge n. 426 del 1971, sentito il parere della commissione regionale ivi previsto all'articolo 17.

145

GUBERT

Il punto 20 è sostituito dal seguente:

20) All'articolo 25 comma 3 precisare che si intendono solo le domande, trasmesse alla Giunta regionale, la cui istruttoria, compreso il parere del comune, risulti completa alla data del 16 gennaio 1998, secondo attestazione del responsabile del procedimento. Occorre, inoltre, precisare che le richieste di nulla-osta sono esaminate in base alle indicazioni programmatiche adottate dalle Regioni ai sensi della legge n. 426 del 1971, sentito il parere della commissione regionale di cui all'articolo 17 della stessa legge. Valuti il Governo se prevedere, ai fini di una maggiore certezza giuridica, il principio del silenzio-diniego qualora la Regione non adotti un provvedimento espresso entro termine dei centottanta giorni previsto dal decreto, non essendo corretto in tale fattispecie il ricorso ad un potere sostitutivo del Ministro dell'Industria lesivo delle competenze della Regione e del Comune. All'articolo 25, comma 4, valuti il Governo se non sia opportuno prevedere espressamente la sospensione della presentazione di nuove domande dopo la pubblicazione del decreto ad evitare aggravii burocratici e conseguenti difficoltà di gestione e la ripresentazione delle domande giacenti alla predetta data, non ancora istruite dopo l'emanazione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 6, nel rispetto dell'originario ordine cronologico di presentazione.

Conseguentemente sopprimere i punti 23 e 24 del parere.

*** 146**

D'ALÌ, MAGGIORE, FRATTINI, GARRA

Il punto 20 è sostituito dal seguente:

20) All'articolo 25 comma 3 precisare che si intendono solo le domande, trasmesse alla Giunta regionale, la cui istruttoria, compreso il parere del comune, risulti completa alla data del 16 gennaio 1998, secondo attestazione del responsabile del procedimento. Occorre, inoltre, precisare che le richieste di nulla-osta sono esaminate in base alle indicazioni programmatiche adottate dalle Regioni ai sensi della legge n.

426 del 1971, sentito il parere della commissione regionale di cui all'articolo 17 della stessa legge. Valuti il Governo se prevedere, ai fini di una maggiore certezza giuridica, il principio del silenzio-diniego qualora la Regione non adotti un provvedimento espresso entro termine dei settanta giorni previsto dal decreto, non essendo corretto in tale fattispecie il ricorso ad un potere sostitutivo del Ministro dell'Industria lesivo delle competenze della Regione e del Comune. All'articolo 25, comma 4, valuti il Governo se non sia opportuno prevedere espressamente la sospensione della presentazione di nuove domande dopo la pubblicazione del decreto ad evitare aggravii burocratici e conseguenti difficoltà di gestione e la ripresentazione delle domande giacenti alla predetta data, non ancora istruite dopo l'emanazione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 6, nel rispetto dell'originario ordine cronologico di presentazione.

Consequentemente sopprimere i punti 23 e 24 del parere.

* 147

GARRA

Il punto 20 è sostituito dal seguente:

All'articolo 25 comma 3 precisare che s'intendono solo le domande, trasmesse alla Giunta regionale, la cui istruttoria, compreso il parere del comune, risulti completa alla data del 16 gennaio 1998, secondo attestazione del responsabile del procedimento. Occorre, inoltre, precisare che le richieste di nulla-osta sono esaminate in base alle indicazioni programmatiche adottate dalle Regioni ai sensi della legge n. 426 del 1971, sentito il parere della commissione regionale di cui all'articolo 17 della stessa legge.

Deve essere previsto il principio del silenzio-diniego qualora la regione non adotti un provvedimento entro il termine dei 180 giorni previsto dal decreto, non essendo corretto il ricorso ad un potere sostitutivo del Ministero dell'Industria lesivo delle competenze della regione e del comune e comunque le domande la cui istruttoria risulta completare alla data del 16 gennaio 1998.

Consequentemente vengono soppressi i punti 24 e 23 del parere.

148

WILDE, STUCCHI

Modificare il punto 20 del parere, aggiungendo la necessità che nel decreto vi sia una chiara indicazione per il blocco, per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione del decreto, del rilascio di nuove autorizzazioni per l'apertura delle grandi strutture di vendita, con effetto anche per le domande già presentate. Inoltre è opportuno chiedere che nelle medesime disposizioni transitorie di cui all'articolo 25, o in altro provvedimento venga inserito il blocco per due anni degli sfratti per fine locazione delle attività commerciali dei centri storici al fine di scoraggiare le trasformazioni di carattere speculativo.

149

LUBRANO DI RICCO

Al punto 20) del parere va meglio precisato che non si dà seguito per il prescritto Nulla-osta delle Regioni alle domande complete istituite definitivamente entro il 16 gennaio 1988, così come attestato dal responsabile del procedimento.

150

BOATO

Integrare il punto 20 del parere del Relatore con il seguente inciso:

Dopo la parola: *decise e prima della parola:* con, *aggiungere le seguenti parole:* sulla base dei criteri stabiliti nel presente decreto.

151

LI CALZI

Dopo il punto 20), aggiungere il punto 20-bis) con il quale è riformulato nel seguente modo l'articolo 30, comma 5, ultimo paragrafo dello schema di decreto legislativo: È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, salvi quelli previsti da leggi speciali per motivi di ordine igienico, sanitario e fitosanitario.

152

STUCCHI, BARRAL, FONTANINI

Al punto 20 del parere aggiungere:

di sostituire l'ultimo paragrafo del comma 5, articolo 30, con il seguente: è abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, salvo quelli previsti da leggi speciali per motivi di ordine igienico, sanitario e fitosanitario.

153

LUBRANO DI RICCO

Sostituire il punto 21 del relatore con il seguente:

Per raccordare il contenuto delle disposizioni del presente schema di decreto-legge le disposizioni hanno efficacia a decorrere da due anni dal giorno della pubblicazione del decreto.

154

WILDE, STUCCHI

Aggiungere al punto 21 il seguente periodo:

21) ... Valuti il Governo se non sia opportuno aumentare il periodo previsto dal comma 5 dell'articolo 25 da uno a tre anni.

*** 155**

D'ALÌ, MAGGIORE, FRATTINI, GARRA, MAROTTA

Aggiungere al punto 21 il seguente periodo:

21) ... Valuti il Governo se non sia opportuno aumentare il periodo previsto dal comma 5 dell'articolo 25 da uno a tre anni.

*** 156**

GARRA

Al punto 21 aggiungere il seguente periodo:

pertanto appare opportuna una valutazione da parte del Governo circa l'opportunità di aumentare la previsione temporale prevista dalle disposizioni contenute nell'articolo 25 del testo.

157

DUVA

Dopo il punto 21 inserire il seguente:

All'articolo 26 comma 1 prevedere l'efficacia dopo ventiquattro mesi dalla pubblicazione.

158

COVIELLO, GIARETTA

Al punto 21 aggiungere il seguente:

Al comma 6 dell'articolo 25 dopo le parole «autorizzatorio nei», sostituire le parole «quindici mesi» con le parole «trentasei mesi».

159

LI CALZI

Al punto 21 aggiungere il seguente:

Al comma 5 dell'articolo 25, dopo le parole «Fino al», aggiungere le parole «doppio del».

160

LI CALZI

Al punto 21 aggiungere il seguente:

Al comma 7 dell'articolo 25, dopo la parola «svolta», aggiungere il seguente periodo «Tale indennizzo non potrà essere comunque inferiore alla somma dei ricavi netti dell'esercizio negli ultimi cinque anni».

161

LI CALZI

Sostituire il punto 22 con il seguente:

22) Si ritiene necessario prevedere che il commercio su aree pubbliche possa essere svolto in forma itinerante esclusivamente nell'ambito della regione nella quale è stata richiesta l'autorizzazione. Si ritiene parimenti necessario prevedere che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio non abiliti anche all'esercizio in forma itinerante. Si ritiene infine necessario prevedere nell'ambito delle sanzioni anche la confisca delle merci e delle attrezzature.

162 MAZZOCCHI, FRANZ, MIGLIORI, BONATESTA, TURINI

Dopo il punto 22, aggiungere il seguente:

22-bis) Si suggerisce l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 30 relativo alla vendita del pane nei mercati scoperti.

163 PISTELLI, GIARETTA

Dopo il punto 22) inserire il seguente:

22-bis) Il comma 5 dell'articolo 30 sia così riformulato: «È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, salvo quelli previsti da leggi speciali per motivi di ordine igienico, sanitario e fitosanitario».

164 GUBERT

Sopprimere il punto 23.

165 D'ALÌ, MAGGIORE, FRATTINI, GARRA

Sopprimere il punto 24.

* **166** D'ALÌ, MAGGIORE, FRATTINI, GARRA

Sopprimere il punto 24.

* **167** GIARETTA

Sopprimere il punto 24.

* **168** GUBERT

Dopo il punto 24, aggiungere il seguente:

25. In considerazione della norma specifica sulle autonomie speciali va tolto nell'intero articolato ogni riferimento alle Province di Trento e Bolzano che crea ambiguità.

169

CAVERI

Dopo il punto 25 inserire il seguente:

All'articolo 35 comma 5 si propone di sostituire la frase finale con la seguente: È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, salvo quelli previsti da legge speciali per motivi di ordine igienico, sanitario e fitosanitario.

170

GIARETTA

Sostituire il punto 26 con il seguente periodo:

Appare infine indispensabile accompagnare la riforma della disciplina del commercio con una regolamentazione delle vendite sottocosto, al fine di garantire le condizioni di una libera e leale concorrenza tra le imprese in ottemperanza ai principi costituzionali e comunitari valutandone l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 4 della Legge 59/97. Detta disciplina, facendo proprie le proposte già presentate in Parlamento, individuate come «vendite sottocosto» le cessioni di beni effettuate ad un prezzo inferiore ai costi di acquisizione degli stessi dovrà stabilirne il divieto, quantomeno se effettuato da imprese in posizione di preminenza sul mercato ad esse pertinente, in termini tali da assicurarne l'efficacia e l'ineludibilità. A tal fine dovrà essere prevista, in aggiunta ad un sistema sanzionatorio di carattere amministrativo, la possibilità di esperire azioni civili di carattere inibitorio e risarcitorio.

171

COVIELLO

Sostituire il punto 26 con il seguente:

26) Appare indispensabile prevedere nell'ambito del decreto l'introduzione del divieto di vendita sottocosto al fine di evitare le distorsioni competitive nel circuito della produzione e commercializzazione dei beni nonchè di salvaguardare la trasparenza del mercato e la correttezza nei rapporti tra gli operatori economici. Detta disciplina dovrà individuare la vendita sottocosto come la vendita di prodotti ad un prezzo inferiore al prezzo effettivo di acquisto, il prezzo effettivo di acquisto dovrà essere definito come quello risultante dalle fatture di acquisto, dai contratti di fornitura o da altri documenti maggiorato dell'IVA e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti connessi al prodotto purchè contrattualmente certi e definiti, nonchè degli eventuali sconti fuori fattura purchè documentati, riconducibili al prodotto, non condizionati e non legati a controprestazioni da parte dell'acquirente.

172

MAZZOCCHI, FRANZ, MIGLIORI, BONATESTA, TURINI

Sostituire il punto 26 del relatore con il seguente:

1. Al fine di evitare le distorsioni competitive nel circuito della produzione e commercializzazione dei beni nonché di salvaguardare la trasparenza del mercato e la correttezza nei rapporti tra gli operatori economici, è vietata la vendita sottocosto di prodotti ad un prezzo inferiore al prezzo effettivo d'acquisto.

2. Per prezzo effettivo d'acquisto si intende quello risultante dalle fatture di acquisto, dai contratti di fornitura o da altri documenti:

a) maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto, di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e;

b) diminuito degli eventuali sconti connessi ai prodotti purchè, in ogni caso, contrattualmente certi e definiti, nonché degli eventuali sconti fuori fattura purchè documentati, riconducibili ai prodotti non condizionati.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) alle vendite di fine stagione e di liquidazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 del presente decreto;

b) ai prodotti alimentari freschi e deperibili quali il pesce, la carne, la frutta e la verdura;

c) ai prodotti alimentari posti in vendita in occasione delle festività natalizie e pasquali, allorché sia trascorsa la festività e il prodotto non possa più essere venduto alle normali condizioni di mercato;

d) ai prodotti il cui valore commerciale sia diminuito a causa di una modifica della tecnologia utilizzata per la loro produzione o a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro commercializzazione;

e) altri prodotti per i quali la decorrenza del termine minimo di conservazione sia prossima tenuto conto della rotazione del prodotto nel punto di vendita.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, è istituito un comitato di controllo presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali del commercio, dell'industria e delle cooperative di consumo con il compito di esaminare le segnalazioni di eventuali violazioni al divieto di vendita sottocosto.

5. Con lo stesso decreto sono stabilite le procedure per la presentazione delle segnalazioni, l'accertamento delle violazioni e le modalità per inibire all'impresa che non ottemperi al divieto di vendita sottocosto la prosecuzione nella condotta illegittima.

6. Qualora l'impresa non cessi il comportamento illegittimo, il Comitato procede alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 2598 del codice civile.

Al punto 26 aggiungere:

Appare altrettanto importante regolamentare in modo severo le vendite piramidali sulla scorta degli esempi provenienti dalla normativa dei principali partners europei.

174

PISTELLI, GIARETTA

Al punto 26 del parere del relatore aggiungere il seguente:

Appare indispensabile accompagnare la riforma della disciplina del commercio con la regolamentazione delle «vendite sottocosto» al fine di garantire le condizioni di libera e leale concorrenza tra le imprese in ottemperanza ai principi costituzionali e comunitari, in modo da neutralizzare la posizione dominante di chi pratica tale vendita, in tutela della grande industria e della piccola distribuzione.

Al parere viene aggiunto il punto 1 bis con riferimento alle tabelle:

- a) alimentare (food)
- b) non alimentare (no food) suddiviso in:
 - 1) prodotti destinati alla persona
 - 2) prodotti destinati alla casa e all'edilizia
 - 3) prodotti destinati all'elettronica ed alla meccanica
 - 4) prodotti destinati alla cultura ed all'arte.

175

WILDE, STUCCHI

Modificare il punto 27 del parere nel senso di richiamare il parere della Conferenza unificata, non solo per ciò che attiene alla regolamentazione dei rapporti tra i diversi livelli istituzionali, ma anche per le indicazioni in materia di incentivi e agevolazioni fiscali nonchè per quelle che spingono verso una più accentuata tutela del consumatore.

176

LUBRANO DI RICCO

Dopo il punto 27 inserire il seguente punto:

28) È necessario prevedere che ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano essere titolari di licenza commerciale, venga riconosciuto a partire dal 1° gennaio 1998 e per i successivi 5 anni un credito di imposta fino al 20 per cento del valore normale dell'avviamento ottenuto capitalizzando su base ventennale il reddito dell'impresa determinato con riferimento agli studi di settore.

Tale valore è ridotto del 5 per cento per ogni anno di attività di impresa già esercitata. In alternativa venga riconosciuta la possibilità di effettuare un ammortamento anticipato quinquennale che riduca complessivamente del 50 per cento il valore dell'avviamento.

177 D'ALÌ, MAGGIORE, FRATTINI, GARRA, MAROTTA

Dopo il punto 27) aggiungere il seguente:

28) Sostituire l'articolo 31 con il meccanismo già previsto dalla legge 426/71.

178 D'ALÌ, MAGGIORE, FRATTINI, GARRA, MAROTTA

Dopo il punto 27 inserire il seguente punto:

28) È necessario prevedere che all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 5-bis, sia inserita la previsione che:

a) La cessione a titolo oneroso dell'impresa commerciale, effettuata entro il 31 dicembre 2000, costituisca realizzazione di plusvalenza nella misura massima del 50 per cento.

b) Ai soggetti che cessano l'attività commerciale entro il 31 dicembre 2000 venga riconosciuta una detrazione dall'imponibile pari ad un massimo del 50 per cento del reddito medio degli ultimi 5 anni per i cinque anni successivi.

179 D'ALÌ, MAGGIORE, FRATTINI, GARRA, MAROTTA

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

5-bis. Detti soggetti fino al termine di cui al comma precedente, possono avvalersi di un regime fiscale sostitutivo dell'IRPEF e dell'IRAP, consistente nel pagamento, per ciascun periodo d'imposta, di una imposta sostitutiva pari a lire 2.000.000, in luogo dei tributi di cui sopra.

5-ter. I soggetti in questione sono obbligati, per lo stesso periodo, alla tenuta dei libri IVA sui quali andranno annotate unicamente le operazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta stessa.

5-quater. I soggetti che, decorso il termine di cui all'articolo 26, comma 1, iniziano una nuova attività commerciale di cui all'articolo 7 della presente legge, avendo rilevato da altri soggetti una azienda preesistente gestita con autorizzazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, rilasciata entro il 31 dicembre 1997, possono avvalersi di un regime fiscale sostitutivo dell'IRPEF e dell'IRAP, così come definito nei successivi tre commi.

5-quinques. Tale regime sostitutivo si applica per cinque anni dall'inizio dell'attività e consiste nel pagamento, in luogo dei tributi di cui sopra, di un'imposta sostitutiva pari a lire 2.000.000 per ciascuno dei primi due anni e lire 3.000.000 per ciascuno dei successivi tre anni.

5-sexies. I soggetti in questione sono obbligati, per il quinquennio agevolato, alla tenuta dei soli libri IVA sui quali andranno annotate unicamente le operazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta stessa.

5-septies. I soggetti di cui al comma 8 dovranno essere in possesso della certificazione attestante l'avvenuta partecipazione ad appositi corsi di preparazione all'esercizio dell'attività commerciale effettuati presso i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 23 della presente legge.

5-octies. Alla data di pubblicazione del presente decreto, i soggetti titolari di esercizi di vicinato, autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio nei quindici mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione professionale. A detti soggetti non si applicano, ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte indirette, le norme relative all'autoconsumo dell'impresa ivi comprese quelle relative alla tassazione delle plusvalenze realizzate.

PROPOSTE DI PARERI ALTERNATIVI

PARERE ALTERNATIVO
On. FRATTINI ed altri

Considerato che il testo di decreto legislativo «Disciplina legislativa in materia di commercio» sottoposto al parere della competente Commissione bicamerale configura una evidente violazione dell'articolo 76 della Costituzione in materia di emanazione di norme delegate per eccesso nell'esercizio della delega conferita dal Parlamento al Governo, e ciò con particolare riguardo:

all'articolo 2
all'articolo 3
all'articolo 4
all'articolo 5 cc. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10
all'articolo 7
all'articolo 8 cc. 1, 2, 5
all'articolo 10 c. 2
agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
all'articolo 23
all'articolo 24 cc. 1, 2, 3

il cui complesso combinato disposto configura una anomala e non delegata riforma dell'intera disciplina del commercio, competenza invece riservata al Parlamento in sede legislativa ordinaria,

SI ESPRIME PARERE CONTRARIO

e si invita il Governo a ritirare lo schema di decreto, a riproporre un testo che si mantenga nei limiti della delega ex l. 59/97 e del dettato costituzionale, limitandolo cioè ad una previsione di intervento in aspetti puramente amministrativi ed a proporre in un ddl d'iniziativa governativa tutte quelle parti che palesemente si evidenziano come eccedenti rispetto ai contenuti della delega ex l. 59/97.

FRATTINI, GARRA, MAROTTA, D'ALÌ, MAGGIORE

PARERE ALTERNATIVO
Sen. GUBERT

Premesso:

1. che la legge delega n. 59 del 1996 è riferita al riordino delle competenze della Pubblica Amministrazione, secondo criteri che solo a tale ambito si applicano, e non alla disciplina di attività private;

che, anche di fronte ad un'eventuale possibile ambiguità del testo cui si richiama lo schema di decreto per quanto attiene l'ambito di esercizio della delega, dovrebbe essere sufficiente a chiarire la portata della delega il fatto che la stessa, anche con riferimento ad attività economiche, richiama i medesimi criteri di esercizio della potestà delegata enunciati con diretto riferimento al riordino dei compiti della Pubblica Amministrazione, chiarendo in modo dirimente la volontà del legislatore;

che nel caso si assumesse diversa interpretazione la delega per l'oggetto in esame risulterebbe palesemente incostituzionale per la mancanza del requisito essenziale della specificazione di criteri relativi alla materia; che l'aver lo schema di decreto stesso sentito la necessità di specificare le sue finalità prova come esse non siano evidentemente rinvenibili nei criteri della legge di delega, dai quali il decreto legislativo già dovrebbe veder definite esaurientemente le sue finalità;

che lo stesso schema di decreto legislativo definisce il proprio contenuto grande riforma economico-sociale della Repubblica, con le conseguenti limitazioni sulle potestà legislative degli enti autonomi, quindi un contenuto di notevole rilievo, la cui definizione certo il Parlamento ha mai inteso attribuire al Governo riservandosi un mero potere di parere consultivo e prova ne è come i criteri richiamati si riferiscano alla sola riorganizzazione della Pubblica Amministrazione;

che tutto ciò direttamente evidenzia come questo schema di decreto legislativo risulta chiaramente eccedente il potere delegato al Governo, come del resto scritto in pareri proventate di Presidenti emeriti della Corte Costituzionale acquisiti dalla Commissione;

2. che, anche a prescindere dall'esorbitanza di gran parte del contenuto dello schema di decreto rispetto ai poteri delegati, nel merito il contenuto contraddice gli obiettivi dichiarati di procedere ad una «razionalizzazione» del sistema produttivo, dato che:

assume quale criterio di rilevanza territoriale di un'impresa commerciale unicamente la sua superficie (di vendita?) e non i tipi di beni offerti, contraddicendo in proposito tutte le teorie economico-territoriali (a cominciare dalla teoria dei «zentrale Orte di Christaller e Loesch») e le risultanze delle ricerche empiriche italiane, europee, extra-europee;

assume quali livelli territoriali di riferimento quelli di vicinato, comunale e sovra-comunale come se i bacini di utenza di un'azienda commerciale conoscessero confini di quel tipo, essendovi una tale varietà di dimensioni comunali (da qualche centinaio di abitanti ad alcuni milioni) e bacini di utenza sovracomunali di tale diversità di consistenza (da quella di area insediativa sovracomunale a quella comprensoriale, provinciale, regionale, sovraregionale) da rendere fuorviante ogni approssimazione al livello territoriale basato indistintamente sull'essere infra-comunale o sovra-comunale;

assume a criterio per attribuire un esercizio commerciale al livello di rilevanza vicinale una sua superficie (di vendita?) fino

a 300 mq., palesemente di alcune volte al di sopra della dimensione media degli esercizi commerciali;

assume a criterio per attribuire un esercizio commerciale al livello di rilevanza comunale una superficie (di vendita ?) intermedia tra i 300 mq. e i 2000 mq, anche in questo caso adottando criteri palesemente inadatti a cogliere realtà diverse da quelle delle grandi realtà urbane e ignorando la possibilità che si costituiscano reti di esercizi tutti appartenenti al medesimo soggetto economico al fine di aggirare i limiti;

assume che l'assoluta libertà localizzativa delle unità commerciali con superficie non superiore a 300 mq. raggiunga l'obiettivo della razionalità distributiva, non tenendo conto del fatto che, per effetto di molti fenomeni ampiamente studiati dall'economia territoriale, il mero esplicitarsi della libertà localizzativa secondo convenienze aziendali di regola contraddice l'obiettivo di una razionale distribuzione conforme al bene della collettività, richiedendo questa una forma di intervento programmatico che valuti costi e benefici esclusi dal mero computo delle convenienze aziendali;

ignora in modo palese tutte le conclusioni degli studi di economia territoriale che hanno accertato come, in assenza di regole, la convenienza aziendale tenda ad orientare all'insediamento in località centrali del sistema, scaricando i costi dell'accesso al servizio sui residenti delle aree periferiche;

ignora in modo palese tutte le conclusioni degli studi di economia dello sviluppo che hanno accertato come ogni aumento di competizione tra sistemi a diseguale stadio di sviluppo comporta un aumento di dominanza delle aree forti su quelle deboli, per cui da una politica di liberalizzazione senza regole, pur anche limitata ad esercizi di superficie non superiore a 300 mq., ne scapiteranno, aumentando la loro subordinazione o dipendenza, il sistema italiano rispetto a quello delle aree forti europee (Germania, Francia, ecc.), il sistema dell'Italia Meridionale rispetto a quello dell'Italia del Nord, i sistemi territoriali serviti da città medio-piccole rispetto ai sistemi delle grandi aree metropolitane, i sistemi locali periferici e montani o a bassa densità demografica rispetto a quelli centrati su città e aree densamente abitate, con conseguente prevedibile desertificazione commerciale dei centri minori, come già verificatosi in Francia e come lamentato in Austria;

ignora in modo palese gli effetti extra-aziendali non commerciali (sociali, culturali, economici) della presenza sul territorio di esercizi commerciali, particolarmente importanti nei centri storici, nelle periferie urbane, nelle aree marginali soggette ad esodo demografico, costituendo la presenza di esercizi commerciali fattore positivo e talora determinante per la permanenza di altri servizi, per la qualità del vivere e per la stessa permanenza di funzioni residenziali;

ignora che la limitazione ad esercizi commerciali con superficie fino a 300 mq di una liberalizzazione assoluta nell'insediamento aziendale non impedisce che grandi imprese commerciali possano aggirare i limiti posti per esercizi di maggiore superficie attraverso la costituzione in rete di più esercizi commerciali di superficie inferiore a 300 mq;

ignora che la liberalizzazione degli orari e l'ampliamento dell'orario massimo di apertura, oltre a danneggiare l'impresa familiare, produce effetti sulla domanda di altri servizi pubblici e segnatamente di trasporto pubblico, con evidenti possibili rilevanti effetti sulle finanze pubbliche di comuni, province e regioni;

omette di considerare che la popolazione servita dagli esercizi commerciali non è egualmente mobile sul territorio, nè egualmente può disporre di servizi garantiti fa reti informali di aiuto sociale, per cui ogni ulteriore incoraggiamento alla concentrazione territoriale dell'offerta di servizio si ripercuote assai negativamente sulla qualità della vita dei ceti più deboli della popolazione, in particolare su quelli residenti in aree non urbane poco servite da mezzi pubblici di trasporto, in particolare sugli anziani;

decisamente sopravvaluta l'effetto delle previste misure di tutela dell'offerta commerciale nei piccoli comuni, la cui sopravvivenza è minacciata non solo dalla limitatezza del mercato interno all'insediamento, ma anche dall'aumentata concorrenzialità delle strutture commerciali di borghi o piccoli centri urbani vicini;

3. che lo schema di decreto legislativo innova nell'attuale normativa in modo rilevante, con effetti economici innegabilmente negativi sui valori di avviamento aziendale di imprese commerciali con superficie non superiore a 300 mq. (ossia la grande maggioranza di esse), particolarmente gravi nei casi di impresa operante in settori nei quali vigeva il contingentamento delle autorizzazioni o di impresa non proprietaria dei locali di vendita;

4. che lo schema di decreto legislativo non prevede per l'esercizio del commercio non alimentare alcun requisito nè di titolo di studio, nè di formazione professionale, diminuendo drasticamente le garanzie di qualità del servizio per la clientela, resa del resto più difficile da garantire dalla drastica ed eccessiva riduzione delle tabelle merceologiche;

5. che le organizzazioni maggiormente rappresentative dei commercianti hanno lamentato la mancanza di consultazione in merito al provvedimento, la carenza di legittimità, le sue conseguenze negative, pur riconoscendo l'opportunità di una riforma delle regole pubbliche di esercizio dell'attività commerciale;

la Commissione per l'attuazione della riforma amministrativa esprime:

PARERE SFAVOREVOLE

allo schema di decreto stesso, invitando il Governo a ritirarlo e a seguire la già intrapresa via legislativa in Parlamento per provvedere alla riforma della disciplina del commercio.

GUBERT

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

Presidenza del Presidente
MARZANO Antonio

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica, Laura Pennacchi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

Esame dello schema di regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle relative attribuzioni (esame ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94).

(Esame e rinvio).

(R139 b00, B30°, 0003°)

Il Presidente Antonio MARZANO precisa che la Commissione torna oggi a riunirsi per esaminare il nuovo schema di regolamento riguardante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dei dipartimenti del Ministero del tesoro unificato con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri a seguito del parere espresso sul precedente schema di regolamento dal Consiglio di Stato in data 19 gennaio 1998. In proposito ricorda di aver personalmente richiesto al Ministro del tesoro che la Commissione venisse chiamata nuovamente a pronunciarsi sulle parti oggetto di modifica del nuovo schema di regolamento. Su tale richiesta, ribadita nel corso della recente audizione informale dei sottosegretari del tesoro, hanno convenuto i Presidenti dei due rami del Parlamento e lo stesso ministro Ciampi.

Il deputato Antonio BOCCIA sottolinea che la questione sollevata in ordine all'esigenza di un nuovo parere da parte della Commissione ha una specifica rilevanza istituzionale e formale, ma ritiene anche

necessario osservare che detto parere si rende opportuno al fine di migliorare, nella sostanza, il testo del decreto.

Il Presidente Antonio MARZANO ribadisce comunque la necessità, in questo momento, di assicurare al Parlamento la sua centralità e il suo ruolo specifico nei processi normativi. Nel dare atto che il precedente parere è stato oggetto di un attento vaglio da parte del Governo, rileva peraltro il mancato recepimento di due punti particolarmente significativi sotto il profilo della funzionalità del nuovo ministero unificato; non si è infatti inteso prevedere la figura del direttore del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e non è stata sancita l'obbligatorietà del parere di detto nucleo per gli investimenti di importo superiore ai 50 miliardi di lire. Pur consapevole della funzione meramente consultiva della Commissione, ritiene opportuno che il Governo dia conto del mancato recepimento.

Il deputato Giorgio PASETTO, *relatore*, ritiene anzitutto doveroso dare atto al Governo e ai Presidenti dei due rami del Parlamento di avere tutelato il ruolo del Parlamento. Nel merito, dopo aver osservato che larga parte delle indicazioni espresse dalla Commissione sono state effettivamente fatte proprie dal Governo, che anzi, in alcuni casi, ha anche tenuto conto di proposte emendative – quale quella relativa alla previsione di una relazione annuale al Parlamento sugli investimenti pubblici – che la Commissione aveva ritenuto di non inserire nel parere, chiede di differire la propria relazione successivamente all'intervento del sottosegretario che potrà fornire significativi chiarimenti anche sui punti che sono stati sollevati dal Presidente.

Il Presidente Antonio MARZANO accoglie la richiesta del relatore, ed invita il rappresentante del Governo a fornire preliminarmente chiarimenti anche sulle questioni che sono state sollevate dal Consiglio di Stato. Al riguardo precisa che tale organo ha espresso delle perplessità in ordine al sovradimensionamento della struttura, particolarmente in riferimento agli organi collegiali e ai comitati. Perplessità sono pure emerse in relazione alla possibilità di elargire compensi in deroga alla normativa vigente. Per quanto concerne il consiglio tecnico-scientifico degli esperti deve essere oggetto di attenta valutazione la possibilità attribuita ai singoli componenti di rappresentare l'amministrazione anche in organismi internazionali, come l'OCSE, il Fondo monetario internazionale e le istituzioni comunitarie, su semplice mandato del capo del dipartimento anziché del ministro. Per quanto riguarda la dotazione organica dei dirigenti generali, si prevede inoltre un incremento di un posto di livello B e di quindici posti di livello C.

Il sottosegretario di Stato Laura PENNACCHI precisa che le linee generali del provvedimento indicano l'esigenza di strutturare, secondo una logica di razionalizzazione e maggiore funzionalità, le quattro macro-articolazioni fondamentali del ministero unificato e le relative sottoarticolazioni, per le quali precisa che la diversa denominazione (ispet-

torati, servizi, direzioni) non indica alcuna differenza di carattere gerarchico, ma soltanto diversità di funzioni. In particolare, si è inteso privilegiare le specializzazioni che storicamente sono state sviluppate dalle suddette macrostrutture, cedendo e ricevendo scambievolmente ulteriori funzioni secondo la su accennata logica di razionalizzazione complessiva.

Per quanto riguarda il dipartimento del tesoro sottolinea l'importanza, in termini strategici, di alcune direzioni come la I, cui sono demandati compiti di analisi e di studio; particolare attenzione è stata riservata all'area del sistema creditizio e dei processi di privatizzazione: anche in questo caso si è inteso garantire alla struttura una maggiore razionalità e incisività, prevedendo come elemento di novità il servizio relativo al contenzioso comunitario, la cui importanza appare evidente per la delicatezza dei problemi che esso deve affrontare.

Per quanto riguarda il dipartimento della ragioneria generale dello Stato esso è costruito attorno a un nucleo storico, cui oggi sono offerte possibilità di svolgere un ruolo nuovo secondo la moderna visione dei controlli, che, soprattutto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993, tende a privilegiare i sistemi di correzione interni. È anche da sottolineare la costituzione dell'ispettorato generale per la spesa sociale, con compiti di monitoraggio e analisi degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale per la valutazione del conseguente impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio.

Il dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione si occupa essenzialmente delle politiche dello sviluppo territoriale riguardanti le aree, depresse e non; il sottosegretario ricorda che è stato accolto il suggerimento della Commissione in ordine all'opportunità di mantenere il fondo di rotazione nell'ambito del dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Molti sono gli elementi di novità che riguardano il dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro per l'insistenza sulla qualità dei processi organizzativi in una logica di efficienza complessiva.

In merito alle questioni che sono state specificamente sollevate, il sottosegretario rileva che la trasformazione di una realtà complessa formata da 21 mila dipendenti si basa anche sulla valorizzazione dell'esistente; vi è quindi una forte esigenza di formazione del personale e sussistono squilibri, come l'eccessivo addensamento nelle qualifiche più basse, che devono trovare puntuali soluzioni. Per quanto riguarda le osservazioni relative alla possibilità di compensi «in deroga» e, in generale, al ruolo degli esperti esterni, ritiene che si debba esplicitamente riconoscere che la riforma della pubblica amministrazione si basa non solo su una forte motivazione del personale interno, ma anche su un «innesto» di risorse esterne, che dovrà avvenire naturalmente senza creare aree di isolamento o aree di privilegio. Giudica corretta tale scelta in quanto rispondente più in generale al principio della responsabilizzazione dei soggetti in rapporto al rilievo delle funzioni che svolgono. Non vede nulla di negativo nella possibilità di erogare compensi «in deroga» fin quando non si verificano degli abusi. Ritiene ugualmente corretto

che sia il capo del dipartimento a conferire i mandati di rappresentanza agli esperti del Consiglio tecnico scientifico. Anzi, rileva che in generale appare tuttora eccessivo il numero di provvedimenti amministrativi demandati alla responsabilità del ministro o del sottosegretario piuttosto che a quella dei dirigenti.

Il Presidente Antonio MARZANO ribadisce che la possibilità di compensi «in deroga» desta, per sua stessa natura, delle perplessità; d'altra parte non si possono trascurare gli effetti negativi che vengono determinati da una eccessiva divaricazione di trattamento economico tra il personale interno e gli esperti esterni.

Il deputato Antonio BOCCIA esprime un giudizio positivo sulle considerazioni svolte dal sottosegretario, nelle quali riconosce opinioni da lui stesso espresse nel corso della sua precedente esperienza in ambito regionale. Si tratta di una logica apprezzabile, tendente soprattutto ad assicurare l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il deputato Guido POSSA intende porre due quesiti al sottosegretario: se l'attuale numero dei dipendenti, che assomma a circa 21 mila unità di personale, rappresenti un dato storico destinato ad essere ridotto ovvero si ritenga confacente alle esigenze e carichi di lavoro del nuovo ministero; se, inoltre, non sia opportuna la previsione di un ispettorato che – analogamente a quello che si occupa dell'analisi dei costi del lavoro pubblico – svolga compiti di monitoraggio per le attività finanziarie del tesoro.

Il Presidente Antonio MARZANO, quindi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani giovedì 26 febbraio, che sarà anticipata alle ore 8,30 e nel corso della quale si svolgerà la discussione generale.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, B30^a, 0005^o)

Il Presidente Antonio MARZANO propone di fissare a lunedì 9 marzo, alle ore 17, il termine per il deposito della proposta di parere da parte del relatore, e a martedì 10 marzo, alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti, così da pervenire, nella seduta di mercoledì 11 marzo, che potrebbe iniziare alle ore 8,30, alla votazione del parere.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 10,10.

SOTTOCOMMISSIONI

DIFESA (4^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

34^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Uchielli, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 2^a Commissione:

(484-1504-B) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa del senatore Bucciero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

104^a Seduta

Presidenza del Senatore
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(1247-A) Emendamenti al disegno di legge: Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio

(Parere all'Assemblea: favorevole)

Il relatore MORANDO sottolinea che la Sottocommissione è chiamata a pronunciarsi solo sugli emendamenti concernenti gli incarichi extragiudiziali dei magistrati per gli effetti prodotti sulla disciplina dei collocamenti fuori ruolo. Osserva che, rispetto alla normativa vigente, non si determinano estensioni tali da provocare oneri finanziari aggiuntivi. Propone quindi di esprimere parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(2004-A/R) ELIA ed altri: Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti in parte favorevole condizionato, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE rileva che la Sottocommissione ha già formulato parere sul testo del disegno di legge. Perviene dall'Assemblea la richiesta di parere sul testo approvato dalla Commissione, nonchè su alcuni emendamenti. Per quanto riguarda il testo, occorrerebbe condizionare il parere di nulla osta alla soppressione dell'onere per il 1997 e alla

riformulazione della clausola di copertura, che andrebbe riferita al triennio 1998-2000. Segnala, inoltre, che gli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3 danno luogo ad oneri finanziari aggiuntivi e che l'emendamento 1.0.1 prevede una copertura finanziaria a carico del Fondo per le Aree depresse.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le osservazioni del relatore in merito al testo del provvedimento e esprime avviso contrario sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3 – che comportano maggiori oneri finanziari- e sulla copertura dell'emendamento 1.0.1, effettuata a valere sulle risorse destinate alle aree depresse.

Il relatore propone quindi di esprimere parere di nulla osta sul testo del provvedimento in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia soppresso l'onere per il 1997 e che la clausola di copertura venga riferita al triennio 1998-2000; propone, inoltre, di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.2 e 1.0.3 e parere contrario sull'emendamento 1.0.1.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(3066) Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge in materia di sperimentazioni cliniche. Per quanto di competenza, rileva che, pur non essendo previsto alcun limite temporale, la quantificazione degli oneri riguarda, come esplicitamente indicato nella relazione tecnica, il fabbisogno complessivo dei primi tre mesi di sperimentazione; sarebbe opportuno prevedere la durata del programma concordato con le regioni.

Segnala, inoltre, che appare opportuno acquisire dal Tesoro elementi in ordine alla quantificazione degli ulteriori oneri che il secondo periodo del comma 6 pone a carico delle strutture presso le quali si effettuano le sperimentazioni. Si tratta, peraltro, di oneri gravanti sulle quote del Fondo sanitario nazionale destinate alla ricerca corrente per gli Istituti di ricovero e cura e delle assegnazioni ordinarie del Fondo sanitario per le altre strutture: per quanto riguarda gli IRCCS, il Tesoro dovrebbe fornire indicazioni in merito alla disponibilità di risorse in relazione ad altre eventuali finalità; per le altre strutture, è comunque non corretto porre gli oneri della sperimentazione a carico delle assegnazioni ordinarie.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa di non avere osservazioni in merito al testo del provvedimento in titolo; fa presente inoltre che la previsione di cui al comma 6 non comporta maggiori oneri a carico del

bilancio dello Stato poichè il trasferimento di risorse agli Istituti di ricovero e cura viene determinato con la legge finanziaria e costituisce un tetto di spesa.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2858) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, fatto a Ginevra il 26 gennaio 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore FERRANTE segnala che perviene dalla Camera dei Deputati il disegno di legge di ratifica di un Accordo internazionale sui legni tropicali. Per quanto di competenza, propone di formulare parere di nulla osta nel presupposto che per le annualità a partire dal 1998 il riferimento contenuto nella norma di copertura finanziaria si intenda al bilancio triennale 1998-2000.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le osservazioni del relatore.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

(2903) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, con allegati e atto finale, fatto a New York il 28 agosto 1996

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE rileva che il disegno di legge, di ratifica dell'accordo istitutivo della Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, determina la quota di partecipazione italiana al capitale, di cui il 75 per cento costituisce capitale a chiamata e il restante 25 per cento deve, invece, essere versato in cinque rate annuali, a decorrere dal 1998. L'articolo 6 prevede la copertura – pari a 20 miliardi annui a decorrere dal 1998 e effettuata mediante riduzione del Fondo speciale, accantonamento Ministero del tesoro – della sola parte da versare immediatamente. Sembra opportuno acquisire in merito l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI sottolinea che la copertura prevista è coerente con quanto avvenuto in altri provvedimenti di analogo contenuto, poichè la quota di capitale a chiamata costituisce un onere ipotetico, soprattutto considerando che in passato non è mai avvenuto che ne fosse richiesto il versamento.

Il relatore propone quindi di esprimere un parere di nulla osta.

Concorda la Sottocommissione.

(2946) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, fatto a Bruxelles il 21 maggio 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta della ratifica di un accordo di cooperazione tra gli stati delle comunità europee e la Federazione Russa. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2947) Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta della ratifica di un accordo di cooperazione tra gli stati delle comunità europee e la Repubblica di Moldavia. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2994) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla medesima Convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole condizionato)

Il relatore FERRANTE rileva che si tratta della ratifica di un Accordo per lo svolgimento a Roma della prima sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sulla desertificazione. Segnala che, durante l'esame presso la Camera, è stata ridotta la copertura di cui all'articolo 3 da 2,1 miliardi ad 1 miliardo, pur senza aver apportato alcuna variazione alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2: al riguardo sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con il relatore e propone una riformulazione degli articoli 2 e 3 che preveda l'autorizzazione di spesa di lire 1 miliardo a titolo di contributo italiano per il finanziamento dei costi sostenuti dalla FAO per l'attuazione della Conferenza sulla desertificazione.

Il RELATORE propone quindi di esprimere parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che gli articoli 2

e 3 siano riformulati nel senso proposto dal rappresentante del Governo.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

(3001) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di patnerariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, con cinque allegati, un Protocollo e atto finale, fatto a Firenze il 21 giugno 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta della ratifica di un Accordo per la cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Uzbekistan. Per quanto di competenza, propone di formulare parere di nulla osta nel presupposto che per le annualità a partire dal 1998 il riferimento contenuto nella norma di copertura finanziaria si intenda al bilancio triennale 1998-2000.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con il relatore.

Il senatore MARINO sottolinea che non appare congruo utilizzare per la copertura di oneri relativi a spese di missione e di viaggio, peraltro di modesta entità, le risorse del Fondo speciale, evidenziando che appare preferibile avvalersi delle ordinarie dotazioni del Ministero degli esteri.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

(3003) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze, fatto a Zagabria il 5 novembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE rileva che perviene dalla Camera dei Deputati il disegno di legge di ratifica del Trattato tra Repubblica italiana Repubblica di Croazia sui diritti delle minoranze. Propone di formulare un parere di nulla osta.

Il sottosegretario CAVAZZUTI concorda con le osservazioni del relatore.

Il senatore MARINO sottolinea che non appare congruo utilizzare per la copertura di oneri relativi a spese di missione e di viaggio, peraltro di modesta entità, le risorse del Fondo speciale, evidenziando che appare preferibile avvalersi delle ordinarie dotazioni del Ministero degli esteri.

La Sottocommissione approva la proposta del relatore.

(2605) DE LUCA Athos ed altri: Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche

(Parere alla 7^a Commissione su testo del relatore. Esame e rinvio. Richiesta di parere su utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del Regolamento)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta di un testo predisposto dal relatore in 7^a Commissione che prevede la istituzione del Museo storico della fisica «Enrico Fermi». Per quanto di competenza, segnala che per la copertura degli oneri finanziari è utilizzato, per la istituzione, il fondo speciale di parte capitale del Ministero del tesoro e per le spese di funzionamento il fondo speciale di parte corrente dello stesso Ministero. Per quanto riguarda la copertura attraverso i fondi di parte capitale, sarebbe opportuno precisare al comma 4 dell'articolo 1 che essi sono utilizzati solo per le spese di investimento relative all'istituzione del Museo. Occorre poi valutare se procedere alla richiesta del parere sull'utilizzo in difformità alla 6^a Commissione.

Il senatore AZZOLLINI rileva che il Ministero per i beni culturali già può disporre sugli accantonamenti del Fondo speciale di risorse da destinare all'istituzione di nuovi musei.

La Sottocommissione delibera di richiedere il parere sull'utilizzo in difformità alla 6^a Commissione e rinvia l'esame del provvedimento.

(3010) Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali ed interventi in favore del settore dell'autotrasporto

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta di un disegno di legge di modifica al codice della strada e di interventi in favore dell'autotrasporto. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3053) Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A.

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamento. Esame e rinvio. Richiesta di parere su utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 3, del Regolamento)

Il relatore MORANDO sottolinea che il disegno di legge regola le modalità di scelta del concessionario delle trasmissioni radiofoniche delle sedute parlamentari e la relativa remunerazione. Per quanto di competenza, segnala che la quantificazione degli oneri viene determinata al comma 6 in lire 11 miliardi e 150 milioni e la copertura è prevista sul

fondo speciale di parte corrente della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Occorre valutare, al riguardo, se richiedere il parere sull'utilizzo in difformità alla 1^a Commissione. Ricorda che è pervenuto successivamente un emendamento del Governo che riduce la quantificazione degli oneri a 10 miliardi per il 1998 con copertura finanziaria sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente della Presidenza del consiglio e del Ministero del tesoro. Anche su di esso, occorre valutare se richiedere il parere sull'utilizzo in difformità.

La Sottocommissione delibera di richiedere, sia per il testo sia per l'emendamento trasmesso, il parere sull'utilizzo in difformità alla 1^a e alla 6^a Commissione e rinvia, quindi, l'esame del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 15,30.

INDUSTRIA (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 25 FEBBRAIO 1998

16^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 9^a Commissione:

(2938) FUSILLO ed altri. – *Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano*

(3020) *Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva*

(3041) MURINEDDU ed altri. – *Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva*

(3050) SPECCHIA ed altri. – *Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35:*

Parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 26 febbraio 1998, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

I. Seguito dell'esame di questioni concernenti i senatori Francesco Speroni e Vito Gnutti.

II. Esame della seguente richiesta di deliberazione:

Richiesta avanzata dal senatore Vittorio Cecchi Gori in relazione all'indagine avviata nei suoi confronti dall'Ufficio inquirente della Federcalcio.

*Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 68,
secondo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame di questioni concernenti il senatore Eugenio Filograna.

*Autorizzazioni a procedere ai sensi dell'articolo 313
del codice penale*

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti della signora Rita Bernardini (*Doc. IV, n. 1*).
 - Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del signor Italo Delmenico (*Doc. IV, n. 2*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 26 febbraio 1998, ore 15

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali per pervenire al fenomeno della corruzione.

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).
- SALVATO ed altri. - Disciplina del diritto d'asilo (203).
- BISCARDI ed altri. - Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione. - (3015) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri*).

III. Esame dei disegni di legge:

- DIANA Lino. - Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).
- Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).
- LUBRANO DI RICCO ed altri. - Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369).
- DE LUCA Athos ed altri. - Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PELELLA. - Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).
- CORTIANA. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).
- BIANCO ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448).
- BOSI ed altri. - Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato CONTENUTO. - Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori (2944) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia (n. 217).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 26 febbraio 1998, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali (2782) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- SPERONI ed altri. - Modificazione all'articolo 241 del codice penale (143) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).
- e della petizione n. 167 ad essi attinente.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (484-1504-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa del senatore Buciero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 26 febbraio 1998, ore 14,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-ter) (*Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5^a e 6^a riunite*).
- CUSIMANO ed altri. - Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).
- FIRRARELLO e RONCONI. - Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto (2979).

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Comandante Generale della Guardia di Finanza sulle prospettive di riforma dell'ordinamento del Corpo.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 26 febbraio 1998, ore 15

Affare assegnato

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente «Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d'istituto delle istituzioni scolastiche autonome».

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e trattamento di quiescenza del personale della scuola (n. 207).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE LUCA Athos ed altri. – Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche (2605).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti

superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).

- MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

IV. Esame del disegno di legge:

- COSTA. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
- CORTIANA ed altri. - Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 26 febbraio 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo concernente l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi (n. 209).

- Schema di decreto legislativo concernente l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi (n. 210).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali ed interventi in favore del settore dell'autotrasporto (3010).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A. (3053).
 - CASTELLI. - Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari (3075).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul livello di efficienza del servizio postale italiano a garanzia del servizio universale anche in vista della trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni:

- Discussione della bozza di documento conclusivo.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 26 febbraio 1998, ore 15

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- FUSILLO ed altri. - Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano (2938).
 - GRECO ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (2998).

- Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva (3020).
 - MURINEDDU ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva (3041).
 - SPECCHIA ed altri. - Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (3050).
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Proroga di termini nel settore agricolo (2981).

In sede consultiva su atti del Governo

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto interministeriale relativo alla ripartizione del capitolo di bilancio n. 1278 del Ministero per le politiche agricole per l'anno finanziario 1998 (n. 221).

Procedure informative

- Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Sottosegretario di Stato per la sanità Viserta Costantini in relazione alle questioni attinenti gli organismi geneticamente modificati.

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 26 febbraio 1998, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

- Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo (EAMO) (n. 60).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PAPPALARDO ed altri. - Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo (377).
- MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).
- POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DE LUCA Athos. - Carta dei diritti del turista (1973).
- DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- LAURO ed altri. - Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a sostegno dei servizi turistici (2143).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche (2932).
- TURINI ed altri. - Legge quadro sul turismo (2198).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 26 febbraio 1998, ore 15

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo (2987).

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale (3088) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- DIANA Lino ed altri. - Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate (2439).
- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).
- SALVATO e MANZI. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 26 febbraio 1998, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria (3066).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 26 febbraio 1998, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria (3066).
- Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali ed interventi a favore del settore dell'autotrasporto (3010).
- ZILIO ed altri. - Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche (2539).
- PERUZZOTTI ed altri. - Norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata (2546).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
- DIANA Lino ed altri. - Riconoscimento del plusvalore sociale nei servizi svolti dalle cooperative di inserimento al lavoro di persone svantaggiate (2439).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. - Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).
- WILDE e CECCATO. - Disciplina per il rilancio del turismo (435).
- COSTA ed altri. - Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).
- GAMBINI ed altri. - Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).

- POLIDORO ed altri. - Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).
- DEMASI ed altri. - Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).
- TURINI ed altri. - Legge-quadro sul turismo (2198).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto terzi (n. 209).

Procedure informative

I. Indagine conoscitiva su «L'Agenda 2000 e le prospettive di riforma delle politiche agricole, strutturali e di coesione sociale dell'Unione europea»: audizione del Direttore generale dell'Ufficio orientamento e formazione professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: comunicazioni del Presidente

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 26 febbraio 1998, ore 13

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la riforma della disciplina in materia di commercio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 26 febbraio 1998, ore 13

Seguito dell'audizione del Presidente, del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione della Rai.

Seguito della discussione sulla presenza della «Lista Pannella» nella programmazione radiotelevisiva, ed esame di una risoluzione.

Seguito della discussione sull'affidamento del servizio del canale radiofonico dedicato ai lavori parlamentari.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale

Giovedì 26 febbraio 1998, ore 8,30

Procedura informativa

Sulle prospettive di riforma degli enti previdenziali e assistenziali e dei loro organi.

Audizione dell'avvocato Pietro Magno, presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Giovedì 26 febbraio 1998, ore 13 e 20

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente la riforma della disciplina in materia di commercio, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

Giovedì 26 febbraio 1998, ore 8,30

Seguito dell'esame dello schema di regolamento concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle relative attribuzioni (esame ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94).

